ANNO XXIV - N. 1 GENNAIO - FEBBRAIO 1972

# RASSEGNA
## DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

*Pubblicazione bimestrale di servizio*

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1972

## ABBONAMENTI

| | |
|---|---|
| ANNO ..... | L. **8.500** |
| UN NUMERO SEPARATO ..... | » **1.500** |

*Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:*

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

---

*Stampato in Italia - Printed in Italy*
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(2219011) Roma, 1972 – Istituto Poligrafico dello Stato P. V.

*A decorrere dal presente numero, le Rassegne di dottrina e di legislazione, ai fini di una semplificazione e per dare maggiore spazio alle altre rubriche, sono rispettivamente sostituite, la prima con l'elenco periodico delle opere acquisite alla Biblioteca della Avvocatura Generale e la seconda con segnalazione di leggi e decreti ed elenco delle questioni di legittimità costituzionale.*

*Ai colleghi* LUIGI MAZZELLA *e* ARTURO MARZANO, *che hanno curato per otto anni le Rassegne soppresse e continueranno a dare la loro apprezzata collaborazione alle altre rubriche, va il più vivo ringraziamento per la proficua attività svolta.*

LA REDAZIONE

# INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA



Parte seconda: QUESTIONI - LEGISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO




La pubblicazione è diretta dall'avvocato:

UGO GARGIULO

## *ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI*

# *INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA*

IMPIEGO PUBBLICO



IMPOSTA DI REGISTRO



IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

IMPOSTA DI SUCCESSIONE



IMPOSTA SULLE SOCIETÀ



IMPOSTE E TASSE IN GENERE

# *INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA*

CORTE COSTITUZIONALE



## *GIURISDIZIONI CIVILI*

CORTE DI CASSAZIONE

## *GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE*

### CONSIGLIO DI STATO



## *GIURISDIZIONI PENALI*

### CORTE DI CASSAZIONE

# *SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA*

LEGISLAZIONE



QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE



INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia)

# PARTE PRIMA

# GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

## GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 2 - *Pres.* Fragali - *Rel.* Rocchetti - Presidente Regione Sardegna (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti).

**Sardegna - Erogazione di contributi straordinari di autolinee - Limitazione alle sole concessioni statali - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 3, St. Sardegna art. 3 lett. *g*; l. 25 febbraio 1971, n. 94).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 94, recante erogazione di contributi straordinari ai concessionari di autolinee, limitatamente alle sole Regioni a statuto ordinario* (1).

(*Omissis*). — Secondo la Regione autonoma della Sardegna, la legge 25 febbraio 1971, n. 94, concedendo contributi ai soli concessionari statali di autoservizi di linea, e non anche a quelli regionali — che in atto sono solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale — violerebbe la competenza che, per l'art. 3, lett. *g*, del suo statuto, le spetta in materia

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte a seguito di ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 24 aprile 1971, n. 94, avente ad oggetto l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.

Per la decisione richiamata nel testo (Corte Cost. 20 febbraio 1969, n. 11), v. in questa *Rassegna* 1969, I, 1, 17 e la nota di richiami di A. PIZZARUSSO alla predetta sentenza in *Foro it.* 1969, I, 559.

Per riferimenti, in dottrina, cfr. ACCURSO e RAGAZZINI, *L'intervento dei comuni in materia di trasporti pubblici su strada nel quadro regionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 485.

Per altri riferimenti giurisprudenziali e dottrinari vedi in *Foro it.* 1971, I, 283.

(*) Alla redazione delle massime e delle note ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE.

di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e lederebbe altresì il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

Osserva al riguardo la Regione che sarebbe violata la sua competenza perchè la legge statale la costringerebbe di fatto a provvedere, anche con la erogazione di mezzi finanziari, e quindi ad adottare un comportamento non libero, in rapporto alla materia; nel mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso trattamento che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a statuto ordinario — ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in genere, sono ancora in pertinenza dello Stato — rispetto a quelle a statuto speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione regionale.

Con tali deduzioni, la Regione ripropone le medesime questioni di legittimità costituzionale che essa ebbe a dedurre nel suo ricorso notificato in data 11 maggio 1968, avverso l'anteriore e del tutto simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375, e che furono dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969, per ragioni che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere.

La Regione ritiene di poter superare l'ovvia difficoltà derivante, per l'accoglimento delle sue tesi, da questo precedente puntuale, sostenendo che la situazione si sarebbe, in rapporto ad esso, sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per essere state già costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel tempo, invece, non esistevano.

Ma l'argomento, come la stessa ricorrente non si nasconde, non è risolutivo, perchè, se ora le Ragioni esistono, in quanto sono stati eletti i suoi organi, esse non sono ancora funzionanti, per non essere ancora avvenuto il trasferimento delle competenze previsto dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nè hanno rilievo le ragioni esposte in ordine alla sostanziale identità della situazione tra i concessionari delle Regioni di diritto comune — aventi analoga competenza in materia di trasporti — e che sono ancora statali ma diverranno regionali, e quelli delle Regioni di diritto speciale, che erano statali e sono già divenuti regionali, perchè qui non è la natura giuridica della loro posizione che conta. Quel che conta è la attualità, riferita al momento della emanazione della legge, del funzionamento delle Regioni e quindi della loro capacità di provvedere a determinati interessi in materia di loro competenza. Le Regioni a statuto ordinario non potevano, e non possono ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il pubblico interesse collegato alle necessità di fornire mezzi straordinari ai concessionari di autolinee, per garantire la continuità del pubblico servizio ad essi affidato. È ovvio che, in tale carenza di poteri, potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato, e cioè lo Stato, che quei poteri tuttora detiene per non averli ancora trasferiti.

Per le Regioni a statuto speciale che, al tempo della emanazione della legge impugnata, già godevano della pienezza dell'esercizio della loro autonomia in rapporto alla materia di che trattasi, potendo agire l'ente sottordinato, lo Stato non aveva alcuna necessità di intervenire e doveva anzi astenersene per i motivi esposti nella precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, già richiamata.

A ciò deve aggiungersi che i contributi erogati in favore dei titolari di concessioni statali, esercenti nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, si riferiscono ad anni anteriori, e cioè ad un periodo in cui le dette Regioni — almeno per il maggior arco di tempo cui i contributi si rapportano — non solo non erano ancora funzionanti, ma non erano state ancora nemmeno costituite.

La concessione di contributi si riferisce infatti alle gestioni dagli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la loro misura rapportata alle percorrenze chilometriche effettuate in quegli anni. Il che non costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma rappresenta una integrazione di un dato economico ritenuto deficitario rispetto alla situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento ai bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialità delle aziende e così garantire, nel pubblico interesse, la continuità del servizio avvenire. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 3 - *Pres.* Fragali - *Rel.* Capalozza - Littera (n. c.).

**Procedimento penale - Arresto in flagranza - Maltrattamenti in famiglia - Ipotizzabilità della flagranza - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 13, 24; c.p.p. art. 235, 246, 269; c.p. art. 572).

*Non sono fondate, con riferimento agli artt. 13 della Costituzione, le questioni di cui agli artt. 235 e 246 c. p.p., sull'arresto in flagranza, in combinato disposto all'art. 572 codice procedura sul delitto di maltrattamenti in famiglia; mentre sono manifestamente infondate, in relazione alla precedente giurisprudenza della Corte, le questioni relative agli artt. 246 e 269 c.p.p.* (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa l'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore del tribunale penale di Oristano (*Gazzetta Uff.* del 10 marzo 1971, n. 62).

La decisione Corte cost. 14 luglio 1971, n. 173, relativa all'illegittimità costituzionale dell'art. 246 c.p.p. è riportata in *Foro it.* 1971, I, 2449 (nota).

V., anche, *Foro it.* 1972, I, 281.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 4 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - De Sario (n.c.) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Reato - Reati e pene - Repressione dell'attività fascista - Illegittimità costituzionale dell'intera legge e dell'art. 8 - Insussistenza.**

(Cost. art. 138, 21; l. 20 giugno 1952, n. 645, intero testo e art. 8).

*Non è fondata, con riferimento all'art. 138 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645 sulla repressione dell'attività fascista; nè, con riferimento all'art. 21 della Costituzione, l'art. 8 della stessa legge che autorizza il sequestro preventivo della stampa, contenente apologia del fascismo* (1).

(*Omissis*). — Il tribunale di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 20 giugno 1952, n. 645, per contrasto con l'art. 138 della Costituzione, nonchè dell'art. 8 della medesima, per violazione dell'art. 21 della Costituzione.

La questione non è fondata.

1. - Infatti, per quanto riguarda il primo motivo, si deve richiamare quanto statuito con la sentenza n. 1 del 1957, che, in rapporto all'intera legge n. 645 del 1952, ebbe ad escludere l'eccepita violazione dell'art. 138, nella considerazione che quest'ultimo trova applicazione solo quando si debba procedere alla modifica della Costituzione o di una legge costituzionale. Ipotesi che non si verifica nei riguardi dell'atto normativo denunciando, innovativo della precedente legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che era stata sì approvata dall'Assemblea costituente, ma nell'esercizio delle funzioni legislative ordinarie, ad essa attribuibili in virtù dell'art. 3 del d.l.lgt. 16 marzo 1946, n. 98.

Nessuna nuova deduzione è stata proposta che possa condurre a modificare la precedente statuizione, che dev'essere perciò confermata.

2. - Ad analoga conclusione si deve giungere anche nei confronti dell'altra censura di violazione dell'art. 21, terzo comma, della Costi-

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 21 gennaio 1971 dal tribunale penale di Varese (*Gazzetta Uff.* 28 aprile 1971, n. 106).

Per la decisione citata nel testo (Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 1) vedi *Foro it.* 1957, I, 354 (nota).

Per altra decisione della Corte relativa al neo-fascismo vedi *Corte cost.* 6 dicembre 1958, n. 74 in *Foro it.* 1959, I, 190 (nota).

In dottrina S. VINCIGUERRA, *Fascismo* (sanzioni), in *Enciclopedia del diritto,* 1967, XVI, 902.

Per una completa analisi dei riferimenti relativi alla materia, v. da ultimo *Foro it.,* 1972, I, 280.

tuzione. Infatti la norma del denunciato art. 8 legge n. 645 del 1952 fa rientrare fra i casi di delitti di stampa, in ordine ai quali si rende possibile procedere a sequestro preventivo, l'apologia del fascismo, elevata a fattispecie criminosa dal precedente art. 4, uniformandosi così a quanto la Costituzione prescrive per la valida adozione di quella misura cautelare.

Per potere diversamente argomentare si dovrebbe conferire alla formula « legge sulla stampa », adoperata dall'art. 21 per indicare la fonte abilitata a disciplinare la materia di cui si tratta, un particolare significato, e cioè, ritenere che per disporre il sequestro si renda necessario l'impiego non già di un qualsiasi atto legislativo, ma di uno che, sotto quella speciale intitolazione, raccolga ogni disposizione regolativa della materia stessa, con conseguente divieto ad ogni diversa legge di apportarvi modifiche.

Se così fosse, si verrebbe a realizzare una di quelle fattispecie, conosciute dal diritto positivo, di norme che, pur emanando da una stessa fonte, siano tuttavia, per il fatto di regolare una determinata materia, poste fra loro in un rapporto diverso da quello proprio del tipo di fonte da cui derivano, così da conferire ad esse una particolare resistenza di fronte a successive manifestazioni di volontà innovative di quelle precedentemente emesse.

Per ammettere siffatta deroga ai principî generali che regolano la successione delle leggi nel tempo, e per fare discendere, a carico della legge che pretende di esplicare una forza attiva che non possiede, una sanzione di invalidità, occorre poter risalire ad una precisa ed univoca statuizione costituzionale, che nella specie non è dato rinvenire.

Infatti, già risalendo ai lavori preparatori relativi all'art. 21, si può accertare che la modifica apportata dalla prima sottocommissione alla proposta originaria, con la sostituzione alla dizione « legge » di quella « legge sulla stampa », non fu espressione del proposito di dar vita ad un tipo speciale di riserva, essendosi anzi espressamente affermata da uno dei componenti della Commissione, non contraddetto dagli altri, la piena equivalenza fra le due dizioni.

Ed invero, obiettivamente considerata, la formula dell'art. 21, non è così univoca da potersene argomentare la volontà di introdurre una riserva qualificata di legge, potendo invece venire interpretata come indicativa del complesso delle norme riguardanti la materia, anche all'infuori della loro riunione formale in unica sede.

Può anche convenirsi nell'opinione che corrisponderebbe meglio all'esigenza di conferire organicità alla delicata materia degli interventi repressivi in materia di stampa raccogliere in unico documento le disposizioni ad essi relative. Si tratta tuttavia di un'esigenza di opportunità suscettibile di essere soddisfatta solo dal legislatore. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 5 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Mortati - Presidente Regione Abruzzi (avv. Tranquilli- Leali) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen dello Stato Savarese).

**Regione - Legge sugli interventi a favore del Mezzogiorno - Lesione della competenza regionale - Inammissibilità della questione.**

(Cost. art. 5, 115, 118, 119; t.u. 30 giugno 1967, n. 1523).

*È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, proposta da una Regione a statuto ordinario, per asserita lesione della sua competenza legislativa ed amministrativa, non essendo state ancora trasferite alle Regioni ordinarie le relative funzioni* (1).

---

(1) La sentenza si allinea con le precedenti sentenze n. 119, 120 e 121 del 1971, contenenti analogo dispositivo e richiamate in questa *Rassegna*, 1971, nn. 4 e 5.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 6 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rossi - Corona (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Reato - Reati e pene - Lesioni personali volontarie - Aggravanti a carico dell'agente - Contrasto con la personalità della responsabilità penale - Esclusione.**

(Cost. art. 27; c.p. art. 583).

*Non è fondata, con riferimento al principio della personalità della responsabilità penale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 583c.p., nella parte in cui pone a carico dell'agente le circostanze aggravanti del reato di lesione personale* (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale penale di Milano (*Gazzetta Uff.* 25 marzo 1970, n. 76).

Per la legittimità costituzionale dell'art. 588 c.p. ritenuto non contrastante con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, v. in questa *Rassegna* 1971, I, 1, 241 e, in particolare *Foro it.*, 1971, I, 528 (nota).

Per la dottrina relativa all'art. 583 c.p. v. in *Foro it.*, 1972, I, 277.

(*Omissis*). — Il tribunale di Milano si domanda se l'art. 383 del c.p., nella parte in cui dispone che le circostanze aggravanti del reato di lesione personale sono a carico dell'agente sulla base del solo rapporto di causalità materiale, contrasti o meno con l'art. 27, primo comma, della Costituzione, secondo cui « la responsabilità penale è personale ». L'ordinanza parte quindi, dal presupposto che nell'art. 583 del c.p. sia configurata una fra le ipotesi della così detta responsabilità penale obbiettiva.

Diverso è l'avviso della Corte e non occorre riprendere l'amplissima discussione sulla legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma c.p. rispetto al principio sancito nell'art. 27 della Costituzione. Non si tratta, nel caso dell'art. 583 del c.p., di vedere se la Costituzione escluda soltanto la responsabilità penale per il fatto altrui, o non anche per ogni condotta al di fuori della volontà, o della colpa. Per la sussistenza del delitto di lesione (art. 582 c.p.), infatti, occorre oltre il rapporto di causalità materiale, voluto dall'art. 40 del c.p., anche il rapporto di causalità psicologica, e cioè la coscienza e la volontà di recare un danno nel corpo della persona offesa. Tale nesso psicologico non è interrotto se dall'azione dolosa derivano le conseguenze previste nell'art. 583 del codice penale.

L'esatta previsione della *quantità* del danno, incerta in quasi tutti i reati, è particolarmente difficile in quello di lesioni e non rileva, ai fini dell'art. 27 della Costituzione, che il colpevole, nel momento in cui ferisce, si rappresenti, o meno, tutti i possibili effetti della sua violenza. Potrà, eventualmente, il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, ripristinare la norma del codice Zanardelli, estendendo la preterintenzione al delitto di lesioni.

La questione sollevata dal tribunale di Milano è dunque infondata, perchè nel caso degli artt. 582 e 583 del c.p. l'agente risponde penalmente per una condotta violenta, propria e voluta, le cui conseguenze, più o meno gravi, rientrano tuttavia nella prevedibilità. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 8 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Trimarchi - Amministrazione delle Finanze dello Stato ed altri (n. c.).

**Lavoro - Indennità di anzianità - Impossibilità di disporre per testamento - Illegittimità costituzionale.**

(Cost. art. 3; c.c. art. 2122, comma terzo).

*È fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, codice civile,*

*nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità ivi previste* (1).

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Milano (*Gazzetta Uff.* 6 maggio 1970, n. 113).

La corte di cassazione, con sentenza 28 aprile 1961, n. 971 in *Foro it.* 1961, I, 718 (nota), aveva ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2122, 3° comma, c.c., in riferimento agli artt. 1, 35, 36, 42, 46 Costituzione.

Per i riferimenti dottrinari all'art. 2122, 3° comma c.c. v. R. SANSEVERINO, *Diritto del lavoro*, 1971, 505; per l'illegittimità dell'art. 2120, 1° comma, c.c. (abrogato con l'art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604), v. Corte Cost. 27 giugno 1968, n. 75, in questa *Rassegna* 1968, I, 1, 699.

V. anche Corte Cost. 16 dicembre 1971, n. 203 in *Foro it.* 1972, I, 1, sull'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 28 Costituzione, dell'art. 9 ultimo comma r.d. 7 dicembre 1923, n. 2590 relativo al divieto del cumulo fra risarcimento del danno per lesioni personali, subite da dipendenti dell'Amministrazione FF.SS., e pensione privilegiata.

CORTE COSTITUZIONALE, 19 gennaio 1972, n. 9 - Lyon (avv. Gatti) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Reato - Reati e pene - Disciplina degli stupefacenti - Elenchi delle sostanze approvate dal Ministro della Sanità - Violazione del principio di legalità e sulla delega legislativa - Esclusione.**

(Cost. art. 25, 76; l. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 3, 6; c.p. art. 446).

**Reato - Reati e pene - Disciplina degli stupefacenti - Identità di sanzioni per gli spacciatori ed i consumatori - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. art. 3; l. 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6 comma primo e quarto, 25).

*Sono manifestamente infondate, sia con riferimento ai principî di legalità che a quelli sulla delega legislativa, le questioni di legittimità costituzionale della legge sugli stupefacenti (legge 22 ottobre 1954, n. 1041) nella disposizione che affidano ad elenchi approvati dal Ministro della Sanità l'indicazione delle sostanze stupefacenti* (1).

---

La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale penale di Venezia (*Gazzetta Uff.* 27 gennaio 1971, n. 22); con ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribu-

*Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, primo comma e quarto, 25 della citata legge sugli stupefacenti che irrogano identiche sanzioni sia per gli spacciatori che per i consumatori delle sostanze vietate* (2)

(*Omissis*). — Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara, Roma e dei giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte questioni di legittimità costituzionale che riguardano disposizioni, connesse e interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n. 1041, e che sono basate su motivi in parte comuni.

È, pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde pervenire ad unica, globale decisione.

2. - Secondo l'ordinanza del giudice istruttore di Milano, sarebbe profilabile una questione di legittimità degli artt. 3, quarto comma, 6 e 25 della legge del 1954 in quanto la struttura del reato e le sue conseguenze sanzionarie sarebbero ivi esclusivamente collegate e condizionate agli elenchi delle sostanze stupefacenti disposti dal Ministro per la sanità: i quali elenchi, pur privi del crisma di legge formale, diverrebbero pertanto elementi costitutivi della previsione normativa, con violazione della garanzia data dal principio di legalità, di cui l'art. 25 della Costituzione impone l'osservanza.

La questione non è fondata.

Trattasi di questione uguale a quella già decisa dalla Corte nella stessa materia, con sentenza n. 36 del 1964.

Il valore e la posizione che l'elenco degli stupefacenti assume, in relazione alla struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente considerati.

È stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula di cui all'art. 6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i necessari e sufficienti elementi costitutivi del precetto penale: la condotta vietata e l'oggetto materiale del reato. Le singole voci degli elenchi, sottratte

---

nale penale di Novara (*Gazzetta Uff.* 24 marzo 1971, n. 24); con ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Milano (*Gazzetta Uff.* 24 marzo 1971, n. 74); con ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore presso il tribunale penale di Siracusa (*Gazzetta Uff.* 21 aprile 1971 n. 99); con ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale penale di Roma (*Gazzetta Uff.* 28 aprile 1971, n. 106); con ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale penale di Roma (*Gazzetta Uff.* 30 giugno 1971, n. 163).

Per l'ampia disamina dei precedenti relativi all'importante decisione, e, soprattutto, per la menzione dei progetti di legge attualmente pendenti in Parlamento, si rimanda alla lettura della nota di richiami in *Foro it.*, 1972, I, 271.

per loro natura ad anticipata predeterminazione e soggette ad aggiornamenti successivi, anche in relazione ad accordi internazionali, costituiscono indicazioni particolareggiate atte ad offrire al giudice la garanzia, estesa a tutti gli Stati aderenti, di una unitaria, e ufficialmente controllata, qualificazione di sostanze stupefacenti.

In mancanza di opposte deduzioni, che siano basate su motivi conducenti ad una revisione del problema, la Corte ritiene di dovere confermare la validità dei predetti principî informatori, riguardanti i rapporti tra legislazione penale e potestà amministrativa, principî che, successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per casi analoghi, con sentenze n. 96/1964; 26/1966; n. 61/1969; n. 69/1971.

Pur dichiarandosi propenso a seguire, in tesi generale la surriferita giurisprudenza della Corte, il giudice istruttore di Milano perviene, tuttavia, a mantenere il dubbio di costituzionalità delle impugnate disposizioni della legge speciale, sempre per contrasto col principio di legalià. Ciò perchè la riconosciuta coesistenza di dette disposizioni con quella dell'art. 446 del c.p. sul commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (non comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per via di confronto, e rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star fuori del precetto penale « vi ineriscono intimamente, condizionandone l'applicazione ed i suoi limiti ».

L'assunto è manifestamente infondato.

A parte la contraddittorietà della motivazione, l'ordinanza non tiene conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a conseguenza nella citata sentenza n. 36 del 1964: la quale ha posto in rilievo il parallelismo tra la formula generica del codice e quella specifica della legge speciale, riconoscendo la perdurante validità della prima, cui la seconda non fa che aggiungere ulteriori elementi di certezza, costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale, del risultato di accertamenti tecnici. In altre parole, non sono i limiti di operatività dell'articolo 446 cod. pen. a conferire agli elenchi previsti dalla legge speciale quel carattere di elementi costitutivi del reato che, indipendentemente da quanto disposto dall'art. 446, non hanno, per loro stessa natura, come si è dimostrato e qui viene ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa ammette.

3. - Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata l'incostituzionalità delle suindicate disposizioni della legge speciale, sotto il profilo di un loro contrasto con l'art. 76 della Costituzione che detta le condizioni ed i limiti della delega di esercizio della funzione legislativa.

La questione è parimenti e manifestamente non fondata, poichè le precedenti considerazioni e gli accennati richiami bastano ad escludere che si tratti, nel caso, di delega da comprendersi nell'ambito dell'art. 76. La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata al Ministro per

la sanità, non è atto di legislazione delegata bensì atto di accertamento amministrativo della capacità intrinseca di dette sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.

4. - Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6 della legge speciale in confronto all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione. Si assume che la disciplina differenziata in materia, derivante dalla inserzione o meno di sostanze stupefacenti nei predisposti elenchi, si basa su dati formali ed esteriori, mentre in realtà, anche le sostanze, pur genericamente indicate nell'art. 446, non possono che ritenersi anche esse, salvo accertamenti tecnici, dotate di potere tossico.

L'assunto va respinto. Con ordinanza n. 15 del 1971 questa Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in considerazione che la maggiore severità delle sanzioni stabilite dalla legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che l'inserzione di determinate sostanze stupefancenti negli elenchi a seguito di valutazioni e controlli ministeriali, ne denota la particolare pericolosità e la maggiore potenzialità di nocumento: il che basta a dar ragione del trattamento differenziato. L'attuale questione è posta negli stessi termini e la Corte ribadisce la stessa soluzione.

5. - Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Siracusa, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto ulteriore aspetto, sempre riconducibile alla coesistenza di norme.

Si assume che la diversità di trattamento tra legge ordinaria e speciale viene in definitiva a dipendere unicamente da un atto che costituisce prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione.

Ma si è già accennato nel numero precedente alle ragioni di più efficace tutela che debbono guidare la Pubblica Amministrazione nella compilazione degli elenchi. A parte inoltre quanto già detto circa la natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando penale generale (su di che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva che, essendo l'addotta prerogativa giustificata, come sopra ritenuto, dalla pubblica finalità da conseguire in modo pronto ed inequivoco, viene manifestamente a cadere, per diversità di situazioni, la censura di irrazionale trattamento differenziato.

6. - Con le due ordinanze del tribunale di Roma, l'art. 6, quarto comma, della legge speciale del 1954 è denunciato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, punendo con eguale sanzione detentiva e pecuniaria, sia nel minimo che nel massimo, chi « comunque detiene » stupefacenti, tanto a scopo di commercio quanto senza fini speculativi, ma per uso personale, non tiene conto delle condizioni soggettive ed

oggettive delle rispettive condotte, da ritenersi sostanzialmente diverse.

Con l'ordinanza del tribunale di Venezia si deducono gli stessi motivi, estendendoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni caso obbligatorio, di cui all'art. 25 della legge speciale. In particolare, si pone l'accento sul fatto che la legge colloca sullo stesso piano e assoggetta allo stesso rigoroso trattamento restrittivo della libertà personale, sia i detentori di quantitativi, anche minimi, di droga per uso personale, sia gli spacciatori o ricettatori abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente di rilevante consistenza.

7. - La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo non contestano ed anzi presuppongono come legittima la comminatoria di sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne commercio, detengano, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti. Ciò in conformità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza ordinaria all'inciso « comunque detiene » contenuto nell'art. 6 della legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva nella formula e razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione senza fini di lucro. Siffatta ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della pubblica salute, consacrato nell'art. 32 Cost., si inserisce come parte del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere distruttivo dell'uso della droga e contro il dilagare del suo contagio, giunto ad un livello di manifestazioni, anche delittuose, tale da suscitare, in misura sempre più preoccupante, turbamento dell'ordine pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situazione è derivata la necessità di supplire alla insufficienza dei preesistenti rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre quelle già previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio di sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di dette sostanze con ripercussioni esteriori di stati soggettivi di alterazione psichica. Ciò sempre con salvezza del principio di non imputabilità nel caso di cui all'art. 95 del codice penale.

L'esame della questione, così come proposta dalle ordinanze di rinvio, deve, tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante la dedotta incostituzionalità del pari trattamento sanzionatorio penalistico imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente diverse e diversamente graduabili nei presupposti e nelle finalità: cioè situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo, speculatori sul vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti idonei ad alimentare il vizio, dall'altro.

La Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si tratta di situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti, rispetto al piano d'azione che il legislatore si è chiaramente proposto. Diversa è, bensì, la materialità e la intenzionalità delle rispettive con-

dotte, ma è innegabile il nesso che l'una e l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti, con influenze reciproche e condizionanti.

L'esigenza di un trattamento differenziato non viene ad essere, nel caso, imposta dal rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e dalle sue implicazioni. Qui si tratta soltanto di problema che concerne la congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema riguarda anche l'emissione di mandato obbligatorio di cattura), intesa sotto un profilo di graudabile proporzionalità equitativa, tenuto conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto alla personalità dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere. Ciò anche per meglio poter assegnare alla quantità di pena da irrogare, secondo il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione del colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione.

Ma, il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la loro armonizzazione, compito che ha in sè stesso un margine di discrezionalità valutativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi indirizzi di politica giuridico-sociale e si sottrae al sindacato della Corte, secondo più volte deciso (sentenze n. 45/1967; n. 109/1968; n. 45 e 114/1970; n. 22 del 1971).

Deve, per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere più di un disegno e proposta di legge per una rielaborazione della materia sotto aggiornate prospettive, meritevoli di ogni considerazione. Ma, nel riaffermare qui il principio della separazione delle competenze e rimanendo nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, la Corte non può che concludere, sul punto in esame, nel caso della non fondatezza della questione. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 26 gennaio 1972, n. 10 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Fragali (Camera di Consiglio).

**Costituzione della Repubblica - Referendum abrogativo - Legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio - Ammissibilità.**

(Cost. art. 75, II comma; l. 25 maggio 1970, n. 352).

*È ammissibile la richiesta di* referendum *abrogativo della legge 1° dicembre 1970, n. 898 recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio* (1).

---

(1) Con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale si pronuncia per la prima volta sull'ammissibilità di un *referendum* abrogativo di legge ordinaria a sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352.

(*Omissis*). — 1. - Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del *referendum* e al Governo: gli uni come portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.

2. - In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del *referendum*.

È dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato.

Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme a legge la richiesta di *referendum* per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.

3. - Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di *referendum* di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale.

Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di *referendum* di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il *referendum* si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione. — (*Omissis*).

---

In generale, per le funzioni della Corte Costituzionale in materia di *referendum* cfr. *I giudizi di costituzionalità* 1966-70, pag. 7.

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 12 - *Pres.* Fragali - *Rel.* Mortati - Sinibaldi (avv. Chioccon), Papapietro e D'Onchia (avv. Ventura) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Chiarotti).

**Sicurezza pubblica - Questue o collette pubbliche - Autorizzazione del Questore - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. artt. 3, 2, 28 ed altri; r.d. 18 giugno 1931, n. 772, art. 156).

*Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 2, 38, ed altri, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che subordina alla autorizzazione del Questore l'effettuazione di questue o collette pubbliche* (1).

(*Omissis*). — 1. - Le questioni relative alla legittimità costituzionale dell'art. 156 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, e degli articoli 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del 1940, sono state (salvo quelle che prospettano la violazione degli artt. 2 e 38 Cost.) già esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959.

Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi sufficienti per modificare la precedente statuizione, come risulta dalle considerazioni che seguono.

2. - L'indagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perchè, oltre ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere più generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La diseguaglianza di trattamento che si addebita all'art. 156 viene prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in primo luogo che l'assoluta discrezionalità del potere attribuito al questore sarebbe tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea a favore degli enti di culto una ingiustificata poszione di privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata la possibilità del rilascio delle licenze solo a scopi circoscritti, vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di riconoscimento.

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale penale di Reggio Emilia (*Gazzetta Uff.* 30 aprile 1965, n. 109) cui avevano fatto seguito altri analoghi dieci provvedimenti provenienti da giudici di merito diversi.

Per la decisione citata nel testo (Corte cost. 26 gennaio 1957, n. 2) v. *Foro it.* 1957, I, 511).

In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla quale si fonda, secondo cui la potestà conferita al questore risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dello eguale trattamento, a parità delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principî generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attività della pubblica amministrazione quando incida sulla sfera di libertà dei cittadni, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe rsultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.

3. - Passando al secondo punto, è da rilevare come il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'è sancito dal primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai « Patti lateranensi ». Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorità civile le collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di proprietà di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilità del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principî supremi dell'ordinamento, ma è chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversità di disciplina dell'esercizio della facoltà di questua.

4. - Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la tutela delle esigenze della vita democratica, dato che queste condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali si sono andati storicamente affer-

mando, e che essi pure si gioverebbero dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della civile solidarietà, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati.

Le difficoltà di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficienza, cui ha riguardo l'articolo 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione della generalità, o per lo meno di non porsi in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dirette a finalità diverse da quelle ora previste.

5. - A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli articoli 3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela essi sono predisposti, riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarietà. Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile, attraverso il controllo di costituzionalità, si verifica solo quando determinati atti o attività siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di strumentalità così stretto che il loro divieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave pregiudizio alla loro soddisfazione.

Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensì a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle norme impugnate rimangono inoperanti.

6. - Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorchè richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà, ed anche ad ammettere che fra questi rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attività di carattere solidaristico, non può competere ad altri che non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso.

Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, è da osservare che la libertà dell'assistenza privata da esso garantita non è compromessa dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli scopi di beneficenza per i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli rivolti alla assistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del ricorso ad essa non è, come si è visto, tale da comprometterne l'esercizio. Che se pure si dovesse, sulla base di un'interpretazione letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla specie le considerazioni prima esposte circa il carattere non necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio della libertà garantita dall'articolo in esame. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 13 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Benedetti - Prati (n. c.).

**Sicurezza pubblica - Invito di P. S. - Accompagnamento coattivo per l'inadempimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione nei sensi di cui in motivazione.**

(Cost. art. 13; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 15, comma secondo).

*Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, dell'art. 15, secondo comma, t.u. di p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che prevede l'accompagnamento coattivo nei confronti di chi, debitamente invitato, non si presenti all'autorità di P. S.* (1).

(*Omissis*). — 1. - L'art. 15 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, dispone nel comma primo che « chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenti nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda fino a lire quattromila ». Il comma secondo stabilisce che « l'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento coattivo, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto ».

---

(1) La questione era stata sottoposta all'esame della Corte con ordinanza emessa il 13 gennaio 1970 dal tribunale penale di Forlì (*Gazzetta Uff.* 4 marzo 1970, n. 57).

Con decisione 24 aprile 1967, n. 52 in questa *Rassegna* 1967, I, 1, 489 la Corte costituzionale aveva dichiarato non fondata, con riferimento all'art. 13 Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, del t.u. delle leggi di P. S.

Il tribunale di Forlì ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma secondo rilevando che l'accompagnamento coattivo è misura restrittiva della libertà personale in contrasto con l'art. 13 della Costituzione il quale subordina ogni restrizione della libertà personale ad un atto motivato dall'autorità giudiziaria ed autorizza l'autorità di pubblica sicurezza ad adottare provvedimenti provvisori in materia solo per casi eccezionali di necessità ed urgenza, tassativamente indicati dalla legge.

2. - La Corte ha già avuto occasione di dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel primo comma del citato articolo osservando che essa « si limita a sanzionare la disobbedienza ad un ordine legittimo dell'autorità » e che « alla base della legittimità della norma c'è il dovere del cittadino di collaborare con l'autorità di polizia per la prevenzione e la repressione dei reati, per la sicurezza e la pubblica tranquillità ».

Ora è evidente il rapporto di stretta relazione esistente tra la disposizione di cui al primo comma e quella contenuta nel secondo comma dell'art. 15, configurandosi quest'ultima come complementare ed integrativa della precedente. Non può infatti disconoscersi che la facoltà riconosciuta all'autorità di P.S. di ordinare l'accompagnamento di chi non ottemperi all'invito di comparizione rappresenta un mezzo indispensabile perchè la pubblica sicurezza possa svolgere con efficacia ed immediatezza le indicate sue funzioni. Un invito diretto a fare acquisire all'autorità informazioni, notizie e chiarimenti, che si palesano necessari ed urgenti per l'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblica ai quali sono preposti gli organi di polizia, resterebbe privo di ogni efficacia se non fosse assistito da uno strumento coercitivo volto a consentire la presenza effettiva della persona, che sebbene legittimamente convocata, non compare dinanzi all'autorità, nè giustifica in alcun modo la sua assenza. L'accompagnamento coattivo è misura che consegue ad un comportamento omissivo della persona invitata a comparire, comportamento che chiaramente mostra la volontà del cittadino di sottrarsi al dovere di collaborare con gli organi di polizia.

3. - Posto che, per quanto innanzi si è detto, il potere di disporre l'accompagnamento coattivo è strumento necessario per l'attuazione dei fini ai quali è preordinato l'obbligo di ottemperare all'invito previsto dal primo comma dell'art. 15, ne discende la conseguenza che l'attuale questione di legittimità costituzionale deve essere decisa tenendo presenti gli interessi generali che la normativa, valutata nel suo complesso, vuol soddisfare.

Non si può dubitare, certo, che l'accompagnamento coattivo integri un'ipotesi di restrizione della libertà personale e che, pertanto, la

norma denunciata sia strettamente inerente alla materia disciplinata dall'art. 13 della Costituzione. La Corte, tuttavia, ritiene che la questione sia infondata giacchè nella norma impugnata è dato rinvenire i presupposti richiesti dall'art. 13 della Costituzione per il legittimo conferimento all'autorità di P.S. di poteri che incidano sulla libertà personale.

Si è già posto in evidenza che le finalità giustificatrici dell'obbligo di ottemperare all'invito sono tali da legittimare l'ordine rivolto dalla autorità di p.s. solo quando si è in presenza di ragioni che rendano necessaria ed urgente la comparizione dell'invitato. È ovvio che l'effettiva sussistenza di dette ragioni, come è condizione di legittimità dell'ordine, così è condizione di legittimità dell'accompagnamento coattivo in caso di disobbedienza a quell'ordine.

La norma stabilisce peraltro che l'accompagnamento coattivo può essere disposto solamente nel caso in cui l'interessato — senza giustificato motivo — non si presenti nel termine stabilito. La tassativa indicazione di siffatta ipotesi vale ad escludere che l'autorità di P.S. possa esercitare il potere di cui trattasi in modo assolutamente arbitrario ed indiscriminato.

Nessun rilievo nel caso di specie può essere attribuito alla circostanza che per l'ordine di accompagnamento la norma non abbia previsto la procedura di convalida da parte della autorità giudiziaria di cui al terzo comma dell'art. 13 della Costituzione. È evidente che tale procedura è necessaria solo quando si tratti di provvedimenti che danno luogo a restrizione duratura della libertà, e nel caso dell'accompagnamento coattivo, detta condizione non ricorre trattandosi di provvedimento che incide in modo del tutto temporaneo sulla libertà personale. In ogni caso l'interessato, sia pure *a posteriori*, potrà sempre provocare, coi normali rimedi giurisdizionali, una verifica, da parte dell'autorità giudiziaria, della legittimità del provvedimento adottato dall'autorità di P.S.: ed in ciò risiede la garanzia contro ogni abuso del potere a questa conferito. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 14 - *Pres.* e *Rel.* Chiarelli - Mellana ed altri (avv. Lorenzoni).

**Impiego pubblico - Somalia - Personale statale in servizio in Somalia Magistrati - Indennità Somalia - Illegittimità della normativa - Esclusione.**

(Cost. art. 76; d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200; l. 29 dicembre 1961, n. 1528).

*Non è fondata, in relazione ai principî della delega legislativa fissata nella legge 29 dicembre 1961, n. 1528, la questione di legittimità*

*costituzionale del d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200, per quanto concerne la indennità Somalia, fissata nella tabella* B *dell'indicato decreto, nei riguardi dei magistrati.*

---

(1) La questione era stata rimessa all'esame della Corte con ordinanza emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. IV, in data 9 luglio 1969 (*Gazzetta Uff.* 1° aprile 1970, n. 82).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 15 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - Della Tomassina (n.c.).

**Piano regolatore - Piano regolatore di Apuania - Vincolo di inedifibilità - Mancata previsione di indennizzo - Inammissibilità della questione.**

(Cost. art. 42; l. 23 gennaio 1941, n. 147).

*È inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 23 gennaio 1941, n. 147, che approva il piano regolatore generale del Comune e della Marina di Apuania, circa i vincoli di inedificabilità senza indennizzo, poichè nel giudizio di merito non si controverteva intorno all'indennizzo* (1).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 2 febbraio 1972, n. 16 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Bonifacio - D'Acierno (n.p.) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses).

**Piano regolatore - Piano regolatore di Napoli - Vincoli di inedificabilità - Mancata previsione di indennizzo - Inamissibilità della questione.**

(Cost. art. 42; l. 29 maggio 1939, n. 1208).

*È inammissibile, per difetto asserito di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale della legge 29 maggio 1939, n. 1208, che ap-*

---

(1-2) La questione trattata nella prima decisione era stata rimessa alla Corte dal tribunale di Massa con ordinanza 20 gennaio 1970 e 14 luglio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1970 e 11 novembre 1970, n. 286).

*prova il piano regolatore generale del Comune di Napoli, circa i vincoli di inedificabilità senza indennizzo, poichè nel giudizio di merito non si controverteva intorno all'indennizzo* (2).

---

La questione trattata nella seconda decisione era stata rimessa alla Corte dal Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza 11 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1969, n. 165).

Circa le limitazioni urbanistiche e l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per contrasto con l'art. 42 Cost., nella parte in cui la disposizione non prevedeva indennizzo, v. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa *Rassegna* 1968, I, 661.

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 24 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* De Marco - Bruno ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Reato - Disciplina fiscale dei semi oleosi - Reati non comportanti evasioni - Definizione amministrativa - Legittimità costituzionale.**
(Cost., art. 3; d.l. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22).

*Non è fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazione al regime fiscale agli olii di semi, nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa* (1).

(*Omissis*). — Il t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essi ottenuti, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, contiene oltre a prescri-

---

(1) La questione trattata era stata portata all'esame della Corte dal tribunale penale di Novara con ordinanza 20 gennaio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1970, n. 82); dal tribunale penale di Rovereto con ordinanza 30 ottobre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1971, n. 49).

Per le decisioni 48 e 90/1971 citate nel testo, v. *Foro it.*, 1971, I, 834; *ibid.* 1971, I, 1440 entrambe con note di richiami. Per la prima (48/1971) v. anche in questa *Rassegna* 1971, I, 1, 518.

zioni relative all'attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di olii di semi, alle licenze di esercizio, alla vigilanza finanziaria, al trasporto ed al condizionamento, alla custodia dei semi oleosi nelle fabbriche, ai requisiti degli olii prodotti a seconda che siano destinati ad uso alimentare, farmaceutico o industriale, le norme relative agli oneri fiscali che si riducono, poi, all'imposta di fabbricazione ed alla sovrimposta di confine, qualora si tratti di semi o olii importati dall'estero.

Contiene, poi, norme penali che prevedono:

*a*) semplici contravvenzioni, punibili con l'ammenda;

*b*) delitti punibili con la multa e con la reclusione;

*c*) delitti punibili con la multa soltanto, stabilita in un minimo ed un massimo fissi;

*d*) delitti implicanti evasione o frode fiscale, punibili con la multa ragguagliata al doppio e fino al decuplo dell'importo della imposta evasa, oltre al pagamento dell'imposta stessa.

In conformità con l'art. 162 c.p. e con l'art. 14 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, il t.u. ammette l'oblazione volontaria soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda.

Il d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, concernente modificazioni al regime fiscale degli olii di semi, oltre a prevedere altre forme di reati per violazione di norme dirette a prevenire evasioni fiscali e ad assicurare la genunità degli olii prodotti, all'art. 22, in espressa deroga dell'art. 162 c.p. dà facoltà all'Intendente di finanza, anche per i delitti puniti con la sola multa, di consentire che il trasgressore effettui il pagamento oltre che del contributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, con l'effetto della estinzione del reato, a condizione che il pagamento abbia luogo prima della trasmissione del processo verbale di accertamento dell'autorità giudiziaria.

Ammette, cioè, una forma di composizione in via amministrativa, impropriamente definita come oblazione.

Il richiamato art. 22 viene denunziato a questa Corte:

*a*) sia dal tribunale di Novara, sia da quello di Rovereto, sotto il profilo di violazione del principio di eguaglianza, perchè senza un motivo razionale che giustifichi tale disparità di trattamento per reati ugualmente punibili con la sola multa viene ammessa o esclusa la oblazione a seconda che comportino o no evasione fiscale;

*b*) dal tribunale di Rovereto, sempre sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, in quanto, anche per i reati per i quali è ammessa la oblazione, per effetto del secondo comma dell'articolo 22, questa non può aver luogo quando la denunzia pervenga direttamente all'autorità giudiziaria;

c) dal tribunale di Novara, sotto il profilo della violazione degli artt. 101, 108 e 113 della Costituzione, in quanto sarebbero affidati all'Intendente di finanza, che non presenta le garanzie all'uopo richieste dagli artt. 101 e 108, vere e proprie funzioni giurisdizionali, per giunta senza possibilità di difesa adeguata (art. 113 Cost.).

3. - Così precisati i termini della controversia, poichè è pacifico, risultando espressamente affermato in entrambe le ordinanze di rinvio, che i procedimenti penali, nel corso dei quali tali ordinanze sono state emesse, riguardano reati che non implicano evasione fiscale e, quindi, non sono ammessi all'oblazione, è evidente che deve essere esaminata per prima la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza per la esclusione dall'oblazione dei reati che non comportano evasione fiscale.

Al riguardo si rileva:

Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. da ultimo sentenze nn. 48 e 90 del 1971) non può ravvisarsi violazione del principio di eguaglianza tutte le volte che a posizioni differenziate corrispondano discipline razionalmente e conseguentemente differenziate.

L'ammissione all'oblazione per reati costituenti delitti, puniti con la sola pena pecuniaria della multa, disposta dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, espressamente in deroga dell'art. 162 c.p. che l'ammette, invece, soltanto per le contravvenzioni punibili con la sola ammenda, costituisce, evidentemente, una eccezione della quale non è difficile identificare il fondamento razionale: il preminente interesse della finanza alla riscossione dei tributi.

Sotto questo profilo le figure di reato prevedute dal d.l. n. 510 del 1961, come si è sopra premesso, vanno ricondotte sotto due tipi differenziati fra di loro appunto a seconda che riguardino infrazioni che comportano o no evasione fiscale il primo tipo (art. 16, d.l. n. 510 del 1961) e carattere di prevenzione della evasione stessa e di tutela dei consumatori il secondo (artt. 17, 18, 19 e 20 stesso d.l.).

Quando vi sia evasione fiscale l'interesse dell'Amministrazione a recuperare il tributo evaso è maggiormente e specificamente evidenziato: di qui l'adozione di un mezzo, quale l'oblazione o, meglio, come già si è detto, la composizione in via amministrativa, che, senza lasciare del tutto impunito (pur estinguendolo) il reato, assicuri, anzitutto, il recupero del tributo evaso.

In questa esigenza preminente di realizzazione del tributo, della quale non può essere contestata la razionalità, va identificato il pieno fondamento giuridico della differenziata disciplina per i due diversi tipi di reato sopra indicati. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 25 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rocchetti - Cappai (n.c.).

**Pensioni - Pensioni civili e militari - Personale delle Ferrovie dello Stato - Perdita del diritto per destituzione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., artt. 3, 36; r.d. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16, comma primo, lett. b), mod. da d.l. l. 8 giugno 1945, n. 915; art. 2 decreto cit., mod. da l. 2 marzo 1954, n. 32).

*Sono costituzionalmente illegittimi, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, l'art. 16, primo comma, lett.* b) *del r.d. 22 aprile 1909, n. 229 e le successive modifiche ed interpretazioni, che escludono il diritto di pensione per il personale destituito dalle Ferrovie dello Stato* (1).

---

(1) La questione trattata era stata rimessa al giudice costituzionale dalla Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni civili) con ordinanza 17 gennaio 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 6 maggio 1970, n. 113).

Per giudizi nei quali erano state denunciate norme analoghe, v. Corte Cost. 30 maggio 1971, n. 147; Corte Cost. 30 giugno 1971, n. 144; Corte Cost. 22 giugno 1971, n. 135 rispettivamente in *Foro it.* 1971, I, 2138; 2144; 1770 con richiami Corte Cost. 19 luglio 1968, n. 113; Corte Cost. 19 luglio 1968, n. 112 in questa *Rassegna* 1968, I, 1, pagg. 891-892. Corte Cost. 3 luglio 1968, n. 78; Corte Cost. 13 gennaio 1966 in questa *Rassegna* rispettivamente 1967, 505 e 1966, 12.

Con legge 8 giugno 1966, n. 424 sono state abrogate le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno o indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di pendenza.

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 26 - *Pres.* Rocchetti - *Rel.* Capalozza.

**Procedimento penale - Interrogatorio dell'imputato detenuto - Mancata preventiva consultazione del difensore - Sperequazione rispetto all'imputato non detenuto - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. artt. 3, 24; c.p.p. art. 264, ultimo comma, art. 135).

*Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 264, ultimo comma, e 135 codice di procedura penale, sull'interrogatorio dell'imputato detenuto, il quale*

*non ha la possibilità di previa consultazione del proprio difensore, con la precisazione, peraltro, che il giudice, anche se l'imputato si sarà avvalso del diritto di non rispondere, ha facoltà di consentirgli di conferire col proprio difensore* (1).

(*Omissis*). — 1. - Il dubbio sulla costituzionalità riguarda l'articolo 264, ultimo comma, c.p.p. e l'art. 135 dello stesso codice, con riferimento, rispettivamente, agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto, limitando all'imputato non detenuto la possibilità di conferire col difensore prima dell'interrogatorio, implicitamente la escludono per l'imputato in stato di carcerazione.

2. - L'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Milano parte, evidentemente, dal presupposto implicito che l'interrogatorio sia un mezzo di difesa, come questa Corte ha avuto occasione di affermare nella sentenza n. 190 del 1970 (e, in effetti, serve essenzialmente a contestare all'indiziato o all'imputato l'accusa e a prendere atto delle sue eventuali discolpe), oltrechè essere una fonte di prova, da valutarsi liberamente e discrezionalmente dal giudice per il suo convincimento (il che si evince dalla testuale dizione dell'art. 304, terzo comma, c.p.p. nella nuova formulazione portata dall'art. 8 legge 5 dicembre 1969, n. 932).

Orbene, non può dirsi che l'art. 135 c.p.p., che subordina la concessione del colloquio col difensore professionale all'espletamento dell'interrogatorio, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione. E, invero, la norma costituzionale garantisce, bensì, la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ma non postula la presenza del difensore nella continuità dell'*iter* processuale (vedi sentenza n. 190 del 1970 di questa Corte).

Nè può parlarsi di limitazione al diritto di difesa allorquando

---

(1) La questione trattata era stata sottoposta all'esame della Corte dal giudice istruttore del tribunale penale di Milano con ordinanza 15 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* 16 giugno 1971, n. 151).

Il dubbio di incostituzionalità, risultato, poi, infondato (peraltro con le precisazioni di cui al n. 6 della decisione), trovava il suo naturale antecedente nella nota statuizione Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190, in questa *Rassegna* 1971, I, 1, 14, la cui radicale innovazione aveva, come è noto, trovato immediata attuazione con l'emanazione del d.l. 23 gennaio 1971, n. 2, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 62.

Sul problema della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, vedi in particolare LEONE, *Intorno alla riforma del codice di procedura penale* 1964, 225; CAVALLARI, *Contraddittorio penale*, in Enciclopedia del diritto, 1961, IX, 728.

l'interrogatorio avvenga prima del colloquio col difensore: chè, anzi, la carcerazione preventiva, prevista dalla Costituzione (artt. 13, ultimo comma, e 68, secondo comma), ha, evidentemente, tra le sue finalità, quella di evitare che l'inquisito o l'imputato distorca i fatti o inquini le prove, cioè, in definitiva, cerchi di eludere l'applicazione della proporzionata sanzione punitiva.

D'altronde, il problema sorge indifferentemente per chi sia colpito da arresto in flagranza o da fermo da parte della polizia giudiziaria o da ordine o mandato di arresto o di cattura e, altresì, per chi sia colpito da mandato di accompagnamento e persino da mandato di comparizione, se questo lasci all'imputato solo il tempo strettamente necessario per presentarsi (come è consentito, per motivi di urgenza, nell'ultimo comma dell'art. 264 c.p.p.).

3. - Appaiono, del resto, sufficienti garanzie la nomina del difensore (art. 225, terzo comma, c.p.p. modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 932, e dall'art. 3 legge 18 marzo 1971, n. 62, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 23 gennaio 1971, n. 2; art. 366, secondo comma, c.p.p.; art. 390 c.p.p., modificato dall'art. 9 legge n. 932 del 1969); l'avviso di procedimento (artt. 78, 304 e 390 c.p.p., modificati dagli artt. 1, 8 e 9 legge n. 932 del 1969); il diritto del difensore (non l'obbligo) ad essere presente all'interrogatorio (art. 304 *bis* c.p.p., modificato dall'art. 1 legge n. 62 del 1971; vedi anche la citata sentenza di questa Corte n. 190 del 1970) e il diritto che ha il prevenuto di non rispondere all'interrogatorio stesso (il cui esercizio, come è noto, è irrilevante ai fini dell'istruzione: art. 367, secondo comma, c.p.p.).

Senza dire che il difensore, nel presenziare all'interrogatorio dell'imputato, può sollecitare gli opportuni chiarimenti, sia pure per il tramite dell'inquirente.

4. - Nè è invocabile l'art. 3 Cost., quanto all'art. 264, ultimo comma, c.p.p. nella parte in cui soltanto per il mandato di comparizione prevede un congruo termine per la presentazione dinanzi all'inquirente (quando, però, non ricorrano motivi di urgenza), altra essendo la posizione di chi sia in istato di custodia preventiva (o di chi debba comparire *illico et immediate* dinanzi al giudice istruttore o al pubblico ministero o al pretore), altra di chi non lo sia: una differenza che ha la sua ragione d'essere nella gravità del reato (artt. 235, primo e terzo comma, 236, primo e quarto comma, 253 e 254 c.p.p.), nello *status* personale (artt. 235, secondo comma, e 236, secondo, terzo e quarto comma, c.p.p.) o nelle qualità morali del prevenuto o nelle circostanze del fatto (art. 254, ultimo comma, c.p.p.) o in esigenze processuali di analoga natura.

Tutto ciò è sufficiente a ritenere priva di fondamento anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 264, ultimo comma, c.p.p.

5. - V'è da aggiungere che l'eventualità di una più agevole linea difensiva per chi si trovi a piede libero non è che una diretta conseguenza della previsione legislativa della facoltatività dell'arresto (articolo 236 c.p.p.), riconosciuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 1 del 1971 di questa Corte; e, del pari, della previsione della facoltatività del fermo e della cattura (artt. 238, primo comma, e 254 c.p.p.).

Non è, infine, da trascurare che può tornare a vantaggio dell'arrestato, o fermato o catturato) essere sottoposto subito a interrogatorio, per la pronta adozione dei provvedimenti di cui all'art. 246 e all'art. 277 e seguenti c.p.p. (vedi artt. 238, quarto comma, 245 e 365, primo comma, c.p.p.).

6. - Va, tuttavia, precisato che, effettuati gli interrogatori, il giudice, anche se l'imputato si sia avvalso del diritto di non rispondere, ha facoltà, in base alla norma *de qua*, di consentirgli di conferire col difensore. Sarebbe, infatti, assurdo che all'esercizio, da parte dell'imputato, del diritto di non rispondere si connettesse l'obbligo, per il giudice, di non concedere il colloquio prima del deposito in cancelleria degli atti e dei documenti del processo con istruzone formale (art. 372 cod. proc. pen.) o prima della notifica della richiesta di citazione a giudizio nei processi con istruzione sommaria (art. 397 in relazione all'art. 396 cod. proc. pen.) o, infine, prima della notifica della data fissata per il dibattimento pretorile, che non è preceduta da altro avviso e che può essere vicinissima alla data del dibattimento (art. 409, ultimo comma, cod. proc. pen.). — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 27 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Benedetti - Maiorca (n. p.).

**Avvocati e procuratori - Procedimento disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense - Assistenza del P. M. alla deliberazione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost. art. 24; r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, secondo comma).

*È costituzionalmente illegittima, per violazione del diritto di difesa, l'art. 63, secondo comma r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 sull'ordina-*

*mento delle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui esprime che il P. M. assite alla deliberazione della decisione del Consiglio nazionale forense in sede disciplinare* (1).

(*Omissis*). — 2. - La questione sottoposta all'esame della Corte è se sia costituzionalmente illegittima, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, la norma contenuta nell'art. 63, comma secondo, del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la quale dispone che nel procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense la decisone del ricorso è deliberata con l'assistenza del pubblico ministero e fuori della presenza dell'incolpato e del difensore.

3. - Le censure mosse dalle ordinanze di rimessione alla norma impugnata sono fondate.

L'esame delle disposizioni concernenti i procedimenti disciplinari innanzi al Consiglio nazionale forense (artt. 59 e 68 del r.d. n. 37 del 1934) non lascia adito a dubbi sulla posizione di parte che assume il pubblico ministero nei casi in cui spieghi intervento in detti procedimenti. È sufficiente tener presente le norme che gli attribuiscono il potere d'impugnare in via principale ed incidentale le decisioni pronunciate dai consigli locali e di proporre ricorso alle sezioni unite della Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale, nonché le norme che gli attribuiscono la facoltà di prendere visione degli atti, proporre deduzioni, esibire documenti, richiedere ulteriori indagini ritenute necessarie per l'accertamento dei fatti, per rendersi conto che il p.m. assume la veste di contraddittore diretto dell'incolpato e del suo difensore, ossia la figura tipica di parte nel processo di cui trattasi.

Ora è evidente che con siffatta sua posizione non riesce in alcun modo a conciliarsi la norma denunciata che prevede l'assistenza del p.m. nel momento della deliberazione della decisione ed esclude, per contro, la presenza dell'incolpato e del suo difensore. La veste e le attribuzioni del p.m. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense non sono dissimili da quelle spettanti al p.m. nei

---

(1) La questione trattata era stata portata all'esame del giudice costituzionale dalla corte di cassazione, sez. unite civili, con le ordinanze 262 e 263 emesse in data 28 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1971, n. 233).

Su talune applicazioni del principio secondo il quale il P.M. nei procedimenti disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense ha attribuzioni non dissimili da quelle spettantigli nei giudizi ordinari, v. Consiglio naz. forense 6 marzo 1969, G.C. in *Rassegna forense*, 1970, 73 relativo all'applicazione analogica dell'art. 206 c.p.p.

procedimenti ordinari e ciò nondimento, per questi ultimi, l'ordinamento giudiziario vigente detta una norma generale di contenuto diametralmente opposto sancendo appunto il divieto per il p.m. di assistere alla deliberazione della decisione delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito (art. 80, comma primo, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12).

4. - La disposizione impugnata non è sorretta da alcuna logica giustificazione.

La deliberazione della decisione, che è la fase conclusiva più delicata del giudizio, è compito esclusivo dell'organo giudicante. In siffatto momento la presenza di altro organo, con funzioni istituzionalmente diverse, non ha ragion d'essere.

La disposizione in esame è in contrasto col precetto contenuto nell'art. 24, comma secondo, della Costtiuzione, giacchè assicura al p.m., che è parte nei procedimenti di cui trattasi, una situazione di vantaggio con evidente menomazione del diritto di difesa dell'incolpato.

Ritiene conseguentemente la Corte che debba essere dichiarata l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 63 del r.d. n. 37 del 1934 nella parte in cui dispone l'assistenza del pubblico ministero alle decisioni del Consiglio nazionale forense. — (*Omissis*).

---

Per la posizione del P.M. nel nuovo ordinamento giudiziario v. De Matteo G. in *Temi nap.* 1968, III, 561; per l'ammissibilità della presenza del P.M. alla decisione dei ricorsi da parte della cassazione civile, in veste di tutore della legge v. art. 380 c.p.c. e 76, 1° comma, ordinamento giudiziario; per il divieto generale imposto al P.M. di assistere come accusatore alla deliberazione delle decisioni delle cause civili e penali da parte dei giudici di merito, v. art. 80, 1° comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 28 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Reale - Regione - Presidente Regione Sardegna (avv. Guarino) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese).

**Sardegna - Espropriazione per p. u. - Opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno - Competenza dello Stato.**

(St. Reg. Sardegna art. 4, lett. *d;* d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 9, l. 6 ottobre 1971, n. 853).

*Spetta allo Stato la competenza amministrativa in materia di espropriazione per pubblica utilità per opere da eseguirsi nel territorio*

*della Regione autonoma della Sardegna, con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno, messi a disposizione di questa dallo Stato* (1).

(*Omissis*). — 2. - Come assume l'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, è da ritenere che l'attribuzione della personalità giuridica non vale, nell'ordinamento vigente, quale premessa sufficiente per la risoluzione del conflitto in senso favorevole alla Regione.

La creazione della persona giuridica pubblica, in obbedienza ad esigenze organizzative generali, può costituire, infatti, lo strumento di cui lo Stato si serve nei casi nei quali ravvisi più conveniente perseguire fini di generale interesse, non con la propria azione diretta, ma mediante l'istituzione di un ente, sia pur da esso distinto, al quale siano imputate, secondo l'ordinamento giuridico ed in conformità dell'atto istitutivo, le situazioni derivanti dall'attività ad esso riservata.

Il che non implica, come si assume dalla Regione, che la detta attività sia estranea alla sfera istituzionale dello Stato. Ma all'azione di questo può essere, anzi, assimilata e sostanzialmente ad esso riferita per effetto del rapporto funzionale che lega la persona giuridica pubblica allo Stato medesimo.

3. - Nella specie non è controverso fra le parti che la Cassa per il Mezzogiorno, ente dotato di personalità giurispubblicistica, per conseguire le finalità riflettenti i programmi e le direttive politiche dello Stato, operi con mezzi finanziari da questo appositamente messi a disposizione.

A carico del bilancio dello Stato risultano, invero, iscritti i fondi da utilizzare per gli interventi della Cassa: notevoli in proposito, per tacere d'altri, gli artt. 15, 20 e 25 del citato t.u. del 1967.

---

(1) La questione trattata era stata portata alla cognizione della Corte a seguito di giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 30 aprile 1971, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del prefetto di Cagliari 25 febbraio 1971, n. 314, in materia di espropriazioni per opere di pubblica utilità eseguite con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

Sulla personalità giuridica della Cassa v. art. 9 D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1524 e, in giurisprudenza, circa la sua qualificazione di organo straordinario della P.A. statale con autonoma imputazione *formale* degli interessi costituenti il substrato della personalità, v. Cass. 18 marzo 1970, n. 718 in questa *Rassegna*, 1970, I, 325; Cass. SS.UU. 29 dicembre 1967, n. 3025 *ibidem* 1968, I, 405 (nella motivazione).

Per l'assunto che la Cassa persegue finalità *proprie* dello Stato o che le espropriazioni da essa finanziate rientrano nella riserva della competenza statale, v. legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Tali circostanze sono sufficienti a chiarire che le opere realizzate in Sardegna con i finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno gravano sostanzialmente sul bilancio statale, senza che occorra ulteriormente, al fine di mettere in evidenza la stretta connessione dell'ente predetto con la pubblica Amministrazione, ricordare come alla competenza di organi statali siano riservate ulteriori attribuzioni tecnico-amministrative nella materia degli interventi eseguiti dalla Cassa.

Il tutto in attuazione di una complessa normativa vigente al tempo dell'insorto conflitto e che, per quanto concerne la materia riferentesi alle opere a carico dello Stato, non ha subìto, relativamente alla disciplina delle provvidenze riguardanti specificamente la Sardegna, sostanziali innovazioni per effetto della legge 6 ottobre 1971, n. 853, entrata in vigore in pendenza del presente giudizio.

4. - Orbene non è dubbio che l'art. 4 lett. *d* dello Statuto speciale per la Sardegna, in forza del quale restano attribuiti alla competenza dello Stato i provvedimenti espropriativi concernenti opere « a carico dello Stato », non può avere significato soltanto in riferimento a specifiche e formali postazioni di bilancio. Ma richiede, al contrario, che l'attribuzione del potere espropriativo segua la qualificazione statale della spesa effettivamente sopportata per l'esecuzione dell'opera.

Ne deriva che deve affermarsi spettare allo Stato il potere medesimo, quando ad esso è anche attribuito il potere di disporre del pubblico denaro al fine del perseguimento dell'interesse generale.

5. - Ciò premesso e poiché dai provvedimenti impugnati e dalle deduzioni delle parti risulta che all'erario statale fanno, in definitiva, carico le erogazioni di spesa per l'esecuzione delle opere, cui sono preordinati i provvedimenti suddetti, deve concludersi, rimanendo assorbita ogni altra questione prospettata dalle parti, che agli organi dello Stato spetta nella materia la relativa competenza a torto riventicata dalla Regione autonoma della Sardegna. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 29 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Rocchetti - Topini ed altri (n. c.).

**Procedimento penale - Parte civile - Sentenza di proscioglimento dell'imputato - Esclusione - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., art. 111; c.p.p., art. 23).

*È costituzionalmente illegittimo l'art. 23 codice di procedura penale nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con*

*sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di Cassazione ad eventuale successivo giudizio di rinvio* (1).

(*Omissis*). — Poiché le cinque ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa questione, i giudizi relativi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

L'art. 195 del codice di procedura penale disponeva che la parte civile non può, per tutelare i suoi interessi civili, proporre impugnazione contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, o lo può soltanto se sia stata essa condannata al pagamento delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato prosciolto, e limitatamente a questo solo capo della sentenza.

Ma questa Corte, con sentenza n. 1 del 1970 ed ordinanza n. 154 dello stesso anno, ha dichiarato, con riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, la illegittimità costituzionale del detto articolo, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Divenuto così possibile alla parte civile, a tutela di tali interessi, gravarsi in Cassazione anche contro la sentenza che ha prosciolto l'imputato, ricorsi sono pervenuti a quella Corte, ma essa ha però trovato ostacolo al loro esame nella norma dell'art. 23 del codice di procedura penale.

« Tale norma — si legge infatti in una delle ordinanze di rimessione — avente quale suo essenziale presupposto la natura accessoria e subordinata del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, viene infatti a precludere, in caso di proscioglimento dell'imputato, ogni pronunzia del giudice penale in ordine all'azione civile e

---

(1) La questione trattata era stata sottoposta all'esame del giudice costituzionale dalla corte di cassazione, sezione quarta penale, con ordinanze 19 dicembre 1970, 16 dicembre 1970, 29 gennaio 1971 (nn. 73, 92, 122, 309 reg. ord. 1971) (*Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1971, n. 99; 28 aprile 1971, n. 106; 5 maggio 1971, n. 112; 13 ottobre 1971, n. 259) e, dalla sezione sesta della stessa corte, con ordinanza 25 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1971, n. 177).

La pronuncia di incostituzionalità consegue, per il principio generale di cui all'art. 23 c.p.p., dalla citata decisione 22 gennaio 1970, n. 1, in questa *Rassegna* 1970, I, 1, 9-10 con la quale la Corte aveva riscontrato il contrasto dell'art. 195 c.p.p. con l'art. 111 Cost. in tema di proponibilità dell'impugnazione.

Per un'ampia disamina dei precedenti dottrinari e giurisprudenziali diretti ad evidenziare la posizione di menomazione processuale nella quale trovavasi la parte civile prima delle anzidette pronuncie, v. *Foro it.* 1970, I, 376-377.

pertanto anche la decisione da parte di questa Corte (di cassazione), che è pur sempre giudice penale, ancorché di pura legittimità, del ricorso proposto dalle parti civili a tutela dei loro interessi di natura esclusivamente privata ».

« Detta norma pertanto — prosegue l'ordinanza — analogamente a quanto ha ritenuto la Corte costituzionale con la sentenza (n. 1 del 1970), può apparire in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione, che sancisce il principio che, contro gli atti aventi natura di sentenza, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ».

E ritenendo non irrilevante ai fini dei giudizi in atto la soluzione di questo contrasto, la Cassazione ne ha rimesso a questa Corte la decisione.

La questione così proposta è fondata.

Nei confronti dell'art. 23, avente contenuto generale di enunciazione di un principio, quello che l'azione civile esercitata nel procedimento penale non possa proseguire al cessare dell'azione penale per dichiarata improcedibilità di essa o per assoluzione dell'imputato, si ripropone la stessa questione che questa Corte ha decisa, a proposito dell'art. 195, che, del principio enunciato nell'art. 23, costituisce la puntuale applicazione in tema di proposizione del gravame.

Di fronte alla garanzia assicurata al cittadino dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione — che l'autorizza a invocare il riesame di legittimità di qualsiasi sentenza — nessuna norma che, in contrario, restringa tale diritto, escludendolo in casi determinati, anche se a tutela di altre esigenze, può ritenersi conforme al dettato costituzionale.

L'art. 23, del codice di procedura penale, inibendo ogni decisione sull'azione civile quando l'imputato sia stato prosciolto, è pertanto illegittimo nella parte in cui impedisce anche l'esame del ricorso per cassazione proposto dalla parte civile contro la sentenza di proscioglimento. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1972, n. 30 - *Pres.* Chiarelli - *Rel.* Capalozza - Romani ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen dello Stato Coronas).

**Reato - Pesca marittima - Pena accessoria dell'interdizione dell'esercizio della pesca - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

(Cost. artt. 4, 27, 35; l. 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. c ed *a*).

*Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 lettere* c *e* d *della legge 14 luglio 1965 n. 963 (disciplina della pesca*

*marittima) che comminano le sanzioni accessorie della temporanea interdizione dell'esercizio della pesca, anche alle dipendenze altrui* (1).

---

(1) La questione trattata era stata sottoposta alla Corte dal pretore di Massa con ordinanza 13 novembre 1970 (*Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 1971, n. 62); dal pretore di Roma con ordinanza 16 gennaio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1971, n. 112); dal pretore di Piombino con ordinanza 14 maggio 1971, in *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1971, n. 233.

I primi due provvedimenti riguardavano la lettera *d*), il terzo la lettera *c*) dell'art. 26 legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) rispettivamente per dubbio di legittimità di tale disposizione: *a*) in riferimento agli artt. 1 primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione; *b*) limitatamente all'inciso « anche alle dipendenze altrui », in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione; *c*) in riferimento all'art. 27, primo comma della Costituzione.

SEZIONE SECONDA

# GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3519 - *Pres.* Marletta - *Rel. Ridola* - *P. M.* Di Majo (conf.) - Ministero degli Interni e Ministero della Sanità (avv. Stato Agrò) c. Balzano (avv. Caruso).

**Competenza e giurisdizione - Giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa - Criteri di discriminazione - Fattispecie.**

(c.p.c. art. 386; l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, art. 2; r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, art. 153).

*La decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, ma a tal fine occorre che il* petitum *sia riguardato in stretto coordinamento con la* causa petendi *ed in relazione alla tutela che l'ordinamento accorda alla situazione giuridica soggettiva, di cui si lamenta la lesione; la discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si risolve nella nota contrapposizione della carenza di potere all'esercizio scorretto di potere realmente esistente: applicazione in materia di provvedimenti contigibili ed urgenti di sicurezza pubblica o di igiene pubblica da parte del sindaco, quale ufficiale di governo* (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo di ricorso le Amministrazioni ricorrenti ripropongono, davanti a queste Sezioni Unite, la questione del difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria rispetto alla domanda proposta dal Balzano: questione che fu decisa, dal primo giudice e poi dal giudice di appello, con pronunzia fra loro difformi.

Sostengono, dunque, le Amministrazioni ricorrenti che, quando il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, abbia esercitato il potere, che gli è attribuito dall'art. 153 del t.u. della legge comunale e provinciale approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica o d'igiene pubblica, e quando il privato si faccia a pretendere, dallo Stato, il risarci-

---

(1) La sentenza appare particolarmente interessante non solo perchè ribadisce i noti principî in materia di discriminazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (sull'argomento cfr. Cass., Sez. Un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa *Rassegna*, 1967, I, 768 ed *ivi*, 769, nota 1), ma pure perchè li chiarisce ulteriormente facendone applicazione in un caso interessante, Si pubblicano quindi per intero i motivi della decisione.

mento del danno eventualmente cagionatogli da uno di siffatti provvedimenti, la cognizione appartiene alla giurisdizione ordinaria solo in quanto, nell'esecuzione di esso, siano state violate le regole di comune diligenza, perizia e prudenza; è precluso, invece, al giudice ordinario l'esame della sussistenza di quei requisiti (urgenza, imprevedibilità, pericolo per l'igiene o per la sicurezza pubblica) che legittimano, in concreto, l'esercizio del potere: il quale esame si risolverebbe in un vero e proprio sindacato sull'eccesso di potere amministrativo, che è riservato al giudice degli interessi legittimi.

Alla luce dei principî ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, in materia di discriminazione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria, la censura appare fondata.

A norma dell'art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale però, com'è noto, non va identificato, a questo fine, col solo *petitum* formale: non basta, cioè, perchè sussista la giurisdizione del giudice ordinario, che il soggetto attore si faccia a pretendere la reintegrazione di un diritto soggettivo di cui egli vanti di essere titolare e che si assume sia stato leso dall'attività amministrativa. Occorre che il *petitum* sia riguardato in stretto coordinamento con la *causa petendi* (c.d. *petitum* sostanziale) ed in relazione alla tutela che l'ordinamento accorda alla situazione giuridica soggettiva di cui si lamenta la lesione: occorre, cioè, verificare se, alla stregua della disciplina normativa della materia controversa, quella situazione soggettiva, che il privato faccia valere quale diritto perfetto, sia tale, ed abbia titolo alla tutela che dei diritti soggettivi è propria, anche di fronte alla Pubblica Amministrazione, sicchè questa non possa su essa incidere, eliminandola o altrimenti sacrificandola, o se, invece, per essere un siffatto potere discrezionale attribuito dall'ordinamento alla Pubblica Amministrazione, quella stessa situazione soggettiva sia configurabile, non più come diritto perfetto, ma come interesse legittimo, suscettibile solo di quella protezione occasionale e riflessa che va chiesta al giudice amministrativo.

La discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si risolve, così, nella nota contrapposizione della carenza di potere all'esercizio scorretto di un potere realmente esistente. Ricorre la prima ipotesi non solo quando nessuna norma attribuisca all'Amministrazione un determinato potere, ma anche quando il potere che le è dalla legge attribuito venga dall'Amministrazione utilizzato in una situazione che non è in alcun modo inquadrabile nella fattispecie legale contemplata, in astratto, dalla norma che lo conferisce: in tali casi le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, garantite dalle norme di relazione che presiedono ai rapporti fra costoro ed il potere pubblico, conservano la loro consistenza e trovano la loro tutela davanti al giudice dei diritti soggettivi. Ricorre, per contro, la seconda ipotesi quando

la legge consente all'Amministrazione di incidere sulla sfera giuridica dei cittadini, disponendo anche dei loro diritti soggettivi, ma l'attività amministrativa, in cui l'esercizio di quel potere si estrinsechi, pur inquadrandosi nella fattispecie legale, risulti viziata, quanto alla forma, quanto al contenuto o quanto alla competenza dell'organo che l'ha posta in essere, per contrasto con quelle norme di azione che assicurano il corretto esercizio dei poteri della Pubblica Amministrazione: nel qual caso la situazione soggettiva del cittadino, degradata, nei confronti di questa, al rango di interesse legittimo, non può trovare tutela se non davanti al giudice amministrativo.

A radicare la giurisdizione del giudice ordinario, non basta, dunque, che il privato fondi la sua pretesa sulla radicale negazione dell'esistenza del potere discrezionale che la Pubblica Amministrazione ritenne di esercitare, ma occorre che quella negazione presenti sostanziale aderenza alla norma che regola in astratto la materia controversa; nè basta, a maggior ragione, che si denunzi, in via di mera prospettazione, la violazione dei limiti entro i quali la legge volle che l'esercizio del potere fosse contenuto, quando tale denunzia si risolva, in realtà, in quella di uno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge) dei quali solo il giudice amministrativo può conoscere. Se così non fosse, il sindacato del giudice ordinario sugli atti della Pubblica Amministrazione finirebbe per estendersi oltre ogni limite, fino a sconfinare, specialmente in presenza dell'eccesso di potere in una delle sue varie manifestazioni, nella più penetrante indagine sul processo formativo della volontà dell'organo dell'Amministrazione.

Nel caso in esame, la Corte di merito ritenne di ravvisare, nell'ordinanza del Sindaco di Crotone, un tipico caso di inesistenza del potere, non già nel senso che quell'autorità non potesse emettere un provvedimento del tipo di quello adottato, ma nel senso che esso sarebbe stato emesso fuori dei limiti entro i quali quel potere è dalla legge riconosciuto: precisamente, ritenne la Corte che, mancando nel provvedimento ogni riferimento all'igiene « pubblica », cioè all'igiene della collettività, il potere di cui all'art. 153 fosse stato, nella specie, esercitato per una finalità diversa da quelle contemplate dalla norma e ravvisabile, se mai, nella tutela di quelle persone che avrebbero occupato i locali costruiti dal Balzano e definiti dal Sindaco come « antigienici ».

Ma tale convincimento, che, versandosi in materia di giurisdizione, è pienamente sindacabile in questa sede, non può essere condiviso.

Va rilevato, innanzi tutto, che lo stesso Balzano, nel proporre la propria domanda, non negò che il Sindaco, quale ufficiale di governo, avesse il potere di emettere il provvedimento di cui si discute, ma si limitò ad addebitargli di averlo motivato « genericamente e non veridicamente » con ragioni di pubblica igiene: egli denunziò, cioè, da un

canto una motivazione insufficiente o incongrua e, dall'altro, una inesatta rappresentazione della realtà, che costituiscono, l'una e l'altra, tipici vizi di legittimità dell'atto amministrativo, tutti inquadrabili nella categoria dell'eccesso di potere.

Infondatamente, dunque, ed anche senza sufficiente aderenza alla impostazione originaria della domanda la Corte di merito spostò la propria indagine, ai fini della giurisdizione, dal piano dell'illegittimità dell'atto amministrativo, cioè da quello dell'esercizio scorretto del potere, al piano del difetto dei presupposti di appartenenza del potere stesso. E non avvertì la Corte che l'individuazione della linea di confine fra igiene pubblica ed igiene privata è valutazione di merito non sindacabile dal giudice ordinario e che significativamente, sotto questo profilo, il provvedimento in questione pose in relazione le caratteristiche antigieniche dei locali costruiti dal Balzano col fatto che essi sorgessero su terreno demaniale. Comunque, posto, come dato pacifico che l'art. 153 attribuisce all'autorità amministrativa il potere discrezionale di incidere sui diritti soggettivi per la tutela degli interessi pubblici contemplati dalla norma, è certo, ed è decisivo, che il provvedimento di cui si discute, così come fu emanato, non si poneva fuori della fattispecie legale da quella norma astrattamente configurata, ma in essa si inquadrava, grazie al formale richiamo dell'art. 153 ed all'espresso riferimento a ragioni di sanità: e tanto basta ad escludere ogni ipotesi di carenza di potere, nei sensi innanzi precisati. L'eventuale inconsistenza delle ragioni addotte, che sola fu espressamente denunziata dal Balzano nell'atto introduttivo, atterrebbe, piuttosto, al modo nel quale il potere fu, in concreto, esercitato e si risolverebbe, secondo i principî già enunciati, in un vizio di legittimità dell'atto amministrativo, da far valere in sede di tutela degli interessi legittimi; e lo stesso dicasi per gli altri aspetti del provvedimento rilevati dal Balzano nel controricorso, quali l'apprezzamento dell'urgenza e della cosiddetta « contingibilità », la possibilità di avvalersi di altra particolare disciplina (edilizia, urbanistica, polizia del demanio marittimo), la scelta del mezzo fu attuare la volontà della Pubblica Amministrazione.

Si deve dunque concludere, quanto al primo motivo, che il giudice ordinario difettava di giurisdizione sulla domanda del Balzano, la quale, perciò, non poteva essere proposta in tale sede: ne deriva, a norma dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

E resta così assorbito il secondo e subordinato motivo, col quale le Amministrazioni ricorrenti deducono la non riferibilità allo Stato dell'attività svolta dal Sindaco di Crotone, qualora dovesse rimaner ferma la pronunzia emessa dalla Corte di merito nel senso dell'arbitrarietà dell'operato di quell'organo: condizione, questa, che, per quanto si è detto innanzi, non si verifica. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3792 - *Pres.* Marletta - *Rel.* Moscone - *P. M.* Di Majo (conf.) - Gualandi (avv.ti Gualandi e Jossa) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Carafa) e Giunta Provinciale di Reggio Emilia (n.c.).

**Competenza e giurisdizione - Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Controlli amministrativi - Posizione soggettiva del privato - Diritto soggettivo - Insussistenza - Difetto di giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.**

(l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, art. 2).

*In ogni caso il diritto al libero esercizio della professione di avvocato e procuratore non può risultare violato dal provvedimento della Giunta provinciale amministrativa la quale in sede di controllo della deliberazione di un Consiglio Comunale di affidare a due determinati legali la difesa di un comune in giudizio approvi la deliberazione stessa a condizione che il difensore sia uno solo di essi: nei confronti di quello escluso, infatti, un provvedimento di tale genere non incide certo sul diritto di liberamente esercitare la professione forense e di ricevere i relativi incarichi dagli interessati, ma solo sullo interesse (che non importa qui indagare se possa o meno considerarsi legittimo) ad ottenere il conferimento del mandato* (1).

---

(1) Non risultano precedenti *in terminis*. Sulla posizione dell'ente controllato di fronte all'attività dell'ente esercente il controllo cfr. Cass., Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073, in questa *Rassegna*, 1967, I, 958 ed *ivi* l'ampia nota di U. GIARDINI, nonchè Cass., 11 ottobre 1971, n. 2835, in questa *Rassegna*, 1971, I, ed *ivi*, nota 1.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 gennaio 1972, n. 191 - *Pres.* Marletta - *Rel.* Milano - *P. M.* Di Majo (conf.) - Italsider s.p.a. (avv.ti Guidi ed Uckmar) c. Ministero Finanze (avv. Stato Agrò).

**Competenza e giurisdizione - Imposte e tasse - Pena pecuniaria - Controllo dell'A.G.O. sulla misura della stessa - Esclusione.**

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 8).

**Imposte e tasse in genere - Imposta generale entrata - Esenzioni - Servizio internazionale - Definizione.**

(r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, art. 1, 3° comma lett. *h*).

*Il provvedimento emesso dalla pubblica Amministrazione (nella specie decreto del Ministro delle Finanze in materia di violazione all'IGE), di natura non giurisdizionale, mediante il quale viene irrogata la san-*

*zione della pena pecuniaria, non è soggetto a controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria per ciò che concerne l'entità della sanzione inflitta ove la sua misura, in concreto applicata, sia contenuta nei limiti previsti dalla legge; infatti, entro tale ambito, la relativa determinazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione stessa* (1).

*Per qualificare come* internazionale *un determinato servizio agli effetti dell'applicazione della norma di esenzione contenuta nell'art. 1, 3° comma, lett.* h) *r.d.l. 9 gennaio 1942, non è sufficiente il riferimento*

---

**Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entità della sanzione inflitta.**

Caduto per incostituzionalità (1) il complesso delle attribuzioni giurisdizionali penali attribuite dalla legge (2) all'intendente di finanza fino ad allora giudice speciale competente a conoscere delle contravvenzioni fiscali punibili con la pena dell'ammenda e attribuita conseguentemente la cognizione della materia — non riscontrandosi vuoto legislativo dato il generale disposto dell'art. 6 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E* (3) — al tribunale penale ordinario, originariamente competente per il caso di opposizione al decreto (4), l'interesse dei pratici del diritto si sta rapidamente e progressivamente concentrando sulla struttura del provvedimento amministrativo, nella parte in cui è contenuta la determinazione della sanzione amministrativa (pena pecuniaria).

L'indagine, in specie, è diretta a ricercare la sede giurisdizionale cui sottoporre il sindacato su un eventuale « eccesso di potere » (5) nella quantificazione sanzionatoria.

Problema, dunque, di tutela dell'individuo in relazione all'entità della sanzione inflitta, suscettibile, in sede teorica, di sviluppi sotto il profilo dell'attribuzione giurisdizionale e del giudice competente.

Già altri, in precedenza, autorevolmente ed esattamente hanno rilevato che in questa materia « ...si verte in un campo nel quale le difficoltà di una chiara sistemazione dei principî che lo governano sono non poche e di non poco momento; fra le molte cause di esse è la progressiva dilatazione dei principî di legalità e di effettiva tutelabilità delle pretese del cittadino verso l'Amministrazione a non voler rendere agevole il fermare nel tempo una nozione che appaia convincente e che sia destinata ad utilmente resistere alle esigenze evolutive che la investono » (6).

Tenendo presente tale indubbia premessa, può muoversi da uno dei pochi dati sicuri in dottrina e giurisprudenza (7) e cioè che la pena pecu-

(1) V. Corte Cost. 3 aprile 1969 n. 60, *Foro it.* 1969, I, 1037.

(2) V. legge 9 gennaio 1929 n. 4 e r.d. 24 settembre 1931 n. 4.

(3) V.re *Contenzioso dello Stato*, 1966-70, vol. II, 905.

(4) V. art. 21, n. 2, terzo comma, l. 9 gennaio 1929.

(5) L'espressione è tratta testualmente dai numerosi ricorsi attualmente pendenti e risente, evidentemente, sia del conflitto giurisprudenziale, sia dell'incertezza sistematica della materia.

(6) V. l'incisiva nota a Corte Cost. 4 marzo 1970, n. 32, in questa *Rassegna* 1970, I, 1, 191.

(7) V. per tutte Cass. SS.UU. 18 settembre 1970 n. 1557 in questa *Rassegna* 1970, I, 1, 895.

*alla mera localizzazione delle prestazioni ad esso inerenti, alla nazionalità, alla residenza all'estero o in territorio nazionale della parte a cui favore esse sono eseguite; è, invece, indispensabile sia la promiscuità delle prestazioni rese nei territori aventi diversa nazionalità, sia, soprattutto, la circostanza che tali prestazioni, per loro intrinseca natura, richiedano una continua collaborazione con l'operatore straniero e, di conseguenza, l'esistenza di un'organizzazione tecnica tanto nello Stato estero quanto in Italia* (2).

---

niaria stabilita dall'art. 3 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi finanziarie che espressamente la prevedono (8), pur avendo carattere punitivo e non risarcitorio (a differenza della soprattassa), va qualificata come sanzione non penale (9).

L'atto terminale del relativo procedimento è da classificarsi fra i provvedimenti di tipo decisorio o, secondo altri, ordinatorio (10), di natura non giurisdizionale, quale viceversa, era unanimemente considerato il decreto penale emesso dall'intendente di finanza.

Caducate altresì, per effetto dell'art. 113 Cost., le disposizioni eventualmente sottraenti siffatte determinazioni punitive ad ulteriori ricorsi, specie in sede giurisdizionale, il decreto ministeriale resta soggetto, secondo i generali principî, contenuti negli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2245, all. *E*, al sindacato del giudice naturale (art. 25 Cost. in riferimento all'art. 113 Cost.).

Diversi, ovviamente, sono la natura del rimedio e l'organo competente al giudizio, secondo che « il momento » dell'attività amministrativa incida su posizioni soggettive perfette (diritto) ovvero su aspetti imperfetti o, comunque, degradabili (interesse legittimo).

Punto di partenza fondamentale è la circostanza che l'A.G.O., nell'ambito di un diritto, può valutare la legittimità dell'atto medesimo, ivi ricompresi, però, l'esistenza dei presupposti, sia di fatto che di diritto, considerati come necessari per l'emanazione del provvedimento (12).

Sicuramente proponibile, appare, dunque (nonostante un iniziale conflitto fra Cassazione e Consiglio di Stato, poi composto), l'azione di legittimità dinanzi al giudice ordinario, quando si controverta sull'esistenza della trasgressione e la conseguente responsabilità soggettiva (13).

Parimenti sussistente deve ammettersi la giurisdizione dell'A.G.O., quando venga dimostrato, contro la Pubblica Amministrazione, un « ec-

(8) In specie le relative norme valutarie e le sanzioni c.d. « depenalizzate » sono tutte le ricondurre nell'orbita della citata legge fondamentale (1929/4) almeno per i principali aspetti generali.

(9) Ovviamente già prima della citata pronuncia della Corte Costituzionale 3 aprile 1959 n. 60.

(10) RASTELLO, *La pena pecuniaria nel diritto tributario*, ed. 1959, pag. 326.

(11) Per l'art. 11 del r.d.l. 5 dicembre 1938 n. 1928 relativo alla non ricorribilità dei provvedimenti repressivi di violazioni in materia valutaria v. Corte Cost. 27 gennaio 1959 n. 1 in *Foro It.* 1959, I, 187.

(12) V. cit. Corte Cost. 4 marzo 1970 n. 32 in motivazione.

(13) V. fra le altre Cass. SS.UU. 30 luglio 1953 n. 2594; SS.UU. 21 ottobre 1957 n. 4019; Cass. Sez. I, 5 ottobre 1959 n. 2683; Cass. Sez. I, 26 luglio 1960 n. 2160; SS.UU. 30 luglio 1953 n. 2594 in questa Rassegna 1953, 275; *Giur. it.* 1954, I, 1, 151 (nota critica di Enrico GUICCIARDI) v. anche *Consiglio di Stato* Sez. IV 25 settembre 1953 n. 780 in *Giur. it.* 1954, III, 17.

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso principale l'Italsider denuncia la violazione dell'art. 1, terzo comma, lett. *h*) della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata per aver la Corte di appello, pur avendo esattamente qualificata come « servizio internazionale » la complessa attività posta in essere dalla società ARMCO in favore della società Cornigliano, erroneamente escluso che i corrispettivi versati per detta attività rientrassero nella disposizione di esenzione di cui alla menzionata norma perchè non inerenti ad operazioni di esportazione. Sostiene, in particolare, che, come ritenuto da questa Corte Suprema con la recente sentenza n. 1575 del 9 maggio 1969, il fondamento specifico dell'esenzione dell'IGE dei corrispettivi relativi ai servizi interna-

---

cesso » in concreto, sul limite massimo sanzionatorio astrattamente previsto dalla legge.

In entrambi i casi (*an debeatur*; *quantum debeatur* eccedente la previsione di legge), vengono investite situazioni di diritto soggettivo perfetto. Questa lesione comporta, in assenza di un potere amministrativo idoneo all'affievolimento, il generale controllo demandato alla giurisdizione ordinaria.

Interrogativi particolari investono l'ulteriore « momento » dell'irrogazione concreta della pena. Il concetto va inteso sia come scelta di un « tipo » di sanzione (ove la legge preveda l'alternativa), sia nell'ambito di siffatto « tipo » (se la natura della sanzione lo permetta), la determinazione concreta del *quantum* in oscillazione tra i limiti minimi e massimi di legge.

Secondo la sentenza in rassegna, correttamente, il sindacato sulla irrogazione concreta della misura (*quantum* della pena), contenuta nei limiti di legge, è rimesso all'apprezzamento discrezionale della P. A.

L'assunto, a completamento logico della proposizione, implicherebbe la usuale conoscenza del giudice degli interessi legittimi sui noti vizi di legittimità dell'atto amministrativo, emesso per effetto di tale discrezionalità.

È peraltro contrario a tale conclusione il Consiglio di Stato (1).

Quest'ultimo organo giurisdizionale, indagando (15) sulla natura dell'attività diretta in concreto alla determinazione della sanzione pecuniaria, nega che l'entità della pena che la P. A. può infliggere in caso di trasgressione, variabile entro il massimo legislativamente posto, costituisca espressione di una discrezionalità amministrativa.

Stabilito infatti, quale presupposto di base, che, per l'irrogazione della predetta sanzione, vanno tenuti presenti parametri di giudizi precostituiti per legge (circostanze dei fatti; personalità dell'autore), alcune conseguenze ne discenderebbero, attinenti alla natura dell'attività (decisoria), prima fra le quali l'osservanza di un criterio di proporzionalità della pena e l'esclusione di ogni giudizio di opportunità particolare sull'entità della stessa.

In altri termini, ritenuti sussistenti in concreto i presupposti di fatto dai quali deriva la possibilità di applicare la sanzione, esclusa, altresì,

(14) V. per tutte e da ultimo, a quanto consta, Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 487 in *Riv. Cons. Stato* 1970, 927.

(15) Nello specifico campo delle repressioni valutarie, ma con espressioni perfettamente aderenti alle norme generali (legge 1929/4).

zionali risiede, non già nell'intento di favorire le esportazioni, ma in quello di realizzare un clima di cooperazione tra gli Stati per lo svolgimento di tali servizi di interesse reciproco e che, di conseguenza, non rimangono fuori dell'ambito oggetti di applicazione dell'esecuzione i corrispettivi versati per le prestazioni di servizi internazionali connessi, come nella specie, ad operazioni di importazione.

La censura non è fondata, anche se la motivazione adottata dai giudici d'appello va opportunamente rettificata ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ.

Con la recente sentenza, richiamata dalla società ricorrente, questa Corte, nel qualificare servizio internazionale l'attività dei commissionari

---

l'esistenza di altra pena alternativa (16), dovrebbe ritenersi mancante il contenuto caratteristico della discrezionalità. In questo caso parlare di sanzione adeguata, secondo legge (17), non significa consentire la possibilità di scelta fra due o più situazioni operative dell'organo chiamato a realizzare lo scopo di pubblico interesse, ma, solo, l'adeguamento pressochè automatico di una valutazione del fatto rispetto all'ipotesi legislativamente prevista (18).

Non pare che tale soluzione del problema possa essere condivisa anche se notoriamente suffragata da autorevole dottrina (19).

Non a caso, precedentemente, si è posto l'accento su distinti « momenti » dell'azione amministrativa, incidenti autonomamente su differenti posizioni giuridiche soggettive.

Nell'ambito specifico della legge 9 gennaio 1929, n. 4 (20) l'art. 8, nei suoi tre commi, dando già per avvenuta e risolta in senso positivo la fase dell'accertamento dei presupposti di responsabilità che giustificano l'irrogazione della sanzione, pone una prima alternativa, di tipo discrezionale (21), già incidente sull'entità della sanzione da infliggere.

Può la Pubblica Amministrazione, secondo la citata disposizione, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, applicare per ogni trasgressione la pena a ciascuna di esse attinente; può anche, però, ravvisando un medesimo disegno antigiuridico, comminare una sola sanzione, superiore al minimo previsto, ma, sempre, inferiore rispetto alla somma aritmetica risultante dal cumulo materiale.

Negare alla scelta dell'una o dell'altra alternativa carattere di discrezionalità amministrativa non sembrerebbe corretto.

I cosiddetti parametri di legge, peraltro assai generici, in sostanza riferibili alla nozione di « pericolosità », costituiscono il presupposto per la valutazione dell'interesse pubblico generico (prevenzione) e specifico (tributario-sanzionatorio) da salvaguardare, derivandosene una scelta diretta ad eventualmente accordare l'unificazione-diminuzione della pena.

(16) Almeno nello specifico campo delle responsabilità valutarie.

(17) R.d.l. 12 maggio 1938, n. 794 convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 390.

(18) Così, pressochè testualmente, cit. Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 giugno 1970, n. 487, in *Riv. Consiglio di Stato*, 1970, 927.

(19) V. RASTELLO, *La pena pecuniaria nel diritto tributario*, 1959, pag. 39 e 145.

(20) Da considerarsi, come già detto, normativa generalizzata rispetto alle ipotesi specifiche delle sanzioni valutarie e, in minor grado, delle violazioni c.d. « depenalizzate ».

(21) V. RASTELLO, *op. loc. cit.*, pag. 41.

incaricati della vendita in Italia di prodotti esteri, ha affettivamente dichiarato esenti dall'I.G.E., ai sensi dell'art. 1, terzo comma, lett. *h*) della legge organica i corrispettivi versati ai predetti commissionari, in base alla considerazione che la norma di esenzione, nell'escludere che costituiscano entrata imponibile i corrispettivi relativi ai servizi internazionali non accenna al contenuto specifico del servizio e neppure al risultato che esso sia di utilità per le esportazioni, per cui essi rientrano nei limiti di applicazione della norma di esenzione, anche se l'attività intermediaria sia diretta all'importazione di merci.

---

E non è tutto; infatti, in primo luogo, ritenuta esistente la c.d. *continuazione,* ma negata l'unificazione della pena, ben potrebbe il privato dolersi, se del caso, di un cattivo uso di quella discrezionalità, vantando una posizione soggettiva (interesse legittimo) tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.

In ogni caso, poi, anche verificatasi l'unificazione della sanzione e la diminuzione della pena, è imposta, ancora, alla pubblica amministrazione un'ulteriore valutazione della pericolosità: questa volta in relazione ai predetti interessi pubblici generici e specifici preventivi e tributari-sanzionatori, al fine di adeguare in concreto la sanzione all'interesse tutelato dalle norme in esame.

In tale fase l'adeguamento dello specifico mezzo concreto al fine astrattamente previsto, non avviene automaticamente (22), ma implica un apprezzamento (di tipo intellettivo) della pericolosità dell'azione compiuta e la valutazione (oscillante fra un minimo ed un massimo) dell'adeguatezza della concreta sanzione (23), in relazione alla previsione astratta di legge.

Nella fase complessivamente considerata sono ravvisabili, dunque, *almeno* quattro « momenti » autonomamente tutelabili: l'accertamento dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'affermazione della responsabilità (diritto soggettivo); la scelta discrezionale diretta all'unificazione eventuale della sanzione (interesse legittimo); il procedimento diretto alla determinazione concreta della sanzione stessa (interesse legittimo); l'eccedenza rispetto alla pena massima precostituita per legge (diritto soggettivo) (24).

* * *

In materia valutaria (25) la struttura e la dinamica del citato processo logico non subiscono sostanziali diversità.

Qui deve escludersi, anzitutto, la sussistenza di una libertà, per il ministro, di colpire il trasgressore ovvero di esonerarlo dalla sanzione (26), ritenuti sussistenti che siano, in concreto, i presupposti per l'affermazione della colpevolezza.

(22) Come, invece è, esemplificando, per la progressione proporzionale delle aliquote tributarie al variare della base imponibile.

(23) « Quella » quantità di pena e non « altra ».

(24) A parte andrebbe collocato l'erroneo accertamento sui presupposti di fatto e di diritto per l'*accertamento* della continuazione.

(25) R.d. 12 maggio 1938, n. 794 ratificato con legge 9 gennaio 1939, n. 380; d.l. 6 giugno 1956, n. 476.

(26) V. Consiglio di Stato, Ad. plen., 13 luglio 1954, n. 12; cit. Consiglio di Stato 30 giugno 1970, n. 487 che pone l'accento sulle disposizioni dell'art. 15 d.l. 6 giugno 1956, n. 476 ratificato con legge 25 luglio 1956, n. 786.

La sentenza impugnata, invece, ai fini della risoluzione della questione sottoposta al suo esame, si è richiamata a numerose altre meno recenti pronuncie di questa stessa Corte, anche a Sezioni Unite, con le quali, proprio in tema di provvigioni corrisposte a commissionari di case estere, si è ritenuto che l'esclusione dall'IGE ricorra solo se l'attività intermediaria sia diretta all'esportazione di merci dall'Italia, argomentando sia dalla lettera della norma di esenzione che accomuna alle « esportazioni di merci, derrate e prodotti » i servizi internazionali, sia soprattutto della ratio di essa, consistente nella finalità di proteggere e favorire le esportazioni, finalità che resterebbe frustata colpendosi le provvigioni dei commissionari con l'estero, per l'innegabile incidenza di dette provvigioni sul prezzo delle merci (Cass. 19 settembre 1956 n. 4262, 24 luglio 1965 n. 1756 e 19 aprile 1966 n. 951).

---

Però, oltre l'ambito del potere-dovere incombente alla pubblica amministrazione di perseguire l'accertata colpa, resta pur sempre il problema della quantificazione della pena.

Sgombrato il campo da un ulteriore equivoco e, cioè, dal fatto che possa applicarsi una sanzione meramente simbolica equivalente a zero economico (equivoco originato dalla circostanza che la legge non prevede un minimo irrogabile), con ciò esercitandosi un potere sostanzialmente discrezionale diretto a condannare in forma ed assolvere in sostanza, restano, anche in questo campo, sussistenti ed individuati i « momenti » dell'accertamento dei presupposti (diritto soggettivo); dell'eventuale superamento del limite massimo sanzionato (diritto soggettivo), della determinazione concreta della pena (interesse legittimo).

L'ultima delle citate fasi, diretta a determinare la sanzione, anche in tal caso, data la formulazione legislativa, non può avvenire con adeguamento automatico, ma, sempre, mediante l'ordinario procedimento intellettivo da un lato rivolto ad apprezzare la pericolosità, e dall'altro, a valutare la congruità della pena rispetto al fine pubblico (prevenzione, economia, sanzione) perseguito dalla legge.

Il manifestarsi della discrezionalità risiede, appunto, nella puntualizzazione concreta della scelta fra l'oscillazione di un minimo ritenuto idoneo alla prevenzione (ancorchè non espressamente previsto dal legislatore) ed un massimo astrattamente insuperabile.

* * *

Più spiccate analogie con il campo penale possono riscontrarsi nel caso della c.d. « depenalizzazione » (27), se non altro per la circostanza di un repentino cambiamento di « valutazione della rilevanza dell'interesse che si connette all'osservanza di certi precetti » ritenuti lesivi (dal legislatore), fino a poco prima, dell'ambito penale e, poi, della sfera amministrativa.

Anche in tale materia, peraltro, il pretore non sembra avere, come giudice ordinario, il potere di sindacare la *congruità* della sanzione, trattan-

(27) V. nota a Corte Cost., 4 marzo 1970, n. 32, in questa *Rassegna*, 1970, I, 1, 189 segg.; legge 3 maggio 1967, n. 317.

Sussiste, quindi, contrasto nella giurisprudenza di questo stesso Supremo Collegio sulla portata e sui limiti della norma di esenzione di cui trattasi, ma come esattamente si è rilevato dal Procuratore Generale, non si ravvisa la necessità di risolvere tale contrasto perchè nella specie il riferimento fatto dall'impugnata sentenza al concetto di servizio internazionale sia del tutto inappropriato.

I giudici di merito, in base alle risultanze della prova documentale ed orale, hanno in sostanza accertato che le prestazioni svolte dall'ARMCO in favore dell'Italsider, in esecuzione del contratto 5 giugno 1950, consistettero nell'assistenza e nella consulenza tecnica, non sol-

---

dosi, appunto, di un'indagine su un « momento » dell'azione amministrativa incidente su posizione di interesse indirettamente protetto.

* * *

Le ipotesi fin qui considerate non possono del tutto ritenersi avulse dai procedimenti di cognizione e di sanzione disciplinare adottati, nell'ambito dei poteri di *supremazia speciale* attribuitile dall'ordinamento, dalla pubblica amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.

Certamente è vero che i casi prima esaminati (pena pecuniaria amministrativa; sanzione valutaria; repressione depenalizzata) riposano solo sull'estrinsecazione di un potere di *supremazia generico,* mentre la sanzione disciplinare è effetto del manifestarsi dell'anzidetto potere di *supremazia specifico.*

Peraltro non pare che la specialità ovvero la generalità di siffatto potere possano essere elevati a rango di parametri di differenziazione della natura, della struttura del fine dei relativi procedimenti.

Essi hanno, nella dottrina giuspubblistica (28) un valore eminentemente sistematico e classificatorio come tale inidoneo ad influire sulla intrinseca natura degli istituti considerati.

In altri termini dal dato esterno (lesione dell'ordine generale e particolare) non pare potersi utilmente trarre alcun elemento idoneo per diffrenziare caratteri d'azione amministrativa.

La discrezionalità attiene piuttosto all'aspetto interiore del procedimento, *almeno nel suo processo formativo,* proprio perchè prevede la ponderazione degli interessi in gioco onde derivarne la scelta dei mezzi ritenuti idonei per il raggiungimento del fine precostituito per legge.

Sotto altro e diverso profilo non può condiversi l'affermazione secondo la quale « l'attività amministrativa preordinata all'irrogazione della sanzione risulta ricompresa in un ciclo dinamico che non produce una molteplicità di punti di autonoma rilevanza giurisdizionale ».

In virtù, di tale assunto non sarebbe, così, ipotizzabile una pluralità di prospettazioni e di giudizi essendo insussistente la « duplicità di posizioni corrispondente ad una separata rifrazione processuale del rapporto tra il cittadino e la P.A. » (29).

(28) V. SANDULLI, *Manuale*, 1969, pag. 120 e segg.
(29) Così in Consiglio di Stato, 1970, n. 487, già citata.

tanto per la progettazione del nuovo impianto siderurgico, ma anche per la sua costruzione e per il suo esercizio per i primi dieci anni del suo funzionamento, e che, a tal fine, l'ARMCO: 1) aveva per circa tre anni operato in Italia per effettuare mediante proprio personale, rilievi ed attingere notizie necessarie alla redazione del progetto, nonchè per consigliare la società italiana su problemi specifici inerenti alla caratteristiche dell'impianto, alla sua ubicazione e capacità; 2) che del pari in Italia si era svolto il controllo della esecuzione del progetto e la prestazione della consulenza continuativa per l'avviamento e nella fase successiva di produzione dell'impianto, installato attraverso l'intervento dei tecnici americani; 3) che per tali prestazioni erano corrisposte delle somme calcolate proporzionalmente al quantitativo della produzione, oltre al rimborso degli stipendi, spese di viaggio e trasferimento per il personale americano; 4) che negli Stati Uniti si era svolta l'attività di predisposizione del progetto e di ricerca dei macchinari e del personale specializzato.

Sulla base di tali elementi la Corte di merito, rilevato che l'attività svolta dall'ARMCO in favore dell'Italsider era stata posta in

---

Sembra vera, viceversa, l'opposta affermazione: quella, cioè, tendente ad evidenziare nella *contestualità dell'atto* conclusivo del procedimento, i precedenti « momenti » dell'azione amministrativa, diretti all'accertamento della responsabilità, al dovere di sanzionare, all'esame dei presupposti di pericolosità, ai limiti massimi astratti della pena, all'apprezzamento ed all'adeguamento concreto della sanzione in relazione alle finalità ultime che la legge intende perseguire.

Risulta da tutto il discorso fin qui svolto che, secondo chi scrive, tale atto conclusivo, attraverso la forma di una mera contestualità, contiene determinazioni risalenti a diversi momenti operativi, autonomamente idonei a ledere posizioni giuridiche soggettive di varia natura, e, quindi, autonomamente tutelabili dinanzi a diversi giudici e secondo differenti angolazioni.

L'attribuire, poi, a talune fasi fondamentali del procedimento di cui si discute un valore meramente interno o strumentale, urterebbe contro la concreta realtà costituzionale secondo la quale devono esistere giudici che controllino la fase della responsabilità, la scelta del tipo sanzionatorio, i criteri di legittimità e di ponderazione dei pubblici interessi sulla base dei quali una certa « quantità » di pena comprime in un certo modo la sfera individuale. Diversamente si giungerebbe ad affermare che, sull'entità della pena, il privato si trova in una posizione sfornita di tutela, quale portatore di un interesse di fatto non protetto, simile a quello di chi vanti una posizione indifferenziata diretta alla manutenzione delle strade, all'illuminazione pubblica, al funzionamento dei pubblici servizi, al buon andamento della pubblica amministrazione (30).

È, però, palese l'inaccoglibilità di simile conclusione: qui si tratta di un provvedimento individuale, sanzionatorio, afflittivo, destinato a degradare e, come già detto, a comprimere la sfera individuale.

(30) Per i citati esempi, SANDULLI, *Manuale*, 1969, pag. 70.

essere parte nel territorio nazionale e parte all'estero, ha senz'altro ritenuto che tale attività doveva essere inquadrata nell'ambito del servizio internazionale. Ma tale conclusione non può essere condivisa. La Corte di merito, invero, ai fini della qualificazione del rapporto intervenuto tra l'ARMCO e l'Italsider, ha indubbiamente attribuito eccessivo risalto al fatto che alcune prestazioni erano state effettuate fuori dal territorio nazionale, mentre tale circostanza non era sufficiente per riconoscere il carattere internazionale del rapporto.

Per poter, infatti, qualificare come internazionale un determinato servizio, agli effetti dell'applicazione della norma di esenzione, non basta fare riferimento alla mera localizzazione delle prestazioni ad esso inerenti, nè tanto meno alla nazionalità o alla residenza all'estero o in

---

In definitiva non può configurarsi un'identica situazione giuridica finale esposta alla concorrente ed inammissibile scelta del giudice da parte del perseguito.

Trattasi, invece, di una somma di operazioni diversificate quanto alla natura degli interessi colpiti (e protetti), contestualmente unificate (ma logicamente e giuridicamente scindibili), nell'atto terminale del procedimento.

È da ritenere, dunque, concordando con la Corte di cassazione ed in difformità rispetto all'opinione espressa dal Consiglio di Stato, che il giudice amministrativo di legittimità possa sindacare i criteri che conducono all'irrogazione della pena, incidendo il relativo procedimento, per questo aspetto, su interessi indirettamente protetti.

Trattandosi di censura di legittimità, resterebbero, solo, esclusi, i motivi implicanti doglianze di merito; fra questi dovrebbe ricomprendersi quello, più spesso ricorrente, diretto a sindacare « sic et simpliciter » l'eccessività della somma pretesa anche se contenuta nei limiti di legge.

* * *

(2) La seconda massima rappresenta un ulteriore progresso della giurisprudenza in relazione alla definizione del concetto di « servizio internazionale », ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1 lett. *h*) del r.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2.

Il contrasto al quale si accenna in motivazione è più formale che sostanziale. Già infatti, il Supremo Collegio (Cass., Sez. I, 9 maggio 1969 n. 1575, in *Foro it.*, 1969, I, 2571, con nota di richiami) aveva ammesso l'esenzione per operazioni di importazione.

L'evoluzione della materia può reperirsi nella nota redatta da A. Romano Gallegra in *La Finanza pubblica* 1969, I, 153 sotto il titolo: *Esenzione dall'IGE anche per le provvigioni dell'attività intermediaria di importazione*. Non si mancherà di rilevare che la decisione risolve la questione relativa alla localizzazione economica, nel senso che essa non deve essere riferita ad un momento preparatorio, unilateralmente formativo dell'oggetto della prestazione, ma al momento della realizzazione effettiva dello scambio (cfr. *Contenzioso Stato*, 1966-70, vol. II, pag. 827).

CARLO CARBONE

territorio nazionale della parte a cui favore sono eseguite, ma è indispensabile non soltanto una promiscuità delle prestazioni rese nel territorio nazionale con quelle rese nel territorio estero, ma anche e soprattutto che le prestazioni stesse, per la loro intrinseca natura, richiedano comunque e necessariamente una continua collaborazione con l'operatore straniero e, di conseguenza, una organizzazione tecnica sia nello Stato estero come in Italia. Così è da dirsi nell'ipotesi di trasporti (aerei, terrestri, marittimi) dall'Italia all'estero oppure tra Stati esteri attraverso l'Italia, come del pari in quella dei servizi telegrafici, telefonici, ecc. dall'Italia all'estero e viceversa e lo stesso si può dire nel caso, esaminato da questa Corte nelle summenzionate decisioni, del servizio prestato dal commissariato, residente in Italia di case estere, in cui, come si è esattamente rilevato l'attività prestata, per la stessa natura intermediaria del commercio estero, è destinata a svolgersi necessariamente all'estero, non fosse altro per gli indispensabili contatti con gli importatori stranieri.

Che, del resto, il concetto di « servizio internazionale » sia diverso da quello di attività internazionale, consistente nella prestazione di servizio sia in Italia che all'estero, si evince chiaramente dalla stessa parificazione, ai fini dell'esenzione, dei « noli » agli altri servizi internazionali, tenuto presente che i corrispettivi dei servizi internazionali di noleggio, implicando necessariamente prestazioni che si svolgono promiscuamente nell'ambito tra più Stati, sono maggiormente caratteristici e, perciò, esemplificativi per il concetto di internazionalità del servizio.

Qualora, inoltre, si volesse interpretare l'espressione « servizi internazionali » nel senso di semplice prestazione di servizi in Italia e all'estero, significherebbe imputare al legislatore una inconcepibile e grave manchevolezza di tecnica impositiva, che lascerebbe aperta — mediante l'incarico a persona residente all'estero di eseguire determinate prestazioni — la via alle più ampie esenzioni ed ad una inaccettabile dilatazione della categoria dei servizi internazionali.

Ciò non ha considerato la Corte di merito allorchè, nella sentenza impugnata, rilevato che l'ARMCO aveva negli Stati Uniti svolto la sua unilaterale attività di redazione del progetto dell'impianto industriale e di ricerca dei macchinari, ha senz'altro ritenuto che il rapporto era da inquadrare nell'ambito dei servizi internazionali.

A parte la considerazione che quell'attività era di trascurabile entità rispetto a quella svolta in Italia, considerata unitariamente e nel suo effettivo e completo contenuto, è decisivo il rilievo che in quelle prestazioni non possono ravvisarsi quei caratteri di promiscuità e di necessario inserimento nell'attività svolta in Italia, indispensabile per poter concludere il complesso rapporto nel concetto di servizio internazionale.

Si deve perciò concludere che i corrispettivi versati in dipendenza di tale rapporto sono stati legittimamente assoggettati all'imposta sull'entrata, non verificandosi per essi i presupposti richiesti, ai fini dell'esenzione, dall'art. 1, terzo comma, lett. *h*) della citata legge.

In tali sensi modificata la motivazione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., il primo motivo del ricorso principale deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza è conforme a diritto.

Con il secondo motivo del suo ricorso l'Italsider denuncia la violazione dell'art. 8 legge 4 gennaio 1929 n. 4 per aver la Corte di merito affermato la improponibilità della domanda subordinata di riduzione della pena pecuniaria sotto il riflesso che la determinazione della pena pecuniaria, entro i previsti limiti edittali, sfugge al sindacato dall'autorità giudiziaria ordinaria. In particolare lamenta che i giudici di merito, nell'escludere la potestà dell'autorità giudiziaria di giudicare della misura della pena pecuniaria, non abbiano tenuto conto che, nella specie, la pena avrebbe dovuto essere applicata una sola volta ai sensi della summenzionata norma, e non per tante volte quante erano state le ripetizioni dei versamenti all'ARMCO.

Anche tale motivo — che prospettando una questione di giurisdizione, ha determinato la rimessione della causa a queste Sezioni Unite — è infondato. Esso muove dall'erronea premessa che l'Amministrazione abbia applicato, per le due infrazioni contestate all'Italsider, due distinte sanzioni, mentre in realtà, come ben rilevarono i giudici di merito (il che questa Corte può controllare, attesa la natura della questione prospettata), il Ministro delle Finanze ha inflitto, per le due infrazioni, un'unica sanzione, in applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 4 del 1924, di cui si lamenta invece la violazione e che appunto dispone che, in caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto « delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni », una sola volta, anzichè per ogni violazione. Ed è di tutta evidenza che la prevista variabilità della pena da un minimo ad un massimo e la graduazione di essa in base agli elementi oggettivi e soggettivi della violazione portano necessariamente ed inevitabilmente a riconoscere all'autorità preposta un potere discrezionale nell'irrogazione concreta della pena stessa. La posizione, cioè, dell'Autorità amministrativa è del tutto analoga a quella che si verifica nel campo penale vero e proprio, per cui nei limiti fissati dalla legge il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale » (art. 132 cod. pen.). Identico significato si deve, pertanto, attribuire alla legge n. 4 del 1929 sia quando all'art. 55 dispone che l'Intendente di finanza « determina, con provvedimento motivato sotto forma di ordinanza, l'am-

montare della pena pecuniaria », sia quando all'art. 8 stabilisce che, nel caso di più infrazioni, la pena può essere applicata una sola volta e che, in tal caso, essa deve essere superiore a quella stabilita dalla legge per una sola violazione, purchè non superi la metà dell'ammontare complessivo della pena che si sarebbe dovuto applicare calcolando le singole violazioni.

Se pertanto non si può negare la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della legittimità del provvedimento, certamente di natura non giurisdizionale, con il quale l'autorità amministrativa irroga la pena pecuniaria allo scopo di accertare la esistenza o meno della trasgressione o la responsabilità del trasgressore (Sez. Un., 30 luglio 1953 n. 2594), deve invece essere esclusa la potestà del giudice ordinario di giudicare sulla misura della pena inflitta, come nella specie, entro i limiti previsti dalla legge, per essere la relativa determinazione rimessa, entro tali limiti, all'apprezzamento discrezionale della pubblica amministrazione.

Per quanto, poi, concerne l'eccezione con la quale la società ricorrente ha riproposto, lo stesso motivo, il dubbio, già senza utile risultato prospettato nelle pregresse fasi del giudizio, sulla legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 4 del 1929 per la sua incompatibilità con l'art. 21 della Costituzione, osservasi che tale eccezione va disattesa per le medesime esatte considerazioni valorizzate dalla sentenza impugnata, secondo cui la disposizione di cui al citato art. 8, lungi dal rimettere alla mera discrezionalità della Pubblica Amministrazione la determinazione della pena pecuniaria, ha invece cura di stabilire, anche nell'interesse del trasgressore, i criteri di massima (gravità dell'infrazione, personalità dell'autore di essa) ai quali l'Amministrazione deve uniformarsi nell'esercizio della sua potestà discrezionale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 febbraio 1972, n. 471 - *Pres.* Stella Richter - *Rel.* De Biasi - *P. M.* Trotta (conf.) - Tirrenia s.p.a. di navigazione (avv. Lefebre) c. Ministeri del Tesoro e della Marina Mercantile (avv. Stato Albisinni).

**Competenza e giurisdizione - Contratti di guerra - Deliberazione Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra - Impugnazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.** (d.l. 25 maggio 1948, n. 674, art. 8).

*Sussiste la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sulle impugnazioni delle deliberazioni del Commissariato per la sistemazione dei contratti di guerra qualora i privati deducano la violazione di norme*

*contrattuali o legali poste a tutela dei loro diritti: nella specie la società Tirrenia nell'impugnare una deliberazione di detto Commissariato ha chiesto al giudice adito il riconoscimento del suo diritto al rimborso delle spese di riparazione di una motonave a norma dei contratti di noleggio contestando la risolvibilità di questi da parte del Commissariato stesso e comunque l'avvenuta risoluzione di essi* ex lege (1).

---

(1) In argomento cfr. Cass., Sez. Un., 29 luglio 1969, n. 2881, 19 settembre 1967, n. 2179 e 24 luglio 1964, n. 2031. Ma l'affermazione così come è stata fatta nella specie sembra rieccheggiare la teoria della prospettazione peraltro sempre decisamente respinta dalle stesse Sezioni unite della Corte di Cassazione in materia di giurisdizione (v. da ultimo in questa « Rassegna » 1972, I). In questo caso, peraltro, evidentemente la situazione di fatto sarà apparsa tale che non si è ritenuto di dover aggiungere alcunchè a quanto riportato nella massima, dove si sono trascritti integralmente tutti i motivi della decisione.

SEZIONE TERZA

# GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 gennaio 1972, n. 196 - *Pres.* Rossano - *Est.* Berarducci - *P. M.* Caccioppoli (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi) c. Manea e Guerra.

**Esecuzione forzata - Opposizione di terzo - Casa del debitore - Presunzione di appartenenza dei mobili - Efficacia - Prova contraria - Contenuto.**

(c.p.c. art. 621).

*La presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione o nella sua azienda posta dall'art. 621 c.p.c., la quale opera anche nei confronti dei familiari con costui conviventi, non può essere vinta da presunzioni contrarie ma solo dalla prova certa del terzo opponente, con le limitazioni da tale norma previste, di avere acquistato il diritto di proprietà od altro diritto reale sui beni medesimi e di averli affidati al debitore pignorato.*

*Non è pertanto opponibile al creditore procedente il contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione del debitore, intercorso tra il terzo opponente non convivente con il debitore ed un familiare di costui, ove non sia fornita altresì la prova che la proprietà della cosa venduta spettasse al debitore.*

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunciandosi la violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115, 513, 619 e 621 c.p.c., in relazione al-

---

(1) Cfr. Cass. 10 marzo 1967, n. 577 in *Foro It.* Rep. voce Esecuzione in genere n. 117/118, per la quale un contratto di compravendita delle cose pignorate nell'abitazione della debitrice, intervenuto tra il marito ed il figlio con lei conviventi, non può essere opposto al creditore precedente, se l'acquirente non dia la prova che la proprietà delle cose vendute spettasse al venditore.

Cfr. altresì Cass. 14 ottobre 1968, n. 3250 secondo cui il terzo reclamante la proprietà dei mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore deve dimostrare, con scrittura di data certa anteriore al pignoramento, il proprio acquisto ed altresì, con i mezzi di prova disposti dall'art. 621 c.p.c., che alla data del pignoramento i mobili si trovavano presso il debitore a titolo diverso da quello di proprietà, cfr. altresì Cass. 1° febbraio 1968, n. 336; 3 febbraio 1968, n. 359.

l'art. 360, nn. 3 e 4, di detto ultimo codice, si assume che erroneamente la sentenza denunciata ha ritenuto che la scrittura privata 1° aprile 1966, registrata a Vicenza il 6 aprile 1966 — con cui Giuliana Manca, opponente ex art. 619 c.p.c., avrebbe acquistato, da Emma Gaspari, moglie convivente del debitore esecutato, alcuni mobili pignorati nella casa del medesimo — costituisse titolo opponibile alla creditrice procedente. Il Tribunale, secondo l'Amministrazione ricorrente, non avrebbe tenuto conto dell'art. 621 sopra citato, che escludeva la possibilità che si invertisse nuovamente l'onere della prova, richiamando, in favore della rivendicante, la presunzione di buona fede ex art. 1147, ult. comma, c.c. Si deduce, infatti, che la specifica presunzione legale di appartenenza dei beni pignorati al debitore esecutato, posta dal detto art. 621, non poteva essere vinta con un'altra presunzione a favore della rivendicante, e che, pertanto, il Tribunale doveva considerare mancante la prova utile agli effetti della peculiare revindica in questione, esercitata in pregiudizio della creditrice procedente.

Il motivo è fondato.

Più volte questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (cfr. sent. n. 3280 del 1968, sent. n. 577 del 1967, sent. n. 2048 del 1966) che l'art. 621 del codice di rito pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati nella sua abitazione (o nella sua azienda), presunzione che, in caso di opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c., può essere vinta, non da altre presunzioni, ma solo dalla prova certa, da fornirsi dall'opponente, con le limitazioni previste dallo stesso art. 621, che egli ha acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale su detti beni e che ha affidato gli stessi al debitore pignorato.

Giova ricordare anche che la giurisprudenza di questa Suprema Corte è altresì costante nel ritenere che l'anzidetta presunzione di appartenenza al debitore dei beni pignorati sia assoluta ed operi, quindi, anche nei confronti dei familiari dello stesso debitore con lui conviventi, con la conseguenza che anche ognuno di costoro, per superare tale presunzione, ha l'onere di dimostrare il diritto vantato sui beni pignorati nella comune abitazione.

Orbene, tutto ciò comporta che un contratto di vendita delle cose pignorate nell'abitazione del debitore, intervenuto fra il terzo opponente, non convivente con il debitore, ed un familiare di questo, con lo stesso debitore convivente, non è opponibile al creditore procedente, se il terzo acquirente non dia anche la prova che la proprietà delle cose vendutegli spettasse al venditore, in quanto, in difetto di tale prova, non essendo dimostrato il passaggio di detta proprietà dal debitore al venditore, rimane operante la presunzione di appartenenza delle cose pignorate allo stesso debitore.

Ciò non è stato tenuto presente dai giudici del merito che hanno ritenuto, invece, opponibile all'Amministrazione finanziaria procedente il contratto di vendita dei beni pignorati nell'abitazione del debitore Guerra, stipulato fra la opponente Manea ed Emma Gasperi, moglie del debitore, con lo stesso convivente, pur in difetto della ulteriore dimostrazione che tali beni si appartenessero alla venditrice, e, pertanto, il motivo in esame non può non essere accolto. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 398 - *Pres.* Malfitano - *Est.* Lagrotta - *P. M.* De Marco (conf.) - Opera Valorizzazione Sila (avv. Stato Angelini Rota) c. Esattoria Imposte dirette di Cirò Marina (avv. Martucelli e Compagno).

**Opere pubbliche - Appalto - Pignoramento in corso d'opera dei crediti dell'appaltatore di risulta ed avvenuto collaudo - Efficacia.**

(legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, art. 351).

*Poichè l'espropriazione presso terzi è configurabile anche con riferimento a crediti non immediatamente esigibili, illiquidi e condizionali, è efficace ai sensi dell'art. 351 legge 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. F, anche senza il consenso dell'Amministrazione committente, il pignoramento in corso d'opera delle somme che risulteranno a credito dell'appaltatore dopo il collaudo definitivo.*

(*Omissis*). — Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 351 della legge 30 marzo 1865, n. 2248 Alleg. F in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. Premesso che, in mancanza di assenso dell'Amministrazione committente, doveva ritenersi inefficace il pignoramento eseguito sul prezzo di appalto quando le opere erano ancora in corso di esecuzione, sostiene l'ente ricorrente che l'inefficacia doveva intendersi estesa al pignoramento nel suo complesso e inficiava in conseguenza la validità del relativo atto anche in relazione alle somme risultanti a credito dell'appaltatore dopo il collaudo dell'opera.

---

(1) In senso conforme cfr. Tribunale Palermo 25 giugno 1965 in Giur. Sic. 1965, 497.

Contra cfr. Cass. 5 agosto 1940, n. 2791 secondo la quale « a mente dell'art. 351 l. 20 marzo 1865, ai creditori degli appaltatori di opere pubbliche, senza il consenso preventivo della P. A., non è permesso, durante l'esecuzione delle opere stesse, il sequestro neppure della parte di prezzo dovuta dopo la ultimazione e dopo il collaudo dei singoli lavori, che abbia preceduto la definitiva collaudazione dell'opera ».

Il motivo va disatteso. È da premettere che non può essere presa in considerazione la tesi, prospettata dal resistente nella memoria presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., che alla data del pignoramento il contratto di appalto era già risolto, a norma dell'art. 31 della legge fallimentare, per effetto del fallimento, dichiarato anteriormente a quella data, dalla società appaltatrice.

È noto che, a parte le questioni rilevabili d'ufficio e i nuovi profili di diritto compresi nel *thema decidendum* già dibattutto, è precluso nel giudizio di cassazione l'esame di nuove questioni, specie se richiedano indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito, siano o non già acquisiti agli atti i relativi elementi.

Esattamente peraltro la Corte di merito ha ritenuto che l'invalidità del pignoramento non si estendesse alle somme residuate a credito dell'appaltatore dopo il collaudo definitivo dell'opera.

Invero, il citato art. 351 della legge sui Lavori Pubblici vieta bensì che durante l'appalto siano sottoposte a misura cautelare (o, secondo l'opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza, ad espropriazione forzata) le somme dovute all'appaltatore, ma espressamente consente il sequestro (e il pignoramento) sulle somme che « rimarranno dovute dopo la definitiva collaudazione dell'opera ». Dal momento pertanto che l'espropriazione aveva ad oggetto « le somme dovute e debende » dalla committente amministrazione, nulla impediva, tenuto presente che l'espropriazione presso terzi è configurabile (v. in proposito Cass. 22 ottobre 1963, n. 2803) anche in riferimento a crediti non immediatamente esigibili, illiquidi o condizionali, che fosse riconosciuta validità al pignoramento nei limiti delle somme che fossero risultate a credito dell'appaltatore ad avvenuto collaudo. Nè l'interpretazione accolta dalla sentenza impugnata è contraria alla *ratio* della norma, fondata sull'esigenza di evitare che la mancata disponibilità, da parte dell'appaltatore, dell'importo dei crediti già maturati a suo favore possa nuocere al regolare andamento dei lavori. Tale scopo non può essere ovviamente frustrato da azioni cautelari ed esecutive dirette contro crediti non esigibili se non ad opera già compiuta e collaudata. — (*Omissis*).

---

In tali sensi la dottrina più autorevole — cfr. CIANFLONE « *L'appalto di opere pubbliche* », 1950, 610 per il quale « l'interprezione è da ritenersi esatta, sia perchè il primo comma dell'art. 351 dispone indistintamente che il divieto agisce « durante la esecuzione delle stesse opere », sia perchè un sequestro praticato ora per allora non fa di per se venir meno la ragione del divieto, che è quella di evitare all'appaltatore, pur contro il diritto dei suoi creditori, la possibilità di difficoltà finanziarie... tali difficoltà possono essergli create, specie in ordine ai finanziamenti di cui avesse bisogno... ».

Cfr. altresì Cass. 19 ottobre 1954, n. 3870 in *Foro it.*, 1955, I, 785; Appello Roma 19 gennaio 1954, *ivi*, I, 752.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 15 febbraio 1972, n. 416 - *Pres.* Laporta - *Est.* Pedroni - *P. M.* Mililotti (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Corsini) c. Pedersoli.

**Circolazione stradale - Illeciti amministrativi - Pena pecuniara - Pagamento in misura ridotta - Disciplina.**

(l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 5; t.u. 15 giugno 1959, n. 393, art. 138).

*L'art. 5 della legge 3 maggio 1967, n. 317 recante modificazioni al sistema sanzionatorio in tema di circolazione stradale, nello ammettere al pagamento in misura ridotta della somma dovuta in dipendenza degli illeciti amministrativi previsti nel precedente art. 1 richiama, con carattere ricettizio, la disciplina contenuta nell'art. 138 t.u. 15 giugno 1959, n. 393 anche per quel che concerne le modalità ed i termini di tale pagamento sicchè, onde questo possa conseguire effetti liberatori per gli obbligati, dovrà essere efettuato nei termini e nella graduale misura ridotta della somma da tale norma all'uopo stabilita.*

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di annullamento — nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 legge 23 maggio 1967, n. 317, in relazione agli artt. 8 e 9 della stessa legge e 138, comma 3 e 4; del t.u. sulle norme della circolazione stradale, approvati con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nonchè il vizio di omesso esame su punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. — l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che il « pagamento della somma determinata per l'oblazione », addotto a fondamento della dichiarata illegittimità dell'opposto provvedimento prefettizio, era inefficace siccome effettuato tardivamente e cioè oltre il quindicesimo giorno della contestazione, come prescritto dal combinato disposto dei citati artt. 5 della legge del 1967 e 138 del t.u. del 1959.

Il ricorso merita accoglimento sotto l'assorbente profilo del denunciato vizio di omesso esame, la cui indubbia sussistenza non consente di stabilire se la sentenza impugnata sia altresì incorsa nella violazione, pure denunciata, delle anzidette norme di diritto sostanziale.

---

(1) Non constano precedenti. Circa la perentorietà dei termini previsti per una valida oblazione delle contravvenzioni stradali cfr. Cass. Pen. 30 ottobre 1964 Di Segni; 16 ottobre 1962, Ramicini ecc.

Per un profilo generale cfr. Militerni e Vella « *Considerazioni sulla depenalizzazione* » in *Giust. Civ.* 1969, IV, 11 e segg.; Metta « *Incostituzionalità della disciplina relativa alla depenalizzazione delle contravvenzioni stradali* » in *Riv. Circ. e Trasp.* 1969, 205.

Nei limiti del denunciato vizio e ai fini dell'esame sulla decisività del punto che si lamenta esser stato pretermesso, giova ricordare che la legge 3 maggio 1967, n. 317 — nel provvedere, tra l'altro, alla cosiddetta « depenalizzazione » di talune violazioni delle norme sulla circolazione stradale, assoggettandole alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari all'ammontare dell'ammenda già comminata dalle norme suddette — dispone, all'art. 5, primo comma, che « è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma in misura ridotta ai sensi dell'art. 138 del t.u. approv. con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. Il quale, a sua volta, testualmente dispone, nel terzo comma, che il « contravventore è ammesso a pagare, entro quindici giorni dalla contestazione e con le modalità indicate nel precedente comma, una somma corrispondente alla sesta parte del massimo della pena stabilita dalle presenti norme per la contravvenzione commessa » e, nel quarto comma che « a decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo dalla contestazione, l'oblazione è ammessa mediante il pagamento di un terzo del massimo della pena ».

Il richiamo a tale norme, contenuto nel citato art. 5 della legge del 1967, ha indubbiamente carattere ricettizio anche per quanto concerne le modalità e i termini ivi previsti per l'oblazione delle contravvenzioni, epperò questi si applicano alle violazioni amministrative in che le contravvenzioni medesime sono state trasformate. I termini anzidetti — fissati nel massimo e strettamente collegati alla graduazione delle somme da pagare a seconda del tempo del versamento — sono per loro natura perentori, sì che il loro inutile decorso comporta necessariamente la decadenza del corrispondente diritto accordato all'autore dell'illecito di evitare il procedimento amministrativo ed il conseguente obbligo del pagamento della maggior somma che il prefetto dovrà determinare.

Ora, nel caso in esame, il Pretore di Mondovì ha limitato la sua indagine all'accertamento dell'avvenuto versamento » della somma determinata per l'oblazione della contravvenzione », senza curare di verificarne la tempestività dalla quale unicamente può discendere l'efficacia liberatoria dall'obbligazione nascente dall'illecito amministrativo.

Il rilevato vizio di omesso esame di punto decisivo — che determina l'annullamento della sentenza impugnata — dovrà esser emendato dal giudice di rinvio, il quale dovrà compiere la necessaria indagine diretta ad accertare la tempestività o meno dell'avvenuto versamento, con particolare riguardo al soggetto che lo ha effettuato e che — secondo quanto la stessa Amministrazione ricorrente afferma risultare in modo certo dagli atti del merito — sarebbe non già l'autore dell'infrazione, odierno intimato ed opponente in sede di merito, bensì

il proprietario dell'autocarro. Ove acquista per vera questa circostanza — il cui accertamento, non risultando dalla sentenza impugnata, non può essere compiuto in questa sede, esulando dai compiti istituzionali di questo Supremo Collegio — lo stesso giudice dovrà accertare se nei confronti del detto soggetto, per la sua qualità di coobbligato in solido espressamente affermata dall'art. 3 della citata legge n. 317 del 1967, sia stata effettuata la necessaria contestazione o notificazione dell'infrazione, evidente essendo che, in ipotesi negativa, i termini perentori di cui dianzi si è detto non avrebbero, nei di lui confronti, iniziato il loro decorso, con la conseguenza che il versamento da lui effettuato dovrebbe ritenersi tempestivo e, come tale, produttivo di effetti liberatori anche per l'altro coobbligato al quale è rivolta l'ingiuntiva ordinanza prefettizia della cui legittimità si tratta. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 436 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Spadaro - *P. M.* Minetti (conf.) - ENEL (avv. Cogliati Derza, Setti e Volpati) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) e Soc. p. Az. Montecatini Edison (avv. Nicolò, Pizzi e Prinetti Castelletti).

**Energia elettrica - Nazionalizzazione delle imprese elettriche - Trasferimenti coattivi di azienda - Debito d'imposta - Trasferimento all'Enel - Limitazioni della responsabilità dei cessionari - Non sussiste.**

(l. 6 dicembre 1962, n. 1643, artt. 1 e 4; d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, artt. 2, (6; d.P.R. 14 marzo 1963, n. 219, art. 1; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 197).

*Per effetto delle leggi di nazionalizzazione delle attività elettriche, si verifica il trasferimento coattivo all'ENEL dell'organizzazione produttiva concretamente operante presso l'imprenditore espropriato, nel complesso dei suoi fattori e mezzi, compresi i rapporti giuridici ad essa afferenti, senza alcuna discriminazione per i rapporti passivi tributari e senza che possa ricevere applicazione la disposizione di cui all'articolo 197 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 delle leggi sulle Imposte Dirette, circa la solidarietà, nei limiti della norma, dei cessionari nel pagamento delle Imposte sui redditi e delle sopratasse stabilite in vista delle cessioni negoziali di azienda.*

---

(1) In senso conforme cfr. Cass. 20 marzo 1971, n. 804 in *Giust. Civ.*, 1971, I, 834; S. U. 24 aprile 1970, n. 1176 e 1173 *ivi* 1970, I, 949.

In dottrina cfr. ALLORIO « *Tributi inerenti alla gestione della Impresa e tributi connessi all'esistenza della persona giuridica espropriata nella nazionalizzazione delle società elettriche* » in *Giur. It.* 1969, I, 2, 316.

(*Omissis*). — Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 16 e 81 del t.u. delle leggi imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), degli articoli 1, 2 e 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1613, degli artt. 2, 5 e 6 del d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, dell'art. 1 del d.P.R. 14 marzo 1963, n. 219, il tutto in relazione agli artt. 12, 14 e 15 delle disposizioni della legge in generale e all'art. 360 n. 3 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che l'ENEL, a seguito del trasferimento in capo ad esso della impresa elettrica della Società « Edison Volta », avvenuto per effetto della legge di nazionalizzazione delle attività elettriche, fosse subentrato, a titolo di successione particolare, anche nelle obbligazioni tributarie della detta Società. Al riguardo si sostiene, invece, che le norme sulla nazionalizzazione non hanno derogato al principio fondamentale dell'ordinamento tributario, secondo cui soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è solo colui nei cui confronti si è verificato il presupposto di imposta, e si deduce che, riferendosi il tributo, in ordine al quale è sorta contestazione, ad un periodo anteriore a quello del subentro dell'ENEL nella titolarità della impresa elettrica della « Edison Volta », si sarebbe dovuto escludere la successione dell'Ente rispetto a quel tributo.

Il motivo è infondato.

La questione, negli identici termini nei quali è stata sollevata dall'esposta censura e con le identiche argomentazioni addotte nella censura stessa, ha già formato oggetto di ampio esame da parte di questa Suprema Corte, la quale, sia a Sezione Semplice che a Sezioni Unite, in numerose decisioni, alcune delle quali recenti, ha, costantemente, ribadito il principio che l'ENEL deve rispondere del debito di imposta di una società esercente in modo esclusivo o principale un'impresa elettrica, che sia stata trasferita all'Ente in seguito alla legge di nazionalizzazione delle attività elettriche, dato che oggetto del trasferimento è l'organizzazione produttiva concretamente operante presso l'imprenditore espropriato, nel complesso di tutti i suoi fattori e mezzi, compresi i rapporti giuridici costituiti dallo stesso imprenditore espropriato ai fini dell'organizzazione dell'impresa, rapporti che sono connaturati con il concetto di tale organizzazione e che sono fondamentali per la continuità dell'attività produttiva (Sez. Un. 24 aprile 1970, n. 1173, n. 1174, n. 1175 e n. 1176; Sez. I 20 marzo 1971, n. 801). In sostanza, secondo tali decisioni, il trasferimento all'ENEL di tutti i rapporti giuridici passivi attinenti all'impresa trasferita è operato, senza alcuna discriminazione per i rapporti passivi tributari, da una norma cogente, specifica della materia della nazionalizzazione delle imprese elettriche (legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36), e valida per introdurre deroga ad un principio generale, quale sarebbe, secondo il ricorrente, quello della immutabilità dei sog-

getti del rapporto tributario, in mancanza di una successione a titolo universale.

Con riferimento a questo principio giurisprudenziale, in ordine al quale non sussiste nè è stata addotta alcuna nuova valida ragione per discostarsene, e in relazione al caso di specie, in cui è pacifico che la Società « Edison Volta » esercitava in via principale la impresa elettrica trasferita all'ENEL, ben fondatamente deve affermarsi che la impugnata sentenza, la quale ha ritenuto che l'ENEL era subentrato anche nei rapporti passivi tributari della detta Società, non merita la censura prospettata con l'esaminato motivo, di ricorso, che va, perciò, rigettato.

Con il terzo motivo, al cui esame, per ragioni d'ordine logico, sembra opportuno procedere con priorità rispetto a quello del secondo motivo, l'Ente ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2555 e segg. c.c., dell'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette, degli artt. 2, 4 e 10 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, dell'art. 2 del d.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, dell'art. 1 del d.P.R. 14 marzo 1963, n. 219, dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, il tutto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censura la impugnata sentenza per avere esclusa l'esistenza di un rapporto di analogia tra la situazione, che si verifica a seguito del trasferimento di un'impresa elettrica per effetto della legge di nazionalizzazione, e quella che trae origine dalla cessione negoziale di azienda; e al riguardo sostiene che, sussistendo un tale rapporto di analogia, avrebbe dovuto trovare applicazione, nella specie, la limitazione dell'accollo dei debiti dell'azienda trasferita, prevista dall'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette.

Anche questo motivo è infondato.

La questione, oggetto della dedotta censura, è stata, nell'ambito del principio giurisprudenziale sopra ricordato, di recente esaminata da questa Suprema Corte (Cass. 20 marzo 1971, n. 804), la quale ha affermato che la responsabilità solidale dei cessionari di un'azienda produttiva di reddito, stabilita dall'art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette (d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645), non è applicabile nei trasferimenti coattivi delle imprese elettriche all'ENEL, in quanto la legge di nazionalizzazione delle attività elettriche, mentre disciplina tali trasferimenti in modo particolare, sul presupposto che beni e rapporti dell'impresa trasferita passino nella titolarità dell'Ente globalmente, come effetto diretto ed immediato del decreto che dispone il trasferimento, non prevede nè consente la distinzione tra debiti d'imposta e debiti di altra natura.

Indubbiamente la particolare disciplina, dettata dalla legge sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, ed in base alla quale la successione dell'Ente in tutti i rapporti attivi e passivi della impresa tra-

sferita si verifica con carattere di globalità e definitività, costituisce il fondamento della validità del richiamato giudizio giurisprudenziale; tuttavia non è superfluo aggiungere, a suffragio e conferma di tale validità, la considerazione che, a differenza del trasferimento espropriativo, previsto dalla legge sulla nazionalizzazione, che obbedisce ad un interesse generale della collettività, la cessione negoziale di azienda è condizionata, invece, dalla normale dinamica degli interessi delle parti private contraenti, donde la esigenza, rispetto a questo negozio, di una più rigorosa tutela degli interessi del fisco, quale quella prevista dal citato art. 197 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette.

In conformità del superiore principio giurisprudenziale, la esaminata censura non può, pertanto, che essere disattesa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 febbraio 1972, n. 504 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Boselli - *P. M.* Antoci (conf.) - Ditta Fratelli Neri (avv. Romanelli, Bassano, Bartolini e Rizini) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Carafa).

**Trattati e convenzioni internazionali - Trattato di pace e « Memorandum d'intesa» Lowet-Lombardo - Diritti soggettivi - Fonte - Necessità di atti normativi interni.**

(d.l.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 2; d.l.c.p.s. 31 dicembre, 1947, numero 1747).

**Requisizione - Requisizioni disposte dalle Forze armate Alleate - Concetto - Legge 9 gennaio 1951, n. 10 - Salvataggio con navi - Applicabilità.**

**Responsabilità civile - Requisizioni alleate - Requisizioni di servizi e miste - Indennizzo - Disciplina - Criterio equitativo.**

*Per l'assoluta autonomia dell'ordinamento giuridico interno rispetto a quello internazionale, dagli impegni assunti dallo Stato Italiano con il Trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 con le Potenze Alleate e con gli Accordi economico-finanziari conclusi il 14 agosto 1947 con gli U.S.A. (resi esecutivi rispettivamente con d.l.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 e 31 dicembre 1947, n. 1747), non derivano diritti soggettivi perfetti per i cittadini Italiani se non in forza di provvedimenti normativi che abbiano reso tali obblighi operativi nell'ordinamento interno* (1).

(1) È fermo nella giurisprudenza, così di merito che della Corte di Cassazione, il principio che dagli obblighi assunti dallo Stato Italiano nel campo internazionale, non derivano in favore dei cittadini diritti

*Nel generico concetto di requisizione enunciato dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1951, n. 10, con la quale hanno ricevuto esecuzione nell'ordinamento patrio gli impegni assunti con il Governo U.S.A. a mezzo del « Memorandum d'intesa » Lowet-Lombardo reso esecutivo con d.l.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1747, rientrano tutte le ipotesi distintamente elencate dalla norma (requisizioni di beni mobili, di immobili, prestazioni di servizi e requisizioni miste di beni mobili e di servizi ad un tempo) e pertanto, tra queste ultime, si configurano anche le operazioni di salvataggio con navi* (2).

*La legge 9 gennaio 1951, n. 10 che disciplina, in maniera compiuta ed autonoma, le requisizioni e servizi disposti dalle Forze Armate Alleate, sia direttamente che per mezzo delle Autorità Italiane, mentre ragguaglia l'indennizzo per la requisizione di beni mobili al prezzo di mercato in concorrenza con il criterio di equità, per le requisizioni di servizi o per quelle miste determina la liquidazione dell'indennizzo dovuto unicamente secondo un criterio di equità, diretto ad attribuire al danneggiato un parziale ristoro del danno sofferto, in misura compatibile con i sacrifici sopportati dall'intera collettività nazionale* (3).

(*Omissis*). — Il ricorso della Ditta Neri propone a questa Corte Suprema una serie di questioni che, in ordine logico, possono essere così formulate:

*a*) se alla fattispecie dedotta in giudizio dalla Ditta Neri si rendano direttamente applicabili, anzichè le disposizioni della legge 9 gen-

---

subbiettivi perfetti, in quanto gli interessi individuali trovano solo una tutela indiretta, nella responsabilità dello Stato nei confronti con gli altri Stati con i quali ha stipulato gli accordi, cfr. Cass. 29 gennaio 1953, n. 235; 5 agosto 1958, n. 2872; 6 febbraio 1965, n. 163; 21 marzo 1967, n. 631 in questa *Rassegna* 1967, I; 269 ecc.).

In dottrina cfr. MONACO « *Manuale di diritto internazionale* » 1949, 71; ANGILOTTI « *Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale* », Firenze 1902, 133; BELLADORE PALLIERI « *Diritto Internazionale publico* » 1946, 50.

(2) Circa l'istituto della requisizione nel diritto amministrativo che, pur nella unità concettuale, si atteggia in maniera varia, dando luogo a rapporti diversi per l'oggetto ed il contenuto, come la requisizione di cose e la requisizione di servizi regolati da norme peculiari, cfr. in dottrina LANDI « *Requisizione, in Nuovissimo Digesto Italiano* ».

(3) Che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 abbia dettato una disciplina integrale, autonoma e distinta dell'intera materia, onde nel suo ambito soltanto è possibile, per i casi non espressamente previsti, il ricorso alla interpretazione analogica senza possibilità di integrazione *aliunde* cfr. Cass. 12 ottobre 1962, n. 2965; 4 maggio 1957, n. 1518; 2 febbraio 1957, n. 398.

naio 1951, n. 10, quelle degli artt. 76 del Trattato di pace dichiarato esecutivo con d.l.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430) e dall'art. 1 n. 8 del « Memorandum d'intesa » Lowett-Lombardo (dichiarato esecutivo con d.l.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1747) oppure quelle degli artt. 69 e 70 del Codice Italiano della Navigazione;

*b*) ove siano direttamente applicabili le disposizioni della legge 9 gennaio 1951, n. 10, se la fattispecie medesima possa correttamente qualificarsi come « requisizione in uso » (di beni mobili) anzichè come « prestazione di servizi » in favore delle Forze Armate alleate;

*c*) ammesso inoltre che la fattispecie concreti una ipotesi di quest'ultimo genere, se la disciplina del diritto fatto valere dalla Ditta Neri debba — quanto al suo contenuto ed ai suoi limiti — farsi scaturire pur sempre ed esclusivamente dalle disposizioni della predetta legge n. 10 del 1951 oppure in via di applicazione analogica — dalle disposizioni degli artt. 491 e 492 del Codice Italiano della Navigazione;

*d*) e finalmente se il concetto di *equa indennità* (o di « equo indennizzo ») debba nella specie ritenersi comprensivo o meno, oltre che del risarcimento dei danni subìti o del rimborso delle spese incontrate, anche dello speciale « compenso » previsto dall'art. 491 Cod. Nav. per l'ipotesi che le operazioni di soccorso in mare abbiano conseguito un risultato sia pure parzialmente utile.

Fanno variamente riferimento alla prima delle accennate questioni i primi quattro motivi del ricorso con i quali le Ditta Neri — denunziando violazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e del « Memorandum d'intesa » concluso a Washington il 14 agosto 1947 fra l'Italia e gli U.S.A. in materia economico finanziaria, in relazione alla legge 9 gennaio 1951, n. 10 ed agli artt. 70, 490, 491 e 492 Cod. nav. — assume che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 (recante norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per requisizioni disposte dalle Forze Armate Alleate) non avrebbe possibilità di applicazione nella specie:

— sia perchè i citati decreti di esecutorietà del Trattato di pace e del « Memorandum d'intesa » Lowett-Lombardo costituirebbero atti di produzione giuridica nell'ambito dell'ordinamento interno italiano, idonei (in ispecie quest'ultimo) a provocare l'*accollo* (privativo) da parte del Governo italiano, nei confronti dei singoli cittadini interessati, dell'*obbligo* di corrispondere una *equa indennità* per le pretese che costoro avrebbero potuto far valere nei confronti degli U.S.A. in dipendenza di azioni concernenti navi sotto registro o bandiera italiana compiute fra il 10 settembre 1939 e la data di entrata in vigore del « Memorandum »;

— sia perchè, conseguentemente, alla legge 9 gennaio 1951, numero 10 non potrebbe essere attribuito un contenuto precettivo di ca-

rattere restrittivo o addirittura contrastante con le clausole del « Memorandum » e segnatamente con quella di cui all'art. 1 n. 8;

— sia infine perchè l'attività di soccorso di cui si tratta fu prestata da essa ricorrente in esecuzione di un ordine impartito dal Comandante del Porto di Livorno, a' sensi e nell'esercizio del potere di cui all'art. 70 Cod. Nav. e non per effetto di una requisizione o di un ordine operata o, rispettivamente, impartito dalle Forze Armate Statunitensi.

I motivi riferiti non hanno fondamento.

Per principio noto e costantemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, i trattati internazionali non sono di per sè produttivi di effetti all'interno dello Stato. Dall'obbligo da questo assunto in campo internazionale a disporre un certo trattamento giuridico nei confronti dei propri cittadini non derivano, in favore degli stessi, diritti subiettivi perfetti se non dopo che l'impegno stesso sia stato reso operativo nell'ordinamento dello Stato mediante l'uso dei mezzi a tal fine idonei.

Tali mezzi — come è confermato, per quanto concerne il Trattato di pace stipulato il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze Alleate, dall'art. 2 del d.l.c.p.s. 28 novembre 1947, n. 1430 — sono costituiti dai decreti, da emanarsi dal Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, recanti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del Trattato medesimo, anche in deroga alle leggi vigenti.

Ancora più in particolare, gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del governo degli U.S.A. col citato « Memorandum d'intesa » hanno trovato esecuzione, nell'ambito del nostro ordinamento, con la legge più volte citata del 9 gennaio 1951, n. 10 che reca pertanto le sole norme applicabili nella soggetta materia, ai rapporti fra Stato italiano e suoi cittadini.

Assolutamente ingiustificate appaiono, di fronte a tali principî ed insegnamenti che ribadiscono l'assoluta autonomia dell'ordinamento interno rispetto a quello internazionale, sia la pretesa di disapplicare la legge statale recante i provvedimenti per l'esecuzione del « Memorandum » sul riflesso di una asserita difformità del contenuto della prima rispetto a quello del secondo; sia soprattutto il tentativo di operare in questa materia la trasposizione dell'istituto privatistico dell'« accollo », per l'ovvio rilievo che operando i vari soggetti del (preteso) accordo (creditore, debitore e terzo) su piani di diversa rilevanza giuridica, verrebbero a mancare gli stessi presupposti per la configurazione della fattispecie disciplina dall'art. 1273 c.c.

Nè può escludersi l'applicabilità della legge n. 10 del 1951 sul riflesso che, essendo stato l'ordine di prestare soccorso impartito dal Comandante del Porto di Livorno, la fattispecie cadrebbe sotto il go-

verno dell'art. 70 Cod. Nav. (con le conseguenze d'ordine patrimoniale di cui al capoverso di detto articolo), quando si consideri che — con accertamento incensurabile in questa sede — la Corte del merito ha stabilito in fatto che l'ordine venne emesso a richiesta e per conto delle Forze Armate Statunitensi, e che la citata legge n. 10 del 1951 estende espressamente il suo campo di applicazione alle requisizioni e servizi disposti dalle Forze Armate Alleate sia direttamente che per mezzo delle Autorità Italiane (art. 1).

Attendono al secondo tema di controversia (cfr. sopra, sub *b*) quegli argomenti del terzo motivo del ricorso con i quali la Ditta Neri contesta l'esattezza dello inquadramento della operazione di salvataggio di cui si tratta nel concetto della *requisizione di beni mobili* (di cui all'art. 1, lettera *a* della legge del 1951), sia perchè una tale requisizione non sarebbe state mai formalizzata, sia perchè, implicando una prestazione di carattere eminentemente personale, all'attività di assistenza e salvataggio repugnerebbe il comune concetto della requisizione.

Nessuno di questi argomenti appare giuridicamente inoppugnabile.

Il primo si trova ad essere addirittura smentito dalla stessa lettera della legge (art. 1 cit.) che accomuna esplicitamente, quanto al loro trattamento giuridico, « le requisizioni di beni mobili ed immobili... » « *operante anche senza atto formale...* » delle Forze Armate Alleate.

E, quanto al secondo, è chiaro che esso muove dal supposto di una assoluta differenziazione fra le figure della « requisizione di beni mobili », della « requisizione ed occupazione di immobili » e quella della « prestazione di servizi » (alle Forze Armate Alleate) contemplate dalla legge in esame.

Senonchè, come è fatto palese dall'ampia elaborazione cui il concetto di « requisizione » è stato sottoposto da parte della dottrina del diritto amministrativo (e come è confermato da alcuni precedenti legislativi specifici: cfr. La legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile), tanto il trasferimento coattivo di un diritto di proprietà su di una cosa o della facoltà d'uso della medesima a favore di un soggtto diverso dal proprietario, quanto le prestazioni di attività imposte ai privati dalla P.A., quando costituiscono oggetto di contributizioni determinate — come nella specie — dalla necessità di soddisfare un interesse pubblico di carattere urgente, si riconducono ed inquadrano tutte nell'ambito di un unico istituto — quello appunto della *requisizione* — che, come può riguardare beni mobili od immobili, così può riguardare prestazioni di servizi o l'una cosa e l'altra insieme (le c.d. « requisitizioni miste di cui forniscono esempio quelle di aziende industriali o di navi armate).

Nè si ha motivo di ritenere che il legislatore del 1951 abbia inteso discostarsi da questo concetto, perchè, sebbene nel testo dell'art. 1 queste varie figure siano elencate e considerate distintamente, esse tuttavia si trovano ad essere chiaramente accomunate nel generico concetto di *requisizioni* che lo stesso legislatore adopera (con indubbio riferimento a tutti i casi contemplati nel testo) nella rubrica della legge medesima che s'intitola appunto « norme in materia di indennizzi per danni arrecati con azioni non di combattimento e per *requisizioni* disposte dalle Forze Armate Alleate ».

Quello pertanto che si può dire — a migliore precisazione e rettifica, sul punto, della motivazione della sentenza impugnata — si è che la fattispecie si configura non tanto come requisizione di beni mobili (le navi), ma come requisizione di servizi o, se più aggrada, come requisizione mista (di beni mobili e di servizi ad un tempo).

Da questa precisazione non discendono però — e qui si passa all'esame della questione centrale della causa (cfr., *supra*, sub. *c*) — le conseguenze che intende farne scaturire la ricorrente, con riferimento al contenuto ed ai limiti dell'indennizzo dovuto al soggetto passivo della speciale contribuzione di cui si tratta.

Sostiene infatti la Ditta Neri col quarto ed, in parte, col quinto motivo del ricorso (col quale ultimo si denunzia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1 n. 8 del « Memorandum d'intesa », agli artt. 491 e ss. Cod. Nav. ed ai principî di equità) che, non rinvenendosi a questo particolare effetto alcuna disposizione specifica nella legge del 1951 fuorchè per l'ipotesi della requisizione di beni mobili espressamente prevista all'art. 2 n. 1, i criteri di liquidazione del compenso dovuto per la prestazione di servizi andrebbero determinati con richiamo alle disposizioni degli artt. 491 e segg. Cod. Nav., la cui applicazione per la disciplina della soggetta materia, ancorchè esclusa in via diretta, tornerebbe così ad imporsi in via analogica, data l'incompletezza o la lacuna, sul punto, della legge speciale.

L'assunto è infondato.

A confutarne l'attendibilità basterebbe richiamarsi a quelle decisioni di questa Suprema Corte nelle quali si trova ripetutamente affermato che la legge 9 gennaio 1951, n. 10 reca una disciplina integrale ed autonoma di tutta la materia delle controprestazioni dovute dallo Stato italiano per le requisizioni, ecc. operate dalle forze armate alleate: disciplina nell'ambito della quale è pertanto possibile l'applicazione in via analogica, in casi non espressamente previsti, dei criteri di liquidazione dettati per casi analoghi (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1962, n. 2965; Cass., 2 febbraio 1957, n. 398).

Vale tuttavia la pena di rilevare che di un problema di applicazione analogica nella specie non si pone neppure, in quanto un'attenta lettura della legge, ed in ispecie dell'art. 4, secondo comma (« all'ac-

certamento delle condizioni indicate nell'art. 1, alla determinazione della misura dell'indennizzo secondo equità ed in base ai criteri indicati nell'art. 2, nonchè alla liquidazione ed al pagamento degli indennizzi stessi, provvederà, ecc. ecc. ... ») rende avvertiti come non sussista affatto (e sarebbe altrimenti inspiegabile) l'asserta lacuna od incompletezza della legge, risultando chiaro dal significato delle parole della riferita disposizione secondo la loro connessione logica, che, mentre nel caso di requisizione di beni mobili l'indennità è ragguagliata al prezzo di mercato del bene in concorrenza con il criterio di equità (conf. Cass., n. 398 del 1957), nel caso di requisizione di servizi (o di requisizioni miste) l'indennizzo è invece liquidato secondo equità.

Tale disposizione, oltre a risultare conforme ai principî generali che la dottrina del diritto amministrativo ha elaborato in materia di requisizione, desumendoli — in difetto di una legge generale — dalle varie leggi speciali dettate per singole fattispecie (art. 39 legge n. 2359 del 1865 sulle espropriazioni per p.u.; art. 62 r.d. 18 agosto 1940, n. 174 sulle requisizioni di guerra; art. 30 della legge 13 luglio 1939, n. 1134 sulle requisizioni del naviglio mercantile; legge 26 ottobre 1940, n. 1433 sul risarcimento dei danni di guerra, ecc.), appare altresì in armonia con le disposizioni di quelle Convenzioni internazionali (i citati decreti presid. 28 novembre 1947, n. 1430 di esecutorietà del Trattato di pace e 31 dicembre 1947 di esecutorietà del « Memorandum » Lowett-Lombardo) da cui trae più immediata ispirazione e mediante le quali — come fu detto a suo luogo — il Governo italiano si obbligò a corrispondere, a tacitazione delle pretese dei propri cittadini derivanti da azioni delle Forze Armate statunitensi concernenti navi sotto registro o bandiera italiani (azioni compiute fra il 1° settembre 1939 ed il 31 dicembre 1947), appunto una « equa indennità ».

Venendo perciò all'ultima questione (cfr. *supra*, sub *d*) sollevata col quarto e col quinto motivo del ricorso, non può sussistere dubbio circa l'impossibilità logica di identificare codesta « equa indennità » con il particolare trattamento che il Codice italiano della Navigazione riserva, per caso di soccorso in mare, all'armatore ed all'equipaggio della nave soccorritrice e che consiste — com'è noto (artt. 491 e segg. Cod. Nav.) — oltre che nel risarcimento dei danni subiti e nel rimborso delle spese incontrate, anche in uno speciale compenso, qualora l'operazione abbia conseguito un risultato sia pure parzialmente utile.

Profondamente diversi sono infatti la *ratio* e lo scopo dei due ordini di disposizioni.

Come risulta dalla Relazione ministeriale al Cod. Nav. (n. 303), il « compenso » dovuto per il caso di utile risultato dell'operazione di soccorso non si identifica con l'equivalente del « mancato utile » del soccorritore (posto che tale equivalente rientra nella voce « risarci-

mento dei danni subiti ») ma rappresenta l'effettiva remunerazione e, al tempo stesso e quasi un « premio » inteso (in correlazione col carattere eminentemente aleatorio che codeste prestazioni, governate dal noto principio *no cure no pay*, hanno tradizionalmente assunto nella prassi internazionale e nel regime della Convenzione di Bruxelles del 1910 e che, pur con qualche temperamento, conservano nel nostro codice) a stimolare ed incoraggiare l'opera del soccorritore.

Invece, come è fatto palese dall'inserimento della legge del 1951 nel sistema del regime proprio delle requisizioni e come ha avuto modo di rilevare recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 46 del 16 marzo 1971) occupandosi proprio della legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, il compenso cui, in forza della legge predetta, lo Stato italiano è tenuto altro non può essere se non uno degli aspetti del più generale fenomeno del risarcimento per danni di guerra: sia perchè i danni sono stati prodotti da militari di eserciti stranieri che occupavano il territorio italiano per motivi bellici, sia perchè lo Stato italiano si è assunto l'obbligo di indennizzare i cittadini che li hanno subiti in conseguenza dell'esito della guerra.

E, come è noto, siffatto risarcimento — essendo stato ingente ed incalcolabile il depauperamento del patrimonio italiano pubblico e privato, conseguente all'ultimo conflitto — soggiace all'esigenza di attribuire ai danneggiati, anzichè un totale ristoro, un'indennità compatibile con i sacrifici sopportabili dall'intera nazione.

Che poi — come la Ditta Neri lamenta in altra parte dello stesso quinto motivo del ricorso — la Corte del merito abbia concretamente inteso ed applicato l'anzidetto criterio di equità a scapito anzichè a favore di esso ricorrente, attribuendogli molto meno dell'integrale ristoro del danno sofferto, è profilo che, afferendo all'esercizio di un potere eminentemente discrezionale (quale è appunto quello del ricorso ed utilizzo di criteri equitativi) sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte Suprema.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la Ditta Neri condannata alla perdita del deposito. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

# GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (*)

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 5 ottobre 1971, n. 7 - *Pres.* Cesareo - *Est.* Mastropasqua - Setti ed altri (avv. Fornario, Maresca e Rosati) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Vitucci).

**Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Cumulo con la pensione - Limite - Pensioni di riversibilità - Si estende.**

(l. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 l. 8 aprile 1952, n. 212).

**Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Ripetizione emolumenti non dovuti - Obbligo generale - Non susiste.**

(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 406; r.d.l. 19 gennaio 1939, n .295, art. 3).

**Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Correzioni e variazione dei ruoli di spese fisse - Retroattività - Limite - Ripetizione emolumenti non dovuti - Ritardo imputabile alla P. A. - Illegittimità.**

**Impiego pubblico - Stipendi, assegni e indennità - Cumulo con la pensione - Insegnante elementare - Norme applicabili - Legittimità.**

(l. 12 aprile 1949, n. 149, art. 14, modif. dall'art. 14 l. 8 aprile 1952, n. 212; l. 26 gennaio 1962, n. 16, artt. 3 e 4; l. 19 luglio 1862, n. 722, art. 2).

**Pensioni - Militare - Sottufficiale passato all'impiego civile - Revoca del trattamento di pensione già concesso - Legittimità.**

(d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, art. 4).

*Il generale divieto di cumulo tra lo stipendio di attività e la pensione per la parte eccedente L. 60.000 mensili, previsto dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149 e successive modificazioni, si riferisce non soltanto alle pensioni dirette, ma anche a quelle di riversibilità, che costituiscono oggetto di un diritto proprio del coniuge vivente, restando escluse dalla suddetta disciplina le sole pensioni privilegiate* (1).

---

(4-5) Massime esatte.

(*) Alla redazione delle massime e delle note ha collaborato anche l'avv. FRANCESCO MARIUZZO.

*La disciplina emergente dal combinato disposto degli artt. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e 3 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295 ha per oggetto la mera procedura di recupero delle somme versate dallo Stato e indebitamente percette da dipendenti pubblici o pensionati, non ricavandosi dalla stessa alcuna prefissione di un obbligo generale ed indiscriminato di recupero in ogni tempo* (2).

*Le correzioni e le variazioni dei ruoli delle spese fisse, ove siano effettuate con notevole ritardo rispetto al periodo di tempo normalmente occorrente per l'espletamento delle suddette operazioni, non possono considerarsi illimitatamente retroattive, non essendo consentito per il principio di autoresponsabilità della Pubblica Amministrazione di riversare sul dipendente o pensionato le conseguenze di perplessità o inerzia* (3).

*Legittimamente viene esclusa la possibilità di cumulo tra la pensione di un insegnante elementare e la retribuzione di un incaricato universitario « esterno » in base a quanto stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, che ha, infatti, abrogato le precedenti disposizioni regolanti la materia, ivi compreso l'art. 2 della legge 19 luglio 1862, n. 722* (4).

*Legittimamente viene negato il trattamento di pensione ad un Sottufficiale alle dipendenze dell'Amministrazione militare, successivamente passato all'impiego civile, nell'ipotesi che tra i due impieghi non sussista alcuna soluzione di continuità, a nulla rilevando che l'assunzione all'impiego civile non possa, di fatto, considerarsi operativa, dovendosi avere riguardo in materia di stato esclusivamente alle risultanze degli atti formali della Pubblica Amministrazione* (5).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 872 - *Pres.* Barra Caracciolo - *Est.* De Roberto - Banca Nazionale del Lavoro (avv. Sorrentino) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Dallari) e Comune di Roma (avv. Rago).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Variante - Proprietario di area ricompresa nel piano per effetto della variante - Interesse all'impugnativa - Sussiste.**

(l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 12; l. 15 novembre 1885, n. 2892, art. 13).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Varianti - Ammissibilità - Termine ex art. 2, l. 18 aprile 1962, n. 167 - Scadenza - Effetti.**

(l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 2).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Varianti - Motivazione per relationem - Legittimità.**

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Varianti introduttive di modifiche al piano regolatore generale - Legittimità.**

(l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 8).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Tipologia edilizia - Scelta della P. A. - Discrezionalità.**

(l. 14 febbraio 1963, n. 60, art. 14; l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 25).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Criteri e principi generali - Previsione di opere diverse eccedenti l'ambito del piano di zona - Illegittimità.**

(l. 18 aprile 1963, n. 167, art. 1).

**Edilizia popolare ed economica - Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 - Opere e servizi complementari - Nozione - Variante introduttiva di sistemi stradali - Illegittimità.**

(l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 1).

*Deve ritenersi sussistente l'interesse all'impugnativa di una variante al piano di zona da parte del proprietario di un'area privata, considerata la minore entità dell'indennizzo previsto dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 rispetto alla legge generale sull'espropriaziazione per p.u., a nulla rilevando l'omissione dell'impugnativa del piano di zona e del piano regolatore generale* (1).

*L'ammissibilità di varianti al piano di zona si ricava direttamente, oltre che dalla regola generale della modificabilità degli atti amministrativi, dal principio informatore dei programmi che, essendo destinati a soddisfare esigenze future, postulano la necessità del loro eventuale adeguamento alla sopravvenuta, diversa realtà; sotto un diverso profilo la scadenza del termine previsto dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167 per l'adozione dei piani non può, in conseguenza, essere considerato come un ostacolo all'adozione di varianti, avendo la suddetta norma il solo effetto di legittimare l'azione dell'Autorità tutoria e non potendo, comunque, qualificarsi l'introduzione di varianti all'adozione di nuovi piani dopo la scadenza del termine* (2).

---

(1) La massima è da condividere in quanto applicazione dei principî generali in materia d'interesse all'impugnativa di provvedimenti amministrativi.

(2) La massima riconferma la costante giurisprudenza della Sezione in ordine sia alla modificabilità dei piani di zona che al limitato effetto

*La motivazione alla variante di un piano di zona può legittimamente trarsi dalla deliberazione comunale che l'ha adottata, nonchè dalla relazione illustrativa e dal voto del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, da cui risultino sia la destinazione ad appagare esigenze future che la previsione di mezzi finanziari adeguati* (3).

*La possibilità riconosciuta ai piani di zona per l'edilizia economica e popolare dall'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 di modificare le previsioni del piano regolatore generale deve ritenersi legittimamente consentita anche alle varianti successivamente introdotte al suddetto piano* (4).

*La differenziazione tipologica del contesto urbano delle zone ove sorgano alloggi economici e popolari, tenuto anche conto che in base all'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 questi ultimi debbono avere i requisiti necessari alla civile convivenza, rientra nell'ambito della discrezionalità di cui gode l'Amministrazione comunale per la redazione del piano di zona* (5).

*Tra le opere ed i servizi complementari urbani e sociali previsti dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 non rientrano, data la specifica natura di questi, quegli impianti o servizi, quali gli ospedali, che sono, infatti, idonei a soddisfare esigenze di carattere generale dell'intera comunità cittadina; pertanto, il piano di zona che contenga tali previsioni determina la conseguente vanificazione sotto tale profilo dello stesso piano regolatore generale e deve, quindi, ritenersi illegittimo, in quanto nel procedimento attraverso il quale esso viene adottato non è assicurato il necessario contemperamento dei vari interessi connessi alla programmazione urbanistica generale* (6).

*Le opere ed i servizi complementari urbani e sociali di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 debbono individuarsi in quelli previsti a complemento dell'opera principale, costituita dal complesso edilizio a carattere economico e popolare da realizzare in ciascuna zona con esclusione, in conseguenza di tutte quelle opere, quali i sistemi stradali, idonei a soddisfare esigenze dell'intera comunità cittadina* (7).

---

da ricondurre al mancato rispetto del termine previsto dall'art. 2 della l. 18 aprile 1962, n. 167: cfr. da ultimo: IV, 15 dicembre 1970, n. 978 in questa *Rassegna* 1970, I, 91; IV, 5 marzo 1969, n. 54 ne *Il Consiglio di Stato* 1969, I, 269.

(3) Massima pacifica: cfr. IV, 1° dicembre 1970, n. 954 in questa *Rassegna* 1970, I, 85.

(4-5) Massime esatte.

(6-7) Sulla nozione di opere e servizi complementari vedasi anche: IV, 22 dicembre 1970, n. 1031 in questa *Rassegna* 1970, I, 93; contra V, 18 ottobre 1966, n. 1186, *Il Consiglio di Stato* 1966, I, 1721.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 ottobre 1971, n. 876 - *Pres.* Potenza - *Est.* Felici - Oliva (avv. Sibio) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Agrò) e Bozzola (n.c.).

**Giustizia amministrativa - Impiego pubblico - Militare - Ufficiale - Impugnazione di giudizio sfavorevole all'avanzamento - Controinteressati - Non si configurano.**

(l. 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 43).

**Militare - Ufficiale Esercito - Avanzamento - Discrezionalità e insindacabilità del giudizio - Sussiste - Limiti.**

**Militare - Ufficiale Esercito - Avanzamento - Uniformità dei criteri di giudizio relativi ai singoli aspiranti - Necessità.**

**Militare - Ufficiale Esercito - Avanzamento - Autonomia dei singoli giudizi annuali - Limite.**

*In tema d'impugnazione della valutazione sfavorevole all'avanzamento non si configurano soggetti controinteressati e non è, in conseguenza, necessaria l'integrazione del contraddittorio* (1).

*Il giudizio di avanzamento a scelta, pur avendo natura discrezionale e comportando, quindi, un'ampia latitudine d'apprezzamento, non non esclude il generale sindacato di legittimità nell'ipotesi che sussistano incongruità idonee a configurare il vizio dell'eccesso di potere* (2).

*Nei giudizi di promozione degli Ufficiali, pur non dovendosi applicare la normale procedura degli scrutini per merito comparativo, comportando l'avanzamento a scelta un sistema con criteri, modalità e parametri propri, deve essere assicurata l'uniformità dei criteri informatori dei singoli giudizi individuali e la conseguente coerenza dei vari punteggi attribuiti* (3).

*Il principio generale dell'autonomia dei singoli giudizi annuali non comporta alcuna attenuazione della necessità di unitarietà dell'azione amministrativa, per cui non può dirsi violato, ove il riferimento ad un precedente giudizio sia effettuato al solo scopo di rendere evidente una disparità di trattamento verificatasi nel procedimento impugnato* (4).

---

(1-2) Massime esatte.

(3-4) Cfr. IV, 20 aprile 1971, n. 465, *Il Consiglio di Stato* 1971, I, 736.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 886 - *Pres.* Potenza - *Est.* Felici - Speranza (avv. Mereu) c. Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Pierantozzi).

**Impiego pubblico - Collocamento a riposo dipendenti inabili - Invalidità risalente alla data di assunzione in servizio - Art. 26 L. 15 febbraio 1967, n. 40 - Applicabilità.**

(l. 15 dicembre 1967, n. 40, art. 26).

**Impiego pubblico - Ferrovie - Collocamento a riposo dipendenti inabili - Invalidi di guerra o per servizio - Art. 26, L. 15 febbraio 1967, n. 40 - Applicabilità.**

**Impiego pubblico - Ferrovie - Collocamento a riposo dipendenti inabili - Accertamento dell'inabilità - Criteri.**

*La legge 15 febbraio 1967, n. 40 nel disporre la riorganizzazione del personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato prevede all'art. 26 il collocamento a riposo su domanda o d'ufficio di quei dipendenti che, alla data di entrata in vigore della legge, risultino fisicamente inidonei allo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica: legittimamente, pertanto, l'Amministrazione dà corso ai relativi provvedimenti a nulla rilevando a tal fine che l'infermità risalga al momento dell'assunzione in servizio* (1).

*Il collocamento a riposo su domanda o d'ufficio del personale fisicamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica, previsto dall'art. 26 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, viene legittimamente disposto anche nei confronti di quei dipendenti, che siano stati assunti per invalidità di guerra o per servizio, non potendosi considerare la tutela accordata attraverso le suddette assunzioni a singole categorie di lavoratori come un elemento ostativo alla riorganizzazione dei quadri organici ed alla cessazione dal servizio determinata da specifiche esigenze amministrative* (2).

*L'accertamento dell'idoneità fisica, totale o parziale, rilevante al fine del collocamento a riposo previsto dall'art. 26 della legge 15 febbraio 1967, n. 40, va motivato in relazione all'effettiva incapacità di assolvere ai compiti corrispondenti a quelli riconducibili alla sfera delle attuali prestazioni.*

---

(1-2) Massime esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 887 - *Pres.* Mezzanotte - *Est.* Felici - Pistocchi (avv. Liguori) c. Prefetto di Teramo (avv. Stato Del Greco), Diodoro ed altri (avv. Marinucci).

**Espropriazione per p. u. - Industrializzazione del Mezzogiorno - Art. 14 d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598 - Applicabilità.**

(d. l.vo 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 4; l. 26 giugno 1965, n. 717, art. 28, ora art. 83 t. u. 30 giugno 1967, n. 1529).

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Industrializzazione del Mezzogiorno - Ampliamento di stabilimento industriale - Legittimità.**

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Scelta dell'area - Valutazione - Necessità.**

**Espropriazione per p. u. - Occupazione d'urgenza - Provvedimento disposto a favore di soggetto deceduto anteriormente alla data dell'atto - Illegittimità.**

*Le disposizioni a favore dei territori meridionali, comprese quelle riferite a singole regioni o a particolari territori, restano ferme in base a quanto previsto dall'art. 28 della legge 26 giugno 1965, n. 717 (ora art. 83 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1529); da detta norma si ricava, in conseguenza, che l'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 è attualmente in vigore, avendo una funzione di integrazione degli altri mezzi concessi per l'incremento dello sviluppo industriale del Mezzogiorno* (1).

*In base all'art. 4 del d.lgt. 14 dicembre 1947, n. 1598 si ha un ampliamento di uno stabilimento industriale già esistente ove la previsione di una modificazione sia diretta ad accrescere sia la produzione che l'impiego della mano d'opera; legittimamente, pertanto, viene disposta l'occupazione di un terreno, nell'ipotesi che l'ampliamento dello stabilimento si concreti nell'allargamento del piazzale di lavorazione del prodotto e nella creazione di una zona di essiccazione del medesimo* (2).

*Il provvedimento di occupazione d'urgenza va congruamente motivato in ordine alla scelta dell'area con riferimento sia all'effettivo stato dei luoghi che alla necessità o meno di acquisire l'area stessa per il progettato ampliamento di un opificio industriale* (3).

*È illegittimo il provvedimento di occupazione d'urgenza che sia pronunciato a favore di un soggetto che, alla data di emanazione dell'atto, sia già deceduto.*

---

(1-2-3) Giurisprudenza costante: vedasi sulla prima massima: IV, 29 settembre 1966, n . 602, *Il Consiglio di Stato* 1966, I, 1409.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 889 - *Pres.* Granito - *Est.* Schinaia - Cartiera Latina (avv. Giorgianni e Sorrentino) c. Ministeri dei LL. PP., dei Trasporti e della P. I. (avv. Stato Agrò) e Comune di Roma (avv. Rago).

**Piano regolatore - Approvazione - Modifiche in sede di approvazione - Potere del Ministro dei LL. PP. - Sussiste.**

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 10, modif. dall'art. 16 della l. 9 agosto 1954, n. 640).

**Piano regolatore - Zone verdi - Previsione di aree destinate a parchi pubblici nel piano regolatore, anzichè nei piani di esecuzione - Legittimità.**

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, n. 3).

**Piano regolatore - Art. 1, L. 10 novembre 1968, n. 1187 - Questione di incostituzionalità - Manifesta infondatezza.**

(l. 10 novembre 1968, n. 1187, art. 1).

*In tema di approvazione del piano regolatore generale rientra nel potere del Ministro per i Lavori Pubblici l'introduzione d'ufficio di modifiche al piano, senza la necessità di un rinvio degli atti al Comune interessato ed una conseguente nuova pronuncia del Consiglio superiore dei LL.PP. e del Consiglio di Stato, sempre che le soluzioni disposte investano interessi prevalentemente statali e siano tali da non alterare il contenuto del piano o incidere profondamente nell'interesse di terzi* (1).

*Ai sensi di quanto previsto in via generale dall'art. 7, n. 3, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è legittima la previsione di aree destinate a parchi pubblici contenuta direttamente nel piano regolatore generale, anzichè nei successivi piani particolareggiati di esecuzione, considerata la funzione che dette zone verdi esercitano a servizio della comunità cittadina* (2).

*È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 1 della legge 10 novembre 1968, n. 1187 che, nell'adeguare la disciplina urbanistica alla pronuncia della Corte costituzionale del 29 maggio 1968, n. 55, ha limitato la sfera temporale di incidenza dei vincoli di destinazione delle aree, assicurando in tal modo il contemperamento del sacrificio della proprietà privata con le esigenze di una funzionale realizzazione dell'assetto edilizio dei centri cittadini* (3).

---

(1) Giurisprudenza costante: vedasi da ultimo IV, 24 novembre 1970, n. 909, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1927; IV, 15 maggio 1970, n. 335 in questa *Rassegna* 1970, I, 823.

(2) Cfr. IV, 10 luglio 1970, n. 522, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1236.

(3) Cfr. Corte Cost. 29 maggio 1968, n. 55 in questa *Rassegna* 1968, I, 661.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 19 ottobre 1971, n. 891 - *Pres.* Granito - *Est.* Schinaia - Istituto Fratelli del Sacro Cuore (avv. Pallottino) c. Ministeri dei LL. PP., della P. I. e dei Trasporti (avv. Stato Agrò) e Comune di Roma (avv. Rago).

**Piano regolatore - Espropriazione per p. u. - Facoltà del Comune - Rinvio dell'espropriazione dei piani particolareggiati - Legittimità.**

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 18).

**Piano regolatore - Piano finanziario - Redazione contemporanea al piano regolatore generale - Necessità - Non sussiste.**

(l. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 30).

**Piano regolatore - Edilizia - Opere di urbanizzazione primaria - Licenze di costruzione - Rapporti con il P. R. G.**

(l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10, 6° comma).

**Piano regolatore - Prescrizioni e vincoli - Aree riservate dal P. R. G. all'edilizia scolastica - Legittimità.**

(l. 26 gennaio 1962, n. 17, art. 2).

**Piano regolatore - Prescrizione e vincoli - Limitazioni all'attività edilizia - Disparità di trattamento rispetto a costruzioni realizzate prima dell'approvazione del P. R. G. - Irrilevanza.**

*L'espropriazione delle aree inedificate e di quelle su cui insistono costruzioni contrastanti con il piano di zona costituisce, successivamente all'approvazione del P.R.G. e nell'ambito delle zone di espansione dell'aggregato urbano, oggetto di mera facoltà da parte del Comune, al quale va, pertanto, riconosciuto il potere di rinviare l'espropriazione stessa, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, alla data di approvazione dei piani particolareggiati* (1).

*La concreta previsione dell'onere economico connesso al nuovo piano regolatore generale può effettuarsi anche in data successiva alla sua redazione: legittimamente, pertanto, la sua formulazione viene rinviata al momento in cui debbono essere deliberate le espropriazioni delle aree private* (2).

*Le prescrizioni del piano regolatore generale non si esauriscono nel momento in cui esso viene approvato e la loro legittimità va coe-*

---

(1) Massima esatta.

(2) Cfr. IV, 10 luglio 1970, n. 522, *Il Consiglio di Stato* 1970, I, 1236.

*rentemente verificata alla stregua della legislazione vigente: pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1965, n. 765 la licenza di costruzione non soltanto non può essere accordata in contrasto con le suddette prescrizioni, ma va subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, sia che la loro realizzazione sia stata prevista dal Comune mediante l'adozione di uno strumento urbanistico di esecuzione, sia che derivi da un impegno assunto da parte dei privati* (3).

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17 i piani regolatori generali e particolareggiati non possono essere approvati, ove non siano in essi determinate le aree destinate all'edilizia scolastica; in sede di adozione del P.R.G. è, in conseguenza, legittima l'indicazione in percentuale nelle singole zone delle aree riservate alle scuole, distinte per ordine e grado, anche se la loro specifica localizzazione sia rinviata ad un momento successivo* (4).

*La circostanza che in epoca precedente all'approvazione del piano regolatore generale siano state concesse a terzi licenze di costruzione ritenute più vantaggiose di quelle che possono essere concesse sulla base delle nuove prescrizioni è del tutto irrilevante sotto il profilo della legittimità, risolvendosi il diverso avviso nella vanificazione del concetto di programmazione urbanistica e non essendo, del resto, provato che non si sia tenuto conto della preesistente situazione nel disporre l'assetto di una zona in modo ritenuto più consono all'ordinato sviluppo della città* (5).

---

(3-4) Massime da condividere.

(5) La massima è da approvare, costituendo una precisa riaffermazione della prevalenza dell'interesse generale di una comunità al suo ordinato sviluppo edilizio rispetto a situazioni consolidatesi in epoca anteriore all'approvazione del piano regolatore generale; vedasi, comunque, sia pure sotto un diverso profilo, *Ad. plen.* 8 gennaio 1966, n. 1, *Il Consiglio di Stato,* 1966, I, 1.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 894 - *Pres.* Potenza - *Est.* Benvenuto - Soc. Immobiliare Romana VIII (avv. Bavaro, Golino e Ferrari) c. Comune di Milano (avv. Consolini, Mainetti e Sartogo) e Soc. Gestione Cinema Teatri Selezione in Milano (avv. Amorth).

**Contratti pubblici - Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione - Rigetto della proposta - Natura giuridica - Impugnazione - Inammissibilità.**

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26).

**Contratti pubblici - Proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato all'Amministrazione - Rigetto - Interesse legittimo del privato - Non sussiste.**

*Il rifiuto a contrattare precisato dall'Amministrazione a fronte di una proposta di contratto a trattativa privata avanzata da un privato al di fuori di una previa determinazione formale a contrattare non costituisce esplicazione di un potere amministrativo, ma semplice manifestazione dell'autonomia negoziale dell'Amministrazione e non è, in conseguenza, impugnabile per vizi di legittimità ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 26 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054* (1).

*In materia di trattativa privata non si configura alcun obbligo dell'Amministrazione di esaminare un'offerta di contratto ad essa rivolta da un privato al di fuori di una previa determinazione formale a trattare e non sussiste correlativamente in capo all'offerente alcuna situazione giuridica soggettiva tutelabile in sede di legittimità* (2).

---

(1-2) Cfr. a contrario *Ad. plen.* 28 gennaio 1961, n. 3, *Il Consiglio di Stato* 1961, I, 8; vedasi ancora: IV, 22 novembre 1967, n. 623, *ivi,* 1967, I, 1248; V, 18 marzo 1969, n. 194, *ivi,* 1969, I, 769; V, 15 dicembre 1970, n. 1091, *ivi,* 1970, I, 2273.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 26 ottobre 1971, n. 902 - *Pres.* Battara - *Est.* Bernardinetti - De Franciscis (avv. C. e N. Sciacca) c. Ministero della Difesa (avv. Stato Peronaci).

**Impiego pubblico - Combattenti e reduci - Riconoscimento della qualifica - Commissioni di secondo grado - Composizione e deliberazione - Partecipazione di tutti i membri - Necessità.**

**Impiego pubblico - Combattenti e reduci - Riconoscimento della qualifica - Commissioni - Segretario - Svolgimento delle funzioni di relatore - Legittimità.**

(d.l.lgt. 21 agosto 1954, n. 518, art. 6).

**Militare - Ufficiale Esercito - Promozione - Diniego - Omessa acquisizione del parere della Commissione di avanzamento - Illegittimità.**

(d.l.vo 6 settembre 1946, n. 94, art. 1).

**Atto amministrativo - Atto collegiale - Verbale - Funzione - Omessa indicazione degli intervenuti - Illegittimità.**

*La validità della composizione e delle deliberazioni della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche spet-*

*tanti ai partigiani è subordinata all'intervento di tutti i suoi componenti, concorrendo necessariamente ciascuno di essi alla formazione della volontà collegiale* (1).

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del d.l.lgt. 21 agosto 1945, n. 518 ogni Commissione per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani provvede alla nomina di un segretario, che nella sua qualità di componente della Commissione stessa, può legittimamente assolvere le funzioni di relatore* (2).

*È illegittima l'omessa promozione di un Ufficiale per merito di guerra sulla base del parere espresso dalla Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani, ove non risulti essere stato acquisito agli atti il parere della competente Commissione di avanzamento prevista dall'art. 1 del d.lgt. 6 novembre 1946, n. 94* (3).

*È illegittima la deliberazione dell'organo collegiale nell'ipotesi che nel verbale della riunione sia stata omessa la menzione dei nominativi degli intervenuti, risolvendosi detta omissione nell'impossibilità di esercitare il controllo di legittimità sull'atto collegiale* (4).

---

(1) Cfr. IV, 10 maggio 1955, n. 327, *Il Consiglio di Stato,* 1955, I, 586.
(2) Massima esatta.
(3) Cfr. IV, 30 ottobre 1954, n. 712, *Il Consiglio di Stato,* 1954, I, 981.
(4) Giurisprudenza costante.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1971, n. 923 - *Pres.* ed *Est.* Battara - Coronini (avv. Zanframundo) c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Mataloni).

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Lucro cessante - Esclusione dall'indennizzo - Legittimità.**

(l. 29 ottobre 1954, n. 1050, art. 2).

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Indennizzo - Liquidazione - Motivazione per relationem - Legittimità.**

**Danni di guerra - Beni perduti all'estero - Indennizzo - Omessa valutazione di perizia di parte - Valutazione U.T.E. - Legittimità.**

*In tema d'indennizzo per beni perduti all'estero l'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050 esclude esplicitamente dalla valuta-*

*zione da compiersi il lucro cessante: legittimamente, pertanto, viene esclusa la spettanza di interessi sulle somme da liquidare* (1).

*Il provvedimento di liquidazione dell'indennizzo per beni perduti all'estero è congruamente motivato* per relationem *con riferimento sia al parere della competente Commissione amministrativa che alla valutazione dell'Ufficio tecnico erariale* (2).

*È legittimo il provvedimento di determinazione dell'indennizzo spettante ai titolari di beni abbandonati all'estero in conseguenza del Trattato di pace, che venga fondato sull'accertamento compiuto dall'Ufficio tecnico erariale e non sulla perizia di parte di gran lunga superiore, non concretandosi il suddetto riconoscimento nell'integrale soddisfacimento del danno subito* (3).

---

(1) Giurisprudenza costante: cfr. IV, 2 5 novembre 1969, n. 730, *Il Consiglio di Stato* 1969, I, 2106.

(2) Massima esatta.

(3) Cfr. IV, 22 giugno 1962, n. 421, *Il Consiglio di Stato,* 1962, I, 1108.

SEZIONE QUINTA

# GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 settembre 1971, n. 2645 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Secco (conf.) - Bartoletti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

**Imposta di ricchezza mobile - Plusvalenze tassabili - Presupposto - Cessione di azienda - Regolarizzazione di società di fatto - Non si verifica.**

(d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100 e 106).

*La regolarizzazione di una società di fatto non comporta un trasferimento di patrimonio da uno ad altro soggetto e non realizza quindi il presupposto per la creazione di plusvalenze tassabili* (1).

(*Omissis*). — Con il primo, secondo e quinto motivo del ricorso — che, avendo in comune l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente — i Bartoletti denunziano, in relazione agli artt. 111 della Costituzione e 360, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle norme sulla tassazione dell'avviamento agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile (art. 3 legge 8 giugno 1936, n. 1231, trasfuso negli artt. 81 e 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645), con riferimento sia agli artt. 2297, 2268, 2270, 2317, 2311, c.c., ed agli artt. 2 e 8 t.u. 5 luglio 1951, n. 573 sia agli artt. 2457, 2448 e 2498 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 t.u. 24 agosto 1887, n. 4021 e 63 reg. 11 luglio 1907, n. 560, sulla percezione del reddito tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; violazione o falsa applicazione delle norme sulla trasformazione delle società, in relazione ai mutamenti soggettivi ed oggettivi che si verificano per effetto della trasformazione stessa (art. 2498, 2328, 2369, 2361 e 2487 c.c.). Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la Commissione

---

(1) Viene confermato, in maniera da ritenersi definitivo, il principio che nella regolarizzazione della società di fatto l'originario soggetto resta il medesimo e quindi non si verifica trasferimento del patrimonio sociale; le conseguenze che ne derivano ai fini della tassabilità di plusvalenze e dell'avviamento con l'imposta di ricchezza mobile e della imposizione di registro sono ormai note (v. FAVARA, *La trasformazione delle Società e le plusvalenze imponibili;* in questa *Rassegna;* 1969, I, 86; DI PACE, *Regolarizzazione di società di fatto e imposta di registro, ivi* 1970, I, 605).

centrale, considerando la società di fatto alla stregua di una comunione, abbia ritenuto che la sua trasformazione in società per azioni dia luogo all'estinzione della prima ed alla costituzione di un nuovo soggetto, con conseguente cessione a questo dell'azienda avviata. Sostengono che, invece, la trasformazione della società, come non dà origine ad un nuovo soggetto, così non dà luogo all'alienazione dell'azienda sociale, onde non si ha realizzazione di un plus-valore corrispondente all'avviamento, nè tale realizzazione si verifica per effetto della consegna ai soci delle azioni della nuova società, perchè il plus-valore continua ad essere conglobato nel capitale che lo ha prodotto e può anche scomparire con le mutate fortune dell'azienda, senza tradursi in termini pecuniari. Negano, infine, i ricorrenti che si sia verificato alcun mutamento, soggettivo ed oggettivo, a seguito della trasformazione della società, la quale ha soltanto ampliato la sfera dell'oggetto sociale.

Le censure di cui ai suddetti mezzi sono fondate.

Va premesso, per una migliore intelligenza delle questioni sollevate dai ricorrenti, che l'art. 81 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, che ha approvato il t.u. delle leggi sulle imposte dirette, ha assunto, come distinti presupposti dell'imposta di ricchezza mobile, da un lato, la produzione di un reddito netto (comma primo) e, da un altro, taluni incrementi e plus-valori patrimoniali (comma secondo). Tra questi ultimi sono incluse le plus-valenze indicate dai successivi artt. 100 e 106, cioè le plus-valenze, compreso l'avviamento, dei beni relativi all'impresa, le quali traggano origine dal realizzo di detti beni ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito.

La plus-valenza, che non è tassabile di per sè, ma concorre a formare il reddito imponibile (art. 100, primo e secondo comma, e art. 106, primo comma), ha carattere differenziale, risultando dalla differenza tra ricavi e costi di determinati beni.

Dalle norme sopra richiamate si deduce che il valore d'avviamento è tassabile, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, al momento del realizzo, il che si verifica allorquando si ha cessione della azienda ad un altro soggetto. Ciò è dimostrato da un argomento testuale offerto dall'art. 96 del t.u. n. 645 del 1958 che fa rinvio, tra l'altro, alla disposizione dell'art. 2427 c.c., secondo cui « L'avviamento può essere iscritto all'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nello acquisto dell'azienda alla quale si riferisce ».

Del resto, che la realizzazione del valore d'avviamento sia configurabile solo in caso di cessione dell'azienda, può desumersi dalla natura stessa dell'avviamento. Questo infatti non è un bene, sia pure immateriale, che abbia esistenza giuridica autonoma, rispetto all'azienda cui inerisce, e che possa concepirsi al di fuori di questa. L'avviamento, e, invece, una qualità o un modo di essere dell'azienda: è, precisamente,

l'attitudine di questa, considerata nel suo momento dinamico, a produrre, a beneficio dell'imprenditore, utilità economiche maggiori di quelle che, indipendentemente dall'organizzazione aziendale, potrebbero ricavarsi dai singoli beni che l'azienda compongono (cfr. Cass. sent. n. 1889 del 1967; sent. n. 3883 del 1968 e sent. n. 174 del 1971).

Ciò premesso, la questione che si pone all'esame del Collegio può riassumersi nei seguenti termini: se la trasformazione di una società di fatto in società per azioni dia luogo, oppur no, alla cessione della azienda sociale con conseguente realizzazione del valore d'avviamento, tassabile con l'imposta di ricchezza mobile, a norma dell'art. 81, comma secondo, e 100 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

La tesi affermativa, accolta dalla Commissione centrale, non può essere condivisa.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale più volte affermato da questa Corte Suprema, la disposizione dell'art. 2498 c.c., relativa alla trasformazione di società di persone in società di capitali, si applica anche alle società di fatto e a quelle irregolarmente costituite che si trasformano in società di capitali. E la trasformazione costituisce un evento che incide soltanto sull'organizzazione e sulla struttura della società, senza che ciò comporti la estinzione della prima società e la creazione di un nuovo e diverso centro d'imputazione di diritti e di obbligazioni, avendosi la continuazione della vecchia società che, in nuova e diversa veste, resta titolare dei rapporti giuridici da essa costituiti precedentemente alla trasformazione (sent. n. 1268 del 1958, sent. n. 2502 del 1956 e sent. n. 827 del 1967).

Da tale indirizzo non ritiene di recedere questo Collegio, ravvisando esatti i principî giuridici che lo presidiano. Invero, a superare l'obiezione di chi esclude la possibilità della trasformazione, ex art. 2498, c.c., sul rilievo che questa presupporrebbe una società costituita in uno dei tipi legali, è sufficiente richiamare gli art. 2297 e 2317 c.c. per i quali alla società che non è iscritta nel registro delle imprese si estendono, per ciò che concerne i rapporti fra la società ed i terzi, le disposizioni relative alla società semplice, con rinvio che si estende alla trasformazione (v. Cass. sent. 25 giugno 1966, n. 1347).

Inoltre, che la trasformazione della società di fatto non contrasti con i principî fondamentali del nostro ordinamento, può trarsi puntuale conferma dalla legge 17 febbraio 1968, n. 57, la quale, oltre a prorogare le agevolazioni fiscali accordate dalla precedente legge 18 marzo 1965, n. 170, per le trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società commerciali, estende l'applicabilità dei benefici tributari « alle società di fatto o irregolari che dopo la data di entrata in vigore della legge stessa » (cioè quella del 1965) « si regolarizzino mediante atto assoggettato alla registrazione con il pagamento delle relative imposte » (art. 4 comma primo), equiparando, agli effetti fiscali, la c.d. regolariz-

zazione delle società di fatto ed irregolari alla trasformazione della società ex art. 2498 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 92 del 1970).

Ora, una volta che si ritenga che resti identico l'originario soggetto, sia pure in veste giuridica mutata, per effetto della trasformazione della struttura e dell'organizzazione sociale, ne consegue che deve escludersi il trasferimento del patrimonio sociale e, quindi, la cessione dell'azienda, presupponendo questa una trasmissione da un soggetto ad un altro, che non è dato ravvisare in caso di trasformazione di società di fatto, per le considerazioni dianzi esposte.

Oppone la difesa dell'Amministrazione resistente che la società di fatto è priva di personalità giuridica, distinta da quella dei soci, mentre la società per azioni è soggetto di diritti; e questo nuovo soggetto dovrebbe essere configurato come cessionario della azienda sociale, onde il trasferimento di questa dai soci, titolari dell'azienda, alla società per azioni, costituirebbe realizzazione del valore d'avviamento, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Tale argomentazione non può accogliersi, perchè muove da inesatto presupposto, cioè quello di negare ogni realtà giuridica alla società di fatto. Questa, anche se priva di personalità giuridica, è però fornita di autonomia patrimoniale, come è dato desumere da quanto dispongono gli artt. 2268 cod. civ. sulla escussione preventiva del patrimonio sociale e 2271 stesso codice sull'esclusione della compensazione fra il debito del terzo verso la società ed il credito che egli ha verso il socio.

Inoltre, la tesi della resistente contrasta con i principî che presidiano la soggettività tributaria, in base ai quali la capacità giuridica, nel campo dei tributi, è più ampia rispetto a quella di diritto privato, essendo estesa al soggetto collettivo non personificato. Infatti, l'art. 8 del citato t.u. delle leggi sulle imposte dirette, dopo aver precisato che sono soggetti passivi del rapporto tributario « le persone fisiche e giuridiche, le società e le associazioni », aggiunge che soggetti passivi sono anche « le altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica ». Non diverso argomento può trarsi sia dall'art. 2 del decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, che approva il t.u. delle norme sulla dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, norma che ha sostituito l'art. 9 dell'abrogato r.d. 17 settembre 1931, n. 1608; sia dall'art. 3, n. 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto sugli utili delle società.

Tali considerazioni dimostrano che nel caso di specie, soggetto passivo del rapporto tributario è la società di fatto, titolare dell'azienda, non già i soci di questa; e poichè tale soggetto è rimasto immutato, anche dopo la trasformazione di cui all'atto pubblico del 3 gennaio 1953, va escluso che vi sia stata cessione dell'azienda.

Neppure può essere condiviso l'altro argomento, svolto anche in sede di discussione orale dalla difesa della resistente, cioè quello secondo

cui la realizzazione da parte dei ricorrenti del plus-valore corrispondente all'avviamento è costituita dalla commutazione di tale plus-valenza nelle azioni della nuova società. Infatti, il tramutamento delle quote in azioni non equivale a realizzazione del valore d'avviamento, tassabile a norma del citato art. 81, secondo comma, in relazione al successivo art. 100, in quanto tale tassazione fa riferimento ad un reddito effettivo non semplicemente potenziale. In altre parole, la realizzazione del valore d'avviamento in tanto è tassabile in quanto si traduca in una determinata quantità pecuniaria, succettibile di effettivo godimento.

Privo di fondamento è, infine, anche l'argomento che la resistente trae dalla circostanza che l'oggetto sociale della costituita società per azioni è più ampio rispetto a quello della precedente società di fatto. La circostanza, invero, non è rilevante e non può indurre a diversa conclusione, mancando, come dianzi è stato chiarito, l'elemento fondamentale della fattispecie legale prevista dai citati artt. 81 e 100 del t.u. del 1958, cioè quello della cessione dell'azienda sociale, alla quale soltanto è possibile ricollegare la realizzazione del valore di avviamento — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 ottobre 1971, n. 2719 - *Pres.* Marletta - *Est.* Berarducci - *P. M.* Di Maio (conf.) - Terragni (avv. Zappalà) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Accertamento di maggior valore - Obbligo dell'ufficio di indicare distintamente il valore attribuito a ciascuno dei beni - Insussistenza quando nell'atto sia stato dichiarato un valore complessivo.**

(r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 21).

*In caso di trasferimento con lo stesso atto di più beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio non ha l'obbligo di indicare distintamente nell'avviso di accertamento di maggior valore il valore attribuito a ciascuno di essi, quando nell'atto sia stato dichiarato un valore complessivo, in quanto la specificazione da parte del contribuente del valore di ciascun bene è condizione indispensabile perchè l'Ufficio possa procedere all'operazione prevista dall'art. 21 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639* (1).

---

(1) I. - Anche in questa causa, come nella maggior parte delle controversie tributarie, erano in discussione una serie di questioni di legittimità dell'azione amministrativa diretta all'accertamento ed alla riscossione del tributo.

(*Omissis*). — Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 21, secondo comma del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, e, quindi, nullità dell'avviso di accertamento, per avere, in esso, l'Ufficio indicato, per i boschi ed i fabbricati, un valore complessivo, anzichè distintamente il valore attribuito ad ognuno di tali beni, così come prescritto dal predetto art. 21, secondo comma.

Anche questo movito è privo di fondamento.

La tesi del ricorrente, secondo cui, in ogni caso di trasferimento con lo stesso atto, di più beni immobili distinti ed indipendenti, l'Ufficio, nell'avviso di accertamento di maggior valore, avrebbe l'obbligo di indicare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto di trasferimento, anche quando per essi, nell'atto, sia stato dichiarato un valore complessivo, trova, invero, un insormontabile ostacolo nel testo letterale della norma di cui al secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. del 1936, n. 1639, che nella parte che qui interessa, è del seguente tenore: « In contrapposizione ai prezzi, corrispettivi o valori dichiarati o determinati, l'ufficio, nell'avviso di accertamento, indicherà quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire a ciascuno dei beni, escludendone quelli per i quali l'ufficio ritenesse congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato... ».

Infatti, se le parole dal legislatore adoperate nella formulazione di tale norma hanno un significato, questo non può essere se non nel senso che l'ufficio, nell'ipotesi di atto di trasferimento comprendente più beni, ha l'obbligo, nell'avviso di accertamento, di indicare quel valore che l'Amministrazione reputa doversi attribuire ad ognuno di detti beni in

---

Si doveva decidere, tra l'altro, se dovesse dichiararsi nullo l'avviso di accertamento di maggior valore, per mancanza di indicazione dei valori attribuiti distintamente ad ognuno dei beni compresi nel trasferimento ancorchè nell'atto fosse stato indicato il loro prezzo complessivo.

Già la Corte di Appello di Firenze, con sentenza 24 gennaio 1969, aveva giudicato che « nella specie nel rogito Farneti appare soltanto il prezzo complessivo di L. 28.000.000 per tutti i beni compravenduti, per modo che la Finanza era tenuta soltanto a notificare un avviso di accertamento di maggior valore complessivo ».

Questa decisione è stata ora confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione con esauriente motivazione, che ha esaminato la disposizione dell'art. 21 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nella parte che regola il contenuto dell'atto di accertamento sotto il profilo letterale, logico e storico.

Mentre nulla c'è da aggiungere a quanto la sentenza ha precisato in ordine alla interpretazione letterale e logica della norma, può essere utile qualche più diffusa notizia sui suoi precedenti legislativi e la loro applicazione amministrativa e giurisprudenziale.

L'art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, disponeva: « Quando nelle stipulazioni o dichiarazioni delle parti siano stati separatamente de-

contrapposizione al minor valore che per ciascuno di essi è stato dichiarato dal contribuente. Che sia questo il significato della sopra riportata disposizione, lo conferma l'inciso contenuto nella seconda parte della stessa disposizione, laddove si prevede l'esclusione, dall'avviso di accertamento, di quei beni per i quali l'ufficio ritenga congruo il valore, prezzo o corrispettivo dichiarato o determinato. Con tale inciso, infatti, la norma in esame non impone all'ufficio di indicare distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, ma solo di quei beni in relazione ai quali lo stesso ufficio ritiene che il valore per essi dichiarato non sia congruo. Il che sta a significare che la specificazione, da parte del contribuente, del valore di ciascun bene, è condizione indispensabile perchè l'ufficio possa procedere all'operazione prevista dall'anzidetta disposizione, giacchè solo in tal caso l'ufficio stesso è posto in grado di individuare i beni in ordine ai quali è stato dichiarato un valore non congruo e di indicarli, quindi, nell'avviso di accertamento, con il diverso, maggior valore ad ognuno di essi attribuito, escludendo quelli per i quali ritiene che il valore dichiarato sia congruo.

Ma, oltre che l'interpretazione letterale, contro la tesi del ricorrente sta anche l'interpretazione logica della norma in questione, laddove questa prescrive che l'indicazione, da parte dell'ufficio, nell'avviso di accertamento, del valore di ogni singolo bene, sia fatta « in contrappo-

---

scritti e valutati più beni immobili, la domanda di stima deve limitarsi ai soli beni pei quali il prezzo convenuto o il valore dichiarato sia reputato inferiore di oltre il sesto o l'ottavo... a quello che gli stessi beni avevano in comune commercio al momento del trasferimento e deve specificarli, indicando il valore che l'Amministrazione attribuisce a ciascuno di essi ».

Sulla base di questa disposizione la giurisprudenza affermò che la domanda di stima — più tardi sostituita dalla notifica dei maggiori valori accertati (art. 4 d.l. 24 novembre 1919 n. 2163, all. A) — dovesse contenere, a pena di nullità, « l'indicazione specifica dell'aumento di valore attribuito ad ogni trasmissione » (Cass. Roma 25 giugno 1912, in *Foro it.* 1912, I, 1399 con nota di ampi richiami di giurisprudenza e dottrina; Cass. Roma 30 maggio 1916, *ivi* 1916, I, 969) ma questo solo nel caso che l'atto contenesse più disposizioni di vendita e per ognuna di esse fosse indicato un prezzo distinto (3).

Con regio decreto 18 agosto 1920, n. 1220, si vollero circoscrivere i casi in cui fosse prescritta la specificazione dei valori, stabilendo che questa non era necessaria qualora si trattasse di parti di uno stesso immobile (art. 2) e si escluse la sanzione di nullità, dando la possibilità al contribuente, cui fosse stato notificato un valore complessivo, di chiedere la specificazione e facendo obbligo all'Ufficio di provvedervi con una nuova notifica.

A seguito di queste nuove disposizioni e dell'emanazione dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3270, la giurisprudenza escluse che la mancata specificazione dei valori desse luogo a nullità (Cass. Roma 21 lu-

sizione » al valore dichiarato dal contribuente. Tale « contrapposizione » presuppone, invero, che i due termini della contrapposizione modesima siano omogenei quanto all'oggetto cui si riferisce il valore, nel senso che i due valori da opporre l'uno all'altro, abbiano per oggetto lo stesso bene immobile. Sarebbe, infatti, fuori di ogni criterio logico che, ove il contribuente, per i vari beni compresi nell'atto di trasferimento, avesse dichiarato un valore complessivo, l'ufficio a tale valore fosse tenuto a contrapporre quello di alcuni di tali beni e distinto per ognuno di essi.

In tal caso, una siffatta contrapposizione non avrebbe senso, per l'assoluta diversità dell'oggetto dei due termini della contrapposizione medesima, in quanto al valore complessivo di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento verrebbe ad essere contrapposto il valore diverso di alcuni soltanto di tali beni. E ciò senza considerare le conseguenze che potrebbero derivare, a tutto danno, ovviamente, dell'Amministrazione finanziaria, ove al valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente, l'ufficio fosse obbligato a contrapporre il valore distinto di alcuni di essi e tale valore, nel suo complesso, non raggiungesse quello dichiarato dal contribuente. Si consideri, invero, che, in tal caso, ove il contribuente si acquietasse all'accertamento dell'ufficio, il valore complessivo dei beni dichiarato dal contribuente medesimo rimarrebbe

---

glio 1920, in *Foro it.* 1920, I, 819 con nota di richiami; Cass. 10 gennaio 1928, in *Dir. e prat. trib.* 1929, 202).

Con l'entrata in vigore del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, contenente la riforma degli ordinamenti tributari, si è disputato in dottrina se la mancata specificazione dei valori nell'avviso di accertamento determini la nullità dell'avviso stesso, ma questo sempre e soltanto nel caso che da parte del contribuente fosse stata fatta nell'atto o nella dichiarazione analoga specificazione di prezzi o di valori (affermano che la mancata specificazione determini nullità: UCKMAR, *La legge di registro,* ed. 1949, vol. I, pag. 383; AMADIO, *Mancata specificazione del valore dei singoli beni nell'accertamento di maggior valore notificato dall'Ufficio,* in *Riv. Leg. Fiscale,* 1954, 327; JAMMARINO, *Commento alla legge sulle Imposte di Registro,* ed. 1962, vol. I, pag. 231. Contra: RAVAGLI, *Dell'accertamento del valore dei beni,* ed. 1940, pag. 180). Mai, infatti, è stato posto in dubbio che quando l'atto o la dichiarazione del contribuente contenga l'indicazione di un prezzo o valore complessivo, la finanza non abbia obbligo di specificazione analitica dei valori accertati, ma possa legittimamente contrapporre un unico valore complessivo.

In questo senso è la prassi amministrativa (Circolare ministeriale 21 denza della Commissione Centrale delle Imposte (7), mentre la Cassaaprile 1938) e la costante giurisprudenza della Commissione Centrale delle Imposte (dec. 30 novembre 1953, n. 54416, *Riv. leg. fisc.* 1954, 425; dec. 25 giugno 1956, n. 83709, *ivi,* 1957, 1468; dec. 17 ottobre 1956 n. 85148, *ivi,* 1957, 1475; dec. 12 ottobre 1959, n. 19878, *ivi,* 1961, 172) mentre la Cassazione non aveva avuto ancora occasione di pronunciarsi in merito dopo l'entrata in vigore della legge vigente.

invariato e l'accertamento dell'ufficio resterebbe, conseguentemente, privo di pratico risultato. Il che dimostra che, oltre tutto, è lo stesso sistema dell'accertamento del valore dei beni oggetto degli atti tassabili ad escludere che la norma in esame possa essere interpretata nel senso che, anche quando il contribuente abbia dichiarato il valore complessivo dei beni, l'ufficio ha ugualmente l'obbligo di indicare il valore distinto per ognuno dei beni per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato.

Nè si opponga che, ad una contrapposizione di due termini aventi lo stesso oggetto si potrebbe ugualmente pervenire se l'ufficio indicasse distintamente il valore di tutti i beni oggetto dell'atto di trasferimento, e poi contrapponesse la somma di tali valori al valore complessivo dichiarato dal contribuente. Riesce agevole, invero, osservare in contrario, che una siffatta contrapposizione di valori costituirebbe, per l'ufficio non un obbligo — importante, come tale, in caso di violazione, la nullità dell'avviso di accertamento — bensì una mera facoltà, il cui esercizio sarebbe, peraltro, non conforme alla « ratio » della norma in esame, ravvisabile nell'intento del legislatore di porre le parti, contribuente ed amministrazione, su un piano di perfetta parità nello svolgimento del procedimento relativo alla determinazione del valore dei beni oggetto dell'atto tassabile.

Conforta, infine, nella interpretazione che precede, anche l'elemento storico, in quanto giova ricordare che le disposizioni che disciplinavano la materia antecedentemente alla norma in esame (v. art. 2 del regolamento 11 giugno 1911, n. 544, e successive disposizioni) non differivano sostanzialmente da quest'ultima e furono interpretate dalla giurisprudenza del tempo (cfr. sent. Cass. Roma 2 dicembre 1916, in F.I., 1917, I, 264) nello stesso senso di che sopra.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve, quindi, concludersi che la norma del secondo comma dell'art. 21 del r.d.l. 7 ago-

---

II. - Questa interpretazione dell'art. 21 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, che condiziona l'obbligo della Finanza di modificare distintamente il valore attribuito ad ognuno dei beni alla sussistenza di una dichiarazione analitica da parte del contribuente, trova perfetta corrispondenza nelle disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte dirette, per cui l'obbligo della motivazione introdotto con l'art. 6 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e confermato dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, è stato, con l'art. 37 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, espressamente condizionato ad una dichiarazione del contribuente, contenente « *l'indicazione analitica degli elementi attivi e passivi* ». E la Cassazione ha già avuto occasione di applicare ripetutamente tale disposizione (Sez. Un. 3 maggio 1971, n. 1271, in questa *Rassegna,* 197, I, 1076).

E. VITALIANI

sto 1936, n. 1639, va interpretata nel senso che l'ufficio ha l'obbligo di indicare, nell'avviso di accertamento, il valore distintamente attribuito ad ognuno dei beni oggetto dell'atto tassabile per i quali non ritiene congruo il valore dichiarato, solo nella ipotesi in cui dal contribuente sia stato dichiarato un valore distinto per ognuno di tali beni, e che, pertanto, tale obbligo non sussiste allorquando il contribuente si sia limitato ad indicare, per detti beni, un valore complessivo, potendo, in tal caso, l'ufficio, al valore indicato, contrapporre, nell'avviso di accertamento, un maggior valore complessivo. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 ottobre 1971, n. 2893 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Sposato - *P. M.* Del Grosso (conf.) - Italsider (avv. Uckmar) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

**Imposta di registro - Società - Fusione - Imposta proporzionale - È dovuta.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, Tariffa A, art. 81; c.c. art. 2504).

**Imposta di registro - Società - Fusione - Conferimento di navi - Aliquota applicabile - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, artt. 3 e 81; l. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 34 e 35; d.l. 5 marzo 1942, n. 192, art. 5).

*Nella fusione di società si avvera sempre la cessazione di uno o più soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle società che si fondono, ove ciò avvenga per concentrazione, o l'estinzione della o delle società incorporate se la fusione ha luogo per incorporazione; in tale caso si verifica quindi un trasferimento, assimilabile alla successione a titolo universale, soggetto all'imposta proporzionale dell'art. 81 tariffa* A (1).

*Solo in alcuni casi il trasferimento di beni è equiparato ai fini del tributo di registro al conferimento in società, ma sono anche legislativamente previsti diversi regimi tributari per l'una e per l'altra ipotesi; ciò avviene per le navi per le quali il trasferimento (art. 3 della tariffa* A *della legge di registro, modificato dall'art. 34 della legge 6 agosto 1954, n. 603) è soggetto all'aliquota dello 0,50 %, mentre il conferi-*

---

(1-2) Sulla prima massisa v. la sent. 10 novembre 1971 n. 3186 (in questo fascicolo pag. 106) che ha anche precisato che è assoggettabile alla imposta l'avviamento commerciale e che il valore del patrimonio trasferito è soggetto ad accertamento di congruità.

Sulla seconda massima non constano precedenti.

*mento in società (art. 81 tariffa A, modificato dall'art. 35 della citata legge n. 603) deve scontare l'aliquota dell'1 % riducibile alla metà in caso di fusione. È quindi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma dell'art. 81 della tariffa* A *per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perchè il trasferimento e il conferimento sono specie diverse anche se dello stesso genere* (2).

(*Omissis*). — Con il secondo motivo la ricorrente — denunziando la violazione dell'art. 4 r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269 — ripropone la tesi che nella fusione di società non viene posto in esser alcun trasferimento di beni o di diritti e che, di conseguenza, nonostante che l'articolo 81 della Tariffa All. *A*) alla legge organica di registro li assoggetti ad imposta proporzionale, gli atti di fusione sono da sottoporre ad imposta graduale, dal momento che la tariffa allegata alla legge non può prevalere sulla legge e, nel caso, sul principio generale, stabilito dall'art. 4 della legge, per cui l'imposta proporzionale si applica alle trasmissioni della proprietà e degli altri diritti reali, laddove — come disposto dal successivo art. 5 — gli atti che non operano la trasmissione di valori o di diritti sono tassabili con l'imposta graduale.

L'assunto è privo di giuridico fondamento in quanto nella fusione si avvera sempre la cessazione di uno o più soggetti sociali autonomi, ossia l'estinzione delle società che si fondono, ove ciò avvenga per concentrazione, o l'estinzione della società o delle società incorporate se la fusione ha luogo per incorporazione. È evidente che, se vi è estinzione di soggetti, non può non esservi trasmissione di diritti e di obblighi; e, difatti, la stessa legge, nell'art. 2504 c.c., testualmente dichiara che la società incorporante, o quella che risulta dalla fusione, assume i diritti e gli obblighi delle società estinte. Si tratta — come questa Suprema Corte ha avuto occasione di affermare (v. Cass. 21 giugno 1961, n. 1482; 29 agosto 1963, n. 2372) di un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale. Non vi è, dunque, nessun contrasto fra i principî generali enunciati negli artt. 4 e 5 della legge di registro e l'art. 81 della tariffa all. *A*) alla medesima legge.

L'altra tesi della ricorrente, ossia quella relativa all'aliquota della imposta proporzionale applicabile al trasferimento delle navi con l'atto di fusione, è riproposta con il terzo motivo, con il quale si denunzia la violazione dell'art. 3 tar. all. *A*) della legge di registro e dell'art. 5 del r.d.l. 5 marzo 1942, n. 192. Si sostiene che — anche ad ammettere che la fusione operi un trasferimento — il conferimento di navi in società è soggetto all'imposta proporzionale dello 0,50 %, stabilita dallo art. 34 della legge 6 agosto 1954, n. 603 per i trasferimenti di navi, e che, trattandosi non di costituzione, ma di fusione di società, la detta aliquota è dimezzata in virtù di quanto dispone l'art. 5 del d.l. 5 marzo 1952, n. 192: ciò perchè — assume la ricorrente — le navi, mobili regi-

strati, non rientrano nella categoria dei beni mobili di cui alla lettera *a*) del citato art. 81 della tariffa; e perchè i conferimenti in società, non hanno natura diversa dai trasferimenti. Che se, invece — soggiunge la ricorrente — si dovesse ritenere che anche i conferimenti di navi rientrano nella previsione della lettera *a*) della citata norma tariffaria, sorgerebbe allora una fondata questione di legittimità costituzionale di detta norma, essendo evidente il contrasto con l'art. 3 della Costituzione — mirante a garantire identica regolamentazione giuridica a fattispecie identiche — dell'assoggettamento dei conferimenti di navi in società ad un gravame fiscale (all'imposta dell'1 % stabilita dalla lettera *a*) del citato art. 81 per i beni mobili in genere) esattamente doppio di quello al quale è soggetto il trasferimento degli stessi beni in tutti gli altri casi (lo 0,50 % stabilito dall'art. 34 della legge del 1954).

Il motivo non ha fondamento.

Effettivamente da talune norme trabutarie le navi sono considerate alla stregua degli immobili anzichè dei beni mobili, e vi sono pure altre norme che prevedono, insieme e indifferentemente, le due ipotesi del trasferimento a titolo oneroso e del conferimento in società. Così l'articolo 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 detta uno stesso criterio di valutazione sia per l'ipotesi del trasferimento, sia per quella del conferimento nelle società e nelle fusioni di società, e, nello stesso tempo, dispone che la valutazione delle navi deve aver luogo alla stessa maniera di quella dei beni immobili anzichè di quella dei mobili e l'articolo 32 della legge n. 603 del 1954 stabilisce, nella stessa misura, l'imposta proporzionale sia per i trasferimenti sia per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari. Ciò, però, non autorizza la conclusione che, in via generale e ad ogni effetto, nella disciplina legislativa dell'imposta della quale si tratta, i trasferimenti ed i conferimenti — che sono, bensì, specie dello stesso genere, ma specie diverse — siano ipotesi equivalenti; nè che dalla categoria dei beni mobili debbano essere escluse, in via generale e ad ogni effetto, le navi. Difatti la diversità fra le due specie viene in considerazione nell'art. 34 della legge n. 603 del 1934 che — a differenza dell'art. 32 nel quale è contenuto il richiamo sia all'art. 1, sia all'art. 81 della Tariffa, relativi, rispettivamente, agli atti traslativi a titolo oneroso ed ai conferimenti in società — richiama soltanto l'art. 3 della medesima Tariffa, riguardante gli atti di compravendita di navi; e viene altresì in considerazione nell'art. 35 della medesima legge che stabilisce nell'1 % l'imposta proporzionale sui conferimenti in società di beni mobili, relativamente ai quali l'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso è, invece, fissata, dall'art. 2 della Tariffa, nel 2 %. D'altra parte, è evidente che se, per quanto si è detto, la misura dell'imposta varia a seconda che si tratti di trasferimenti o di conferimenti, neppure si può ritenere che fra i beni mobili di cui alla lettera *a*) dell'art. 81 della Tariffa non siano

da comprendere anche le navi. Diversamente, per i conferimenti in società delle navi mancherebbe nella legge la determinazione della misura dell'imposta.

La prospettata questione di legittimità costituzionale non sarebbe manifestamente infondata se fosse esatto il suo presupposto: che cioè le due ipotesi del trasferimento e del conferimento in società siano legislativamente equiparate. Ma tale presupposto non è esatto. Ontologicamente le due ipotesi, pur riconducibili, sotto certi aspetti, allo stesso genere, sono, però, ipotesi diverse, e l'identità, insussistente sul piano ontologico, neppure può ritenersi stabilita dalle norme positive, le quali — come già si è visto — soltanto in taluni casi e per taluni, ben determinati, effetti prevedono una parità di trattamento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 ottobre 1971, n. 3016 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Pascasio - *P. M.* Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Longhi (avv. Taranto).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Valutazione - Determinazione del valore di un fabbricato fatiscente sito in zona urbana in ragione del valore dell'area di risulta - Grave ed evidente errore di apprezzamento - Esclusione.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15, 16 e 29).

*Non è viziata da grave ed evidente errore di apprezzamento la decisione della Commissione Provinciale di valutazione che stabilisce il valore di un fabbricato fatiscente della zona centrale urbana di una grande città in ragione del valore dell'area che potrà risultare dalla demolizione, invece che secondo la consistenza e la destinazione del fabbricato alla data del trasferimento* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo del ricorso principale si censura la sentenza per avere ravvisato nella decisione della Commissione provin-

---

(1) Decisione di evidente esattezza. Quando il valore dell'area di risulta dalla demolizione è superiore a quello del fabbricato esistente, senza dubbio quello dell'area è il valore venale in comune commercio, rilevante anche ai fini della liquidazione delle imposte indirette.

ciale un grave ed evidente errore di apprezzamento, consistente nell'avere valutato un vecchio e fatiscente edificio sito in zona centralissima di Milano nel valore potenziale dell'area come suscettibile di utilizzazione più intensiva e non nel suo valore intrinseco attuale, incorrendo così nella violazione degli artt. 15, 16 e 29 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.

La censura è fondata.

Come questa Corte Suprema ha già avuto occasione di affermare, il ricorso all'Autorità giudiziaria avverso le decisioni delle Commissioni provinciali relative alla valutazione dei beni oggetto di imposte sui trasfermenti, è ammesso, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, e dell'art. 42 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nei casi di grave ed evidente errore di apprezzamento o di insufficiente calcolo nella determinazione del valore.

Tali vizi possono ravvisarsi solo quando sussistano nella decisione errori di fatto gravi ed evidenti, la decisione stessa sia frutto di criteri di valutazione non conformi alla legge o dalla motivazione non risultino, sia pure sommariamente, gli elementi di fatto tenuti a calcolo per la determinazione dei valori imponibili (sent. 7 gennaio 1967, n. 58).

L'errore rilevato dalla Corte d'appello nella decisione della Commissione tributaria, non rientra però fra quelli ora indicati perchè esso consisterebbe nell'avere attribuito al bene il valore relativo alla sua possibilità di utilizzazione futura e non quello corrispondente alla sua condizione al tempo dell'aperta successione.

Questo errore infatti non si riferisce nè agli elementi di fatto posti a base della decisione nè a criteri di valutazione che non siano conformi alla legge. La Commissione ha seguito, nella valutazione, un criterio che non soddisfa i contribuenti, ma non può dirsi che esso sia erroneo, poichè esso tende ad attribuire al bene il suo valore commerciale al tempo dell'apertura della successone, valore sul quale ha incidenza la possibilità di utilizzazione per la realizzazione di una più ampia costruzione che, nella zona centrale di Milano, non può non avere la sua influenza sulla valutazione del bene: utilizzazione possibile non soltanto in futuro, ma al momento stesso della successione.

Neppure un simile criterio è difforme da quelli dalla legge indicati, poichè l'art. 16 del citato r.d.l. del 1936 prescrive bensì alle Commissioni di tener conto delle alienazioni, divisioni e perizie giudiziarie relative agli stessi immobili o che si trovano in condizioni analoghe e della capitalizzazione del reddito di cui sono suscettibili immobili consimili, ma la prescrizione non è tassativa, sicchè è in facoltà delle predette Commissioni di attenersi a criteri diversi, purchè chiaramente indicati ed ugualmente sufficienti a sostenere il giudizio di valutazione, così come la Commissione distrettuale aveva operato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 8 novembre 1971, n. 3141 - *Pres.* Marletta - *Est.* Ridola - *P. M.* Di Majo (conf.) - Soc. Edilizia Nazionale (avv. Zauchini e Visentini) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposte e tasse in genere - Estimazione semplice e complessa - Imposta di ricchezza mobile - Interessi - Presunzione.**

(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86).

*È questione di estimazione semplice quella concernente la valutazione delle prove documentali e presuntive ai fini della tassazione del reddito di ricchezza mobile sugli interessi* (1).

(*Omissis*). — Col motivo unico del ricorso principale la sentenza della Corte di Genova viene censurata, ai sensi dell'art. 360, n. 1 c.p.c., per violazione dell'art. 50 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sulla imposta sui redditi di ricchezza mobile, e dell'art. 22, comma 3°, del decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, sull'ordinamento del contenzioso tributario.

In particolare, la Società ricorrente lamenta che la Corte di merito, ritenuto trattarsi di controversia relativa a semplice estimazione di redditi, abbia dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e sostiene che, al contrario, la contestazione non si esauriva nella valutazione degli elementi di fatto costituenti il presupposto materiale del tributo, ma verteva sull'accertamento delle condizioni di validità dell'atto di imposizione e sulla qualificazione giuridica di determinati fatti incidenti direttamente sulla legittimità del metodo impositivo adottato: era, cioè, in discussione — secondo la ricorrente — la stessa possibilità giuridica di applicare il tributo mobiliare, indipendentemente dalla prova dell'esistenza del reddito. A maggior conforto, poi, della tesi affermativa della giurisdizione ordinaria, aggiunge la ricorrente che al giudice di appello erano stati sottoposti vari quesiti di diritto, trattandosi di stabilire: *a*) se le opera-

(1) Sulla questione più in generale, cfr. *Relazione Avv. Stato,* 1966-70, II, 481. In senso specifico v. Cass. 3 ottobre 1968, n. 3075 in questa *Rassegna,* 1968, I, 1032; recentemente la sent. 3 maggio 1971 n. 1271, *ivi,* 1971, I, 1076 ha con precisione tracciato i limiti della demarcazione della giurisdizione in materia di prove: sono di estimazione semplice le questioni sulla valutazione della prova, mentre rientrano nell'estimazione complessa le questioni sull'onere della prova, sull'applicazione di una norma che stabilisca mezzi di prova particolari o limitati o sull'efficacia giuridica che debba essere attribuita al mezzo di prova dedotto. Sul momento determinante della giurisdizione in base alla domanda dinanzi alla Commissione di prima istanza (art. 5 c.p.c.) v. Cass. 10 febbraio 1969, n. 445, *ivi,* 1969, I, 123.

zioni indicate « in conto aumento di capitale » dovessero essere escluse dall'ambito dell'art. 50 del testo unico del 1877; b) se la inclusione, nell'ambito di quest'ultima norma, delle operazioni « in conto vincolato e perdite » non violasse l'art. 2447 cod. civ., che impone la reintegrazione del capitale sociale; c) se, infine, alla stregua dell'art. 25 dello stesso testo unico, fosse consentito di utilizzare elementi non risultanti dal bilancio, per integrare e modificare induttivamente le poste del bilancio stesso.

Quest'ultimo aspetto è stato poi diffusamente sviluppato nella memoria, presentata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., ed in sede di discussione orale. È stata, così, esplicitamente posta la questione se, in presenza di una tassazione in base a bilancio, non impugnato, nella sua veridicità, dall'ufficio, potesse l'ufficio stesso accertare un reddito per interessi non contabilizzati nel bilancio, il quale, al contrario, denunziava perdite tali da escludere che alcun interesse fosse stato corrisposto. E la questione, sempre in memoria, è stata impostata su un'approfondita critica del concetto di presunzione, generalmente accolto nella interpretazione dell'art. 50 del testo unico del 1877 (ed ora del corrispondente art. 86 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645), e sulla contestazione della legittimità dell'operato dell'ufficio, al quale — secondo la ricorrente — le norme ora indicate non appresterebbero una presunzione legale della esistenza degli interessi, ma consentirebbero soltanto di procedere allo accertamento dell'esistenza del reddito di capitale con libertà di prove e senza essere vincolato alle risultanze del titolo.

Il ricorso è infondato. A norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *E*, e dell'art. 22, comma 3°, del decreto-legge n. 1639 del 1936, nelle controversie in materia di imposte dirette l'esercizio della giurisdizione si esaurisce davanti alle commissioni tributarie, senza possibilità di portare la contestazione davanti all'autorità giudiziaria, ogni qualvolta la controversia si riferisca a « semplice estimazione di redditi ». E secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, costituiscono controversie di semplice estimazione — e sono, perciò, riservate alla giurisdizione delle commissioni tributarie — tutte quelle in cui, al fine dell'accertamento della sussistenza, dell'entità e della natura del reddito imponibile, si debba procedere soltanto alla determinazione di dati o di elementi di puro fatto, senza che l'apprezzamento dei fatti implichi la risoluzione di questioni giuridiche attinenti all'interpretazione di norme o di negozi giuridici ovvero alla determinazione dei criteri di diritto sostanziale o processuale da applicare in concreto (cfr. S.U., n. 1181 del 1970; n. 2048 del 1965; n. 996 del 1964, e numerose altre conformi); è stato, in particolare, affermato da queste Sezioni Unite che, mentre costituisce giudizio di estimazione complessa stabilire se, in relazione ad una determinata imposizione, l'onere di provarne i presupposti spetti alla finanza o al contribuente, si resta,

invece, nell'ambito del giudizio di estimazione semplice quando, adempiuto dall'una o dall'altra parte tale onere probatorio, si tratti soltanto di valutare le risultanze delle prove offerte ed acquisite al processo (cfr. S.U., n. 1727 del 1968). Altro principio basilare è, infine, che lo stabilire se la controversia sia di estimazione semplice o complessa è questione di giurisdizione, in quanto si risolve nella attribuzione della competenza giurisdizionale alle sole commissioni tributarie od anche all'autorità giudiziaria ordinaria: occorre quindi far capo ai principî generali di cui agli artt. 5 e 386 c.p.c., in applicazione dei quali l'accertamento della natura della controversia tributaria va riferito al momento della proposizione della domanda davanti alla commissione di prima istanza ed alla situazione di fatto con essa prospettata (cfr. S.U., n. 445 del 1969); con la conseguenza che una controversia che appariva di estimazione semplice in quel momento iniziale, tale rimane, al fine di determinare la giurisdizione, indipendentemente dagli sviluppi che il dibattito abbia avuto nelle fasi e nei gradi successivi del procedimento contenzioso.

Ora, stando agli atti esibiti in questa sede, sui quali soltanto questa Corte può portare il suo esame ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, e precisamente a quel che risulta dalle due decisioni della Commissione Centrale, si ha che gli accertamenti dell'Ufficio Imposte di Genova furono impugnati, davanti a quella commissione distrettuale, sul duplice riflesso che trattavasi di società a ristretta base azionaria e di carattere familiare e che le anticipazioni fatte dai soci alla società e colpite dalla imposizione erano state rese necessarie dalla esiguità del capitale sociale: il che significa che, sulla premessa, pacificamente accettata, della esistenza dei finanziamenti e della applicabilità della presunzione di produttività di interessi, di cui all'art. 50 del testo unico del 1877, la Società contribuente intendeva contrastare quella presunzione con l'allegazione di elementi, documentali e presuntivi, idonei a smentire che quei finanziamenti potessero aver prodotto un qualsiasi interesse.

E che questa e non altra fosse l'impostazione data dalla Società alla propria pretesa fu, del resto, confermato dalla linea difensiva che essa seguì nelle precedenti fasi del giudizio ordinario: davanti al Tribunale, infatti, fu espressamente precisato che non si intedeva confutare l'esistenza della presunzione, mentre, in sede di appello, si rimproverò al Tribunale di essersi rifiutato di vagliare le prove offerte per contrastarla.

La domanda della Società contribuente poggiava, dunque, su queste indeclinabili premesse:

*a*) che le operazioni di finanziamento colpite dalla tassazione erano da configurare come rapporti intersoggettivi, di credito e di debito, fra i soci e la società, cioè come mutui;

*b*) che, a favore della Finanza, era operante, fino a prova contraria, la presunzione legale del carattere fruttifero di quelle operazioni, sul fondamento dell'art. 50 del testo unico n. 4021 del 1877;

*c*) che l'onere di contrastare con la prova contraria quella presunzione incombeva sulla Società, la quale, in effetti, tale onere si era assunto ed aveva tentato di adempiere;

*d*) che, per contro, a norma dell'art. 2728 cod. civ., la Finanza era dispensata da ogni altra prova della sua pretesa tributaria.

Stando così le cose, il giudizio, di cui le commissioni tributarie si trovavano ad essere investite, si esauriva nella valutazione delle prove, documentali e presuntive, con le quali la Società contribuente intendeva contraddire la presunzione e dimostrare, invece, il carattere infruttifero dei finanziamenti. La domanda, così come inizialmente portata alla cognizione dei giudici tributari, non lasciava, quindi, alcun margine alla risoluzione di questioni giuridiche.

Il ricorso in esame, che si diffonde nella prospettazione di molteplici questioni di diritto, non prive, certo, di interessanti profili, si rivela, pertanto, come un tentativo, non consentito, di ampliare l'ambito della controversia e di spostarne i termini, dandole una impostazione che, se inizialmente adottata, avrebbe potuto dare ingresso all'azione giudiziaria. La controversia, invece, così come instaurata, era destinata ad esaurirsi davanti alle commissioni tributarie: onde esattamente la Corte di merito dichiarò il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziara ordinaria. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3184 - *Pres.* Favara - *Est.* Spadaro - *P. M.* Caccioppoli (conf.) - Bonzano (avv. Barbera) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente).

**Imposta di registro - Società - Società di persone - Scioglimento - Assegnazione delle attività ai soci - Eccedenza sulla quota di diritto - Assoggettamento all'imposta proporzionale di trasferimento - Determinazione del valore netto del patrimonio - Irrilevanza.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 48 e tariffa A, art. 88).

*Quando nello scioglimento delle società di persone, senza ricorrere alla procedura di liquidazione, vengono assegnati ai soci le attività sociali, è soggetta all'imposta proporzionale di trasferimento quella parte dell'assegnazione di attività eccedente sul valore della quota di diritto, anche se tale eccedenza di attività è il corrispettivo di un maggiore accollo di passività. In tale situazione non ha rilevanza, ai fini della ve-*

*rifica della corrispondenza tra attività assegnate e quota di diritto, il determinare il valore netto del patrimonio con deduzione delle passività* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo, il ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 88, n. 2 della tariffa *A*, alligata alla legge organica di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269) nonchè dell'art. 48 della stessa legge, in relazione con l'art. 360, n. 3 c.p.c., lamenta che la Commissione Centrale, con l'impugnata decisione, abbia ritenuto che le assegnazioni di attività, effettuate ad esso ricorrente a seguito dello scioglimento della Società in accomandita semplice « Noverasco di Bonzano Emilio e C. », fossero di valore superiore alla quota di diritto spettantegli, e che abbia, perciò, applicata, a torto, la disposizione del penultimo comma dell'art. 48 della legge organica di registro, con il conseguente assoggettamento alla tassa di trasferimento del maggiore assegno. In particolare, sostiene che la quota di diritto, spettantegli, andava calcolata e determinata con riferimento al capitale sociale, costituito dalla risultante della differenza tra attività e passività esistenti al momento dello scioglimento della società, e non già con riferimento alla quota di partecipazione risultante dagli apporti a suo tempo conferiti, tanto più che in una società in accomandita semplice, quale quella disciolta, non è ipotizzabile una comunione di debiti sociali; e rileva che, se fosse stato seguito questo criterio giuridico per la determinazione della quota di diritto, l'assegnazione di attività

---

(1) Decisione che risolve esattamente una questione meno semplice di quel che potrebbe sembrare. È un fatto pacifico che nell'assegnazione ai soci di società di persone del patrimonio sociale, allo stesso modo che nello scioglimento di comunioni, sono soggette alla sola imposta graduale le assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto, mentre danno luogo alla tassazione con l'imposta proporzionale i conguagli e le maggiori assegnazioni eccedenti su detta quota. L'interesse della decisione si rinviene, però, in quella parte che spiega che la maggiore assegnazione dà luogo all'imposta proporzionale anche quando è corrispettiva di un accollo eccedente sulla quota di diritto, e correlativamente afferma che non ha rilevanza il determinare il patrimonio netto della società ai fini di stabilire se sia rispettata la corrispondenza tra assegnazioni e quote di diritto.

Una tale determinazione del patrimonio netto, soggiunge la S. C., potrebbe avere importanza quando si procede a regolare scioglimento della società, non quando vengono attribuite ai soci, come in uno scioglimento di comunione, le attività sociali. Per vero la regolare liquidazione della società si muove su un campo del tutto diverso: le passività devono essere subito estinte sicchè la ripartizione dell'attivio fra i soci opera necessariamente sul netto sia che concerna denaro sia che concerna beni (articolo 2280, 2282, 2283 c. c.); nememno in questo caso pertanto occorre

sociali, effettuata in suo favore, sarebbe risultata di valore uguale, e non già superiore, alla quota di diritto, spettantegli secondo tale calcolo; donde l'errore in cui è incorsa la impugnata decisione.

Il motivo è infondato.

Va, anzitutto, putualizzato che, nel caso di specie, operato lo scioglimento della Società, non si diede corso alla procedura di liquidazione prevista dal codice civile, nè alla nomina di liquidatori, ma si procedeva ad assegnare direttamente ai soci le attività sociali, con il contemporaneo accollo delle passività; e che al Bonzano, il quale era titolare di una quota di partecipazione di L. 45.000.000 su un capitale sociale di L. 56.800.000, furono assegnate attività sociali per un importo totale di L. 263.463.000 in corrispettivo dell'accollo da parte dello stesso di tutti i debiti sociali dell'importo complessivo di L. 218.463.000; ossia fu effettuata una maggiore assegnazione di attività sociale essendo il valore della sua quota di partecipazione di L. 45.000.000, con contemporaneo accollo di una corrispondente maggiore quota di debiti.

Con riferimento a questa particolare situazione di fondo va esaminata la censura, prospettata col motivo di ricorso, e al riguardo deve precisarsi che l'art. 48 della legge organica di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), con riguardo alle assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni comuni, stabilisce, nel suo penultimo comma, che se vi ha conguaglio o maggiore assegno « anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico

---

determinare il patrimonio netto, ossia calcolare sui beni assegnati al socio le passività che sul socio gravano, perchè le passività non possono più esistere al momento della registrazione. Si può dunque affermare che nello scioglimento della società di persone bisogna sempre aver riguardo al valore dei beni assegnati *al lordo* delle passività, le quali andranno anche esse ripartite in proporzione delle quote.

Questa proporzione è, in fondo, il rovescio dell'altra, pure contenuta nella sentenza in rassegna, che un maggior accollo di passività non può giustificare una maggiore corrispondente assegnazione di attività. Questa conclusione è assai importante.

Per meglio comprenderne la portata serviamoci di un esempio numerico: la società che si scioglie ha un attivo di 100 ed un passivo di 50; se i soci sono due con eguali diritti sulle quote, ciascuno deve ricevere, per rimanere nell'ambito del negozio non traslativo soggetto alla sola imposta graduale, una assegnazione di attività pari a 50 e un accollo pari a 25; ciò corrisponderebbe ad una ricchezza concreta pari a 25; ma ai fini tributari si deve tener conto del valore lordo delle attività. Se invece ad un socio si attribuiscono attività per un valore di 75 e passività per un valore di 50 ed all'altro socio soltanto attività per un valore di 25, non si rispetta più la corrispondenza con la quota di diritto e sulla eccedenza tra questa (50) e l'assegnazione (75) è dovuta l'imposta proporzionale di trasferimento; e non importa (ed era questa la sostanza della controversia) che, ragionando in termini di patrimonio netto, ambedue i

dell'assegnatario » è dovuta la tassa di trasferimento sul conguaglio o sul maggiore assegno. La « ratio » di questa disposizione, che, per effetto dell'art. 88 della tariffa *A*, allegata alla stessa legge organica di registro, si applica anche alle maggiori assegnazioni di beni sociali, conseguenti allo scioglimento delle società, risiede, come è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Cass. 15 luglio 1963, n. 1930) nel fatto che il negozio di divisione, per la parte dei beni oggetto del conguaglio o del maggiore assegno, opera con effetti traslativi e non dichiarativi, in quanto, modificando il rapporto reale preesistente, non trova più la sua causa giuridica nella eliminazione dell'incertezza dei limiti del diritto dominicale; il che si verifica anche quando la maggiore assegnazione dei beni comuni costituisca il corrispettivo e l'equivalente dell'accollo di una maggiore quota di debiti.

Ora, tenuto conto, con riguardo all'applicabilità della esaminata disposizione dell'art. 48 alle maggiori assegnazioni effettuate a seguito dello scioglimento della società, che, quando, come si verificò nel caso di specie, non venga seguita la procedura di liquidazione prevista dal codice civile (che importa la estinzione del passivo e la distribuzione dell'eventuale attivo tra i soci) e venga effettuata la diretta assegnazione ai soci delle attività sociali col contemporaneo accollo dei debiti da parte degli stessi soci, la assegnazioni e gli accolli vengono operati in proporzione delle quote di partecipazione dei soci alla società, ossia

---

soci abbiano ricevuto la stessa ricchezza (75-50 il primo, 25 il secondo), perchè sia per l'espressa norma dell'art. 48 quarto comma della legge di registro, sia per la reale portata del negozio, il socio che riceve un patrimonio maggiore accollandosi un debito maggiore, non fa altro che acquistare un bene pagandone il prezzo sotto forma di accollo di un debito non suo.

Questa sentenza si discosta da quelle della S. C. 10 marzo 1971, n. 681 e 8 ottobre 1970, n. 1850 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 648 con nota di C. Bafile) che, per la risoluzione di questioni analoghe, avevano affermato il principio che nella liquidazione della quota sociale dovesse tenersi conto del valore netto. Il caso ora deciso offre nuovi elementi alla risoluzione anche della questione dibattuta in quelle precedenti decisioni. Come si è visto le assegnazioni non possono considerarsi uguali se diverso è il valore delle attività e non ha rilevanza che, in termini di utilità netta, la disuguaglianza sia bilanciata dalla diversa ripartizione delle passività; ma ciò porta a concludere che delle passività non debba tenersi conto affatto nemmeno per determinare il valore delle assegnazioni che vanno tassate al lordo (art. 27), almeno per la parte corrispondente agli immobili. E quindi anche nel caso ora deciso la maggiore assegnazione di beni al socio non solo resta tale nonostante il maggiore accollo di passività, ma va considerata ai fini della determinazione del valore imponibile, per il suo valore reale senza detrazione del passivo.

C. BAFILE

del valore degli apporti a suo tempo conferiti, è chiaro che le maggiori assegnazioni effettuate rispetto a queste quote nella fase di cui sopra, vengono a rivestire, secondo il principio giurisprudenziale sopra ricordato, carattere traslativo, e non già dichiarativo, per la parte delle attività, oggetto delle maggiori assegnazioni; e ciò anche quando queste maggiori assegnazioni costituiscono, come nella specie, il corrispettivo dell'accollo di una maggiore quota di passività sociali.

Ne consegue che, in relazione alla illustrata « ratio » della anzidetta disposizione dell'art. 48, « ratio » questa che giustifica ed ispira la estensione dell'applicazione della disposizione stessa rispetto alle maggiori assegnazioni conseguenti allo scioglimento delle società, ben fondatamente deve affermarsi che la impugnata decisione ha rettamente applicata tale disposizione alle maggiori assegnazioni effettuate in favore del Bonzano, con il conseguente assoggettamento delle stesse alla tassa di trasferimento.

La censura, prospettata col motivo in esame, si incentra, in sostanza, sul significato e sul valore che debbono attribuirsi alla « quota di diritto », cui fa riferimento, per le maggiori assegnazioni conseguenti allo scioglimento delle società, l'art. 88 della tariffa *A* della legge di registro, e al riguardo si sostiene che essa sarebbe costituita dalla quota, alla quale il socio ha diritto rispetto al capitale sociale, risultante dalla differenza tra attività e passività.

Ma la questione, riguardata con riferimento al particolare caso di specie, è del tutto inconferente e priva di rilevanza, in quanto, come si è già sopra puntualizzato, nella fattispecie, non si diede corso alla procedura di liquidazione, che comportava la eliminazione delle passività e la distribuzione dell'eventuale attivo tra i soci, ma si procedette alla diretta assegnazione delle attività e passività, ossia ad un'operazione che comportava il riferimento, per le proporzioni con le quali le attività e le passività dovevano essere assunte, alla quota di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, e, cioè, alla quota costituita dai relativi conferimenti, talchè in relazione a questa operazione, considerando la quota di partecipazione, la sollevata questione (che avrebbe potuto assumere qualche rilevanza con riguardo alla ipotesi in cui si fosse seguita la procedura di liquidazione, prevista dal codice civile) non può avere alcuna incidenza. Nè può essere condiviso il rilievo, secondo cui nella società di persone non sussistono beni comuni, costituiti sia da attività che da passività, giacchè, contrariamente a tale rilievo, il patrimonio sociale, anche nelle società non aventi personalità giuridica, costituisce una comunione particolare qualificata dallo scopo ed unificata in funzione di esso, con conseguente indisponibilità, da parte del singolo socio dei beni conferiti e di quelli successivamente acquisiti, che si considerano appartenenti alla collettività dei soci come tale (Cass. 20 luglio 1967, n. 1880). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1971, n. 3186 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Pascasio - *P. M.* Pascalino (conf.) - Bartoletti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini).

**Imposta di registro - Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno - Fusione e concentrazione di aziende - Limite territoriale.**

(l. 29 luglio 1957, n. 634, art. 38 lett. b).

**Imposta di registro - Società - Fusione - Accertamento di congruità del patrimonio - Legittimità - Avviamento commerciale - È tassabile.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 31; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15).

*Il beneficio dell'art. 38 lett.* b *della legge 29 luglio 1957, n. 634 presuppone che almeno la ditta a favore della quale avvienè il trasferimento o nella quale si incrementa l'apporto economico per fusione o concentrazione abbia sede ed operi nei territori del Mezzogiorno* (1).

*Poichè la fusione di società, assuma essa la forma della incorporazione o della unione, determina un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale, l'imposta di registro, quando nel trasferimento è compresa un'azienda, colpisce tutti gli elementi che l'azienda compongono, e quindi anche l'avviamento, da valutare con stima di congruità* (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 38 della legge 29 luglio 1957, n. 634, si sostiene che erroneamente sarebbe stato ritenuto che le agevolazioni fiscali previste da detta norma siano condizionate al fatto che tutte le imprese che si fondono abbiano sede nel mezzogiorno, mentre il legislatore ha inteso favorire anche la fusione di aziende operanti nel meridione con altre del settentrione, più idonee, per la loro efficienza economica, a potenziare le imprese del meridione.

La censura non è fondata.

Il citato art. 38, lett. b) prevede infatti il beneficio della tassa fissa di registro ed ipotecaria per gli atti di trasferimento, fusione e concentrazione di ditte che hanno sede e svolgono la loro attività industriale

---

(1) L'argomento della prima massima è stato ampiamente dibattuto nella sent. 12 maggio 1971 n. 1363, (in questa *Rassegna*, 1971, I, 895) che ha, stabilendo un cordinamento tra l'art. 36 e l'art. 38 lett. *a*), ritenuto indissolubilmente legate al fattore territorio sia la agevolazione per la costituzione che quella per l'aumento di capitale, precisando che, come non è ammessa la costituzione agevolata di società che, anche solo eventualmente, possono costituire sedi secondarie, succursali ecc. fuori territorio del Mezzogiorno, così lo stesso divieto opera al momento dell'aumento di capitale; allo stesso modo, ed anzi a maggior ragione, deve ritenersi

e commerciale nell'Italia centro meridionale ed insulare, come indicato dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, al dichiarato scopo di favorire il potenziamento dell'attività industriale in detti territori.

Ora, secondo la lettera della legge e la finalità da essa perseguita, affinchè detto potenziamento possa in realtà verificarsi, occorre che almeno la ditta a favore della quale avvenga il trasferimento o nella quale si incrementi l'apporto economico per fusione o per concentrazione, abbia sede ed operi negli indicati territori del Mezzogiorno d'Italia.

E se, pertanto, non può essere dubbio che la norma contiene una agevolazione concessa a favore delle ditte del sud, ritenere che essa si applichi anche a favore di ditte aventi sedi nel nord che operino però nel Mezzogiorno incrementando per tal modo il progresso industriale nei territori meridionali, importerebbe una interpretazione estensiva della norma, non ammissibile nelle leggi di carattere tributario.

Nè vale obiettare — come si lamenta col secondo motivo — che la Corte di merito avrebbe tracurata l'efficacia di una circolare del ministero delle finanze, secondo la quale per il godimento del beneficio fiscale di cui al citato art. 38, lett. b) basterebbe che una soltanto delle società interessate alla fusione abbia sede nelle provincie meridionali. Con detta circolare l'Amministrazione avrebbe autolimitata la propria potestà impositiva a vantaggio dei contribuenti.

Al riguardo è sufficiente rilevare che la potestà tributaria dello Stato è regolata soltanto dalla legge mentre le circolari sono atti interni della pubblica amministrazione, destinati ad indirizzare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori, ma esse non hanno efficacia vincolante nè possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'Amministrazione, neppure ai fini dell'interpretazione di norme di legge (sent. n. 3597 del 1969; n. 1848 del 1968; n. 440 del 1966 e n. 2205 del 1963 di questa Corte Suprema).

Ciò premesso, ne deriva all'evidenza anche l'infondatezza del terzo motivo col quale si deduce che erroneamente la Corte di merito avrebbe negato rilevanza, ai fini dell'applicazione del beneficio fissato, al potenziamento dello stabilimento del sud, effettuato dopo la fusione delle due società.

---

che lo stesso coordinamento debba stabilirsi tra l'art. 36 e la lett. b) dell'art. 38, si che la fusione di aziende non deve portare a proiettare fuori del territorio la realizzazione dell'oggetto e degli scopi sociali; quindi non soltanto l'azienda incorporante (come ha stabilito la sentenza in rassegna in riferimento al caso deciso), ma anche quella incorporata deve aver sede ed operare nel Mezzogiorno, altrimenti si creerebbe un risultato analogo alla creazione di sedi secondarie o succursali fuori del territorio agevolato.

Sulla seconda massima v. la sent. 14 ottobre 1971, n. 2893, in questo fascicolo pag. 93.

Detto potenziamento infatti concreta un fatto successivo alla registrazione dell'atto, dal quale questa deve del tutto prescindere, dovendosi tenere presente, ai fini della concessione del beneficio fiscale che qui interessa, unicamente la fattispecie verificatasi al momento della stipula.

Col quarto e quinto motivo, denunciando, sotto altro aspetto, la violazione della legge di registro (art. 30, come modificato dagli artt. 15 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 e 3 della legge 29 luglio 1961, n. 828) si deduce che, in caso di fusione, l'imponibile è costituito dal solo patrimonio della società incorporata senza possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni ed escludendo dall'imponibile il valore dell'avviamento commerciale. L'imposta inoltre doveva essere applicata sul valore dichiarato nell'atto.

Anche queste censure non sono fondate.

Non può contestarsi infatti che, a seguito della fusione di società si verifichi un trasferimento di beni, soggetto a giudizio di valutazione, così come sostiene l'Amministrazione e non la semplice costituzione di un patrimonio comune, come affermano i ricorrenti. La fusione, assuma essa la forma dell'incorporazione o della unione, determina — come già questa Corte Suprema ha altre volte affermato — un fenomeno analogo a quello della successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (sent. n. 2372 del 1963 e n. 3423 del 1958) ed il trapasso rende l'atto soggetto al regime tributario dei trasferimenti di ricchezza. Se quindi nel trasferimento è compresa un'azienda, l'imposizione deve colpire — ai sensi dell'art. 31 della legge di registro — tutti gli elementi che l'azienda compogono, fra cui l'avviamento che di per sè concreta un incremento patrimoniale per la società incorporante. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3319 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Mazzacane - *P. M.* Del Grosso (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Siconolfi) c. Soc. Saint Gobain (avv. Scandale e Capaccioli).

**Imposta sulle società - Soggetto passivo - Società estera operante in Italia mediante una stabile organizzazione - È la società estera non la sede secondaria.**

(l. 6 agosto 1954, n. 603, artt. 1 e 2).

*Soggetto passivo dell'imposta sulle società, nel caso di società estera operante in Italia mediante una stabile organizzazione, è la società estera e non la sede secondaria esistente in Italia* (1).

---

(1) Decisione di molto interesse. La sede secondaria operante in Italia di società estera, pur non acquistando personalità giuridica, potrebbe

(*Omissis*). — La resistente assume, preliminarmente, che il secondo motivo del ricorso — con il quale l'Amministrazione Finanziaria sostiene che non essendovi nella specie tassazione in base a bilancio l'imposta sulle società è dovuta anche quanto ai due cespiti controversi (costo delle azioni per la componente « patrimonio »; dividendi relativi per la componente « reddito ») — è inammissibile per la parte che concerne l'essere stata la Fabbrica Pisana tassata in base a bilancio, poichè quest'ultima circostanza è stata insindacabilmente accertata dalla Corte del merito; che di qui deriva l'irrilevanza degli altri motivi di ricorso e, in particolare, del primo poichè il problema con esso riproposto — se il rapporto di imposta debba intendersi instaurato con la Fabbrica Pisana o con la Casa Madre Francese — diviene superfluo una volta che il merito del ricorso non può essere più discusso per la inammissibilità del secondo motivo.

L'assunto non può essere condiviso.

L'Amministrazione finanziaria non contesta — e lo ha esplicitamente chiarito nella memoria illustrativa del 1° aprile 1971 (p. 21) — che, secondo gli accertamenti della Corte di Firenze, la Fabbrica Pisana, per i periodi di imposta in contestazione, sia stata tassata in base a bilancio. Essa peraltro rileva che tale elemento obiettivo non ha rilevanza nei confronti della soc. Saint Gobain che, secondo la tesi della Amministrazione, è il soggetto passivo del tributo sulle società, nei cui confronti, sempre secondo la tesi dell'Amministrazione (seguita dal Tribunale) l'accertamento è stato eseguito, e nei cui confronti ancora, deve porsi il problema della tassabilità in base a bilancio. Pertanto il tema fondamentale della controversia è quello concernente la individuazione del soggetto passivo del tributo di cui si discute, poichè essa costituisce la premessa alla quale si ricollegano conseguenze diverse, particolarmente quanto all'oggetto dell'imposizione, a seconda che quel soggetto venga identificato nella Soc. Saint Gobain ovvero nella Fabbrica Pisana (sede secondaria in Italia della Saint Gobain).

Ora appunto l'Amministrazione finanziaria, con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 1, comma secondo, l. 6 agosto 1954, n. 603, titolo II, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280, e falsa applicazione degli articoli 2 t.u. 5 luglio 1951, n. 573, e 8 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in

---

essere un soggetto passivo di imposta (sulla soggettività passiva tributaria di unioni di persone o compendi di beni sforniti di personalità giuridica v. Cass. 18 settembre 1970 n. 1557 in questa *Rassegna*, 1970, I, 895); ma nel più ristretto ambito dell'imposta sulle società, la società estera che opera in Italia mediante una stabile organizzazione (seconda ipotesi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 603), cioè la società che non è tassabile in base ad un suo bilancio non avendo in Italia la sua sede amministrativa o l'oggetto principale dell'impresa, è essa soltanto il soggetto

relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto, riformando su tal punto la pronuncia del Tribunale, che in materia di imposta sulle società (quale regolata dalla l. 6 agosto 1954, n. 603, applicabile nella fattispecie), allorquando ricorra l'ipotesi di società estera operante in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, soggetto passivo del rapporto tributario sia questa ultima, anzichè la « casa madre », e cioè la Società estera. Aggiunge che tutto il pregresso procedimento amministrativo e contenzioso deve ritenersi riferibile alla Soc. Saint Gobain e conseguentemente produttivo degli effetti suoi propri nei confronti di essa.

La censura è fondata nei limiti che saranno precisati.

Occorre premettere che la fattispecie non riguarda le Società che, per quanto costituite all'estero, hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, e sono soggette a tutte le disposizioni della legge italiana (art. 2505 c.c.), ma le società estere (società Saint Gobain) con sede secondaria (la Fabbrica Pisana della Saint Gobain) nel territorio dello Stato (art. 2506 c.c.). Con riferimento a tale fattispecie la Corte del merito ha ritenuto che, non essendovi necessaria correlazione tra personalità giuridica e soggettività tributaria, la Fabbrica Pisana di specchi e lastre colorate di vetro della Saint Gobain, anche se sfornita di personalità giuridica, si configura come organismo per cui il presupposto tributario si verifica in modo unitario ed autonomo e, poichè essa opera in Italia, diventa soggetto passivo del rapporto tributario, alla stregua della legge italiana.

La Corte del merito, quindi, sia pure incidentalmente, ha accolto il principio, più volte affermato da questa Corte Suprema (sent. n. 2881 del 1968 e n. 1007 del 1967), per cui le sedi secondarie stabilite in Italia da una società estera non acquistano personalità giuridica autonoma, ma costituiscono organi della società stessa, da cui sono istituite e dirette, per cui le forme di pubblicità previste dalla legge (art. 2506 c.c.) non sono preordinate ad evidenziare una separazione giuridica fra sede centrale e sede secondaria, bensì allo scopo di rendere noto ai terzi che un nucleo imprenditoriale che, di per sè, potrebbe apparire giuridicamente autonomo, è invece soltanto un organo della società costituita all'estero.

---

passivo. La sua sede secondaria, non essendo il soggetto passivo, non può, presentando un suo autonomo bilancio (o meglio una sua autonoma contabilità), sottoporsi alla disciplina delle società estere tassabili in base a bilancio aventi in Italia la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'impresa. Per i precedenti della controversia v. *Relazione Avv. Stato*, 1966-70, II, 612).

La sentenza impugnata ha tuttavia rilevato che la soggettività passiva tributaria può essere riconosciuta anche ad unioni di persone ed a compendi di beni che non siano forniti di personalità giuridica alla stregua delle comuni norme del diritto civile. L'affermazione, esatta in via di principio e per alcuni tipi di tributi, non può essere condivisa in relazione all'imposta sulle società, come regolata dalla legge 6 agosto 1954, n. 603 (applicabile alla fattispecie), che la Corte del merito ha omesso di esaminare particolarmente quanto all'art. 1 di essa, fondamentale per la individuazione del soggetto passivo del tributo.

Come è noto con la legge 6 agosto 1954, n. 603, mentre furono soppresse (art. 26), con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno, l'imposta di negoziazione, regolata dal r.d.l. 15 dicembre 1938, n. 1275 e successive modificazioni, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280, furono istituite, con la medesima decorrenza, due nuove imposte: quella sulle società e quella sulle obbligazioni, disciplinate successivamente nei titoli VII e VIII del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645.

Soggetti passivi della prima (che qui interessa) sono, anzitutto, le società e gli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 8 t.u. 5 luglio 1951, n. 573 (art. 2 l. n. 603/54). L'art. 8 citato stabiliva: « Le società per azioni o a responsabilità limitata, le cooperative e le mutue assicuratrici, gli istituti di credito e le casse di risparmio, le provincie, i comuni e gli altri enti morali tenuti alla compilazione di bilanci annuali, nonchè le fondazoni e le aziende previste nell'ultima parte dell'art. 2 e costituite dagli enti sopradetti devono presentare la loro dichiarazione, corredata dal bilancio o rendiconto, entre tre mesi dall'approvazione di questi ». L'art. 2 del t.u. n. 573 del 1951 precisava « La dichiarazione deve essere presentata dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; dalle società di qualsiasi tipo; dalle associazioni in partecipazione; dalle imprese agrarie e collettive; dagli enti di fatto, nei cui confronti il presupposto del tributo si verifichi in modo unitario, nonchè dalle fondazioni e dalle aziende aventi finalità proprie, istituite da altri enti, anche se sfornite di personalità giuridica ai sensi della legge civile, quando hanno gestione o bilancio autonomi rispetto a quelli della persona o dell'ente che le ha costituite ».

Soggetti passivi della imposta in questione sono, poi, « *anche* le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3280 e successive modificazioni » (art. 1 l. n. 603/54); cioè le società ed associazioni estere « che fanno operazioni nello Stato italiano ». Esse sono state intese, nella elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, come società od associazioni estere svolgenti nello Stato italiano una continua attività industriale o commerciale, mediante un ufficio, una agenzia generale, o una sede secondaria. La espressione

« società... considerate nel titolo secondo del r.d. 1923, n. 3280 », cioè società che fanno operazioni nello Stato italiano è equivalente a quella dell'art. 145 del successivo t.u. n. 645 del 1958 — « società operanti in Italia mediante una stabile organizzazione » — che, tecnicamente più perfetta, costituisce il risultato della elaborazione precedente e non una innovazione.

L'elemento del fare « operazioni nello Stato italiano » (equivalente, come si è detto, a quello della « stabile organizzazione » di cui all'articolo 145 del t.u. n. 645 del 1958), concreta estrinsecazione nel territorio italiano della attività della società estera, è considerato, nella previsione legislativa, come requisito di identificazione oggettiva della società estera e non come termine di riferimento soggettivo dell'imposizione: soggetto passivo del tributo è la società estera, e non la sua azienda operante in Italia. Il richiamo della sentenza impugnata all'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951, n. 573, contenuto nella legge n. 603 del 1954, non può prescindere dal fatto che la « società estera » è contrapposta, nella dizione dell'art. 1 della legge n. 603 del 1954, agli altri enti indicati nello art. 8 del t.u. n. 573 del 1951, ed è indicata come soggetto passivo dell'imposta di cui discute purchè abbia una stabile organizzazione operante in Italia, e cioè, in sostanza, quando in Italia abbia una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma dell'art. 2506 c.c. In tale posizione legislativa si pone la Soc. Saint Gobain, costituita in Francia ed operante in Italia mediante la Fabbrica Pisana, che ne è una sede secondaria.

Identificato nella Compagnie de Saint Gobain il soggetto passivo dell'imposta, questa Corte non può esaminare la seconda parte del motivo, con cui si sostiene la validità del procedimento di accertamento e di quello contenzioso dinanzi alle Commissioni tributarie, in quanto riferibili appunto alla Compagnie de Saint Gobain e non già alla Fabbrica Pisana. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata, l'appellante aveva sostenuto che, se fosse stato ritenuto soggetto passivo del rapporto tributario la Compagnie de Saint Gobain (Casa madre francese) e non la Fabbrica Pisana, ne sarebbe conseguita la nullità degli avvisi di accertamento e la impossibilità di rinnovarli per intervenuta prescrizione o decadenza. Questa conseguenza (negata dal Tribunale) non è stata presa in esame dalla Corte del merito, la quale ha rilevato la superfluità di tale indagine, per aver ritenuto soggetto passivo del rapporto tributario la Fabbrica Pisana e non la Casa madre francese.

Ne consegue che il motivo deve essere accolto limitatamente alla prima parte di esso (identificazione del soggetto passivo del rapporto tributario), mentre per la seconda parte ogni questione deve essere riservata al giudice di rinvio; ne segue, ancora, l'assorbimento degli altri motivi di ricorso, che logicamente presuppongono la soluzione delle questioni indicate. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 novembre 1971, n. 3326 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Falletti - *P. M.* Caristo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi) c. Soc. Laurentum.

**Imposta di registro - Agevolazioni per la ricostruzione edilizia - Vendita di casa ricostruita - Preventiva dichiarazione di abitabilità - È necessaria.**

(l. 27 dicembre 1953, n. 968, art. 71).

*L'agevolazione dell'art. 71 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 per la vendita di case di abitazione distrutte e ricostruite presuppone la insostituibile dichiarazione di abitabilità* (1).

(*Omissis*). — La ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 71 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e dell'art. 14 delle preleggi, sostiene che la Corte d'Appello ha erroneamente applicato una norma di agevolazione tributaria, cioè un provvedimento di carattere eccezionale, oltre i casi in essa considerati; il termine iniziale previsto dall'art. 71 cit. non è riferito ad un fatto (costruzione della casa o effettiva abitazione), ma alla certificazione di un documento (dichiarazione di abitabilità); e questo requisito, insieme agli altri, deve sussistere nel momento in cui l'atto è sottoposto alla registrazione, nè può essere sostituito con circostanze equipollenti.

Il ricorso è fondato.

Secondo l'art. 71 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 « alle case di abitazione... distrutte e ricostruite, ... purchè non abbiano carattere di lusso, ... sono concessi gli ulteriori seguenti benefici: *a*) imposta fissa di registro e riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, quando abbiano per oggetto la ricostruzione degli edifici suddetti... *b*) riduzione a metà dell'imposta di registro e al quarto dell'imposta ipotecaria, per i trasferimenti che abbiano luogo entro sei anni dalla dichiarazione di abitabilità ». Nella specie, come è pacifico, l'appartamento di cui trattasi fu acquistato dalla Soc. Laurentum con atto notarile 18 maggio 1955, quan-

---

(1) Si pone in giusta luce la differenza tra questa agevolazione e quella dell'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

do ancora non era stata rilasciata la dichiarazione di abitabilità. La Corte d'Appello, trascurando perfino di verificare se nel momento dell'acquisto, pur in assenza della formale certificazione, la ricostruzione fosse quanto meno finita e l'appartamento fosse effettivamente abitabile, ha senz'altro ritenuto che la successiva dichiarazione di abitabilità e il fatto che il termine dei sei anni non si trovasse superato (ed era anzi anticipato) bastassero a soddisfare, letteralmente e razionalmente, i requisiti legali dell'agevolazione tributaria. Qualunque fosse la situazione anteriore e posto in esclusiva evidenza il termine finale, la Corte d'Appello ha rilevato che il trasferimento era tuttavia avvenuto « non oltre » sei anni dalla dichiarazione di abitabilità. Ma proprio il rigore letterale della legge, la coerenza intrinseca del suo scopo e del congegno fiscale impiegato ad ottenerlo dimostrano l'erroneità di questa tesi e delle sue conseguenze. Che non si possa prescindere, neppure testualmente, dalla esigenza della dichiarazione di abitabilità è fatto palese, nel sistema interno della legge nel suo confronto esterno, dalla concettuale rispondenza con cui l'identico requisito si trova anche previsto nell'art. 69 della medesima legge n. 968/1953 (esenzione per il periodo di 25 anni dall'imposta sui fabbricati, decorrente dalla data della dichiarazione di abitabilità), e dall'alternativa invece con cui la legge 2 luglio 1949, n. 408, introducendo un'uguale agevolazione, distingueva prima fra dichiarazione di abitabilità ed effettiva abitazione (art. 17).

La legge n. 968/1953 richiede dunque la dichiarazione di abitabilità, e questa non soltanto segna la decorrenza di un termine che sarebbe altrimenti suscettibile di spostamenti abnormi o di arbitrarie anticipazioni, ma costituisce anzitutto il presupposto essenziale dell'agevolazione tributaria e la sua imprescindibile attestazione. Il beneficio (art. 71 lett. *b*) riguarda infatti la ricostruzione delle case di abitazione: occorre dunque che queste circostanze (la ricostruzione e la sua compiutezza abitativa) sussistano e siano positivamente accertate nel momento in cui del beneficio si chiede l'applicazione. Altrimenti non potrebbe escludersi l'eventualità di un trasferimento che abbia per oggetto una casa non ancora ricostruita (o non finita al punto da realizzare con la sua abitabilità la testuale condizione e lo scopo della legge). Prima di quel momento altra, se ne ricorrono i presupposti, potrebbe essere l'agevolazione applicabile: quella, ad esempio, prevista dalla lett. *a*) dell'art. 71; ma la sua fattispecie (acquisto dell'area fabbricabile o appalto relativo) mette in distinta evidenza le ragioni che non consentono entro i suoi limiti l'anticipazione equivoca di effetti che seguono e appartengono invece alla fattispecie autonoma dell'avvenuta ricostruzione, delimitata a sua volta, nell'astrattezza giuridica della sua definizione, dall'accertamento dell'abitabilità dichiarata. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 novembre 1971, n. 3396 - *Pres.* Caporaso - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Gentile (conf.) - Ippolito (avv. Leone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Baccari).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi a carico del contribuente - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 - Applicabilità.**

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1 e 2; l. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.; disp. legge in generale, art. 11).

**Imposta di successione - Denunzia di valore insufficiente - Interessi sull'imposta complementare - Sono dovuti.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 15 e 17; l. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.).

*Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anche relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di tali leggi e con decorrenza da tale data* (1).

*Nel caso di denunzia, ai fini della liquidazione della imposta di successione, di valori insufficienti, l'applicazione della imposta complementare è determinata da quella « insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione » prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli interessi* (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 febbraio 1972, n. 441 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Alibrandi - *P. M.* Trotta (conf.) - Metella (avv. Saviano) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi a carico del contribuente - Rapporti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 - Applicabilità.**

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, artt. 1, 2 e 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.; disp. legge in generale, art. 11).

---

(1-4) Con la prima delle sentenze massimate la Corte di Cassazione ha riesaminato *funditus* la questione relativa alla applicabilità degli interessi di cui alle leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 ai debiti di imposta

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Imposta complementare- Interessi ex legibus n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962 - Decorrenza dal 16 marzo 1961.**

(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, art. un.).

*Gli interessi a carico del contribuente sulle imposte complementari regolati dalle leggi 26 gennaio 1961, n. 29 e 28 marzo 1962, n. 147, sono dovuti anche relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla entrata in vigore di tali leggi e con decorrenza da tale data* (3).

*La legge 28 marzo 1962, n. 147 è interpretativa della precedente legge 26 gennaio 1961, n. 29. Pertanto la decorrenza degli interessi da quella disciplinati deve farsi risalire alla data del 16 marzo 1961 di entrata in vigore della legge interpretata* (4).

I

(*Omissis*). — Con il primo motivo del ricorso l'Ippolito denunzia, in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., violazione ed erronea applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, sugli interessi moratori, ai rapporti tributari sorti prima dell'entrata in vigore della legge stessa, nonchè l'insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.

Deduce, in particolare, il ricorrente, che gli interessi di mora di cui alla citata legge n. 29 del 1961 autenticamente interpretata dalla legge 28 marzo 1962, n. 147, costituiscono obbligazione ributaria introdotta « ex novo » e, quindi, per il principio dell'irretroattività della legge, di cui all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, non sono applicabili ai rapporti tributari sorti prima della entrata in vigore della legge suindicata, anche se trattasi di rapporti non ancora esauriti; aggiunge, infine, che la Corte d'appello nell'allontanarsi dal principio dell'irretroattività della legge non ha giustificato la sua pronuncia con esauriente motivazione.

Il motivo non è fondato.

---

dipendenti da rapporti sorti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge del 1961, ed è giunta a canclusioni diametralmente opposte a quelle di cui alla precedente sentenza 18 dicembre 1970, n. 2707, pubblicata in questa *Rassegna* 1971, 1, 99 con nota critica di C. Bafile cui si rinvia.

La seconda sentenza poi, rilevato tale contrasto giurisprudenziale, ha esplicitamente condiviso, in diversa composizione, le stesse affermazioni; onde su tutti i problemi relativi alla applicabilità degli interessi ai rapporti anteriori all'entrata in vigore delle nuove leggi, alla loro liquidazione sulla imposta complementare di successione dipendente da insufficiente denunzia di valore dei beni ereditari ed alla loro decorrenza, può ormai ritenersi acquisito un sicuro indirizzo giurisprudenziale.

La legge 26 gennaio 1961, n. 29, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte indirette sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denuncia, detti interessi decorrono dal giorno in cui la tassa o la imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in modo completo e fedele.

Con riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cioè a quella parte che non potè essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo occorrenti, la legge interpretativa del 28 marzo 1962, n. 147, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione).

Ciò posto, rilevasi che la tesi del ricorrente, il quale sostiene l'inapplicabilità della citata legge n. 29 del 1961 ai rapporti tributari sorti prima della entrata in vigore della legge medesima, si fonda su di una rigida ed astratta concezione della regola della irretroattività della legge, di cui al citato art. 11 delle preleggi, la quale non tiene presente che nel caso di situazioni giuridiche, che non si esauriscono in un determinato momento, come quella che si verifica nella specie, detta regola lascia aperta la questione dell'applicabilità della nuova legge alla situazione ancora in atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. E questa Corte Suprema ha risolto l'accennato problema, relativo all'individuazione dell'ambito d'efficacia della nuova legge, nel senso che questa si applica quando concorrono le seguenti condizioni: *a*) che il rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, *b*) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso (sent. n. 3304 del 1957 e sent. n. 1114 del 1963). A tali criteri questo Supremo Collegio ha fatto ricorso anche per stabilire l'ambito di applicabilità, nel tempo, della citata legge n. 29 del 1961, pronunciando che la decisione la quale, con riguardo ad una successione « mortis causa », apertasi prima della entrata in vigore della legge sopramenzionata, dichiara il contribuente tenuto a pagare gli interessi di mora sull'imposta complementare, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge medesima, non comporta l'attribuzione a questa di effetti retroattivi (così, da ultimo, sent. 7 novembre 1970, n. 2273). Invero, il pagamento dei suddetti interessi non deriva da un fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, ossia dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligo tributario e, cioè, da un fatto

che, protraendosi nel momento in cui le nuove norme sono entrate in vigore, rientra nella disciplina di queste, in conformità dei principî generali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che si rinnova « de die in diem », onde non può dirsi che essa si sia interamente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quello della nuova.

Nè giova alla tesi del ricorrente il richiamo alle norme ed ai principî comuni che richiedono la liquidità del debito, quale presupposto degli interessi di mora, essendo evidente, come già questa Corte Suprema ha avuto occasione di rilevare (sent. 28 ottobre 1967, n. 2670), che a tali principî le leggi n. 29 del 1961 e n. 147 del 1962, hanno espressamente derogato col fissare la decorrenza degli interessi sul tributo complementare da un momento anteriore a quello della sua liquidazione, cioè da quando è dovuto il tributo principale che, con riguardo all'imposta di successione, è esigibile entro sei mesi dalla morte del « de cuius » (art. 64 in relazione all'art. 53, n. 3 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Col secondo motivo del ricorso l'Ippolito, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 e dell'art. unico, secondo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 147, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che la denuncia da parte di esso ricorrente dei beni ereditari fosse stata infedele. Deduce, in particolare, che la Corte del merito non ha valutato la circostanza che, essendo stati ripartiti fedelmente nella denuncia di successione tutti gli elementi necessari per la liquidazione, l'ufficio tributario era stato posto dal contribuente nelle condizioni di procedere alla liquidazione dell'imposta. Aggiunge che, in ogni caso, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere applicabile il secondo comma dell'articolo unico della legge n. 147 del 1962, non essendo dipeso da fatto imputabile al contribuente la mancanza e l'insufficienza degli elementi necessari per la liquidazione del tributo.

Anche questo mezzo è privo di fondamento.

La liquidazione della imposta di succesione, come del resto quella della maggior parte delle imposte, avviene con il concorso dell'attività del soggetto passivo del relativo rapporto, chiamato dalla legge a fornire i necessari elementi per la determinazione quantitativa dell'obbligazione tributaria. Tale concorso si realizza, nel campo delle imposte di successione, con l'adempimento dell'obbligo (stabilito dall'art. 51 del citato r.d. n. 3270 del 1923) di fornire, con l'apposita denuncia, una particolareggiata notizia dei beni compresi nella successione, la dichiarazione del loro valore e le indicazioni occorrenti per farne conoscere la natura, la situazione e l'importanza economica. L'art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, poi, con riferimento al secondo dei suddetti elementi, precisa che il valore cui va commisurata l'imposta è quello venale in comune

commercio al giorno del trasferimento, determinato con riguardo agli elementi di cui al successivo art. 16. E, dal combinato disposto di tali norme, si evince che il contribuente ha l'obbligo di dichiarare il valore effettivo dei beni caduti in successione, precisandone l'ammontare.

Ora, considerato che a norma dell'art. 17 del r.d.l. n. 1639 del 1936, la liquidazione del tributo principale deve farsi sul valore dichiarato dal contribuente — valore che, quindi, rientra testualmente fra gli « elementi occorrenti alla liquidazione » — è evidente la diretta indicenza dell'insufficiente dichiarazione di tale valore sulla liquidazione dell'imposta e, di conseguenza, è logicamente corretta la conclusione secondo cui l'applicazione del tributo complementare è, in tal caso, determinata da quella « insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione », prevista dalla legge n. 147 del 1962 quale presupposto per la decorrenza retroattiva degli interessi. Del resto, la stessa legge organica dell'imposta di successione (art. 72 r.d.l. n. 3270 del 1923), comminando la sanzione della sopratassa in particolari ipotesi di insufficiente dichiarazione di valore, presuppone, in tali casi, l'avvenuta violazione di un preciso obbligo posto dalla legge di contribuzione.

Né, d'altro lato, potrebbe fondatamente sostenersi che l'accenno al requisito della « fedeltà » della denuncia, contenuto nell'art. 3 della legge n. 29 del 1961, più non figuri in quella successiva n. 147 del 1962. Infatti, la mancata enunciazione di quell'elemento non muta la sostanza del dettato legislativo, nè tale enunciazione era necessaria alla finalità interpretativa della legge posteriore, diretta a chiarire che la decorrenza degli interessi sul tributo complementare debba essere ancorata alla data di esigibilità del tributo principale, quando la liquidazione complementare sia stata determinata da un fatto imputabile al contribuente.

Nè può accogliersi la censura che il ricorrente muove alla sentenza denunciata per aver ritenuto inapplicabile la disposizione del secondo comma dell'art. unico della legge n. 147 del 1962. Tale censura va esaminata in base alla premessa che l'accertare se ricorrano gli estremi del fatto non imputabile al contribuente, implica un'indagine delle particolari circostanze del caso concreto, cioè un accertamento che rientra nei poteri del giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento di fatto (Cass. 28 ottobre 1968, n. 2670). E, nella specie, la Corte d'appello ha dato ragione di tale apprezzamento in modo esauriente, osservando, sul punto, « che la dichiarazione di valore inferiore a quello reale, per essere apprezzabile ai fini dell'elemento soggettivo della colpa, deve discostarsi sensibilmente dalla misura definitiva, non essendo sufficiente una qualsiasi discordanza in un campo in cui l'apprezzamento è caratterizzato dalla suggettività e dalla approssimazione. Nel caso in esame non può certo parlarsi di errore scusabile avendo il contribuente indicato valori del tutto arbitrari rispetto a quelli reali (L. 2.545.000 anzi-

chè L. 9.358.903), persino per i fondi rustici, sebbene valutati automaticamente ».

Inoltre, la Corte di appello ha rilevato, pure esprimendo un apprezzamento di fatto demandato al compito istituzionale del giudice di merito, che l'Ippolito non aveva provato che l'insufficienza degli elementi denunziati ai fini della liquidazione della imposta di successione, non fosse a lui imputabile. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la Franceschi, denunziando, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, con riferimento agli artt 1 e segg. della legge 26 gennaio 1961, n. 29, ed alla legge 28 marzo 1962, n. 147, sostiene che queste leggi, contenenti la disciplina degli interessi moratori sulle somme dovute per tasse ed imposte indirette, avendo carattere innovativo non sono applicabili ai rapporti tributari sorti, come quello di specie, anteriormente all'entrata in vigore delle leggi stesse, anche quando si tratti di rapporti non ancora esauriti.

Il motivo non è fondato.

In materia di interessi di tributi complementari, la questione dell'applicazione della legge 26 gennaio 1961, n. 29, (interpretata in modo autentico della legge 28 marzo 1962, n. 147) ai rapporti tributari che si ricollegano a fatto generatore dell'imposta verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961 (16 marzo 1961) è già stata esaminata da questa Corte Suprema, che ha ritenuto applicabile la nuova legge nel caso in cui l'insufficiente dichiarazione del valore dei beni, costituenti l'asse ereditario, abbia dato luogo a successiva liquidazione del tributo complementare di successione (sent. 7 novembre 1970, n. 2273). E tale decisione si riannoda e si coordina in tutta coerenza all'indirizzo giurisprudenziale di questo Supremo Collegio che ha ripetutamente ritenuto l'applicabilità dell'art. 5 della legge del 1961 ai pagamenti eseguiti dai contribuenti anteriormente al 16 marzo 1961 (sent. n. 1114 del 1963; sent. n. 1856 del 1963; sent. n. 1115 del 1966 e sent. n. 1822 del 1966). Da tale già affermato orientamento questa Corte suprema non reputa il recedere, anche se altra sentenza abbia adottato una decisione difforme (Cass. 18 dicembre 1970, n. 2707), ravvisandosi tuttora validi motivi che presidiano la soluzione in senso affermativo della questione di diritto intertemporale dianzi annunziata.

La citata legge n. 29 del 1961, nello stabilire l'obbligo e la misura degli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse ed imposte sugli affari, dispone, all'art. 3, che in caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione o di insufficiente o mancata denunzia,

detti interessi decorrono dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denunzia presentata in modo fedele e completo.

Con riferimento, poi, al tributo complementare sulle tasse ed imposte predette, cioè a quella parte che non poté essere liquidata, fin dall'origine, per mancanza od insufficienza degli elementi all'uopo occorrenti, la legge interpretativa del 1962 pure dianzi citata, chiarisce che gli interessi sono dovuti dalla data di esigibilità del tributo principale, salvo che la mancanza o insufficienza, le quali abbiano impedito l'originaria integrale liquidazione, siano dipese da fatto non imputabile al contribuente (nel qual caso gli interessi sul tributo complementare decorrono dal giorno della sua liquidazione).

Ciò posto, rilevasi che la tesi della ricorrente, la quale sostiene la inapplicabilità della citata legge n. 29 del 1961 a rapporto tributario relativo a successione ereditaria apertasi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, si fonda su di una rigida ed astratta concezione della regola dell'irretroattività della legge (art. 11 Disposizioni sulla legge in generale), concezione che non può essere condivisa, perché non tiene presente che nel caso di situazioni giuridiche, le quali non si esauriscono in un determinato momento, ma proiettano i loro effetti nel tempo come appunto si verifica nella specie, detta regola lascia aperta la questione dell'applicabilità della nuova legge alla situazione ancora in atto ed agli effetti non ancora prodotti o tuttora pendenti di un rapporto giuridico sorto in precedenza. E questa Corte Suprema ha risolto l'accennato problema, concernente l'individuazione dell'ambito d'efficacia della legge sopravvenuta, nel senso che questa si applica allorquando concorrono le seguenti condizioni: *a*) che il rapporto giuridico, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti, *b*) che la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto o l'atto generatore del rapporto, ma gli effetti di esso (sent. n. 3304 del 1957 e sent. n. 1114 del 1963).

Tali criteri generali sono applicabili anche quando si tratti di stabilire l'ambito di applicabilità della menzionata n. 29 del 1962, E, seguendo tale profilo dell'indagine, resta agevole rilevare che il pagamento degli interessi del 6 % previsti dalla legge del 1961, non deriva da un fatto verificatosi precedentemente al 16 marzo 1961, cioè dall'apertura della successione, ma dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione tributaria di natura complementare, ossia da un fatto che, protraendosi nel momento in cui le nuove disposizioni di legge sono entrate in vigore, ricade nella disciplina di queste, in conformità alla regole generali che disciplinano la successione delle leggi nel tempo. Si ha, infatti, una situazione di mora che si rinnova « *de die in diem* », onde non può dirsi che essa si sia interamente verificata sotto l'impero della precedente legislazione e per nulla sotto quella della nuova. E trattasi di situazione

che il contribuente ha facoltà di far cessare mediante il pagamento del tributo complementare da lui dovuto.

Nè ad orientare diversamente il giudizio della Corte vale l'argomento svolto dalla ricorrente la quale sottolinea che, per gli interessi dovuti dal contribuente in applicazione delle menzionate leggi del 1961 e del 1962 la fonte è costituita non dalla mora, ma da un diverso presupposto, cioè dalla mancanza od insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo, imputabili a comportamento colposo del contribuente, assumendosi così, a fatto generatore dell'obbligazione relativa agli interessi concernenti al debito d'imposta complementare, un presupposto che non era previsto dalle norme di diritto comune in precedenza applicabili. Infatti, la Corte del merito ha ritenuto applicabili le citate leggi del 1961 e del 1962 non già al fatto che dà origine all'obbligazione concernente gli interessi, ma unicamente a questi e solo dal momento dell'entrata in vigore della legge n. 29 del 1961. E tale applicazione è corretta, essendo limitata agli effetti che derivano dal fatto generatore dell'obbligazione relativa agli interessi.

Col secondo motivo del ricorso la Franceschi, denunziando, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell'articolo unico della legge 28 marzo 1962, n. 147, con riferimento all'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, sostiene che in ogni caso, essa contribuente avrebbe dovuto essere dichiarata tenuta a corrispondere gli interessi moratori soltanto dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 1962 la quale, innovando rispetto a quella n. 29 del 1961, prevede l'applicazione degli interessi moratori anche alle imposte di natura complementare.

Neppure questo motivo è fondato.

La legge n. 147 del 1962 è interpretativa, come si desume non soltanto dalla sua intestazione (« Interpretazione autentica della legge 26 gennaio 1961, n. 29, circa la disciplina degli interessi di mora dovuti sulle tasse ed imposte indirette sugli affari di natura complementare »), ma anche dal suo contenuto normativo.

Infatti, l'articolo unico di detta legge si limita a chiarire il momento da cui decorrono gli interessi moratori, di cui alla precedente legge del 1961, rispetto ai tributi complementari, lasciando ferma la regola della corresponsione degli interessi e della loro misura contenuta nella legge n. 29. E tale regola già era operante nel campo dei tributi complementari, cui si estende l'ambito d'applicazione della legge interpretata autenticamente.

Ora, se la legge n. 147 del 1962 non innova, appunto perchè soltanto interpretativa, rispetto a quanto dispone quella n. 29 del 1961, correttamente la Corte del merito ha stabilito la decorrenza degli interessi dalla data di entrata in vigore di quest'ultima (16 marzo 1961). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 dicembre 1971, n. 3527 - *Pres.* Scarpello - *Est.* De Santis - *P. M.* Tavolaro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese) c. E.N.E.L. (avv. Cogliati Dezza e Andrioli) e S.I.P. (avv. Visentini, Nicolò e Sorrentino).

**Imposta di ricchezza mobile - Redditi prodotti all'estero percepiti da soggetti domiciliati in Italia - Tassabilità - Condizioni.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 82, lett. *f*).

**Imposta di ricchezza mobile - Spese e passività deducibili - Imposta sulle società - Esclusione.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 91 e segg.).

*Agli effetti dell'art. 82 lett.* f *del t.u. sulle imposte dirette (disposizione che non ha riscontro nella legislazione anteriore) il luogo di produzione del reddito è quello dove si verifica il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza e non quello dove avviene la percezione; di conseguenza le somme incassate da azionisti residenti in Italia per dividendi di società estere sono tassabili in Italia solo quando essi non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali* (1).

*La somma pagata a titolo di imposta sulle società non è detraibile dal reddito di ricchezza mobile* (2).

(*Omissis*). — I ricorsi di cui alla narrativa che precede, vanno riuniti perchè proposti contro la stessa sentenza. Ciò premesso si osserva che il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato investe la sola parte della sentenza della Corte d'appello con cui è stato deciso che dal complesso delle entrate della società Vizzola relative all'esercizio 1957, vada detratto, ai fini della determinazione del reddito tassabile in ricchezza mobile, l'importo dei dividendi delle azioni della società svizzera Forze Motrici di Brusio.

Dei tre mezzi di tale ricorso, l'ultimo riguarda la riconosciuta detraibilità di detta partita, in quanto che non assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile, trattandosi di reddito prodotto all'estero; i primi due mezzi riguardano invece la identificazione del soggetto passivo, del tributo preteso, che, secondo la ricorrente Amministrazione dovrebbe essere l'Enel e non la Sip, succeduta alla Vizzola.

Cominciando, per motivi logici evidenti, dal terzo mezzo, va precisato che con esso l'Amministrazione delle Finanze denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 81 e dell'art. 82 lett. *F* testo unico di

---

(1-2) Sulla prima massima non constano precedenti.

Sulla seconda massima cfr. Cass. 1 marzo 1971, nn. 509 e 514 (in questa *Rassegna*, 1971, I, 443) e 30 giugno 1971, n. 2057 (*ivi*, 1205).

leggi sulle imposte dirette approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che, in mancanza di convenzioni tra l'Italia e la Svizzera, il reddito in questione sia tassabile in Italia, perchè quivi precepito dalla società Vizzola.

La censura è infondata.

Riecheggia in essa una vecchia tesi in base alla quale il problema della localizzazione del reddito dovrebbe essere risolto tenendo distinti e non confondendo i concetti di realizzazione o di produzione del reddito.

Il fatto materiale della creazione della nuova ricchezza cioè della *realizzazione* del reddito sarebbe poi irrilevante, dovendosi tener conto del fenomeno economico della acquisizione della nuova ricchezza nella sfera patrimoniale del debitore dell'imposta: la *produzione* del reddito coinciderebbe perciò con la percezione di esso e con riferimento a tale fenomeno andrebbe determinato il luogo di produzione.

Questa tesi, che anche in passato fu vivacemente criticata, appare però del tutto insostenibile al lume delle disposizioni del nuovo testo unico di leggi sulle imposte dirette ed in particolare di quella contenuta nell'art. 82 lett. *f*.

Se fosse vero, infatti, quanto l'Amministrazione sostiene, ogni reddito, dovunque venuto in esistenza, dovrebbe essere localizzato in Italia e sarebbe quivi tassabile, quando il titolare di esso fosse domiciliato o residente nello Stato. Al contrario siffatta localizzazione si verifica, a norma del citato art. 82 lett. *f* solo quando il reddito prodotto all'estero da soggetto domiciliato o residente nello Stato non sia tassabile nell'altro Stato, in forza di accordi internazionali.

Ciò significa che per luogo di produzione non si può intendere, in via normale, quello di percezione del reddito ma quello dove si è verificato il fenomeno economico della creazione della nuova ricchezza, sicchè la localizzazione del reddito in Italia, in deroga al principio generale della territorialità si può verificare, tenendo conto che il debitore della imposta è domiciliato e residente in Italia (e quivi percepisce il reddito) ma sòlo nella ipotesi prevista dalla norma.

In altri termini, con la disposizione dell'art. 82 lett. *f*, del vigente testo unico, che non ha riscontro in quello anteriore, si è creato un nuovo criterio legale di localizzazione dei redditi, in aggiunta a quelli del testo unico di leggi sull'imposta di r.m. del 1877 (riprodotti alle lettere *a* e *b* dello stesso art. 82): ciò significa che non bastava far ricorso al criterio naturale di localizzazione perchè un reddito percetto in Italia, ma derivante da attività svolta all'estero, potesse essere considerato prodotto nello Stato.

La Amministrazione delle Finanze dello Stato sostiene peraltro, come si è già accennato, che nella specie si verifichino anche esattamente le condizioni per la applicazione del più volte menzionato art. 82

lett. *f*, che cioè la localizzazione in Italia del reddito in questione debba farsi in base al criterio legale stabilito dalla norma anzidetta. Senonchè la stessa Amministrazione riconosce, ed è pertanto pacifico in causa, che non esiste una convenzione tra l'Italia e la Svizzera che renda intassabile in quest'ultimo Stato il reddito quivi prodotto dalla società Forze Motrici di Brusio, per la parte spettante ad azionisti italiani.

Non si vede perciò come possa trovare applicazione il criterio legale di localizzazione stabilito dall'art. 82 lett. *f* se, in base a tale norma, giova ribadirlo, i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati e residenti in Italia, sono assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile, « quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali ».

La tassabilità in Italia, dunque, è condizionata all'esistenza di un accordo internazionale che renda intassabile il reddito stesso nel luogo di produzione.

L'Amministrazione ricorrente opera un vero e proprio capovolgimento della disposizione, intendendola nel senso che occorra un accordo che renda possibile la tassazione all'estero, perchè il reddito divenga intassabile in Italia. Questa interpretazione urta contro l'insuperabile significato letterale della norma ed è anche illogica: infatti è normale e pertanto è prevedibile, che un reddito prodotto all'estero sia quivi assoggettato ad imposta, chiunque ne sia il titolare. Pertanto la norma, intesa nel senso voluto dalla Amministrazione, darebbe costantemente luogo ad una doppia imposizione, mentre tutta la nostra legislazione, come del resto quelle degli Stati più progrediti, è volta ad evitarla. Per concludere su questa parte della controversia si deve infine rilevare che se il reddito in questione si potesse considerare prodotto in Italia, esso sarebbe soggetto ad imposta all'atto della sua realizzazione da parte della società Forze Motrici di Brusio per conto di tutti i suoi soci e non sarebbe perciò tassabile all'atto della materiale ripartizione dei dividendi (art. 83 t.u. del 1958). Trattandosi di reddito prodotto all'estero e non essendo perciò applicabile la disposizione dell'art. 83 del t.u. di leggi sulle imposte dirette, la non localizzazione in Italia potrebbe aver luogo solo in base all'art. 82 lett. *f* di cui però non si verifica, come si è visto, il presupposto legale dell'esistenza di un accordo internazionale che renda intassabile all'estero il reddito medesimo.

Poichè la pretesa tributaria risulta oggettivamente infondata, irrilevante ogni questione relativa alla identificazione del soggetto che, in ipotesi, avrebbe dovuto sostenere l'onere del tributo.

Restano perciò superati i primi due motivi del ricorso dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, che non ha interesse a sostenere ulteriormente che la obbligazione tributaria stia a carico dell'Enel e non della Sip, una volta accertato che tale obbligazione non esiste nè a carico dell'Enel nè di altro soggetto.

In conseguenza resta anche assorbito il ricorso incidentale che la Sip ha proposto, condizionandolo all'accoglimento del terzo mezzo del ricorso dell'Amministrazione, per sostenere che se la pretesa tributaria fosse risultata fondata, si sarebbe dovuto individuare nell'Enel, il soggetto passivo della stessa.

Il ricorso incidentale del suddetto Ente nazionale per l'energia elettrica si rivolge contro l'altra parte della sentenza della Corte di Milano, quella cioè con cui si è deciso che le somme pagate per imposta sulle società non siano detraibili, al fine della determinazione del reddito assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile e che la relativa obbligazione tributaria, nella specie, stia a carico dell'Enel.

Detto ricorso si articola in quattro mezzi di annullamento, di cui l'ultimo investe la pronuncia sulla legittimità della pretesa tributaria, mentre i primi tre sono diretti contro la operata individuazione del soggetto passivo del tributo.

Anche questa volta appare conveniente cominciare dall'esame del quarto mezzo, per la sua evidente prevalenza sugli altri.

L'Enel denunzia con il detto motivo di ricorso, che ha trovato consenziente la Sip, mentre resiste ad esso l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, la violazione degli artt. 31 e 32 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile in relazione agli artt. 91, 97 e 99 t.u. n. 29 gennaio 1958, n. 645 ed all'art. 360, n. 3 c.p.c.

A fondamento di tale denunzia si sostiene dal ricorrente che l'imposta sulle società, almeno per la sua componente patrimoniale, costituisce un onere del tutto analogo alle spese di costituzione dell'Ente collettivo e di aumento di capitale nonchè alle altre perdite per distruzione parziale dei beni relativi all'impresa, oneri questi di cui agli art. 97 e 99 del vigente testo unico prevedono espressamente la detrazione, con la conseguenza che anche l'imposta sulle società dovrebbe essere detratta per la determinazione del reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile.

La questione che il suddetto mezzo di ricorso ripropone, già risolta nel senso della indetraibilità della imposta sulle società, con sentenza n. 185 del 1967, è stata oggetto di un recentissimo completo riesame da parte di queste Sezioni Unite, che in esito ad esso hanno ritenuto di dover confermare il precedente indirizzo giurisprudenziale. Le ragioni addotte a sostegno delle due recentissime sentenze, pienamente comuni su tale punto (n. 510 e 514 del 1° marzo 1971), appaiono valide e convincenti nè sono state addotte ragioni che valgano a dimostrarne la erroneità.

Si stima perciò poterne fare richiamo senza una inutile ripetizione, respingendo quindi il quarto motivo del ricorso Enel, che, in base ad esse, risulta privo di fondamento. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 dicembre 1971, n. 3555 - *Pres.* Mirabelli - *Est.* Della Valle - P. M. Minetti (conf.) - Trento (avv. Bertolissi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi).

**Imposta di successione - Coacervo delle precedenti donazioni - Valore dei beni donati al momento dell'apertura della successione.**

(d.l. 8 marzo 1965, n. 90, art. 4).

*Nella formazione del « coacervo » delle quote di eredità e dei legati con le donazioni e liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatorio a norma dell'art. 4 del d.l. 8 marzo 1945 n. 90, ai beni donati deve essere attribuito il valore che essi hanno al momento della apertura della successione e non il valore a suo tempo accertato al momento del trasferimento* (1).

(*Omissis*). — Coi tre mezzi dedotti — che, essendo tra loro intimamente collegati, vanno esaminati congiuntamente, sotto un profilo unitario — i ricorrenti Di Trento, denunciando la violazione dell'art. 15 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e la falsa applicazione degli artt. 4 d.l. 8 marzo 1945, n. 90 e 734 e 737 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., censurano l'impugnata sentenza per aver ritenuto che, in relazione al « coacervo » delle donazioni con le quote di eredità disposto dal suddetto art. 4 del decreto n. 90 del 1945, ai beni donati debba essere attribuito non già il valore per essi accertato all'epoca della donazione ma quello risultante essere al momento dell'apertura della successione.

In particolare essi sostengono che il coacervo del « donatum » e del « relictum » costituisce una mera operazione aritmetica, di natura esclusivamente fiscale, che, non importando alcun trasferimento effettivo, non vale a legittimare una nuova valutazione del bene donato commisurata ai valori correnti all'epoca dell'apertura della successione (primo mezzo); che lo stesso rilievo vale anche per la collazione prevista dall'art. 737 c.c. che, in quanto comporta semplicemente la « riunione fittizia » e non la « risoluzione automatica » delle donazioni pregresse, va fatta per il valore già tassato in occasione della registrazione dell'atto di donazione, mancando quel « trasferimento effettivo del bene » che costituisce il titolo per una nuova valutazione (terzo mezzo); e, infine, che nessun valido argomento a sostegno della tesi della Finanza può essere tratto dal citato art. 4 del citato decreto n. 90 del 1945, limitandosi questo a disporre soltanto che le imposte da dedurre sono quelle dovute

(1) Decisione di molto interesse su una questione che non ha precedenti giurisprudenziali della Cassazione.

In senso conforme SERRANO, *Le imposte sulle successioni*, Torino, 1968, 313.

« *secondo la tariffa* vigente nel momento della apertura della successione » e non anche « *secondo il valore* accertato » in tale momento (secondo mezzo).

La censura è infondata.

Il problema — che si presenta per la prima volta all'esame di questa Suprema Corte — è quello di stabilire se il cosidetto « coacervo » delle precedenti donazioni e liberalità effettuate dal *de cuius* a favore dei singoli eredi o legatari abbia — come si sostiene dai ricorrenti — lo scopo di determinare l'asse ereditario globale ai soli fini dell'identificazione dell'aliquota dell'imposta successoria da applicare nei singoli casi — (aliquota che, essendo progressiva, aumenta ovviamente in ragione del valore dell'imponibile) — o se, posto che le donazioni costituiscono in definitiva una particolare forma di anticipata successione, non trovi invece la sua effettiva ragion d'essere — come ha ritenuto la Corte triestina — nell'esigenza di ricondurre ad unità, con riferimento cioè ad una medesima data, la tassazione di tutti i trasferimenti a titolo gratuito e di rendere in tal modo operante il principio dell'art. 20 della legge sull'imposta di successione, secondo il quale l'imposta deve essere applicata sul valore che i beni hanno al momento dell'apertura della successione.

E questa Corte ritiene esatta la soluzione che ad esso ha data la Corte di Trieste con l'impugnata decisione.

Quale sia stato il fine che il legislatore ha inteso perseguire attraverso il meccanismo del « coacervo », risulta invero chiaramente dalla Relazione ministeriale sulla legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. *C*, con la quale fu introdotto tale istituto, disponendosi, all'art. 4, che, per l'applicazione delle diverse aliquote stabilite dalla tabella *A* sulla liquidazione delle tasse di successione e di registro, alle singole quote trasferite per eredità, legato o donazione si sarebbero dovute aggiungere « le somme soggette a collazione e le donazioni anteriormente fatte dal donante e autore della successione allo stesso erede o legatario o donatario », e detrarre, poi, dalla tassa così determinata l'importo della tassa già pagata sulle somme anzidette, computando per tale, per le donazioni anteriori al 1° dicembre 1901, quella dovuta ai termini di essa legge.

Dopo aver rilevato che per sfuggire all'applicazione di « aliquote progressive più alte sui valori ingenti » potrebbero gli interessati ricorrere all'espediente di suddividere i valori stessi con donazioni tra vivi agli stessi successibili riducendo così le quote a cifre tassabili con le aliquote minori della scala, la Relazione, infatti, testualmente spiega che « contro simili avvedimenti in danno della Finanza, più ancora in danno della giustizia, è rimedio efficace quello in forza del quale sono da aggiungere, alle singole quote ereditarie ed ai singoli legati, le preesistenti donazioni dallo stesso autore al medesimo donatario o lega-

tario, non già per riscuotere una seconda volta la tassa già percetta, che dovrà anzi essere detratta, ma all'unico scopo di ricondurre le quote ereditarie all'altezza che ad esse compete nella scala della tariffa ». E che le « donazioni precedenti » siano sottoposte allo stesso trattamento fiscale delle singole quote « trasferite per eredità » è precisato dall'art. 4 del Regolamento 23 marzo 1902, n. 114 per l'esecuzione della suddetta legge n. 25, il quale tassativamente stabilisce che « la tassa di successione si applica con le varie aliquote stabilite per ciascuna quota degli eredi e legatari, in modo da colpire di tassa *l'intero ammontare* determinato a norma dell'articolo precedente » e che « se nelle quote sono compresi valori posti in relazione ad altre donazioni anteriori, dalla tassa come sopra liquidata si dedurrà, per ciascuna quota, una parte in proporzione della tariffa relativa ai valori conteggiati per *la ricostruzione del patrimonio e la formazione delle singole quote* con le norme indicate dall'articolo precedente ».

La disposizione dell'art. 4 della legge n. 25 del 1902 fu successivamente riprodotta, con diversa dizione, nell'art. 3 del t.u. 30 dicembre 1923, n. 3270, nell'art. 5 del r.d. 30 aprile 1930, n. 431 e infine nell'articolo 4 del citato decreto 8 marzo 1945, n. 90, tuttora in vigore, che, dopo aver ribadito ancora una volta l'obbligo di effettuare il « coacervo » e di dedurre, correlativamente, *dall'imposta liquidata sull'intero* « le imposte che sarebbero dovute ai termini del presente capo » per le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, espressamente avverte che « la stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario », sottoponendo così allo stesso trattamento tributario così le donazioni e le liberalità che solo con l'apertura della successione diventano efficaci ed operative come quelle effettuate in precedenza, e cioè prima che fosse aperta la successione.

Dalle disposizioni surrichiamate, e dal fatto che sugli atti di donazione è dovuta la stessa imposta stabilita per le successioni, appare pertanto evidente che agli effetti fiscali la donazione è da considerare come un'anticipata successione, con la logica conseguenza che il « donatum » deve essere in ogni caso, e quindi — (contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte di merito allorchè, erroneamente equiparando lo istituto, prettamente fiscale, del « coacervo » a quello, civilistico, della collazione, ha attribuito valore decisivo, ai fini della soluzione adottata, alla circostanza che nella specie le donazioni erano state fatte con obbligo di collazione, omettendo così di considerare che, come questa Suprema Corte ha già altre volte rilevato con sentenze 16 luglio 1969, n. 2633, 12 marzo 1966, n. 711 e 9 luglio 1961, n. 1845, l'imposizione di tale obbligo trova di regola il suo fondamento nella presunzione che il *de cujus*, col fare in vita delle donazioni ad alcuni dei propri discendenti, o eventualmente a tutti, non abbia voluto, per comprensibili

ragioni di equità, alterare il trattamento loro spettante per testamento, in caso di successione testamentaria, o per legge, in caso di successione legittima) — anche nel caso che il donante abbia dispensato il donatario dall'obbligo della collazione, aggiunto al « relictum » in modo da formare con questo una unica massa ereditaria.

Attraverso il rimedio del coacervo tra le quote di eredità e le donazioni si è voluto, in altri termini, soddisfare l'esigenza di sottoporre ad un'identica tassazione tutti i trasferimenti a titolo gratuito, senza distinguere tra quelli avvenuti per successione e quelli effettuati in precedenza per donazione, assoggettando sia gli uni che gli altri all'imposta dovuta con riferimento all'epoca dell'apertura della successione.

E che tale sia il sistema da seguire è comprovato da ciò, che solo rivalutando i beni donati con riferimento alla data della morte del *de cujus* riesce possibile, — senza peraltro recare alcun danno al donatario, rispetto al quale l'imposta risultante ancora dovuta dopo la detrazione di quanto in precedenza pagato non rappresenta in definitiva nulla di più che l'effettivo residuo tributario afferente il verificatosi trapasso successorio (art. 4, comma 2°, decreto 8 marzo 1945, n. 90 succitato) — conseguire il duplice scopo di mettere, da una parte, tutti gli eredi su un piano di assoluta parità rispetto al fisco, colpendo col giusto tributo, nella sua totalità e nei singoli trapassi ancorchè operati in tempi successivi, il complesso dei beni trasferiti gratuitamente alla stessa persona, e di evitare, dall'altra, l'inammissibile ed assurda conseguenza di dover detrarre l'imposta secondo *le norme vigenti al momento della delazione dell'eredità* — (rigurdanti, ovviamente, tanto la « tariffa » da applicare quanto « il valore » da attribuire al « donatum ») — su di un valore delle donazioni *accertato in tempo diverso.* — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 dicembre 1971, n. 3610 - *Pres.* Rossano - *Est.* Della Valle - *P. M.* Di Majo (diff.) - I.A.C.P. Siena (avv. Rescigno) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Fanelli).

**Imposta di registro - Termine per la registrazione - Contratti degli enti pubblici - Verbale di licitazione privata - Equivale a contratto - Gestione Ina-Casa - Applicabilità del principio.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 80 e 110; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16; d.p. 4 luglio 1949, n. 436, art. 33).

*Il principio stabilito nell'art. 16 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato, secondo il quale i verbali di aggiudicazione nelle aste pubbliche e nelle licitazioni private equivalgono*

*ad ogni legale effetto al contratto, è applicabile a tutti i contratti della Pubblica Amministrazione sia quella diretta dello Stato sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono propri dello Stato; di conseguenza, anche per effetto dell'art. 33 del d.P. 4 luglio 1949, n. 436, per gli appalti della Gestione INA-Casa stipulati, quali stazioni appaltanti, dagli Istituti Autonomi delle Case Popolari, il termine per la registrazione di cui all'art. 80 della legge di registro decorre dalla data dell'aggiudicazione (o dalla relativa approvazione eventualmente richiesta) e non dalla data del successivo contratto* (1).

(*Omissis*). — Col primo e col secondo mezzo — che, in quanto tra loro connessi, possoon essere esaminati congiuntamente — l'Istituto ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1326 e segg., 1350 e segg. cod. civ., 16 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 e 6 d.P.R. 22 giugno 1949, n. 340, nonchè l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 5 cod. proc. civ., si duole che la Corte di Firenze, estendendo arbitrariamente la sfera di applicazione del summenzionato art. 16 della legge n. 2440 del 1923 sulla contabilità generale dello Stato, abbia ritenuto che nel sistema della licitazione privata prevista per gli appalti della Gestione INA-Casa dall'art. 33 del d.P.R. 4 luglio 1949, n. 436 l'aggiudicazione al concorrente costituisca, agli effetti fiscali, « l'atto e il momento in cui, ai termini dell'art. 1326 cod. civ., si viene a concludere, con l'incontro irrevocabile delle volontà, il contratto ».

All'uopo rileva che, dovendo la volontà contrattuale delle Amministrazioni statali ed equiparate essere consacrata per iscritto, il verbale di aggiudicazione non è atto idoneo a far constare l'avvenuto incontro delle volontà delle parti, ma è una semplice documentazione della

---

(1) Il principio generale è del tutto pacifico (Cass. 20 gennaio 1971, n. 115, in questa *Rassegna*, 1971, I, 409, con richiami). Importante è la precisazione che la norma vale per tutti i contratti della P. A. diretta e indiretta e anche per quelli stipulati dagli I.A.C.P., la cui natura di soggetti di diritto pubblico è stata talvolta messa in dubbio (nello stesso senso v. Cass. 3 febbraio 1968, n. 349, *ivi*, 1968, I, 256). In proposito va rilevato che gli Istituti non solo esercitano una funzione pubblica in quanto enti delegati dalla Gestione INA-Casa (o dalla GESCAL o dalla stessa Amministrazione dello Stato) ma sono di per sè enti pubblici, come è dato desumere dagli artt. 22 e segg. del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165. Inoltre, è da rilevare che l'art. 80 del citato t.u. espressamente sottopone tutti i rapporti tra enti costruttori (di ogni genere) di case popolari e ditte appaltatrici alle norme in vigore per le opere in conto dello Stato.

Quanto alla approvazione del contratto, di cui nella sentenza si fa un fugace cenno, bisogna precisare che i contratti degli IACP non sono soggetti alla vera e propria approvazione dell'art. 19 della legge di contabilità di Stato, non esistendo un organo superiore a cui gli Istituti siano

fase precontrattuale, tanto è che il Capitolato generale della Gestione INA-Casa, avente carattere contrattuale, espressamente stabilisce che all'aggiudicazione deve far seguito la stipulazione di un contratto solenne in forma pubblica amministrativa: stipulazione che, in quanto porta con sè il conferimento della « cauzione definitiva » — (per la sua natura di « caparra confirmatoria », attiene alla formazione del contratto) — e l'indicazione del « supplente » — (che è atto solenne, da farsi per iscritto) — non può essere considerata come una « mera riproduzione » di un precedente negozio già perfetto in tutti i suoi elementi.

Altro argomento a sostegno della sua tesi ritiene poi l'Istituto ricorrente di poter trarre dalla disposizione dell'art. 8, quarto comma del capitolato generale della Gestione INA-Casa che, col prevedere la facoltà di « esecuzione anticipata » rispetto alla normale efficacia ed operatività del negozio, non avrebbe, a suo avviso, alcuna ragion d'essere se il contratto si fosse già in precedenza perfezionato.

La doglianza è priva di giuridico fondamento.

Il problema proposto dall'Istituto ricorrente è stato già altre volte preso in esame da questa Suprema Corte, che ha dato ad esso soluzione del tutto analoga a quella accolta nella sentenza impugnata.

Ha ritenuto, infatti, questa Corte che per le opere eseguite dagli Istituti per le Case Popolari per incarico della Gestione INA-Casa si applicano le norme contenute nel regolamento approvato col d.p. 4 luglio 1949, n. 436, ed in particolare « quella dell'art. 33, la quale estende agli appalti della predetta Gestione le disposizioni del regolamento 18 novembre 1923, n. 2440 sulla Contabilità generale dello Stato, e quindi anche quella dell'art. 16, che espressamente equipara a tutti gli effetti legali al contratto i processi verbali di aggiudicazione in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni; che tale norma altro non rappresenta se non la « mera conferma » di un principio generale posto in

---

sottoposti; tuttavia, quando essi agiscono come stazioni appaltanti della Gestione, il contratto, per norma di capitolato generale, non è efficace per l'appaltante se non a seguito di ratifica da parte della Gestione. Questa ratifica non potrebbe a stretto rigore ricomprendersi nella previsione dell'art. 81 della legge di registro che fa riferimento alla approvazione intesa in senso tecnico (Cass. 11 dicembre 1968, n. 3939, *ivi*, 1969, I, 287); essa comunque costituisce una condizione sospensiva ex art. 17. È comunque importante notare che la ratifica, che può anche essere implicita o tacita, non ha la forma del decreto e non è comunciata nei modi previsti dall'art. 81 (solitamente viene comunicata con lettera o telegramma), sì che la determinazione del giorno in cui il contratto diventa efficace si pone in relazione ad un atto non formale talvolta di incerto controllo da parte dell'Ufficio. Per questo accade a volte che la decorrenza del termine per la registrazione viene posta in relazione ad atti diversi che presuppongono la ratifica quali, come nel caso deciso, la consegna dei lavori o simili.

tema di contratti stipulati nelle due forme anzidette dalla Pubblica Amministrazione; che gli Istituti per le case popolari in quanto mirano a soddisfare un bisogno della collettività e quindi a perseguire un interesse pubblico, debbono ritenersi come facenti parte della Pubblica Amministrazione, comprendendo questa, nella sua più ampia accezione, sia l'Amministrazione statale diretta sia quella indiretta o ausiliaria degli enti autarchici i cui fini sono propri dello Stato; che nella stipulazione dei contratti d'appalto col sistema del pubblico incanto o della licitazione privata l'aggiudicazione non è un atto meramente preparatorio della successiva negoziazione ma è l'atto conclusivo dell'intero procedimento di gara, mediante il quale la Pubblica Amministrazione manifesta validamente la propria volontà di costituire, aderendo all'offerta fattale dal concorrente all'appalto, quel determinato vincolo giuridico, che tale efficacia contrattuale essa conserva ancorchè sia prevista o sia seguita una successiva stipulazione formale del contratto, rappresentando tale stipulazione una mera formalità del tutto ininfluente sul vincolo contrattuale già in precedenza validamente costituitosi con il verbale di aggiudicazione; ed infine che i principî suesposti sono stati recepiti dall'art. 8 del Capitolato generale della Gestione INA-Casa, anche se poi tale norma — in applicazione del principio generale vigente in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, per cui, ove sia prevista una successiva attività di approvazione o di omologazione da parte di altri organi, tali contratti non sono vincolanti per l'Amministrazione se non dopo che la prescritta attività sia stata compiuta (art. 19 legge Contabilità generale dello Stato) — considera definitiva l'aggiudicazione per la stazione appaltante soltanto dopo la ratifica espressa o tacita della predetta Gestione (Cass., Sez. Un., 3 maggio 1966, n. 1109; Cass., 2 dicembre 1969, n. 3350; 16 luglio 1969, n. 2611; 3 febbraio 1968, n. 349; 30 gennaio 1964, n. 263).

Da tali proposizioni — e, conseguentemente, dalle conclusioni trattene ai fini dell'individuazione dell'atto conclusivo del negozio cui occorre fare riferimento per stabilire l'eventuale tardività della registrazione, a norma degli artt. 80, 81 e 110 della legge organica di registro, con la conseguente decadenza dal beneficio fiscale di cui all'art. 24 della legge 24 febbraio 1949, n. 43, l'Istituto ricorrente dichiara di dissentire; ma le ragioni addotte a sostegno del manifestato dissenso non sono tali da giustificare un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale fin qui adottato, essendo state esse già sottoposte all'attento vaglio di questa Suprema Corte che nelle decisioni dianzi richiamate ne ha posto chiaramente in risalto l'inconsistenza giuridica.

A quanto già rilevato si può tuttavia aggiungere ancora che il fatto che l'art. 9 del capitolato generale stabilisca che la cauzione definitiva va prestata « al momento della stipulazione del contratto formale » non esclude che essa possa riferirsi ad un vincolo negoziale già

in precedenza costituitosi, giacchè — (a parte che non è possibile dire, nella specie, se tale cauzione sia assimilabile alla caparra confirmatoria o alla caparra penitenziale, essendo tale accertamento riservato alla competenza, esclusiva del giudice di merito, che non è stato a suo tempo richiesto di compierla) — nulla vieta che tale prestazione abbia luogo in un momento successivo alla conclusione del contratto, a garanzia dell'adempimento o dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, ovvero come corrispettivo della pattuita facoltà di recesso (Cass., 4 maggio 1957, n. 1517; e, per quanto attiene alla riferibilità della caparra confirmatoria al diritto di recesso, Cass., 9 maggio 1962, n. 925); che, essendo il « supplente » un obbligato autonomo che assume, in via sussidiaria e condizionale, le obbligazioni dell'obbligato principale, la relativa « presentazione » va configurata come accessorio di un contratto già esistente e non come condizione di una futura stipulazione (Cass., 3 febbraio 1968, n. 349 cit.; nonchè, sulla figura del supplente, Cass., 9 novembre 1966, n. 2739); ed infine che, oltre che per le considerazioni suesposte — ed anche a prescindere da esse — l'efficacia del verbale di aggiundicazione come atto conclusivo del negozio ai fini della decorrenza del termine per la registrazione è nella specie, incontestabile, avendo entrambe le parti, col sottoscrivere — com'è pacifico — il verbale a mezzo del loro rispettivo rappresentante, manifesto contestualmente e per iscritto la loro volontà contrattuale.

Il rigetto dei primi due motivi porta all'assorbimento del terzo ed ultimo motivo del ricorso principale — (col quale si sostiene, in subordine, che illegittimo sarebbe anche il far decorrere l'obbligo della registrazione dalla data di consegna delle opere da eseguire) — nonchè del ricorso incidentale condizionato. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3637 - *Pres.* Favara - *Est.* Della Valle - *P. M.* Antoci (conf.) - Negri (avv. Guidi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Tarin).

**Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Privilegio - Estensione alla imposta principale, complementare e suppletiva.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. art. 2772).

**Imposte e tasse ingenere - Imposte indirette - Privilegio - Priorità sulle ipoteche.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2748 e 2772).

*Il privilegio che assiste il credito dello Stato per l'imposta di successione, come per tutte le altre imposte indirette, abbraccia sia l'im-*

*posta principale che le imposte complementari e suppletive; solo nei confronti del terzo il privilegio con diritto di seguito è escluso sull'imposta suppletiva.*

*Il privilegio che assiste il credito dello Stato per l'imposta di successione, come per tutte le altre imposte indirette, è preferito al credito ipotecario, in quanto i diritti che i terzi hanno acquistato anteriormente sugli immobili, che a norma dell'art. 2772 c.c. non sono pregiudicati dal privilegio speciale, sono soltanto il diritto di proprietà e i diritti reali di godimento su cosa altrui e non anche i diritti reali di garanzia* (1).

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo dedotto il ricorrente Negri, denunciando la violazione dell'art. 113 c.p.c. in relazione all'art. 12 delle Preleggi, l'omessa motivazione sull'argomento esegetico, la mancata applicazione analogica dell'art. 2772 c.c., nonchè la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 68 della legge 30 dicembre 1923, n. 3270, censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che il credito della Finanza per l'imposta suppletiva di successione, pur non avendo la stessa natura di quello per l'imposta principale, sia, al pari di questo, assistito da privilegio speciale sugli immobili, e che detto privilegio possa poi essere fatto valere anche nei confronti dei terzi che abbiano iscritto ipoteca prima dell'accertamento della tassa da cui trae origine.

La censura è infondata, e va pertanto disattesa. Nè valgono a mutarne le sorti — in quanto ad essa non pertinenti, ed estranee, comunque, al tema del decidere — le generiche ed astratte considerazioni svolte dal ricorrente in ordine al dovere del giudice di pronunciare secondo diritto, attribuendo alla legge il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, e facendo ricorso all'interpretazione analogica ed ai principî generali dell'ordinamento (artt. 113 c.p.c. e 12 Preleggi).

Che il credito per l'imposta suppletiva di successione sia, al pari di quello per l'imposta principale e per l'imposta complementare, assistito da privilegio speciale sugli immobili risulta, invero, in modo sufficientemente chiaro dal coordinato disposto degli artt. 68 della legge organica n. 3270 del 1923, 2758 e 2772 c.c., che, nell'ampia e generica dizione usata — (« crediti per tributi indiretti ») — ha inteso comprendere tutti i tributi indiretti — (e quindi l'imposta di registro,

---

(1) Decisione esattissima che riassume con esemplare limpidezza molti dei problemi sul privilegio per le imposte indirette.

di successione, di bollo, nonchè le imposte ipotecarie, doganali, di fabbricazione, quelle in surrogazione del bollo e di registro, sui contratti di assicurazione, su quelli di borsa, e così via) — senza fare poi alcuna distinzione tra imposte principali, imposte complementari — (destinate, com'è noto, ad integrare la precedente liquidazione risultata inadeguata per mancanza o insufficienza dei necessari elementi di valutazione, ovvero rimasta sospesa per legge) — ed imposte suppletive (rivolte a correggere l'errore o l'omissione in cui sia eventualmente incorso l'ufficio impositore sull'*an* o sul *quantum* del tributo da imporre).

E che tale sia stata l'intenzione del legislatore è confermato, in particolare, dalla norma di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 2772 c.c., che, col menzionare specificamente le « imposte suppletive di registro » — (sia pure per sancire, rispetto ad esse, il divieto di esercitare il privilegio « in pregiudizio dei diritti acquisiti dai terzi dopo la registrazione dell'atto ») — lascia intendere in modo non dubbio che nella vasta categoria dei « crediti per tributi indiretti » assistiti da privilegio immobiliare rientrano anche quello per imposte suppletive, comprese in queste, ovviamente, anche le imposte di successione, la cui affinità con le imposte di registro è, del resto, rivelata, oltre che dal fatto che fino al 1923 esse avevano con queste ultime un'unica disciplina legislativa e che anche successivamente è stata mantenuta una perfetta analogia tra il contenuto normativo dell'art. 68 della summenzionata legge organica n. 3270 del 1923 e quelle dell'articolo 97 della legge di registro n. 3269 del 30 dicembre 1923 cui l'articolo 2772 c.c. fa riferimento, dalla semplice constatazione che la sola differenza essenziale tra loro esistente risiede in ciò, che mentre nell'imposta di registro il fatto generatore del tributo è un trasferimento *inter vivos* in quella di successione è, invece, un trasferimento *mortis causa*.

Accertato pertanto che il credito fatto valere dall'Amministrazione finanziaria dello Stato per imposta suppletiva di successione è assistito dal privilegio immobiliare di cui al citato art. 2772, rimane ora da stabilire se esso, nella specie, prevalga sul credito ipotecario del Negri o se debba, al contrario, essere a questi posposto.

Disattendendo l'opposta tesi del Negri, la Corte fiorentina ha accolto la prima delle due soluzioni: e non a torto.

Diversamente che per il pegno, cui attribuisce, di regola, prevalenza sul privilegio speciale mobiliare, l'art. 2748 comma secondo, c.c., stabilisce invero che, salva diversa disposizione di legge, i creditori che hanno privilegio sui beni immobili « sono preferiti ai creditori ipotecari ».

E tale regola non può ritenersi derogata dalla citata norma limitativa di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 2772 — (ap-

plicabile, come si è detto, anche rispetto all'imposta suppletiva di successione) — essendo evidente che — in considerazione, presumibilmente, del fatto che il titolare di un diritto reale di garanzia, a differenza del titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento su cosa altrui, non può sottrarre il bene all'azione esecutiva del creditore privilegiato in quanto il suo diritto si risolve in un semplice rapporto di prevalenza che spiega i suoi effetti in sede di graduazione tra il privilegio e la specifica garanzia derivante dal pegno o dall'ipoteca, con la conseguenza che, se non viene esercitata nel corso dell'esecuzione, la garanzia che assiste il credito rimane irrimediabilmente estinta — il legislatore, con l'espressione « diritti acquistati dai terzi sugli immobili » ha inteso riferirsi soltanto al diritto di proprietà ed ai diritti di godimento su cosa altrui e non anche ai diritti reali di garanzia, avendo provveduto a determinare l'efficacia di questi ultimi rispetto ai privilegi speciali a mezzo di una disciplina autonoma — quella, per l'appunto, contenuta nell'art. 2748, dalla quale non è lecito discostarsi se non nei casi tassativamente stabiliti dalla legge — il che è confermato, del resto, oltre che dal testo dell'art. 1962 comma secondo c.c. del 1865 che, sempre beninteso in relazione all'imposta suppletiva, parlava più esattamente di inopponibilità del privilegio « ai terzi possessori dell'immobile », nel senso di impossibilità di esercitare il cosidetto diritto di seguito, dalla Relazione al Re, nella quale è esplicitamente detto che « nel secondo comma l'art. 2748 prevede l'ipotesi di conflitto tra privilegi immobiliari ed ipoteche e, in conformità del principio tradizionale, dà la preferenza ai primi, senza riguardo se l'ipoteca sia stata iscritta anteriormente o posteriormente al sorgere di un privilegio » (n. 1129).

Alla regola generale della prevalenza del privilegio speciale immobiliare rispetto all'ipoteca fa eccezione — (sempre per quanto riguarda l'imposta di successione) — l'ipotesi, contemplata nel secondo comma dell'art. 2772, del creditore del defunto che abbia iscritto ipoteca nei tre mesi dalla morte di quest'ulttimo; ma nella specie si è fuori di tale ipotesi, avendo il Negri, com'è pacifico in causa, iscritto ipoteca a garanzia del suo credito soltanto il 1° dicembre 1968, e cioè quando erano già assai largamente trascorsi i tre mesi dalla morte della sua debitrice Gambaro, avvenuta il 1° gennaio 1955.

Che il privilegio per l'imposta suppletiva accertata sia stato poi fatto valere soltanto con l'ingiunzione del 20 giugno 1961, e quindi successivamente all'iscrizione ipotecaria effettuata dal Negri, è poi circostanza che a nulla rileva, nessuna distinzione ponendo, come si è visto, l'art. 2748 comma secondo tra privilegio anteriore e privilegio posteriore a tale iscrizione.

Ma non è superfluo tuttavia aggiungere che la circostanza dedotta, oltre che irrilevante, è altresì priva di fondamento giuridico, essendo

risaputo che, quand'anche il relativo credito venga accertato e richiesto in un momento successivo, salvi i limiti della prescrizione estintiva (art. 86 della legge organica n. 3270 del 1923), il fatto generatore dell'imposta di successione è la morte del *de cujus*, e quindi l'apertura della successione, essendo quello l'evento dal quale deriva quel « trapasso di ricchezza agli eredi » che di tale tributo costituisce il presupposto (Cass. 17 marzo 1967, n. 604). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3640 - *Pres.* Favara - *Est.* Falletti - *P. M.* Caccioppoli (diff.) - Soc. n. c. Vanzo (avv. Carbone) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Savarese).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Case albergo condominiali - Esclusione.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13 e 14).

*L'agevolazione degli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, non estensibile agli alberghi, non è applicabile a quei complessi residenziali di carattere prevalentemente alberghiero, (piccolissime unità abitative con ingresso dal corridoio comune, servizi centralizzati, normalmente destinate alla locazione), anche se le singole unità siano vendute in forma condominiale a distinti proprietari* (1).

(*Omissis*). — Nei due motivi del ricorso la Soc. Vanzo propone e svolge le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, in relazione all'art. 12 disp. prel. Nelle norme citate il legislatore si è riferito alla casa di abitazione in genere, la quale si presenta in tipi ed aspetti diversi, secondo l'evoluzione delle esigenze sociali ed economiche. Recentemente si sono creati dei complessi condominiali, dove trovano largo sviluppo i servizi in comune e gli accessori necessari alla vita delle persone che vi abitano. Tali complessi, tuttavia, comprendono delle case di abitazione, mentre l'accentramento dei servizi di maggiore importanza in una parte del condominio e la creazione di negozi e di luoghi di svago rispondono all'intendimento di

---

(1) Decisione di molto interesse che riporta nella categoria degli alberghi il fenomeno ormai frequente delle case-albergo, *residence* e simili: per l'inapplicabilità dell'agevolazioni della legge n. 408 agli alberghi cfr. Cass. 21 giugno 1971, n. 1924 e 17 giugno 1971, n. 1841, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1180.

attribuire al condominio la più larga autonomia. La Corte d'Appello ha adottato un criterio interpretativo errato, ritenendo che la legge si riferisse ad un concetto della casa corrispondente a quello corrente nel momento della sua emanazione e non ad altro tipo di casa, quale si è andato sviluppando negli anni successivi.

2) Difetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). La Corte non ha spiegato perchè gli edifici condominiali in oggetto, descritti nelle loro parti e nel loro funzionamento, esulassero dalla fattispecie legislativa prevista dagli artt. 13 e 14 citt., essendosi limitata a fare un'affermazione apodittica, senza esporre il ragionamento seguito per pervenire a quella esclusione. Non bastava richiamare la circostanza che l'autorità di P.S. ebbe a rilasciare una licenza di esercizio alberghiero, richiesta per permettere il funzionamento del condominio *de quo*, poichè tale licenza non determinava una modifica nella natura degli edifici, tanto più che il consulente tecnico aveva accertato la prevalenza in essi delle unità immobiliari destinate ad abitazione, anche se di specie particolare.

Il ricorso non è fondato.

Invertendo l'ordine delle censure, si deve anzitutto escludere il difetto di motivazione; e seguendo viceversa l'esame ampio e decisivo dedicato dalla Corte d'appello alle circostanze qualificanti della fattispecie, si perviene facilmente anche alla confutazione giuridica della tesi proposta nel primo motivo. Invero il giudizio della Corte, coerente ai dati obiettivi e incontroversi dell'indagine tecnica esperita in sede istruttoria, si è basato sui seguenti rilievi, che dimostrano e giustificano pienamente l'*iter* logico e il fondamento giuridico della decisione impugnata:

*a*) Le costruzioni in oggetto, divise in due lotti e costituenti il « complesso Eurotel » di Gardone Riviera, comprendono nel piano seminterrato del primo lotto una zona adibita a bar e « night club », con relativi servizi, due negozi e tre magazzini a servizio del ristorante; un locale mensa per il personale, con annessa cucina; un locale alloggio del consegnatario, rappresentante « l'organizzazione Eurotel », con servizi; cinque camerette, con gabinetti di uso comune per il personale del ristorante; quattro grandi locali adibiti a stireria, lavanderia, guardaroba, magazzino a servizio del condominio; al piano terreno un grande atrio d'ingresso, in parte scoperto e attrezzato a giardino interno; una saletta-televisione; due servizi comuni, un salone bar-ristorante, con i servizi annessi; una cabina telefonica, corridoi e ascensori; al primo, secondo e terzo piano 25 unità immobiliari per piano, una cabina telefonica, un locale a servizio del condominio, scala, corridoio, ascensore. Il secondo lotto comprende, nel piano seminterrato, una sala giochi bambini; uno spogliatoio per la piscina e l'abitazione del custode; al piano terreno tre unità immobiliari; otto

camerette singole, con due servizi per il personale dei condomini, un porticato; al primo, secondo e terzo piano da 14 a 17 unità immobiliari per piano, scale, corridoi, ascensori, ripostigli.

b) Tutti gli appartamentini, prevalentemente costituiti da un piccolo ingresso con vano attrezzato a cucina, da un locale soggiorno-letto e da un bagno, hanno accesso dal corridoio comune, sul quale si trovano una cabina telefonica e un locale di servizio comune.

c) Nell'ambito della « organizzazione Eurotel » l'acquirente diventa proprietario, in forma condominiale, dell'appartamentino e delle parti comuni (sala di soggiorno, ingresso, ascensore, impianti); quale condizione vincolante, l'amministrazione viene affidata all'organizzazione Eurotel, la quale, in caso di inserimento, ne cura la locazione destinandone i proventi, dedotta una quota per le proprie prestazioni, al comproprietario; caratteristica dell'Eurotel è l'organizzazione dei servizi (ristorante, lavanderia, stireria, pulizia degli appartamenti), di cui sia il proprietario dell'appartamento sia il conduttore possono servirsi, con liquidazione diretta al gestore. La corte d'appello ha inoltre rilevato che l'ufficio di P.S. di Gardone, dietro domanda presentata dal legale rappresentante della S.r.l. Organisation Eurotel, rilasciò al medesimo, in data 31 dicembre 1963, licenza per l'esercizio di albergo (101 appartamenti, 188 letti) nel comune di Gardone, località Villa Alva, all'insegna « Eurotel Gardone Riviera ».

Quest'ultima, benchè estrinseca e conseguenziale, è però una circostanza significativa che, adeguandosi alla situazione e sanzionandola giuridicamente, la definisce nel concetto determinante della sua propria ed originaria entità. Non è infatti il modo dell'impiego, che per contingenti o arbitrarie deviazioni potrebbe non coincidere con quello dell'oggettiva e normale « destinazione », ma è questa appunto, cioè l'intrinseca e strutturale attitudine dell'immobile, che imprime al medesimo la qualità e ne caratterizza la categoria ai fini fiscali che qui interessano. Invero il beneficio tributario di cui trattasi riguarda le case di abitazione (cioè gli acquisti di aree e gli appalti ad esse inerenti, artt. 13 e 14 legge n. 408/1949), e non può diversamente estendersi all'ipotesi di edifici alberghieri, eventualmente suscettibili, per sè, di altre e pertinenti agevolazioni. Non importa, nella specie, che l'Eurotel Gardone Riviera sia in parte posseduto e regolato come un immobile condominiale, e che le sue unità abitative e locative appartengano *pro diviso* a singoli condomini. Questa è soltanto la forma del suo regime convenzionale (che nel resto, viceversa, è prevalentemente informata alla condizione del regime alberghiero). È la struttura degli edifici in questione che non li denota come « case di abitazione », nel senso tecnico del requisito essenziale tassativamente prescritto dalla legge n. 408 cit. E come sarebbe ammissibile l'ipotesi contraria, che cioè spetti l'agevolazione tributaria anche se la casa di abitazione sia

temporaneamente adibita ad uso diverso (per es. ad uffici), così l'eventualità della suddistinzione condominiale e la gestione non esclusivamente alberghiera dell'edificio non valgono ad esentarlo dal suo proprio trattamento fiscale. Non si deve considerare l'impiego concreto ed effettivo, ma la destinazione oggettiva e funzionale della costruzione, desunta dalle sue caratteristiche strutturali (cfr. Cass. 1966, n. 1750; id. 1968, n. 3066). Non c'è dubbio, quindi, che gli edifici in questione, nella consistenza che la Corte d'appello ha debitamente accertato e correttamente valutato, hanno natura di albergo, non di casa di abitazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1971, n. 3643 - *Pres.* Rossano - *Est.* Falletti - *P. M.* Trotta (conf.) - Mere (avv. Genovese) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

**Imposta di registro - Prescrizione - Interruzione - Effetti - Atto plurimo - Estensione a tutte le convenzioni contenute nel'atto.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140 e 141).

*Essendo l'obbligazione tributaria unica anche nel caso di registrazione di un atto plurimo, la notifica di una ingiunzione per la riscossione di un'imposta suppletiva interrompe la prescrizione per l'intero diritto della Finanza, quale esso è* ex lege, *e quindi anche relativamente ad un negozio, diverso da quello cui l'ingiunzione si riferisce, contenuto nello stesso atto* (1).

(*Omissis*). — I ricorrenti propongono le seguenti censure:

1) L'interruzione della prescrizione determinata dalla prima ingiunzione non poteva estendere i suoi effetti oltre l'oggetto suo proprio e quindi non preservò il diritto fatto valere dalla Finanza con la seconda ingiunzione; in ogni caso gli effetti interruttivi dovevano con-

---

(1) Decisione da condividere pienamente e di notevole interesse perchè, riannodandosi ad una ben ferma tradizione (Cass. 21 giugno 1969, n. 2204, in questa *Rassegna*, 1969, I, 883), scioglie alcuni dubbi che alcune recenti pronunzie potevano far nascere; era stato infatti affermato con due non persuasive decisioni d'un canto che l'atto interruttivo produce l'effetto di rimettere in discussione tutta la materia tassabile « solo nei limiti dell'oggetto dell'atto proposto » (Cass. 26 agosto 1971, n. 2581), e d'altro canto che nell'atto plurimo l'imposta di registro colpisce non l'unico atto ma i singoli negozi, si che la solidarietà è limitata a coloro che sono contraenti del singolo negozio e non si estende ai partecipanti degli altri negozi contenuti nello stesso atto (Cass. 26 luglio 1971, n. 2500, *ivi*, 1464). Queste due proposizioni vengono ora superate con un ritorno alla consolidata giurisprudenza.

tenersi nei limiti della somma oggetto della prima ingiunzione (violazione dell'art. 136 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).

2) La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che l'agevolazione fiscale invocata riguardasse il medesimo bene che già ne aveva usufruito; ma non esiste nella legge il principio che l'agevolazione debba applicarsi una sola volta, anzi esistono disposizioni in senso contrario (violazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408).

3) Malgrado l'esistenza di giusti motivi, la Corte d'Appello ha negato la compensazione delle spese (violazione dell'art. 92 c.p.c.).

Le censure sono infondate. Ciascuna trova puntuale confutazione nelle massime giurisprudenziali di questa Suprema Corte, che con frequente e consolidata valutazione di identiche fattispecie enunciano e svolgono i seguenti principî di diritto:

*a*) L'obbligazione tributaria è unica anche nel caso di registrazione di un atto plurimo: pertanto i fatti che interrompono la prescrizione relativamente ad una delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato mantengono in vita il credito fiscale anche rispetto alle altre; consegue che all'ingiunzione notificata dall'ufficio per la riscossione di un'imposta suppletiva sulla convenzione assoggettata ad imposizione al momento della registrazione dell'atto deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione con riguardo all'intero diritto della Finanza, quale esso è *ex lege*, ossia anche in relazione ai negozi non tenuti presenti nelle precedenti liquidazioni come titoli tassabili. Invero, quando l'ufficio esegue un accertamento suppletivo, esso manifesta la volontà di sostituire all'imposta erroneamente accertata quella realmente dovuta a tenore di legge per l'eseguita registrazione, e quindi la relativa interruzione della prescrizione non può ritenersi circoscritta alla sola pretesa in concreto fatta valere con l'atto di accertamento suppletivo, ma deve essere estesa all'intero rapporto tributario inerente all'atto sottoposto a registrazione, senza alcuna limitazione e, se tale atto contenga più convenzioni, anche ad un negozio diverso da quello fatto oggetto dell'iniziale accertamento suppletivo (Cass. 1967, n. 2565; 1969, n. 2204). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 dicembre 1971, n. 3649 - *Pres.* Rossano - *Est.* Falletti - *P. M.* Pascalino (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani) c. Soc. Immobiliare Jenner (avv. Pontecorvo).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Termine per l'ultimazione - Limiti.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; l. 2 febbraio 1960, n. 35; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5).

**Imposta di registro - Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso - Termine per l'ultimazione - Soppressione - Rimane in vigore per le costruzioni iniziate anteriormente.**

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; l. 2 febbraio 160, n. 35; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5).

*L'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, nell'abolire « con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 » il termine biennale stabilito dagli artt. 13 e segg. della legge 2 luglio 1949, n. 408 entro cui doveva essere completata la costruzione delle case di abitazione per usufruire dei benefici previsti da quella legge, non ha inteso produrre l'effetto di una speciale sanatoria a favore delle situazioni ormai esaurite, rispetto alle quali l'inosservanza dei termini stabiliti e scaduti aveva determinato la perdita del diritto alle agevolazioni, cosicchè nell'applicare lo* ius superveniens *occorre non confondere il rapporto processuale, che sia pendente, con il rapporto tributario viceversa esaurito* (1).

*Il nuovo regime decorre dichiaratamente dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e l'art. 1 ultimo comma del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, secondo cui « restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabbricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 », si riferisce specificamente e soltanto alle costruzioni iniziate dopo il 31 dicembre 1959, essendo rivolto ad adeguare il regime fiscale intercorrente tra l'ultima proroga del termine previsto nel detto art. 13, scaduto il 31 dicembre 1959 (*ex lege *10 dicembre 1957, n. 1218), e l'entrata in vigore della nuova legge, come appunto conferma il successivo art. 3* (2).

---

(1-2) Decisione esattissima. In ordine alla seconda massima è opportuno ricordare che dai lavori parlamentari relativi alla legge n. 35 del 1960 (Atti Camera Deputati - 3ª legislatura - Discussione sesta Commissione (Finanze e Tesoro) in sede legislativa, pag. 528 e segg.) risulta che il testo legislativo è stato nel punto che interessa deliberatamente modificato ed alla formulazione del progetto, che diceva: « per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 ... », è stata sostituita l'altra approvata e promulgata, che dice: « per il fabbricati la cui costruzione anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959... ». E dagli stessi lavori parlamentari emerge inoltre che sia con la prima formulazione, da adottarsi nel caso che la legge, approvata attraverso un travagliato *iter* parlamentare che ne ritardò molto la promulgazione, fosse entrata in vigore prima del 31 dicembre 1959, sia con la seconda formulazione, si perseguì il concorde intendimento di dettare la nuova regolamentazione per l'attività edilizia successiva a quella già regolata dall'antica legge.

(*Omissis*). — Con i due motivi del ricorso, che per continenza d'oggetto possono esaminarsi insieme, l'Amministrazione delle Finanze svolge le seguenti censure:

1) La Corte d'Appello, adottando il criterio dello *jus superveniens*, ha confuso il rapporto processuale ancora pendente con il rapporto tributario viceversa esaurito: poichè la Soc. Jenner non aveva osservato il termine biennale per la costruzione dei suoi edifici ed era quindi incorsa fin dal novembre 1954 nella decadenza dal beneficio tributario previsto dall'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'abolizione del termine anzidetto successivamente disposta dal d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150 non poteva nella specie trovare applicazione.

2) La Corte d'Appello ha erroneamente interpretato gli artt. 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, ritenendo che le agevolazioni ivi previste siano anche applicabili a tutte le costruzioni iniziate prima del 31 dicembre 1959.

Le censure sono fondate. È pacifico e ne dà atto la sentenza impugnata che le costruzioni in oggetto non furono ultimate entro il biennio dal loro inizio (cioè entro il novembre 1954) e che pertanto, nei termini e secondo le condizioni stabilite dagli artt. 13 e 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, la Soc. Jenner sarebbe decaduta dal beneficio tributario ivi previsto. Ma la Corte d'Appello, considerando poi le disposizioni introdotte dall'art. 1, ultimo comma, della legge 2 febbraio 1960, n. 35 e dall'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, con cui il termine biennale venne abrogato, e proponendosi il quesito « se nell'ambito delle nuove norme si inseriscano tutte le ipotesi di decadenza per trascorso biennio, in qualsiasi tempo verificatesi », ha ritenuto di poter rispondere affermativamente a tale domanda, con l'assolutezza di una soluzione, desunta dal tenore letterale dell'art. 1 cit., che appunto ammette ed anzi riabilita alle agevolazioni concesse dall'art. 13 della legge n. 408/1949 « tutti i fabbricati iniziati prima o dopo il 31 dicembre 1959 purchè ultimati entro il 31 dicembre 1961 ».

Questa tesi denuncia, nell'ampiezza illimitata delle sue affermazioni, un'erronea interpretazione delle norme sopra citate.

L'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 dichiara che il termine biennale anteriormente prescritto dagli artt. 13 e segg. della legge 2 luglio 1949, n. 408 deve intendersi abolito, anche per l'applicazione dei benefici tributari in materia di tasse e imposte indirette, « con l'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35 ». Quest'ultima, modificando il regime fiscale delle nuove costruzioni, aveva disposto la loro esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati per periodi decrescenti da 25 e 5 anni, secondo il momento della loro ultimazione, da quello più vicino del 31 dicembre 1961 a quello più lontano, oltre il 31 dicembre 1969. Abolito così il termine biennale relativamente alle imposte dirette, l'art. 5 del d.l. n. 1150/1967 ha provveduto, con inter-

pretazione autentica e con risposta affermativa, a dirimere il dubbio se la medesima abolizione valesse anche nei riguardi delle imposte indirette sugli affari.

Il nuovo regime decorre, ovviamente (e dichiaratamente), dall'entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960, n. 35; non può nè intende, retrocedendo verso il passato, produrre l'effetto di una « speciale sanatoria » (come si legge nella sentenza impugnata) a favore di situazioni ormai esaurite, rispetto a cui l'inosservanza dei termini precedentemente stabiliti e scaduti avesse determinato la perdita del diritto alle agevolazioni correlativamente concesse.

E già in tal senso si è recentemente pronunciata questa Suprema Corte, considerando l'ipotesi di un termine biennale non ancora compiuto all'entrata in vigore della legge n. 35/1960, ed escludendo per tale motivo che l'Amministrazione finanziaria potesse far valere la pretesa decadenza (cfr. Cass. 20 aprile 1971).

La Corte d'Appello ha fondato la propria tesi sull'art. 1 ultimo comma della legge, secondo cui « restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 per i fabbricati la cui costruzione, anche se iniziata dopo il 31 dicembre 1959, venga ultimata entro il 31 dicembre 1961 ». Ma con evidente distorsione letterale la Corte ha inteso questo testo come se dicesse che « tutti i fabbricati iniziati sia prima sia dopo il 31 dicembre 1959, purchè ultimati entro il 31 dicembre 1961, sfuggono all'ordinaria imposta indiretta ».

La disposizione, di carattere transitorio, si riferisce specificamente e soltanto alle costruzioni iniziate « dopo » il 31 dicembre 1959, essendo rivolta ad adeguare il regime fiscale intercorrente tra l'ultima proroga del termine previsto nell'art. 13 cit., scaduto il 31 dicembre 1959 (*ex lege* 10 dicembre 1957, n. 1218) e l'entrata in vigore della nuova legge (come appunto conferma il successivo art. 3).

L'art. 1 cit. non menziona nè riguarda le costruzioni iniziate « prima » del 31 dicembre 1959, ed esso quindi, per le costruzioni che all'entrata in vigore della nuova legge avessero già superato i termini anteriormente prescritti, non lascia desumere alcuna sanatoria delle decadenze ormai incorse.

Ed è proprio nel concetto di questa presupposta sanatoria che essenzialmente risiede l'erroneità del criterio adottato dalla Corte d'Appello. Essa, non considerando l'ipotesi di costruzioni iniziate prima della nuova legge ma non ancora pregiudicate dal compimento del termine biennale, considerando viceversa l'ipotesi di costruzioni per le quali il termine anzidetto fosse già scaduto e per le quali ormai si fosse verificata la decadenza, ha tuttavia ripristinato anche per queste l'applicabilità del beneficio tributario; e per superare l'obiezione del rapporto (sostanziale) ormai esaurito ha confuso il medesimo con la pendenza ancora aperta del rapporto processuale.

Questi rilievi critici ricevono conferma, nell'ambito sistematico della stessa legge n. 35/1960, dal successivo art. 4, il quale dichiara che l'azione della Finanza per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e imposte indirette sugli affari » *per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408* » si prescrivono con il decorso di 5 anni dalla data di registrazione dei singoli atti. Ed anche il d.l. n. 1150/1967 (che ha introdotto un diverso criterio per la decorrenza del termine di prescrizione, legato alla denuncia del contribuente) parimenti dispone che « *per le decadenze già verificatesi* le denuncie relative dovranno essere prodotte entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Secondo questi principî la causa va pertanto riesaminata. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 dicembre 1971, n. 3738 - *Pres.* Pece - *Est.* De Biasi - *P. M.* Secco (conf.) - Soc. IRCESA (avv. Sorge) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione di accertamento negativo - Pendenza della esecuzione esattoriale - Ammissbilità - Limiti.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209).

*Dopo iniziata l'esecuzione esattoriale è consentito di proporre l'azione di accertamento negativo del debito d'imposta nei confronti dell'ente impositore, essendo il divieto dell'art. 209 del t.u. sulle imposte dirette operante soltanto per l'opposizione all'esecuzione diretta contro l'esattore* (1).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 27 ottobre 1971, n. 3021 - *Pres.* Pece - *Est.* Boselli - *P. M.* Di Majo (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Leonardi (avv. Medina).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione di accertamento negativo - Pendenza della esecuzione esattoriale - Ammissibilità - Limiti.**

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 209).

**Imposte e tasse in genere - Imposte dirette - Azione ordinaria - Necessità di una preventiva pronuncia di una commissione - Opposizione del liquidatore di società dichiarato responsabile in proprio - Esclusione.**

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22; t.u. 29 gennaio 1958, n. 649, art. 265).

*Dopo iniziata l'esecuzione esattoriale è consentito proporre l'azione di accertamento negativo del debito di imposta nei confronti dell'ente impositore, essendo il divieto dell'art. 209 del t.u. sulle imposte dirette, operante soltanto per l'opposizione all'esecuzione diretta contro l'esattore* (2).

*Il liquidatore di una società tassabile in base a bilancio, dichiarato responsabile in proprio del pagamento delle imposte non soddisfatte con le attività della liquidazione, non è legittimato a ricorrere alle commissioni tributarie e può di conseguenza adire direttamente il giudice ordinario anche in pendenza della esecuzione esattoriale* (3).

I

(*Omissis*). — Con avviso di mora 17 novembre 1967 l'Esattoria di Roma intimò alla Società I.R.C.E.S.A. (Imprese riunite costruzioni società per azioni), quale attuale proprietaria di un lotto di terreno sito in Roma, località Arco di travertino, il pagamento di lire 10.044.770 a norma dell'art. 65 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203 — per imposta straordinaria sul patrimonio relativa al terreno predetto, iscritta a ruolo, negli anni 1958-59, a nome di precedente proprietario e non pagata dal medesimo.

Con citazione del 21 novembre 1967 la Società intimata, sull'assunto che l'amministrazione finanziaria dello Stato, all'uopo convenuta in giudizio, doveva considerarsi decaduta dall'esercizio del diritto di seguito di cui al menzionato art. 65 del t.u. delle disposizioni riguardanti la imposta straordinaria sul patrimonio, chiese che il Tribunale di Roma dichiarasse « la illegittimità della minacciata esecuzione con le conseguenze di legge, i danni e le spese del giudizio ».

Su contestazione dell'Amministrazione convenuta il Giudice adito,

---

(1-3) Sembrerebbe, dalla semplicità delle motivazioni, che sul problema di cui alla prima e seconda massima non sorgano perplessità. Molti e gravi sono invece i dubbi che legittimamente sorgono sulla esattezza della decisione. Per una completa esposizione del problema v. *Relazione Avv. Stato,* 1966-70, II, 199 e segg., 522 e segg., 943 e segg. L'azione di accertamento negativo in via generale non riconoscibile, dovrebbe ritenersi in ogni modo bandita nelle imposte dirette, sia per il divieto dell'art. 209 del t. u., sia per la necessità della preventiva pronuncia di una Commissione (Cass. 19 gennaio 1971, n. 89, in questa *Rassegna,* 1971, I,

con sentenza 12 dicembre 1968, qualificando la proposta azione quale opposizione all'esecuzione, la dichiarò improponibile a norma dell'articolo 209 t.u. delle leggi sulle imposte dirette, per temporaneo difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

Replicò in sede di impugnazione la Società Ircesa ch'essa non aveva inteso nè intendeva contestare la validità e la regolarità della esecuzione promossa dall'esattore delle imposte, non convenuto in giudizio, bensì proporre azione di accertamento negativo per ottenere dichiarazione della illegittimità della imposizione tributaria nei confronti dell'Ente impositore per decadenza o, quanto meno, per prescrizione dello *ius impositionis*.

L'Amministrazione finanziaria, ripetendo la tesi difensiva di primo grado, eccepì preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, « trattandosi di questioni relative alla procedura di riscossione » e, nel merito, sostenne l'infondatezza della domanda.

La Corte di appello di Roma, con sentenza 14 gennaio 1970, confermò la pronuncia di primo grado.

La Soc. Ircesa ha ora chiesto a questa Corte Suprema, con rituale ricorso del 18 novembre 1970, la cassazione della sentenza di appello per violazione di legge.

L'Amministrazione finanziaria dello Stato vi si è opposta con controricorso.

All'odierna udienza, i difensori di entrambe le parti ed il P. M. hanno svolto discussione orale.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Queste Sezioni Unite hanno già in altra occasione affermato (da ultimo con sentenze 6 maggio 1969, n. 1528 - 8 giugno 1967, n. 903) il principio che l'art. 209, ultimo comma, del t.u. sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, condizionante al compimento della esecuzione l'esercizio dell'azione di risarcimento danni contro l'esattore,

---

394; 4 aprile 1969, n. 1105, *ivi*, 1969, I, 63; 3 febbraio 1968, n. 354, *ivi*, 1968, I, 115; 21 aprile 1969, n. 1264, *ivi*, 1969, 513; l'ultima sentenza ha deciso nel senso esattamente opposto l'identica questione).

Costituiscono dunque rare eccezioni le due pronunce invocate come precedenti 8 maggio 1967, n. 903 (*ivi*, 1968, 417) e 6 maggio 1969, n. 1528 (*Giust. Trib.*, 1970, 191) che possono essere giustificate dalla particolarità del caso (nella prima sentenza si discuteva della estinzione del credito tributario per effetto del concordato fallimentare e nella seconda della riscossione di contributi assicurativi dovuti dalla Cassa di Previdenza Marinara, che non sono veri e propri tributi e per i quali non si pone il problema della decisione delle Commissioni).

non preclude la facoltà di proporre, in pendenza della procedura esattoriale esecutiva, azione di accertamento negativo del debito d'imposta nei confronti dell'ente impositore.

Infatti tale azione risulta indipendente dalla accennata duplice limitazione, oggettiva (per quel che concerne il *petitum*) e soggettiva (per quel che concerne il soggetto legittimato passivamente), che condiziona — invece — il divieto di cui all'art. 209 del t.u. n. 645 del 1958.

Nella specie la domanda giudiziale, nell'univoco significato letterale e logico impressole dalle precisazioni fatte dalla Ircesa nello stesso giudizio di primo grado e poscia ripetute nell'atto di appello, è stata diretta non contro l'esattore per sentir pronunciare, con la illegittimità della esecuzione, la sua condanna al risarcimento danni, bensì nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per ottenere semplice dichiarazione di insussistenza del debito di imposta per asserita verificatasi decadenza o prescrizione.

Contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione nelle note illustrative al controricorso, alla suesposta interpretazione della domanda Ircesa queste Sezioni Unite possono procedere con valutazione diretta senza essere vincolate da quella fattane dai giudici di merito, posto che la identificazione del contenuto della menzionata domanda incide direttamente sulla soluzione della questione di giurisdizione.

Dalle suesposte considerazioni deriva, in aderenza alla censura del ricorso, che l'azione Ircesa è da qualificarsi come tipica azione di accertamento negativo e, come tale, ammissibile e soggetta alla giurisdizione dell'A.G.O. — (*Omissis*).

---

In base a questi precedenti affermare che l'azione di accertamento, sol perchè diretta contro l'ente impositore anzichè contro l'esattore diventa ammissibile appare alquanto opinabile, e gravissime sarebbero le conseguenze se si consentisse senza discriminazioni di adire il giudice ordinario, mentre restano fermi i limiti stabiliti dall'art. 209 per l'opposizione contro l'esattore; si finirebbe con l'eludere, con l'espediente dell'accertamento negativo, la norma dell'art. 208 che sottrae alla giurisdizione dell'A.G.O. tutte le controversie sull'obbligazione tributaria.

Si deve quindi supporre che le due pronunzie siano giustificate dalla particolarità del caso: si trattava cioè di domande proposte non dal contribuente ma da estranei al rapporto tributario (il terzo possessore di un bene gravato da privilegio nel primo caso e il liquidatore di società nel secondo caso) che non davano luogo pertanto (o così è stato ritenuto) a controversie di imposta; per questa ragione è stato superato (esplicitamente nella seconda pronunzia, implicitamente nella prima) l'ostacolo dell'art. 22 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, che altrimenti sarebbe stato invalicabile. (Per la generalissima applicazione del principio della giurisdizione condizionata anche nei casi in cui non sia impugnato l'accertamento v. Cass. Sez. Un., 11 giugno 1971, n. 1741, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1153).

II

(*Omissis*). — Col primo motivo del ricorso la Finanza denunzia difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 209 e 265 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 nonchè dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1936 e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia — il tutto a sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. — ed assume:

*a*) che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite fatto palese dalla sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968, in pendenza della esecuzione esattoriale il giudice ordinario è (temporaneamente) carente di giurisdizione non solo riguardo alle vere e proprie opposizioni alla esecuzione medesima ma anche riguardo a qualsiasi altra azione del debitore d'imposta, anche se diretta al semplice accertamento della illegittimità della esecuzione per sopravvenuta estinzione del debito o per altro motivo;

*b*) che un tale insegnamento non poteva non trovare applicazione nella fattispecie, avendo la stessa Corte d'Appello premesso ed accertato che l'attore (Leonardi) aveva proposto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria *la stessa* domanda di merito proposta nei confronti delle Esattorie (contestazione in radice della propria responsabilità personale ex art. 265 t.u. n. 645 del 1958 e quindi del titolo in base al quale era stata instaurata la procedura esecutiva), ossia una domanda che — a giudizio della Corte medesima — concretava una vera e propria opposizione alla esecuzione a' sensi dell'art. 615 c.p.c.; ragion per cui l'azione contro la Finanza avrebbe dovuto essere con-

---

Non si tratta dunque di affermazioni che possano essere generalizzate ed estese alle azioni proposte in pendenza della esecuzione esattoriale dal contribuente.

È poi dubbio se la domanda del liquidatore di società dia luogo a controversia di imposta e, come tale, possa (e debba) essere rivolta alle Commissioni. Infatti il liquidatore è nell'art. 208 parificato al contribuente e ai coobbligati e si trova in una posizione non dissimile da quella del cessionario di azienda al quale comunemente si ritiene applicabile l'art. 209 (v. *Relazione Avv. Stato,* 1966 - 70, II, 585); è stato anche affermato che è escluso ogni margine di discrezionalità nel dichiarare la responsabilità personale del liquidatore (Con Stato, Sez. VI, 21 ottobre 1966, n. 775, *Riv. Leg. fisc.,* 1967, 2580) in quanto sono rigidamente predeterminati nella legge i presupposti di essa. Sembra dunque che la sussistenza della responsabilità del liquidatore sia l'oggetto di una vera e propria controversia di imposta rispetto alla quale la giurisdizione dell'A.G.O. è condizionata alla pronuncia delle Commissioni almeno in un grado.

Nel senso che il terzo possessore di un bene gravato da privilegio quando nega l'esistenza del privilegio (ed è questa la sola domanda per la quale ha legittimazione) non propone una controversia di imposta, cfr. Sez. Un. 15 dicembre 1968, n. 3983, in questa *Rassegna,* 1968, I, 1099.

siderata intempestiva, non essendo stata compiuta la esecuzione, e dunque improponibile per temporaneo difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è invero ferma nell'insegnamento (già enunciato nelle sentenze n. 1629 del 1965, n. 2083 e 1665 del 1963, n. 3258 del 1962, in quella n. 903 del 1967 citata dalla Corte di merito e, ancora di recente, ribadito dalla sentenza n. 1528 del 1969) secondo cui la disposizione delll'art. 209 ultimo comma del t.u. n. 645 del 1958, laddove condiziona al compimento della esecuzione l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni nei confronti dell'esattore, comporta una duplice limitazione, oggettiva per quanto concerne il *petitum* e soggettiva in ordine alla *persona legittimata passivamente*: nel senso cioè che il divieto di adire l'autorità giudiziaria fino a quando l'esecuzione non sia stata ultimata è operante nei soli confronti dell'*esattore* e relativamente all'*azione risarcitoria,* ma (a cagione del suo carattere eccezionale che la rende insuscettibile di interpretazione estensiva) non è anche preclusiva dell'esercizio di un'autonoma azione verso l'*ente impositore* diretta a contestare, in tutto od in parte, la sua pretesa creditoria; e ciò anche quando una tal domanda si trova ad essere eventualmente inserita in un giudizio di opposizione alla esecuzione tributaria, poichè in tal caso le due domande, sebbene contestualmente proposte, debbono ritenersi tuttavia ben distinte fra loro, essendo ciascuna diretta a conseguire, sulla base di una propria *causa petendi,* un diverso risultato: quello cioè di vedere bloccata la esecuzione esattoriale e, rispettivamente, quello di sentir dichiarare la insussistenza del diritto alla pretesa tributaria.

Nè da tale indirizzo si discosta la sentenza n. 543 del 16 febbraio 1968 invocata dall'Amministrazione ricorrente a sostegno della diversa premessa del proprio ragionamento, dappoichè, ribadendosi in tale pronuncia che, a norma dell'art. 209, comma terzo, del citato t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, il soggetto indicato nei ruoli come debitore tributario non può proporre prima del compimento della esecuzione, veruna azione dinanzi al giudice ordinario *contro l'esattore,* neanche se diretta al semplice accertamento della illegitimmità della esecuzione per sopravvenuta estinzione del debito d'imposta o per altro motivo, non si è inteso affatto escludere — anche se non lo si è esplicitamente affermato — che un'azione del genere possa invece essere contestualmente proposta *contro l'ente impositore.*

Non sussiste, pertanto, l'asserito mutamento della giurisprudenza di queste Sezioni Unite, posto dalla ricorrente a base della prima censura.

La seconda censura (sup. lett. *b*), conseguente alla prima e relativa alla concreta applicazione fatta dalla Corte d'Appello del prin-

cipio dianzi enunciato, si fonda anch'essa sull'inesatto presupposto che nei confronti della Amministrazione finanziaria il Leonardi abbia proposto la *stessa* azione (di opposizione alla esecuzione) che aveva proposto nei confronti delle Esattorie.

Sulla base degli elementi desumibili dagli atti del processo — che a questa Suprema Corte è consentito di esaminare e valutare liberamente poichè in materia di giurisdizione essa è anche giudice del fatto — non meno che sulla base della chiara e diffusa motivazione fornita in proposito dalla sentenza impugnata, è infatti evidente che, avendo l'attore chiesto nei confronti dell'ente impositore (Ministro delle Finanze) « dichiararsi che l'istante Andrea Leonardi non è responsabile, nella sua qualità di ex liquidatore della s.r.l. Pinazzi e C., del pagamento delle imposte di cui al provvedimento intendentizio numero 3637 del 31 gennaio 1961 », la relativa azione rettamente è stata tenuta distinta da quella (di opposizione) proposta nei confronti delle Esattorie, ed è stata qualificata come azione di accertamento negativo della pretesa fiscale per insussistenza del suo presupposto legale (responsabilità personale attribuita al Leonardi, ex art. 265 t.u. del 1958, in qualità di liquidatore della società, per colposa omissione degli adempimenti ivi previsti): azione come tale legittimamente demandata — per le ragioni che si sono sopra esposte — alla cognizione del giudice ordinario.

Con il secondo motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria denuncia ancora una volta difetto di giurisdizione, violazione e falsa applicazione dell'art. 265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 in relazione all'art. 188 stesso t.u. ed all'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 nonchè vizio di motivazione su punti decisivi della controversia — il tutto a' sensi dell'art. 360 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. — ed assume che, avendo la Corte d'Appello individuato nel provvedimento intendentizio del 31 gennaio 1961 il titolo in base al quale era stata instaurata la procedura coattiva di riscossione, anche se si volesse (in ipotesi) tenere ferma la distinzione delle azioni operata dalla Corte predetta ed accedere alla qualificazione giuridica (di accertamento negativo di imposta) attribuita a quella proposta nei confronti del Ministro delle Finanze, non per questo potrebbe mutare la conclusione (prospettata col primo mezzo) in ordine alla giurisdizione del magistrato ordinario: dal momento che — in forza dell'art. 22 del r.d.l. 7 agosto 1936, numero 1639 — nelle controversie relative alla applicazione delle imposte dirette, e precisamente in quelle in cui venga in discussione la stessa legittimità della imposizione fiscale, non può adirsi l'autorità giudiziaria ordinaria se non dopo l'iscrizione a ruolo del tributo e *dopo avere adito* (almeno in un grado) *le Commissioni Tributarie.*

Il motivo è infondato.

Il procedimento davanti alle Commissioni tributarie ha per oggetto il controllo della legittimità dell'accertamento tributario sotto il profilo dell'*an* e del *quantum*.

Orbene, nella specie una tale legittimità non viene in discussione posto che l'accertamento (e così la conseguente iscrizione a ruolo) riguarda pur sempre ed esclusivamente la società e non anche il liquidatore.

Come già questa Suprema Corte ebbe a rilevare con sentenza numero 952 del 17 gennaio 1964, la disposizione dell'art. 265 del t.u. numero 645 del 1958 (secondo cui « i liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute dal soggetto per il periodo della liquidazione e per quello anteriore *rispondono in proprio* del pagamento delle imposte stesse ») postula, come presupposto imprescindibile della responsabilità del liquidatore, l'avvenuto accertamento di una condotta colposa a carico del liquidatore medesimo e del nesso di causalità fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte già accertate a carico della società.

Si tratta dunque di una responsabilità che il liquidatore incontra nei confronti della Amministrazione finanziaria per fatto proprio: per cui egli, mentre non ha veste per adire le Commissioni tributarie a' sensi del citato art. 22 del r.d.l. n. 1639 del 1936, bene può adire invece il giudice ordinario perchè sia accertata la insussistenza di una sua obbligazione da responsabilità, per difetto di una qualsiasi colpa nella propria condotta nel senso dianzi specificato.

Stanti le suesposte precisazioni, il provvedimento intendentizio che autorizzava l'Esattore a procedere (ex art. 265 cit.) contro il Leonardi in proprio non può essere considerato alla stregua di un atto di imposizione o, addirittura, di un atto di iscrizione a ruolo nei diretti confronti del Leonardi medesimo e non è quindi idoneo ad attribuire al predetto soggetto la titolarità passiva della obbligazione tributaria e quindi la qualifica di contribuente, sì da onerarlo del preventivo ricorso alle Commissioni Tributarie. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 dicembre 1971, n. 3793 - *Pres.* Stella Richter - *Est.* Boselli - *P. M.* Di Majo (conf.) - Ente di Sviluppo Puglia, Lucania e Molise (avv. Calvario) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani).

**Imposte e tasse in genere - Pluralità di agevolazioni - Cumulabilità - Esclusione.**

**Imposte e tasse in genere - Imposte automobilistiche - Esenzione semestrale - Riduzione per veicoli fuori strada - Cumulabilità - Esclusione.**

(d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 19; l. 21 maggio 1955, n. 463, art. 12).

**Imposte e tasse in genere - Imposte automobilistiche - Domanda di rimborso - Azione ordinaria - Necessità del preventivo ricorso amministrativo - Esclusione.**

(d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 39).

*Per un principio generale del diritto tributario, la medesima fattispecie non può, salvo espressa disposizione di legge, godere di due diverse agevolazioni* (1).

*L'esenzione dalla imposta automobilistica per un semestre dalla prima immatricolazione stabilita nell'art. 19 d.p. 5 febbraio 1953, n. 39 (norma abrogata con l'art. 13 della legge 28 luglio 1961, n. 855) non è cumulabile con la riduzione a metà per un quinquennio accordata dall'art. 12 della legge 12 maggio 1955, n. 463 per gli autoveicoli nuovi con quattro ruote motrici idonei all'impiego fuori strada. È invece cumulabile con quest'ultima agevolazione l'altra di cui alla tabella C, nota 4 della legge n. 463 del 1955 che accorda un'ulteriore riduzione del 20 % per le autovetture azionate con motore Diesel* (2).

*L'esperimento del ricorso in via amministrativa, in mancanza di espressa disposizione di legge, non costituisce condizione o presupposto per la proponibilità dell'azione giudiziaria; conseguentemente in materia di imposte automobilistiche può essere domandato direttamente con l'azione ordinaria il rimborso dell'imposta che si assume indebitamente percetta, essendo solo facoltativo il ricorso amministrativo previsto dall'art. 39 del d.p. 5 febbraio 1953, n. 39* (3).

---

(1-3) La decisione si riallaccia intimamente a quella delle stesse Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1554 (*Foro It.*, 1970, I, 2818).

La prima massima è di molta utilità per la riaffermazione di un principio comunemente ammesso, ma non abbastanza consolidato dalla giurisprudenza.

La seconda massima è logica applicazione della prima.

Sull'ultima massima sono necessarie alcune considerazioni. La necessità del ricorso amministrativo è da tener distinta dalla necessità che l'imposta venga accertata in sede amministrativa dall'ente impositore: sotto il primo profilo può o non esistere una norma che condiziona la giurisdizione dell'A.G.O. ad altro procedimento, come per le imposte dirette; ma in ogni caso l'azione ordinaria non può esperirsi prima che vi sia stato un accertamento che costituisce l'oggetto di una specifica attività amministrativa attribuita in via esclusiva all'ente impositore (Cass. 18 giugno 1968, n. 1766, in questa *Rassegna*, 1968, I, 379). Nel campo più specifico, una cosa è stabilire se il ricorso al Ministro contro l'ordinanza dell'Intendente sia facoltativo (ovvero se l'ordinanza definitiva dell'intendente

(*Omissis*). — I due motivi del presente ricorso ripropongono all'esame della Suprema Corte due questioni sulle quali queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di pronunciarsi recentemente, in relazione ad una fattispecie del tutto analoga (cfr. sent. n. 1554 del 18 settembre 1970):

*a*) se cioè agli autoveicoli del tipo « Fiat Campagnola » (immatricolati nel 1955 e successivamente) sia applicabile l'esenzione semestrale della tassa di circolazione disposta dall'art. 19 del t.u. delle leggi sulle tasse automobilistiche e approvato con Decr. Pres. 5 febbraio 1953, n. 39 in favore delle autovetture nuove di fabbrica, di produzione nazionale, adibite al trasporto di persone;

*b*) e se, relativamente alle controversie in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, il giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria possa essere instaurato anche in mancanza di una decisione definitiva dell'Intendente di Finanza o (nei debiti casi) della decisione del Ministro delle Finanze, a' sensi dell'art. 39 del citato d.p. n. 39 del 1953.

Relativamente alla prima questione queste Sezioni Unite, nella richiamata decisione, hanno espresso giudizio negativo, per l'assorbente e decisivo riflesso che le « Fiat Campagnola », rientrando — dal punto di vista strutturale e funzionale — fra gli « autoveicoli di produzione nazionale a quattro o più ruote motrici, adatti per l'impiego fuoristrada e muniti di carrozzeria utilitaria » fruiscono — in quanto tali — della riduzione del 50 per cento sull'ammontare della tassa annua di circolazione (per il periodo di cinque anni dalla data del collaudo): agevolazione questa introdotta per la prima volta dall'art. 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463 a favore dei consimili autoveicoli che,

---

impugnabile innanzi all'A.G.O. sia non solo quella tale per sua natura ma anche quella non impugnata con ricorso al Ministro) come è già stato affermato in materia di imposta generale sull'entrata (Cass. 23 gennaio 1969, n. 185, ivi, 1969, I, 102) e di diritti erariali sugli spettacoli (23 luglio 1966, n. 2011, *Riv. Leg. fisc.* 1966, 2344); altra cosa è però determinare se esista l'accertamento dell'imposta cioè, per le imposte soggette alla procedura della legge 7 gennaio 1929, n. 4 quali quelle in questione, l'ordinanza dell'Intendente. Se dunque il ricorso al Ministro può essere facoltativo, l'ordinanza dell'Intendente non può mai mancare.

Appare pertanto troppo vasta e troppo assoluta l'affermazione che in mancanza di una norma che lo impone, non sia mai necessario un preventivo ricorso amministrativo, ricomprendendo in questa nozione anche la prima fase dell'accertamento che si conclude con l'ordinanza. Nella fattispecie decisa poteva ritenersi proponibile l'azione ordinaria diretta, perchè trattavasi di domanda di rimborso di imposta pagata e quindi accertata; ma nell'ipotesi normale di contravvenzione contestata dagli agenti di polizia, non potrà adirsi il giudice ordinario prima che sia intervenuto l'accertamento che, come si è visto, si concreta con l'ordinanza. Sull'argomento cfr. *Relazione Avv. Stato,* 1966-70, II, 67 e segg. 521 e segg.

non esistendo ancora al tempo in cui venne approvata la disposizione dell'art. 10 della legge 17 gennaio 1949, n. 6 (di poi trasfusa nell'articolo 19 del t.u. del 1953), non potevano ovviamente ritenersi presi in considerazione dal legislatore; e non cumulabile con l'agevolazione tributaria (esenzione semestrale) prevista in via generale dal citato articolo 19, sia perchè le due norme riguardano fattispecie diverse, autonomamente considerate e disciplinate, sia perchè la formulazione dell'art. 12 della legge del 1955 esclude la contemporanea applicabilità dell'art. 19 t.u. del 1953, tanto più che, per noto principio generale di diritto tributario, la medesima fattispecie non può — salvo espressa disposizione di legge — fruire di due diverse agevolazioni.

Relativamente poi alla seconda questione, queste Sezioni Unite — sempre nella decisione dianzi richiamata — hanno espresso giudizio affermativo, considerando che — alla stregua della regola fondamentale che assicura contro gli atti della P.A. la tutela dei diritti soggettivi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, non meno che per la autonomia del processo ordinario rispetto a quello di accertamento tributario — è da escludere che l'esperimento dei ricorsi in via amministrativa possa costituire, *tranne espressa disposizione di legge,* condizione o presupposto per la proponibilità dell'azione giudiziaria in ordine al tributo su cui cade controversia; e che nella soggetta materia non è dato ravvisare una simile disposizione nell'art. 39 del t.u. del 1953, dal momento che questo si limita a disciplinare il procedimento amministrativo « sulle questioni relative alla « tassa di circolazione », senza subordinare l'azione giudiziaria al previo esperimento dei ricorsi amministrativi che sono facoltativi per il contribuente.

La disposizione del secondo comma dell'art. 39, a mente del quale « le decisioni contro le quali non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione » vale invero solo per il caso che il procedimento amministrativo — assolutamente facoltativo per il contribuente — sia stato da questo effettivamente instaurato.

Orbene, alla stregua dei principî e criteri risolutivi ora esposti e dai quali queste Sezioni Unite non hanno nella specie alcuna ragione per discostarsi, nel mentre il primo motivo del ricorso col quale l'Ente di Sviluppo — denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.p. 5 febbraio 1953, n. 39, in relazione agli artt. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, 112 e 144 Cost. e 360 nn. 1 e 3 c.p.c. — censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che in riguardo alla domanda relativa al rimborso dei 20 % della tassa di circolazione (che si assumeva indebitamente pagata a' sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, Tariffa all. C, nota 4) il giudice ordinario fosse carente di giu-

risdizione per difetto del preventivo esperimento del ricorso amministrativo di cui all'art. 39 del d.p. n. 39 del 1953, deve essere accolto; il secondo motivo del ricorso col quale — denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 dello stesso d.p., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. — l'Ente censura l'impugnata sentenza per avere, in relazione alla separata domanda di illegittimità delle ingiunzioni intimate il 6 giugno 1953, escluso che nella specie fosse applicabile l'esenzione semestrale prevista dal citato art. 19 per le vetture nuove di fabbrica, di produzione nazionale, adibite al trasporto di persone, deve invece essere rigettato.

Va inoltre rilevato in relazione al primo motivo del ricorso che l'Amministrazione resistente, pur avendo nel suo controricorso dichiarato che « non intende in questa sede sostenere » l'esattezza della decisione della Corte d'Appello su questo punto e negare la proponibilità della domanda, ne ha peraltro contestato la fondatezza per tre ordini di motivi:

*a*) perchè la predetta riduzione del 20 % non sarebbe comulabile con la riduzione quinquennale del 50 %;

*b*) perchè la disposizione contenuta nella nota 4 della Tariffa all. C alla legge 21 maggio 1955, n. 463 sarebbe stata formulata esclusivamente per la categoria delle « autovetture » cui non appartiene la « Fiat Campagnola »;

*c*) e perchè il diritto al rimborso sarebbe comunque ormai prescritto per una notevole parte dei pagamenti eseguiti dal ricorrente all'atto della immatricolazione degli autoveicoli in questione.

È necessario pertanto precisare che, mentre queste due ultime eccezioni (lett. *b* e *c*), essendo di mero fatto, non possono essere esaminate se non in sede di rinvio, la prima invece — in quanto involge una questione di difetto di interesse alla impugnazione — è da giudicare senz'altro giuridicamente infondata, in quanto la legge del 1955 consente l'applicazione di entrambi i benefici: l'uno accordato a tutti gli autoveicoli aventi le speciali caratteristiche a suo luogo indicate e l'altro concesso, in aggiunta al primo, a tutte le autovetture azionate con motore « Diesel ». — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 febbraio 1972, n. 297 - *Pres.* Favara - *Est.* Sposato - *P. M.* Caristo (parz. diff.) - Inga (avv. Montel) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas).

**Imposta di successione - Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta complementare di registro - Indeducibilità - Limiti.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, articoli 7 e 21).

**Imposta di successione - Determinazione della base imponibile - Deduzione di passività - Imposta complementare sul reddito - Indeducibilità - Limiti.**

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 31 e 130).

*Il terzo comma dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilendo che i debiti verso le pubbliche amministrazioni siano deducibili dall'asse ereditario purchè certi al momento della apertura della successione, anche se liquidati posteriormente, esige che il debito di cui si chiede la deduzione sia già, in quel momento,* certus an, *sebbene non ancora liquidato nel* quantum. *Qualora, pertanto, l'accertamento dell'imposta complementare di registro sul consolidamento dell'usufrutto verificatosi prima della morte del* de cuius *sia contestato davanti alle Commissioni tributarie, la deducibilità di tale debito d'imposta è subordinata alla dimostrazione, da fornirsi dal contribuente, che nessuna questione sia stata in concreto sollevata intorno all'*an debeatur, *essendo la contestazione limitata soltanto alla quantificazione dell'imponibile e dell'imposta* (1).

*In base agli stessi principî deve escludersi la deducibilità delle integrazioni della imposta complementare sul reddito del* de cuius, *allorchè le contestazioni pendenti al momento della di lui morte riguardino, non soltanto la misura dell'imponibile e dell'imposta, secondo quanto il contribuente è tenuto a dimostrare, bensì l'esistenza stessa del reddito e dei fatti ed attività che l'hanno prodotto* (2).

(*Omissis*). — Privo di fondamento è il primo motivo del ricorso.

Il terzo comma dell'art. 45 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, stabilendo — in parziale deroga alla disposizione del suo primo comma —

---

(1-2) Con la presente sentenza la Suprema Corte ha riesaminato le questioni relative alla deduzione dall'asse ereditario dei debiti di imposta, questioni già decise con sentenza 10 dicembre 1970, n. 2622, pubblicata in questa *Rassegna* 1971, I, 137 con nota che poneva in evidenza la inammissibilità di una distinzione e differente valutazione, per i fini in argomento, fra debiti per imposta complementare di registro e per imposta complementare sul reddito accertata in seguito a rettifica della denunzia del contribuente, entrambi contestati al momento dell'apertura della successione.

Ora la Corte di Cassazione elimina tale difformità e pone, in entrambi i casi, la distinzione fra certezza e liquidità del debito in relazione all'oggetto della contestazione, a seconda cioè che esso riguardi l'*an* o il *quantum* dell'accertamento. Di rilievo è l'affermazione che la prova dell'oggetto della contestazione deve essere fornita in concreto dal contribuente, al quale incombe difatti l'obbligo di dimostrare le condizioni di deducibilità del debito denunziato.

che i debiti verso le pubbliche amministrazioni siano deducibili dall'asse ereditario purchè certi al momento dell'apertura della successione, anche se liquidati posteriormente, esige che il debito di cui si chiede la deduzione sia già, in quel momento *certus an* sebbene non ancora liquidato nel *quantum*. Qualora, pertanto, l'accertamento dell'imposta complementare di registro sul consolidamento dell'usufrutto, verificatosi prima della morte del *de cuius*, sia contestato davanti alle Commissioni tributarie, la deducibilità di tale debito d'imposta è subordinata alla dimostrazione, da fornirsi dal contribuente, che nessuna questione sia stata, in concreto, sollevata intorno all'*an debeatur*, essendo la contestazione limitata soltanto alla quantificazione dell'imponibile e dell'imposta. Nella specie — avendo ritenuto che gli eredi Inga non avevano dato la detta dimostrazione — la Corte di merito ha esattamente escluso la deducibilità del debito. Nè ha pregio la deduzione dei ricorrenti che, trattandosi di un'imposta richiesta per il consolidamento dell'usufrutto, quella dimostrazione non sarebbe stata necessaria in quanto l'unica contestazione possibile era quella riguardante la liquidazione del tributo. Bene, infatti, il contribuente avrebbe potuto contestare, oggettivamente e soggettivamente, lo stesso obbligo tributario, negando, ad esempio, qualcuno dei presupposti di fatto, accertati ai fini della tassazione complementare, o eccependo la prescrizione, o impugnando di nullità l'accertamento, o sostenendo di avere già assolto il suo obbligo, o di nulla dovere perchè inesistente la differenza, di cui all'art. 21 della legge organica di registro, fra il prezzo tassato al tempo dell'alienazione ed il valore della piena proprietà al momento della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà. Fondate od infondate che fossero, le contestazioni di questo genere avrebbero reso incerto il debito tributario anche nell'*an debeatur*, e, di conseguenza, gli eredi Inga avrebbero dovuto dimostrare che simili contestazioni non erano state formulate dal loro dante causa e che i ricorsi da costui proposti riguardavano soltanto la determinazione quantitativa dell'imposta.

Considerazioni analoghe valgono ad escludere la deducibilità della integrazione della imposta complementare sul reddito del defunto Inga negli anni 1951 e 1952, primo semestre. Difatti l'art. 31 t.u. delle leggi sulle imposte dirette stabilisce che l'Amministrazione finanziaria, previo controllo delle dichiarazioni presentate, procede, se del caso, all'accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati ed all'accertamento d'ufficio di quelli omessi. Ciò significa che l'integrazione dell'imposta può essere richiesta o perchè il reddito denunziato dal contribuente viene accertato come quantitativamente inferiore a quello da lui in realtà percepito, ed, in tal caso, l'accertamento consiste unicamente nella rettifica dell'imponibile ai fini dell'esatta determinazione del suo ammontare e, conseguentemente, dell'ammontare dell'imposta;

o perchè l'ufficio impositore accerta l'esistenza di altre fonti di reddito che il contribuente non ha dichiarato. In questo caso oggetto dell'accertamento, e dell'eventuale contestazione del medesimo, non è soltanto la misura dell'imponibile e dell'imposta, ma l'esistenza stessa del reddito e dei fatti, ed attività che l'hanno prodotto. S'intende che, anche in questo caso, il contribuente può limitare la sua contestazione soltanto al *quantum debeatur* e l'accertamento rimanere fermo, e l'imposta essere certa nell'*an debeatur,* ma la prova che i suoi ricorsi siano stati contenuti entro i detti limiti deve essere fornita dai successori del contribuente che invocano l'applicazione del terzo comma del citato art. 45.

Questa Suprema Corte non ignora il precedente giurisprudenziale richiamato dai ricorrenti, cioè la sentenza 10 dicembre 1970, n. 2622 nella quale questa stessa prima sezione ha escluso la deducibilità dall'asse ereditario del debito d'imposta complementare di registro ancora in contestazione al momento dell'apertura della successione e l'ha, invece, ammessa per il debito d'imposta complementare sul reddito per il quale sia ancora in corso, nel detto momento, la contestazione dell'accertamento di maggior valore. Senonchè la richiamata sentenza — nella quale si afferma che il debito d'imposta complementare sorge ed è certo nell'*an debeatur,* in base agli elementi indicati nella dichiarazione che il contribuente è obbligato a presentare all'ufficio delle imposte, sin dal momento di tale dichiarazione, talchè, nella ipotesi di un accertamento di maggior valore e di una contestazione di questo da parte del contribuente, la controversia va a riflettersi sulla liquidazione del debito senza investirne la sussistenza — ha un evidente riferimento al caso di quello che l'art. 31 del citato t.u. chiama « accertamento in rettifica degli imponibili dichiarati » ai quali viene attribuito un maggiore valore, e non anche all'accertamento anch'esso previsto dall'art. 31 che l'ufficio fa degli imponibili omessi, accertamento, quest'ultimo, che, se contestato rende incerta anche la sussistenza del debito tributario. — (*Omissis*).

SEZIONE SESTA

# GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 gennaio 1972, n. 106 - *Pres.* Favara - *Est.* Valore - *P. M.* Gentile (parz. diff.) - Merlo (avv. De Seta) c. Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Lancia).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Risoluzione - Obbligo del committente di pagamento all'appaltatore del valore venale dell'opera parzialmente eseguita, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione - Sussiste.**

(c.c., art. 1458).

**Danni - Incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno - Rilevabilità «ex officio judicis» anche in Cassazione - Sussiste.**

(c.c., artt. 1223, 2056).

*Nel caso di risoluzione di un contratto d'appalto, il committente inadempiente, nell'impossibilità di restituire l'*opus *parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è tenuto a corrispondergliene il valore venale, determinato con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione e non già in base ai prezzi contrattuali* (1).

*La questione dell'incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno è rilevabile anche d'ufficio dal giudice di merito ed è deducibile anche per la prima volta in Cassazione* (2).

(*Omissis*). — Con il primo mezzo, il ricorrente — denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e segg. 1223 e segg., 1453 e segg c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. e dei principî di diritto relativi

---

(1) Ciò in quanto — avverte la sentenza in rassegna — la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti, mentre l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia *ex nunc*.

(2) Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'obbligo del risarcimento dei danni sia in materia extracontrattuale che in materia contrattuale costituisce un debito di valore, che si converte in debito di valuta solo al momento della pronunzia giudiziale di liquidazione, donde la necessità di tener conto della svalutazione monetaria verificatasi *medio tempore*, allo scopo di rendere la reintegrazione patrimoniale sempre più adeguata

alla risoluzione dei contratti ed al risarcimento dei danni, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione — si duole che la Corte del merito:

*a*) abbia fatto riferimento alla data della domanda di arbitrato per determinare il termine finale del periodo da considerare ai fini della liquidazione del danno relativo alla perdita ed all'immobilizzo dei materiali esistenti nel cantiere, di una betoniera e di un montacarichi, non tenendo presente che l'inadempimento della Cassa non era consistito soltanto nella ingiustificata sospensione dei lavori; che la pronunzia di risoluzione del contratto, avendo natura costitutiva, non opera dalla data della domanda e che, per la liquidazione del danno, è da adottarsi un criterio causale e non temporale;

*b*) si sia poi contraddetta con il liquidare i ratei dei premi relativi alla fideiussione, riconoscendo correttamente che i relativi esborsi, anche successivi alla domanda, erano stati provocati dalla Cassa;

*c*) abbia omesso di valutare le prove da lui fornite in ordine al compenso versato al perito che aveva redatta la relazione sulla perdita e sull'immobilizzo del materiale e della attrezzature, nonchè alle spese sostenute per l'occupazione del suolo ed il trasporto delle attrezzature.

La censura, sotto i suoi vari profili, è infondata.

Per giurisprudenza ormai consolidata, spetta al giudice di merito valutare l'entità del danno da inadempimento contrattuale e commisurarlo alla responsabilità dell'agente, tenendo conto di tutte le particolari circostanze del caso concreto, onde la valutazione che egli adotti è insindacabile in Cassazione se immune da vizi logici ed errori giuridici.

Nella specie, la Corte romana ha proceduto a detta valutazione, analitica ed adeguatamente motivata, sulla base di quei principî che dottrina e giurisprudenza concordi hanno ripetutamente affermato in

---

al danno subito (Cass. 19 agosto 1971, n. 2562, *Giur it.*, Mass. 1971, 1456; 21 marzo 1970, n. 753, *Giur. it.*, Mass. cit., 1970, 326). In materia di appalto d'opere pubbliche devesi, tuttavia, avvertire che: *a*) gli « indennizzi » per maggiori oneri incontrati dall'appaltatore si traducono in sovraprezzi, ossia in obbligazioni tipicamente di valuta e non di valore; *b*) la *mora debendi* dell'Amm.ne è esclusa dalla disposizione limitativa di cui all'ultimo comma dell'art. 36 Cap. gen. oo.pp., appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (cfr. art. 40, ult. comma, Cap. gen. oo.pp., appr. con d.m. 28 maggio 1895); *c*) nel concetto di « somme contestate » di cui a tale disposizione, implicante quello di debito di valuta e non di valore, rientrano anche le somme dovute a titolo di risarcimento per inadempienze contrattuali della Stazione appaltante, restando esclusi dalla previsione solo i fatti dolosi o i fatti illeciti extracontrattuali, che abbiano un mero legame occasionale con la gestione dell'appalto (Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, in questa *Rassegna*, 1971, I, 1513, *sub* 2 e 4.

tema di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno. Ha, infatti, tenuto presente che la disposizione dell'art. 1458, primo comma, c.c. — secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo fra le parti salvo il limite stabilito per i contratti ad esecuzione continuata o periodica — significa soltanto che la risoluzione toglie valore alla causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali già effettuate, mentre l'obbligo delle reciproche restituzioni nasce dalla sentenza, che ha natura costitutiva e correlativa efficacia *ex nunc*. Nel caso specifico della risoluzione di un contratto di appalto, il committente inadempiente, nell'impossibilità di restituire l'*opus* parzialmente eseguito dall'appaltatore adempiente, è obbligato, per l'esigenza di reintegrare la situazione patrimoniale di quest'ultimo, a corrispondergli il valore venale dell'*opus* predetto con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligo trova la sua fonte, e non con riferimento ai prezzi contrattuali delle opere eseguite. In applicazione di tale principio, la Corte ha integralmente accolto la richiesta di un compenso revisionale dei prezzi nella misura complessiva di L. 725.000 per i maggiori oneri derivanti dagli aumentati costi dei lavori eseguiti.

Nè è vero che, nella liquidazione del danno, la Corte medesima abbia seguito un criterio temporale e non causale. Essa, infatti, si è attenuta al principio che è risarcibile ogni danno — e cioè anche quello prodottosi dopo la data della domanda di risoluzione — che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento e non si sia potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Ciò posto, non è ravvisabile alcuna contraddittorietà di motivazione nell'avere fatto riferimento alla data della domanda di arbitrato per determinare il termine finale del periodo da considerare ai fini della liquidazione dei danni indicati nella censura sub *a*) e nell'avere poi liquidato i ratei dei premi relativi alla fideiussione, comprendendovi anche quelli sborsati dal Merlo successivamente alla domanda di risoluzione. Invero, mentre in ordine a tali ultimi danni è evidente il rapporto di causalità col comportamento della Cassa, che, pur dopo la domanda di risoluzione, si era rifiutata di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria, relativamente ai primi invece — come ha correttamente considerato la sentenza impugnata — detto rapporto causale non sussisteva, in quanto, proposta domanda arbitrale di risoluzione, che precludeva alla Cassa la possibilità di adempiere le proprie obbligazioni (art. 1453, ultimo comma, c.c.), il ricorrente non era più obbligato a tenere in cantiere i materiali.

Pertanto, dei danni per la perdita, l'usura e l'immobilizzo dei materiali stessi — danni che avrebbero potuto essere evitati dal Merlo, usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.) — non è tenuta a rispondere la controricorrente.

La censura sub c), infine, è inammissibile, concernendo apprezzamenti di fatto, demandati al giudice di merito, che, adeguatamente motivati, non sono censurabili in sede di legittimità.

Fondato, per converso, è il secondo motivo, col quale il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1218, 1223 e segg. c.c., nonchè l'omesso esame di fatto decisivo rilevabile d'ufficio (in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), si duole che la Corte abbia omesso di rivalutare il danno liquidato.

Invero, il risarcimento del danno è tipico debito di valore avente la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella misura in cui esso viene diminuito: ne consegue che in tal caso la reintegrazione non sarebbe adeguata e completa se non si tenesse conto anche della svalutazione monetaria intervenuta successivamente al verificarsi del danno.

L'obiezione del controricorrente, che nessuna domanda al riguardo è stata proposta dal Merlo, non è calzante, poichè la questione dell'incidenza della svalutazione nel giudizio di liquidazione del danno è rilevabile anche di ufficio dai giudici di merito ed è deducbile in sede di cassazione anche per la prima volta (Cass. 30 maggio 1967, n. 1211).

Nella specie (essendosi l'attore, tra l'altro, rimesso in definitiva al giudice per la qualificazione del danno) la Corte ha aggiudicato i danni senza chiarire se era stata già calcolata la svalutazione e se ve ne era intervenuta alcuna al momento della pronuncia giudiziale; onde codesta indagine deve essere effettuata in sede di rinvio.

Con l'accoglimento del secondo mezzo rimane assorbito il terzo che attiene alla determinazione degli interessi compensativi sulle somme liquidate, che potevano anche essere ricompresi nel danno, nonchè di quelli moratori che si assumono dovuti in misura superiore alla legale (7,50 %) sulla somma liquidata dal Tribunale e concernente i lavori già eseguiti.

La sentenza va, pertanto, cassata, e la causa rinviata ad altra Corte, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 febbraio 1972, n. 376 - *Pres.* Giannattasio - *Est.* Scanzano - *P. M.* Cutrupia (conf.) - Impresa Della Porta (avv. Rossini) c. Consorzio di Bonifica Stornara e Tara (avv. Tripputi).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche - Controversie fra l'appaltatore e la Stazione appaltante - Domanda di arbitrato, seguita, per effetto**

**di declinatoria della competenza arbitrale da domanda innanzi al G. O. - Unitarietà del rapporto contenzioso - Sussiste.**
(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47, comma secondo).

**Appalto - Appalto di opere pubbliche, - Controversie fra l'appaltatore e la Stazione appaltante - Domanda di arbitrato - Declinatoria della competenza arbitrale - Riproposizione della domanda innanzi al G. O. - Necessità dell'osservanza del termine di decadenza di sessanta giorni con decorrenza dalla data di notificazione della declinatoria - Sussiste.**
(d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46, 47, comma secondo).

*Il giudizio che l'appaltatore di opera pubblica instaura innanzi al G.O. dopo che la Stazione appaltante ha escluso la competenza arbitrale costituisce prosecuzione di quello inziato con la domanda di arbitrato, inserendosi in un rapporto contenzioso unitario* (1).

*Allorquando l'appaltatore di opera pubblica proponga domanda di arbitrato e la Stazione appaltante declini la competenza arbitrale, la domanda del primo innanzi al G.O. competente deve essere, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli è stata notificata l'anzidetta declinatoria* (2).

(*Omissis*). — Con l'unico motivo di ricorso il Della Porta, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 43, 46 e 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., lamenta che la Corte di merito abbia a torto ritenuta preclusa l'azione giudiziaria.

Sostiene in proposito che l'appaltatore, una volta richiesto il giudizio arbitrale nel termine di sessanta giorni assegnato dall'art. 46 del ci-

---

(1) Cfr. Corte App. Roma, 18 febbraio 1969, n. 336, in questa *Rassegna*, 1969, I, 162, nella motivazione.

(2) Di particolare interesse è il principio enunciato in questa massima: la Suprema Corte di Cassazione, interpretando l'ultima disposizione del secondo comma dell'art. 47 Cap. gen. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, a mente della quale l'appaltatore, a cui sia stata notificata la declinatoria della competenza arbitrale, « ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente », ha escluso che la locuzione « a norma del comma precedente » sia da intendere come mera specificazione di « (giudice) competente », dimostrando, viceversa, che la « norma del comma precedente » è stata richiamata per una finalità più ampia, e, precisamente, *per dettare anche la disciplina del termine per la proposizione della domanda innanzi al G. O.* La soggezione della parte a più termini di decadenza nel corso dello stesso processo — ha avvertito la Cassazione — costituisce un dato di diritto positivo « tutt'altro che raro ». Notevole,

tato decreto, non è tenuto — ove, a seguito della esclusione della competenza arbitrale, da parte del committente, voglia proseguire il giudizio in sede ordinaria — all'osservanza di un nuovo analogo termine di decadenza, in quanto la portata del richiamo al primo comma dell'articolo 47 del Capitolato generale approvato con il ripetuto decreto (contenuto nel secondo comma dello stesso articolo) è limitata alla determinazione del giudice competente.

È spiegabile — egli soggiunge — che il legislatore abbia sottoposto a breve termine di decadenza l'impugnativa (attraverso la domanda di arbitrato) del provvedimento reiettivo della riserva, e la declinatoria della competenza arbitrale (al duplice scopo di stabilire sollecitamente se detto provvedimento debba considerarsi definitivo o meno, e di designare, nella seconda ipotesi, il giudice competente a dirimere la controversia); ma non è concepibile che egli abbia voluto comprimere ulteriormente il diritto dell'appaltatore, quando ormai la sollecita definizione della controversia interessa solo quest'ultimo.

La censura non è fondata.

Secondo il Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (la cui applicabilità al caso non è oggetto di discussione), nel caso in cui le controversie insorte fra l'appaltatore ed il committente non si siano potute risolvere in via amministrativa, l'appaltatore deve notificare domanda di arbitrato entro 60 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento, emesso dall'Amministrazione, sulle riserve (art. 46 d.P.R. cit.).

Dispone poi l'art. 47, primo comma, dello stesso decreto che l'appaltatore ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo precedente, la domanda avanti al giudice competente a norma delle disposzioni del codice di procedura e del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Ove, infine, colui che è convenuto nel giudizio arbitrale escluda la competenza degli arbitri, notifica nei trenta giorni la sua determinazione all'altra parte, « la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve

---

altresì, il collegamento operato dalla sentenza in rassegna della « esigenza della sollecita definizione delle questioni inerenti all'appalto » con le stesse disposizioni, che, in materia di appalto di opere pubbliche, « impongono l'onere di enunciare e confermare con precisione e tempestività tutte le contestazioni che sono suscettibili di complicare lo svolgimento del rapporto di appalto (v. artt. 53. 54, 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) ».

Per la diversa ipotesi, di declaratoria d'incompetenza da parte dello stesso Collegio arbitrale, per ragioni attinenti alla sua costituzione, e di applicazione all'art. 50 c.p.c. ai fini della disciplina del termine di presentazione dell'istanza di nomina dei nuovi arbitri, assimilata ad un atto di riassunzione del giudizio, v. lodo 5 dicembre 1966, n. 79 (Roma), in *Arb. App.*, 1966, 499, ove nota critica redazionale (*sub* 2).

proporre domanda al giudice competente a norma del comma precedente » (così recita il secondo comma del citato articolo).

Questa essendo la normativa della materia, l'onere dell'appaltatore di osservare il termine di sessanta giorni per adire il giudice ordinario, dopo che la controparte abbia escluso la competenza arbitrale, discende dalla lettera della legge e dal sistema.

È agevole anzitutto rilevare che, ove il richiamo al comma precedente, operato dal secondo comma dell'art. 47, avesse il limitato scopo di precisare che la domanda deve essere proposta al giudice competente ivi indicato, esso sarebbe del tutto pleonastico, sia perchè la competenza del giudice rientra tra i presupposti processuali di qualsiasi rituale domanda giudiziale, sia perchè la competenza del giudice designato dal primo comma (per una causa dello stesso contenuto di quella considerata nel comma successivo) non è determinata con criteri particolari, ma coincide con la competenza del foro erariale, stabilito dallo art. 25 c.p.c., per tutte le cause in cui è parte l'Amministrazione dello Stato (il Capitolato generale riguarda appunto le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici).

La « norma del comma precedente » deve, pertanto, ritenersi richiamata per una finalità più ampia, cioè per dettare anche la disciplina del termine per la proposizione della domanda giudiziale.

Concorre in tale senso un più decisivo argomento di ordine sistematico.

L'azione giudiziaria che l'appaltatore esercita dopo che la controparte ha escluso la competenza arbitrale costituisce, per espressa denizione legislativa, prosecuzione del giudizio iniziato con la domanda di arbitrato. Essa cioè si inserisce in un rapporto contenzioso che il legislatore considera unitario.

Così essendo, è del tutto rispondente al sistema che un atto di impulso destinato ad introdurre una fase ulteriore di detto rapporto sia vincolato all'osservanza di un termine di decadenza.

Tale soluzione si impone a più forte ragione considerando che il termine di decadenza di sessanta giorni è assegnato all'appaltatore non solo per chiedere l'arbitrato, ma anche nell'ipotesi in cui egli voglia escludere la competenza arbitrale e deferire subito al giudice ordinario la controversia sulle riserve respinte dall'Amministrazione. Se, cioè, l'azione giudiziaria è soggetta ad un termine di decadenza quando essa dà inizio al rapporto contenzioso, non può non esserlo ugualmente quando essa costituisce la prosecuzione del rapporto stesso.

Ciò non significa che l'appaltatore sia assoggettato all'onere di una duplice impugnativa del provvedimento amministrativo, ma significa solo che egli è tenuto ad osservare tutti i termini prefissi per il compimento delle varie attività processuali. E la soggezione della parte a più termini di decadenza nel corso dello stesso processo, ed anche della

stessa fase processuale (soggezione che al ricorrente sembra inconciliabile col diritto di difesa), costituisce un dato positivo tutt'altro che raro.

L'opinione accolta trova infine conforto in una considerazione di ordine più generale.

L'esigenza della sollecita definizione delle questioni inerenti all'appalto (avvertita dal legislatore anche per i contratti che concernono opere private, con la prefissione di termini brevi per la verifica, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio dell'azione contro l'appaltatore: v. artt. 1665, 1667 c.c.) è dimostrata in materia di appalto di opere pubbliche anche da quelle disposizioni che impongono l'onere di enunciare e confermare con precisione e tempestività tutte le contestazioni che sono suscettibili di complicare lo svolgimento del rapporto di appalto (v. artt. 53, 54, 107, r.d. 25 maggio 1895, n. 350).

Orbene, tale esigenza rimarrebbe frustrata se, dopo che i termini della contestazione siano stati enunciati; dopo che la controversia sia divenuta attuale (con la reiezione delle riserve e la mancata acquiescenza dell'appaltatore) ed il giudice competente sia stato individuato (nella specie, il giudice ordinario, stante la declinatoria della competenza arbitrale), l'appaltatore stesso fosse poi libero di portare la controversia stessa avanti a detto giudice nel termine di prescrizione, anzichè in breve termine di decadenza.

Nè a giustificare tale sua libertà è sufficiente il rilievo del ricorrente secondo cui la controversia, avendo ad oggetto un credito dell'appaltatore, concerne l'interesse meramente privato di costui, essendo invece evidente che sussiste, quale aspetto inscindibile della questione, l'interesse contrapposto dell'Amministrazione appaltante.

Deve quindi conclusivamente affermarsi che, ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del Capitolato generale di appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, allorquando l'appaltatore proponga domanda di arbitrato e la controparte escluda la competenza arbitrale, la domanda del primo avanti al giudice competente deve essere, a pena di decadenza, proposta nel termine di sessanta giorni da quello in cui gli è stato notificato l'atto che esclude la competenza degli arbitri. — (*Omissis*).

SEZIONE SETTIMA

# GIURISPRUDENZA PENALE

## I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1971, n. 1270 - *Pres.* D'Armiento - *Rel.* Bongioannini - *P. M.* D'Agostino (conf.) - Ric. Confl. comp. Pret. Bisceglie e Trib. Trani in proc. Sasso ed altro.

**Imposte e tasse in genere - Reati finanziari - Competenza - Contravvenzione prevista dagli artt. 43 e 44 r. d. l. 19 ottobre 1938, n. 1933 - Costituisce violazione finanziaria relativa ai tributi statali - Competenza del tribunale.**

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21 comma 1°; r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 43, 44, r.d. 25 luglio 1940, n. 1077, art. 324).

*La contravvenzione prevista dagli artt. 43 e 44 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, e succ. mod., costituisce una violazione finanziaria relativa ai tributi dello Stato, come si evince dall'art. 324 del r.d. 25 luglio 1940, n. 1077.*

*La competenza a prendere cognizione di tali violazioni, venuta meno (per effetto della sentenza n. 60 del 1919 della Corte Costituzionale) la speciale giurisdizione dell'Intendente di Finanza, è devoluta al Tribunale secondo un criterio qualitativo* (1).

---

(1) La massima è di ovvia esattezza: Le norme contenute negli articoli 43 e 44 del r.d.l. 19 ottobre 1938, n. 1933, che prevede le autorizzazioni ed i concorsi e le operazioni a premi per accreditare prodotti commerciali, o favorirne lo smercio, sono richiamate, con l'intero testo legislativo nel quale sono contenute, dall'art. 324 del r.d. 25 luglio 1940, n. 107 concernenti il regolamento sui servizi del lotto, il quale dispone che per l'accertamento delle trasgressioni delle suindicate norme si applicano le disposizioni della l. 7 gennaio 1919, n. 4 sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. Non v'è dubbio quindi che si sia in presenza di una questione finanziaria ai tributi dello Stato.

La sentenza n. 60 del 1969 della Corte Costituzionale, che ha fatto venir la speciale giurisdizione dell'Intendente di Finanza, non ha però fatto cadere il suo potere di oblazione. Essa infatti ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 21 comma I n. 1 e 36 l. n. 4 del 1929 (e tutte quelle norme che risultano ad essi sistematicamente collegate nel quadro della disciplina della competenza giurisdizionale dell'Intende di Finanza) per contrasto con gli artt. 101, II comma e 108 II comma della Costituzione, avendo ritenuto che fosse incompatibile con le norme stabilite dai suddetti articoli — norme ritenute di immediata attuazione — l'attribuzione di potere giurisdizionale, quale giudice speciale, ad un organo qual'è l'Intendente di Finanza, sfornito dei requisiti essenziali dell'indipendenza e del-

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1285 - *Pres.* Muscolo - *Rel.* Conti - *P. M.* Bigazzi (conf.). - Ric. P. M. in proc. Scalpelli.

**Imposte e tasse in genere - Reati finanziari - Competenza - Intendente di finanza - Competenza penale - Illegittimità costituzionale - Efficacia retroattiva della declaratoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a decreto intendentizio esecutivo.**

(Cost. art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21).

*La dichiarazione d'incostituzionalità avvenuta con sentenza n. 60 del 27 marzo 1969, dell'art. 21 legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha investito una norma di carattere processuale che demandava alla cognizione dell'intendente di finanza i reati finanziari punibili con la sola pena dell'ammenda, e non già la stessa esistenza del giudice. Di conseguenza, la declaratoria dell'illegittimità della norma stessa non può avere ef-*

---

l'imparzialità, ma non ha dichiarato l'illegittimità di altre norme, quali gli artt. 13, 14, 46 e ss. in quanto, evidentemente, non ha ravvisato contenuto giurisdizionale nei poteri disciplinati nei suddetti articoli. E ciò può dirsi a maggior ragione in quanto quegli articoli non sono stati ignorati dalla Corte, che ne ha dichiarato l'incostituzionalità limitatamente alle parti in cui si faceva riferimento appunto al potere giurisdizionale dell'Intendente (v. artt. 14 e 48).

Tale decisione della Corte costituzionale è perfettamente coerente alla natura dell'oblazione e della conciliazione amministrativa.

Come è infatti noto, l'oblazione consiste nel pagamento di una somma di denaro mediante il quale l'imputato di una contravvenzione punibile con la sola pena dell'ammenda (nella disciplina del codice penale) o di un altro reato (nelle ipotesi delle leggi speciali che prevedono la conciliazione amministrativa) determina l'estinzione del reato. Nonostante talune differenze fra l'oblazione e la conciliazione amministrativa (la più saliente delle quali è il potere discrezionale riconosciuto all'autorità amministrativa di accogliere o respingere la domanda di oblazione: v. art. 14, l. n. 4 del 1929 ultimo comma, art. 7 r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183 sulla pesca, art. 77 comma r.d. 5 giugno 1939, n. 1516 sulla caccia) l'efficacia giuridica dei due istituti è identica, in entrambi verificandosi, attraverso la *spontaneità* dell'adempimento, l'estinzione del reato per espressa previsione legislativa.

È ben vero che in dottrina si sono profilate opinioni diverse sulla natura giuridica dell'istituto (transazione, volontario riconoscimento del torto e quindi volontaria esecuzione della pena, rinuncia dello Stato all'ulteriore tutela giuridica, trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo), ma nessun autore è mai giunto ad affermare che la ricezione dell'oblazione abbia natura di accertamento giurisdizionale, nemmeno chi, avanzando l'originalissima tesi che l'oblazione sia una condizione attenuante (in quanto la pena, pur se spontaneamente pagata, è pur sempre scontata, sicchè il reato non potrebbe considerarsi nè estinto nè risoluto,

*ficacia retroattiva, in quanto non incide sulla stessa esistenza dell'atto rendendolo inesistente sin dall'origine, e, quindi, non soggetto a convalescenza. Essa, invece, priva l'atto della sua efficacia a far tempo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma (art. 136 Cost. e 30 legge 11 marzo 1953, n. 87). Pertanto, essendo stata pubblicata la citata sentenza il 9 aprile 1969, l'art. 21 della legge n. 4 del 1929 ha perduto efficacia e validità solo il 10 aprile successivo: sino a tale data devono ritenersi pienamente validi gli effetti derivati dalla sua applicazione, e consolidatisi prima della dichiarazione d'illegittimità costituzionale.*

*(Fattispecie relativa a decreto intendentizio divenuto esecutivo per mancata opposizione prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale)* (2).

---

ma solo attenuato in quanto si evita la maggior pena consistente nella condanna) ha riconosciuto che il volontario assoggettamento a pena *tien luogo* del riconoscimento del reato (CANNELUTTI, *Lezioni dir. pen.*, 252).

D'altronde, che il procedimento di oblazione no comporti esercizio di potere giurisdizionale è confermato, sul piano sostanziale, dalla spontaneità dell'adempimento, di per sè antitetico con la posizione di soggezione di chi subisce l'accertamento giurisdizionale e, sul piano processuale, del termine finale previsto per la conciliazione amministrativa, o per l'oblazione (prima dell'apertura del dibattimento: art. 162 c.p. art. 14, l. n. 4 del 1929).

Anche quindi se l'oblazione interviene, come normalmente accade, ad azione penale già iniziata, il relativo procedimento si inserisce in quella in modo del tutto autonomo come attività meramente amministrativa e tale rimane anche nel momento in cui con potere discrezionale, l'autorità amministrativa decidesse di respingere — come la legge le consente — la domanda di oblazione costituendo ciò un tipico atto di esercizio del suo potere di valutazione (v. in questo senso la Sentenza n. 95 del 1967, della Corte Cost.).

III

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1971, n. 1359 - *Pres.* Reviglio Della Veneria - *Rel.* Donato - *P. M.* conf. Confl. comp. Proc. Rep. e Trib. Ferrara in proc. Chiodarelli.

**Imposte e tasse in genere - Reati finanziari - Esecuzione - Decreto intendentizio divenuto definitivo prima della sentenza n. 60 del 1969 della Corte Costituzionale - Validità - Esecuzione successiva alla pubblicazione di detta sentenza - Competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.**

(cod. pen. art. 577, comma 1°; l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 21, 43).

*Un decreto intendentizio divenuto definitivo in data anteriore alla sentenza 3 aprile 1969, n. 60, della Corte Costituzionale, pubblicata*

*nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, resta pienamente valido ed operante. Ma alla sua esecuzione, che avvenga in data successiva a detta pubblicazione, non può provvedere l'Intendente di Finanza e ciò in conseguenza della dichiarata illegittimità costituzionale anche dell'art. 43 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che attribuiva allo stesso Intendente la competenza a promuovere l'esecuzione dell'omesso decreto di condanna* (3).

---

(2-3) Le decisioni costituiscono corretta applicazione dal principio *tempus regit actum*, e riaffermano il noto indirizzo giurisprudenziale in tema di declaratoria di illegittimità di leggi ordinarie da parte della Corte Costituzionale.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 maggio 1971, n. 1309 - *Pres.* Lippiello - *Rel.* Leone G. - *P. M.* Loiacono (conf.) - Ric. Madia.

**Agricoltura e Foreste - Polizia forestale - Depenalizzazione - Ambito di applicazione.**

(l. 9 ottobre 1967, n. 950; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, artt. 10, 11, 26).

*La legge depenalizzatrice 9 ottobre 1967, n. 950, concernente sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, che contempla la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, malgrado l'apparente limitazione letterale, comprende tutte le infrazioni alle norme regolamentari, emanate a termini degli artt. 10 e 11 r.d. n. 3267 del 1923, siano esse prescrizioni di massima o norme di polizia forestale, ancorchè abbiano arrecato danno ai boschi o terreni vincolati; conseguentemente, l'art. 26 r.d. citato, in quanto punisce il taglio o il danneggiamento delle piante e dei boschi, in contravvenzione alle norme emanate dalle Camere di Commercio (che sono tanto prescrizioni di massima, quanto norme di polizia forestale), è abolito come reato dalla legge depenalizzatrice del 1967 e la relativa sanzione non è più applicabile, perchè sostituita da sanzione amministrativa* (1).

---

(1) La giurisprudenza della Suprema Corte conferma, con questa sentenza, un indirizzo già affermato (Cass. 25 ottobre 1968, n. 1410 in questa *Rassegna* 1969, 1194) che interpreta estensivamente la legge di depenalizzazione, interpretazione peraltro che non appare immune da critiche (v. in proposito L. Siconolfi, *Illeciti in materia forestale*, in questa *Rassegna*, 1969, 1194).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 13 maggio 1971, n. 1395 - *Pres.* Piazzese - *Rel.* Gallesio-Piuma - *P. M.* Lapiccirella (conf.) - Ric. P. M. in proc. Lisco.

**Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa dell'esercizio della professione medica - Valutazione - Criteri e limiti.**

(Cod. pen., art. 43).

*Pur dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perchè la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perchè nell'arte medica l'errore di apprezzamento è sempre possibile, pur tuttavia l'esclusione della colpa professionale medica trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'esercizio della professione medica* (1).

---

(1) La giurisprudenza è costante nell'affermare che la colpa professionale del sanitario deve essere interpretata con larghezza di vedute e con precisione (Cass. 6 marzo 1967, n. 104929 in *Cass. Pen. Mass. Annotata* 1968, p. 420, m. 632) a causa del frequente insorgere del rischio e del fortuito ed ha ristretto la sfera della colpa all'errore incensurabile e macroscopico, alla mancanza delle cognizioni generali della scienza medica (Cass. 29 marzo 1963 in *Cass. Pen. Mass. Annotato* 1963, 690; 17 giugno 1959 in *Giust. Pen.* 1959, II, c. 945; 6 giugno 1961 in *Cass. Pen. Mass. Annotato* 1961, p. 914, m. 1890) — In dottrina v. CRESPI, *La responsabilità penale nel trattamento medico-chirurgico con crito infausto,* 1955; PANNAIN, *La colpa professionale dell'esercente l'arte sanitaria* in *Riv. it. dir. pen.* 1955, p. 32).

V. anche, per la prevedibilità dell'evento nelle attività pericolose e per riferimenti alla dottrina tedesca del « rischio consentito », MARCELLO GALLO, v. *Colpa penale* in *Enciclopedia del diritto.* L'accettazione del criterio del rischio consentito, inteso come legittimità di una condotta pericolosa mantenuta entro i limiti dell'adeguatezza sociale di quella particolare attività (gare automobilistiche, chirurgia d'avanguardia, esercitazioni militari a fuoco e gli esempi potrebbero continuare) spezza l'equazione: *prevedibilità del fatto dannoso = condotta colposa,* che estenderebbe altrimenti oltre i limiti funzionali il campo delle lesioni imputabili al soggetto perchè da questi riconoscibili.

# PARTE SECONDA

**r.d. 22 aprile 1909, n. 229, art. 16,** primo comma, lett. *b* (nel testo modificato dall'art. 1 del d. lg. lgt. 8 giugno 1945, n. 915).

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 25, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 63, secondo comma** nella parte in cui dispone che « il pubblico ministero assiste alla decisione ».

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 27, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

## II - QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE

**Codice penale, art. 572, in comb. disp. con l'art. 235 del codice di procedura penale** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice penale, art. 583** (art. 27, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 6, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura penale, art. 88** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 205, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**codice di procedura penale, art. 135** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice di procedura penale, art. 235** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura penale, art. 235, in comb. disp. con l'art. 572 del codice penale** (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 3, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura penale, art. 264, ultimo comma** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 26, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice di procedura penale, artt. 306 e 185** (art. 24 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**codice di procedura penale, artt. 408 e 422** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

# RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

## LEGGI E DECRETI *

**DD. P. R. 14 gennaio 1972, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15 gennaio 1972, nn. 8, 9, 10 e 11** - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario funzioni amministrative statali, con effetto dalla data fissata nel d.l. 28 dicembre 1971, n. 1121 (Suppl. ord. *G. U.* 15 gennaio 1972, n. 12, 19 gennaio 1972, n. 15, 22 gennaio 1972, n. 19, 27 gennaio 1972, n. 24, 29 gennaio 1972, n. 26, 2 febbraio 1972, n. 30, 14 febbraio 1972, n. 41, e 19 febbraio 1972, n. 46).

**legge 25 febbraio 1972, n. 15** - Converte in legge il d.l. 28 dicembre 1971, n. 1121, con la determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario (*G. U.* 27 febbraio 1972, n. 54).

## QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

### I - NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

**Codice civile, art. 2120, primo comma,** nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno.

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 204, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**codice civile, art. 2122, terzo comma,** nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo.

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 8, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura penale, art. 23,** nella parte in cui esclude che il giudice penale possa decidere sull'azione civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, prosegua in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio.

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 29 *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

---

(*) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse.

**codice di procedura penale, art. 502, primo comma** (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 206, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**r.d. 18 gennaio 1921, n. 773, art. 15, secondo comma,** nei sensi di cui in motivazione (art. 13 della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1972, n. 13, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156** (artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1972, n. 12, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**d.P.R. 9 marzo 1950, n. 203, art. 65** (artt. 3, secondo comma, 4, 23, 35, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 210, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 20 giugno 1952, n. 645** (artt. 138 e 21 della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 4, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**legge 22 ottobre 1954, n. 1041, artt. 6, primo e quarto comma, e 25** (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 9 *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**d.l. 24 giugno 1961, n. 510, art. 22,** nella parte in cui esclude dall'oblazione i reati non comportanti evasione di tributi, punibili con la sola pena della multa (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 24, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**d.P.R. 21 aprile 1962, n. 200,** per quanto concerne la indennità Somalia, fissata nella tabella B, nei riguardi dei magistrati (art. 76 della Costituzione).

Sentenza 2 febbraio 1972, n. 14, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge 14 luglio 1965, n. 263, art. 26, lettera c** (art. 27, primo comma, della Costituzione), **lettera d** (artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione) **e lettera d,** inciso « *anche alle dipendenze altrui* » (artt. 4 e 35 della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1972, n. 30, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**legge 8 dicembre 1970, n. 996** (artt. 4, nn. 8, 5, nn. 2, 11, n. 14, e 13 dello statuto della regione Trentino Alto-Adige).

Sentenza 28 dicembre 1971, n. 208, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 25 febbraio 1971, n. 94** (art. 3, lett. *g* dello statuto speciale per la Sardegna).

Sentenza 19 gennaio 1972, n. 2, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

## III - QUESTIONI PROPOSTE

**Codice civile, art. 580** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Messina, ordinanza 13 aprile 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice civile, art. 2120, secondo comma** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte di appello di Messina, ordinanza 27 maggio 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura civile, art. 25** (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Pretore di Ferrara, ordinanza 14 ottobre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura civile, art. 480, terzo comma** (artt. 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 29 ottobre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice penale, art. 102** (art. 3, secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 24 maggio 1971 (due) (*G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (G. U. 9 febbraio 1972, n. 37).

**codice penale, art. 109, secondo comma** (artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanza 24 maggio 1971 (due) (*G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (*G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37).

**codice penale, art. 160,** anche in relazione agli artt. 304 del codice di procedura penale e 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 10 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice penale, art. 164, secondo comma, n. 1** (artt, 27, terzo comma, e 31, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice penale, art. 169** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale per i minorenni di Torino, ordinanza 29 settembre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice penale, art. 222, primo e secondo comma** (art. 3 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Nuoro ordinanza 9 settembre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice penale, art. 222, prima parte** (artt. 2, 3 e 13 della Costituzione).

Giudice istruttore del tribunale di Genova, ordinanza 3 dicembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice penale, artt. 336, prima parte e 341, primo ed ultimo comma** (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Cassino, ordinanza 16 novembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**codice penale, art. 341** (artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Cassino, ordinanza 23 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

Tribunale di Torino, ordinanza 24 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

Tribunale di Brescia, ordinanza 29 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice penale, art. 495, terzo comma, n. 2** (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Tolmezzo, ordinanza 12 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice penale, art. 528** (artt. 21, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 17 novembre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice penale, art. 539** (art. 27, prima parte, della Costituzione).

Tribunale di S. Angelo dei Lombardi, ordinanza 29 settembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice penale, art. 665,** limitatamente all'inciso relativo alla inosservanza delle « *prescrizioni dell'autorità* » (artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione).

Pretore di Barletta, ordinanze 8 luglio 1971 (due) *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**codice di procedura penale, art. 28,** nella parte in cui include che le sentenze penali istruttorie di proscioglimento nel merito non impugnate abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio amministrativo (artt. 3, 24 e 113 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 dicembre 1970 *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**codice di procedura penale, art. 135,** dalla frase « *quando sono tenuti gli interrogatori il giudice può autorizzare* » fino alla parola « *il difensore...* » (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 26 novembre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice di procedura penale, art. 151, terzo comma** (art. 24, secondo comma della Costituzione).

Pretore di Livorno, ordinanza 30 agosto 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice di procedura penale, art. 169, quarto comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Sampierdarena, ordinanza 4 settembre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**codice di procedura penale, art. 304 *bis*** (art. 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 30 giugno 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**codice di procedura penale, artt. 348, ultimo periodo e 465, secondo comma** (art. 24 della Costituzione).

Tribunale di Venezia, ordinanza 28 settembre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**codice di procedura penale, art. 392** (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Ferrara, ordinanza 11 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**codice di procedura penale, art. 460** (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**codice di procedura penale, art. 472, ultima parte** (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Torino, ordinanza 1° ottobre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**codice di procedura penale, artt. 636, 637, 642, secondo comma, e 645** (artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze, ordinanze 24 maggio 1971 (due) (*G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16) e 22 novembre 1971 (*G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37).

**legge 15 luglio 1906, n. 327 art. 2, lett. *d*,** (artt. 3 e 4 della Costituzione).

Pretore di Mondovì, ordinanza 16 novembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 132, secondo comma** (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione).

Corte di appello di Milano, sezione elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324,** convertito con **legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 12** (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 11 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**d.l. 15 marzo 1927, n. 436,** convertito in **legge 19 febbraio 1928, n. 510, artt. 13, terzo comma e 30** (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione).

Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**r.d. 29 luglio 1927, n. 1814, art. 6** (artt. 76, 77 e 23 della Costituzione).

Pretore di Castelbaronia, ordinanza 3 dicembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 52** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Tribunale di Padova, ordinanza 12 luglio 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1** (principio di sovranità dello Stato e artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, primo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Rovigo, ordinanza 7 maggio 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma** (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Pisa, ordinanza 28 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**r.d. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 285** (art. 113 della Costituzione).

Tribunale di Lucca, ordinanza 16 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**legge 22 febbraio 1934, n. 370, artt. 13 e 14** (artt. 21, primo comma, 3 e 41 della Costituzione); **art. 28** (art. 21, terzo comma, della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 30 settembre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 67, primo comma** (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 53** (artt. 3 e 23 della Costituzione).

Tribunale di Ravenna, ordinanza 10 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, terzo comma** (art. 113, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 10 maggio 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**legge 2 febbraio 1939, n. 374, ed in particolare artt. 1 e 8** (artt. 21, 42 e 53 della Costituzione).

Pretore di Ronciglione, ordinanza 13 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Treviglio, ordinanza 15 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 22, ultimo comma** (artt. 101, ultima parte, e 3 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanze 12 e 26 maggio 1971 e 9 giugno 1971 (complessivamente otto), *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**d.lg. 26 marzo 1948, n. 261, art. 14** (artt. 101 e 108, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Milano, ordinanza 6 ottobre 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 29 agosto 1950, n. 860, art. 2,** limitatamente alle collaboratrici familiari soggette alla disciplina di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 (artt. 3 e 37 della Costituzione).

Pretore di Milano, ordinanza 21 ottobre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**contr. coll. 10 giugno 1952, art. 13.**

Tribunale di Perugia, ordinanza 25 febbraio 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge 28 dicembre 1952, n. 3060, articolo unico** (art. 81, ultimo comma, della Costituzione).

Pretore di Mondovì, ordinanza 16 novembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068** (art. 73, terzo comma, e 81, ultimo comma, della Costituzione).

Pretore di Mondovì, ordinanza 16 novembre 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**legge 15 settembre 1954, n. 756, art. 14** (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, ordinanza 8 luglio 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, artt. 57 e 58** (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione).

Tribunale di Casale Monferrato, ordinanza 6 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge 27 novembre 1956, n. 1407, art. 5** (artt. 3, 36 e 38 della Costituzione).

Consiglio di Stato, sesta sezione, ordinanza 4 maggio 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, paragrafo terzo** (artt. 231, 242) (articoli 24, 25 e 102 della Costituzione).

Pretore di Cittadella, ordinanza 20 luglio 1971, *G. U.* 29 gennaio 1972, n. 27.

**contr. coll. 10 gennaio 1959,** esteso *erga omnes* con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, **art. 27** (artt. 3 e 36 della Costituzione).

Corte di appello di Messina, ordinanza 27 maggio 1971, *G. U.* 26 maggio 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, artt. 80, nono comma, e 98, primo comma** (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Senigallia, ordinanza 13 ottobre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**d.P.R. 9 maggio 1961, n. 847** (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, articolo unico** (art. 36 dello statuto della regione siciliana).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanze 24 novembre 1970 (cinque), *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 481** (artt. 3, 39 e 76 della Costituzione).

Tribunale di Napoli, ordinanza 15 giugno 1971, *G.U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 6, terzo comma** (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, terza sezione, ordinanza 27 febbraio 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 16, primo comma** (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, ultimo comma** (art. 76 della Costituzione).

Tribunale di Cremona, ordinanza 11 novembre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**d.P.R. 30 gennaio 1965, n. 1124, art. 112, primo comma** (art. 38, secondo comma, della Costituzione).

Tribunale di Caltanissetta, ordinanza 22 dicembre 1970, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 13 dicembre 1965, n. 1366, art. 27** (artt. 3 e 97 della Costituzione).

Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 7 maggio 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 10** (art. 3 della Costituzione).

Corte di appello di Torino, ordinanza 9 ottobre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 9** (art. 25, prima parte, della Costituzione).

Tribunale di Pisa, ordinanza 29 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge 17 ottobre 1967, n. 974, art. 2, secondo comma** (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione, ordinanza 17 maggio 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56** (artt. 117, 118 e 130 della Costituzione).

Corte di appello di Milano, sezione elettorale, ordinanza 8 giugno 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 9 aprile 1969, n. 119, art. 1, terzo comma** (artt. 33, quinto comma, e 3 della Costituzione).

Tribunale di Bergamo, ordinanza 8 ottobre 1971, *G. U.* 19 gennaio 1972, n. 16.

**legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 3, terzo comma,** modificato dall'**art. 56 del d.lg. 26 ottobre 1970, n. 745,** convertito con legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 ottobre 1971, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

**legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19, primo comma** (artt. 3 e 39 della Costituzione).

Pretore di Torino, ordinanza 8 ottobre 1971, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 28** (artt. 2, 24, primo comma, e 39 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 20 settembre 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**legge 20 maggio 1970, n. 200, art. 28, primo comma,** limitatamente all'inciso « *su ricorso delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse* » (art. 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Bressanone, ordinanza 4 ottobre 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32** (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).

Tribunale di Grosseto, sezione specializzata agraria, ordinanza 8 luglio 1971, *G. U.* 26 gennaio 1972, n. 23.

**legge reg. marchigiana 22 luglio 1971 riappr. 24 novembre 1971.**

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 17 dicembre 1971, *G. U.* 5 gennaio 1972, n. 4.

**legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed in particolare artt. 6 e 40** (art. 3 dello statuto speciale per la regione siciliana).

Regione siciliana, ricorso depositato il 21 gennaio 1972, *G. U.* 9 febbraio 1972, n. 37.

**legge reg. Trentino-Alto Adige 7 dicembre 1971, riappr. 18 gennaio 1972.**

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 febbraio 1972, *G. U.* 23 febbraio 1972, n. 50.

# INDICE BIBLIOGRAFICO

*delle opere acquisite alla biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato*

---

ALBANO Raffaele,, *Rassegna di Giurisprudenza sulle Leggi di Pubblica Sicurezza,* Giuffrè, Milano, 1971, 2ª ed.

BARBIERA Lelio, *Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio* (articolo 149, suppl.: Commentario Codice civile di SCIALOJA-BRANCA), Zanichelli, Bologna, 1971.

BASSANINI Onida, *Problemi di diritto regionale,* vol. II, *Trasferimento delle funzioni e attuazione dell'ordinamento regionale,* Giuffrè, Milano, 1971.

CIANFLONE Antonio, *L'appalto di Opere Pubbliche,* Giuffrè, Milano, 1971, 4ª ed. riv. e ampl.

DE MARTINO Vittorio, *Commento alla Legge fallimentare* (artt. 69-103), Pem, Roma, 1ª ed., 1971.

FINOCCHIARO Francesco, *Del matrimonio* (artt. 79-83 del Commentario Codice Civile di SCIALOJA-BRANCA) Zanichelli, Bologna, 1971.

FRAGOLA Augusto, *La Radiotelevisione nella giurisprudenza,* Cedam, Padova, 1971.

GALGAN OFrancesco, *Le Società di Persone* (Trattato di Diritto Civile e Commerciale di CICU-MESSINEO, vol. XXVIII), Giuffrè, Milano, 1972.

GHETTI Giulio, *Il contraddittorio amministrativo,* Cedam, Padova, 1971.

GROSSO Giuseppe, *Studi in onore di,* vol. IV, Giappichelli, Torino, 1971.

MANCINI-ROMAGNOLI, *Il Diritto Sindacale,* Il Mulino, Bologna, 1971.

MARESCA Aldo, *Il diritto dei trattati,* Giuffrè, Milano, 1971.

MONACO Riccardo, *Manuale di Diritto Internazionale Pubblico,* Utet, Torino, 1971, 2ª ed. riveduta.

PROTETTI Ettore, *Persone fisiche e giuridiche,* nel *Commentario al Codice Civile* diretto da DE MARTINO V., artt. 1-78, Pem, Roma, 1ª ed., 1971.

QUARANTA-PREDEN, *Della proprietà* (artt. 873-951 del Commentario Civile diretto da DE MARTINO V.), Pem, Roma, 1ª ed., 1971.

ROEHRSSEN Guglielmo, *I Lavori Pubblici,* Utet, Torino, 1971.

SCOCA Franco Gaetano, *Il silenzio della pubblica amministrazione,* Giuffrè, Milano, 1971.

VECCHIONE Renato, *L'arbitrato nel sistema del processo civile,* Giuffrè, Milano, 1971.

# CONSULTAZIONI

## ACQUE PUBBLICHE

*Demanio lacuale - Distanza delle costruzioni - Opere di difesa idraulica - (r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 95; artt. 873, 879 cod. civ.).*

Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 cod. civ. (n. 104).

*Impossibilità di esercitare l'utenza - Canoni di concessione - (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 48).*

Se la riconosciuta impossibilità di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 105).

*Opere idrauliche - Concorsi - Strade statali - Autostrade in concessione - Contribuzione dell'ANAS - (r.d. 25 luglio 1904, n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 8).*

Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 106).

Se l'A.N.A.S. sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada (nella specie, Torino-Piacenza) siano state concesse a privato (n. 106).

## AGRICOLTURA.

*Assegnatario deceduto prima del riscatto - Successione - Designazione erede - Procedimento giurisdizionale - Natura - (legge 29 maggio 1967, n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940, n. 1076, art. 7).*

Se per la designazione, da parte della autorità giudiziaria, dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nella assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il rito della camera di consiglio, previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (n. 67).

Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M. e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 67).

## APPALTO

*Appalto di opere pubbliche - Esonero dal versamento di cauzione - Revisione prezzi - (r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 54).*

Se nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero dalla cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideius-

soria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 348).

*Capitolato generale - Riserve - Inerzia della P.A. - Messa in mora - Termine - Domanda arbitrale - Proponibilità - Decadenza - (D.M. 28 maggio 1895, art. 45; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1963, art. 46).*

Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione prevista (n. 349).

## BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI

*Distruzione o alterazione di bellezze naturali - Presupposti - Sanzioni amministrative - Presupposti - Sanatoria - Scelta (art. 734 C. P. - Legge 26 giugno 1939, n. 1497, art. 15).*

Se presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 15 della legge 1947/1939 sia una violazione che abbia prodotto danno alle bellezze naturali e panoramiche (n. 24).

Se per la sussistenza del reato di distruzione o alterazione di bellezze naturali sia necessaria la previa apposizione del vincolo paesistico, ovvero sia sufficiente che le località siano state pubblicate negli elenchi ai sensi dell'art. 2, u. c., legge n. 1497/39 (n. 24).

Se la legge preveda poteri di sanatoria in materia di violazioni commesse e se la scelta nell'ambito delle sanzioni previste dall'art. 15 legge n. 1497/39 sia rimessa al potere discrezionale del Ministro della P. I. (n. 24).

## CIRCOLAZIONE STRADALE

*Violazioni al Codice della Strada - Riscossione delle sanzioni - Ordinanza prefettizia - Notificazione - Modalità - (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, art. 141; artt. 479 e 137 e segg. C.P.C.).*

Se le modalità di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quelle del c.p.c. (n. 31).

## COMUNI E PROVINCIE

*Sicilia - Urbanistica - Deliberazioni comunali - Potere di annullamento - Competenza - (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; R. d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 6).*

Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 141).

## CONCESSIONI AMMINISTRATIVE

*Canoni demaniali - Ritardato pagamento - Indennità « una tantum » - Interessi di mora - (R. d. 14 agosto 1920 n. 1265, art. 25; art. 1224 c.c.).*

Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285, in base al quale il concessionario è tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 103).

Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi del codice civile (n. 103).

Se sulle somme liquidate *una tantum* a titolo di indennità per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 103).

*Impossbilità di esercitare l'utenza - Canoni di concessione - (T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 48).*

Se la riconosciuta impossibilità di esercitare un'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 104).

## CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

*Appalto di opere pubbliche - Esonero dal versamento di cauzione - Revisione prezzi - (R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54).*

Se, nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 250).

*Capitolato generale - Riserve - Inerzia della P.A. - Messa in mora - Termine - Domanda arbitrale - Proponibilità - Decadenza - (D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46).*

Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 251).

*Licitazione privata - Aggiudicazione - Annullamento - Atti viziati - Rinnovabilità - Offerte - Termini di efficacia - Opere pubbliche per la Regione Siciliana - Chiusura della gara - Determinazione - (R. d. 18 novembre 1923 n. 2440; r. d. 23 maggio 1924 n. 827; legge reg. sic. 18 luglio 1961 n. 10, art. 5).*

Se ai procedimenti di asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la regola, comune a tutti i procedimenti amministrativi, della rinnovabilità o riproducibilità dei soli atti viziati, ferma la validità e la efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 252).

Se l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 252).

In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 252).

## CONTRIBUTI

*Opere idrauliche - Concorsi - Strade statali - Autostrade in concessione - Contribuzione dell'ANAS - (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 5).*

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 95).

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria) relativamente a tratti di autostrade compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 95).

## DAZI DOGANALI

*Imposta di fabbricazione olio di oliva - Riscossione - Applicabilità art. 24 legge doganale - Stampati per ingiunzione.*

Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su olî di oliva possa essere applicato l'art. 24 legge doganale anche per ciò che riguarda l'opposizione dell'intimato (n. 56).

Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 56).

*Merci in custodia temporanea - Registri di carico e scarico (D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3).*

Se i registri di carico e scarico per il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli Enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 57).

## DEMANIO

*Canoni demaniali - Ritardato pagamento - Indennità « una tantum » - Interessi di mora - (R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 c.c.).*

Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285, in base al quale il concessionario è tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di altri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 239).

Se, in caso di ritardato pagamento di canoni di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi del codice civile (n. 239).

Se sulle somme liquilate *una tantum* a titolo di indennità per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 239).

*Demano lacuale - Distanza delle costruzioni - Opere di difesa idraulica - (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 873, 879 c.c.).*

Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 c.c. (n. 240).

*Demanio marittimo - Delimitazione spiaggia - Contestazione - Decisione - (Art. 32 cod. nav.; legge 13 luglio 1954 n. 747, art. 1).*

Se il potere di decidere le contestazioni insorte nel corso della delimitazione della spiaggia spetti, in via definitiva, al Direttore marittimo di concerto con l'Intendente di finanza (n. 241).

*Demanio marittimo - Trasformazione in demanio ferroviario - Soppressione strade ferrate - Conseguenze - (Artt. 34 e 35 cod. nav.; art. 822 c.c.).*

Se la cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ciò anche se l'originaria struttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del demanio artificiale (n. 242).

*Impossibilità di esercitare l'utenza - Canoni di concessione - (T. u. 11 dicembre 1933 n. 1775, art. 48).*

Se la riconosciuta impossibilità di esercitare l'utenza di acque pubbliche configuri un caso di estinzione automatica del rapporto di concessione, con conseguente cessazione dell'obbligo di corrispondere il canone (n. 243).

*Opere idrauliche - Concorsi - Strade statali - Autostrade in concessione - Contribuzione dell'ANAS - (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8).*

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 244).

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 244).

## EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

*Alloggi economici e popolari - Contratto di cessione in proprietà - Risoluzione per volontà dell'acquirente - (D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231).*

Se l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessione in proprietà (n. 233).

## ELETTRICITÀ ED ELETTRODOTTI

*Contratti di fornitura energia elettrica - Regime tributario - Utente - Nozione - (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46).*

Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D. legge Registro si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono direttamente dell'energia elettrica, essendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 51).

## ESECUZIONE FORZATA

*Violazioni di norme di polizia forestale - Sanzioni pecuniarie - Riscossione, anche coattiva - Competenza - (Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639).*

Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 50).

## FERROVIE

*Demanio marittimo - Trasformazione in demanio ferroviario - Soppressione strade ferrate - Conseguenze - (Artt. 34 e 35 cod. nav.; art. 322 c.c.).*

Se la cessazione della destinazione dei beni a strada ferrata comporti, in mancanza del provvedimento formale di sdemanializzazione previsto dall'art. 35 cod. nav., l'automatico ripristino del demanio marittimo, e ciò anche se l'originaria struttura di questo demanio abbia subito trasformazioni in dipendenza di opere eseguite per l'attuazione del demanio artificiale (n. 416).

## FORESTE

*Violazioni di norme di polizia forestale - Sanzioni pecuniarie - Riscossione, anche coattiva - Competenza - (Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t. u. 14 aprile 1910 n. 639).*

Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere alla esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 8).

## GUERRA

*Decorazioni per fatti non di guerra - Assegno straordinario - Riversibilità - (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18).*

Se l'assegno straordinario annesso alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di riversibilità stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 139).

## IMPIEGO PUBBLICO

*Personale statale femminile - Aggiunta di famiglia - Coniuge separato - Obbligo alimentare - (Legge 8 aprile 1952 n. 212, art. 8).*

Se al personale statale femminile, legalmente separato dal marito, spettino le quote complementari di carovita per la prole minorenne, convivente ed a carico, quando il marito, benchè tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo almeno uguale a quello delle quote complementari stesse, sia inadempiente a tale obbligo (n. 727).

## IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

*Merci in custodia temporanea - Registri di carico e scarico - (D.P.R. 30 dicembre 1969 n. 1134, art. 3).*

Se i registri di carico e scarico per il movimento delle merci nei magazzini o recinti di temporanea custodia, possano essere affidati dalle Dogane agli enti ed imprese che abbiano in gestione autorizzata gli anzidetti magazzini o recinti (n. 63).

## IMPOSTA DI REGISTRO

*Contratti di fornitura energia elettrica - Regime tributario - Utente - Nozione - (R. d. 30 dicembre 1923 n. 3269 Tab. all. D, art. 46).*

Se il regime tributario di cui all'art. 46 Tab. all. D Legge Registro si applichi anche ai contratti stipulati con soggetti che non usufruiscono direttamente dell'energia elettrica, essendo invece intermediari tra il produttore ed i diretti consumatori (n. 363).

*Negoziazione di azioni - Tassa fissa - Pagamento del prezzo - Contestualità - (Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale).*

Se, ai fini dell'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n. 603 all. Legge regionale) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento è avvenuto in precedenza (n. 364).

## IMPOSTA DI SUCCESSIONE

*Detrazione di passività - Ricognizione di debito - (Legge 24 dicembre 1969 n. 1038).*

Se sia deducibile dall'asse ereditario, agli effetti dell'imposta di successione, una passività risultante da atto di ricognizione di debito, contenente il riferimento al saldo passivo di conti correnti bancari (n. 71).

## IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

*Prodotti petroliferi - Pagamento differito - Garanzie prestate mediante fideiussioni bancarie - (Legge 28 marzo 1968 n. 393, art. 3).*

Se la P.A. possa legittimamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entità del patrimonio dello istituto medesimo (n. 140).

## IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

*Imposta di fabbricazione olio di oliva - Riscossione - Applicabilità art. 24 legge doganale - Stampati per ingiunzione.*

Se alla riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere applicato l'art. 24 legge doganale anche per ciò che riguarda la opposizione dell'intimato (n. 3).

Se per la riscossione dell'imposta di fabbricazione su oli di oliva possa essere usato lo stampato comune alle ingiunzioni per imposte sugli affari (n. 3).

*Prodotti petroliferi - Pagamento differito - Garanzie prestate mediante fideiussioni bancarie - (Legge 28 marzo 1968 n. 393, art. 3).*

Se la P.A. possa legittimamente ritenere non idonea a garantire il pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione e dell'IGE sui prodotti petroliferi, la fideiussione prestata da uno degli istituti aventi i requisiti di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968 n. 393, qualora il debito da garantire risulti notevolmente superiore all'entità del patrimonio dell'istituto medesimo (n. 4).

## IMPOSTE DIRETTE

*Società a r. l. - Liquidazione - Omesso pagamento di imposte dirette - Precedente occultamento e realizzo di attività sociali - Responsabilità dell'amministratore - Falso in bilancio - Fraudolenta sottrazione di beni - (Art. 2621 c.c.; artt. 261, 4° c., e 265 t. u. 29 gennaio 1958 n. 645).*

Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una società a responsabilità limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attività sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, altresì, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 c. c. e 261, 4° comma, t. u. 29 gennaio 1958 n. 645 (n. 3).

## IMPOSTE E TASSE

*Società di capitali - Notificazione di atto tributario - Amministratore giudiziario scaduto - Prorogatio dei poteri - (Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 c. c.).*

Sulle modalità di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 548).

Se sia configurabile una « prorogatio » dei poteri dell'amministratore giudiziario di una società di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato dall'A.G. al suo mandato, ai fini della notifica *ex* art. 145, u. c., c.p.c. (n. 548).

## IMPOSTE VARIE

*Concorsi a premi - Tassa di lotteria - Base imponibile - (R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 113 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2).*

Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 56).

## INTERESSI

*Canoni demaniali - Ritardato pagamento - Indennità « una tantum » - Interessi di mora - (R. d. 14 agosto 1920 n. 1285, art. 25; art. 1224 c.c.).*

Se l'art. 25 del Regolamento per le derivazioni e le utilizzazioni di acque pubbliche, approvato con r. d. 14 agosto 1920 n. 1285, in base al quale il concessionario è tenuto a corrispondere (trascorso un mese dalla data di scadenza del canone) gli interessi di mora, possa applicarsi anche alle concessioni di adtri beni demaniali o patrimoniali indisponibili (n. 1).

Se, in caso di ritardato pagamento di canone di concessione di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, siano dovuti gli interessi di mora ai sensi del codice civile (n. 1).

Se sulle somme lquidate *una tantum* a titolo di indennità per utilizzazione senza titolo di beni demaniali o patrimoniali indisponibili siano dovuti gli interessi di mora per il tempo decorso (n. 1).

## LAVORO

*I.G.E. - Fondi integrativi di previdenza e di quiescenza - Disponibilità - (Art. 2117 c.c.; artt. 71 e 72 reg. appr. con D.M. 20 aprile 1961).*

Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo di previdenza e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 68).

## LOTTO E LOTTERIE

*Concorsi a premi - Tassa di lotteria - Base imponibile - (R. d. l. 19 ottobre 1936 n. 1933, artt. 45 e segg.; r. d. 25 luglio 1940 n. 1077, artt. 113 e segg.; legge 15 luglio 1950 n. 585, art. 2).*

Se la tassa di lotteria sui concorsi a premi debba essere liquidata in base al valore dei premi offerti, qualora esso sia determinato nel piano dell'operazione, ovvero in base al valore dei premi effettivamente corrisposti (n. 39).

*Vincita al lotto - Prescrizione - Sciopero personale finanziario - Proroga dei termini - (Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d. l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1).*

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonchè di quelli di adempimento di obbligazioni e formalità, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d. l. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 40).

## MILITARI

*Decorazioni per fatti non di guerra - Assegno straordinario - Riversibilità - (R. d. 4 novembre 1932 n. 1423, art. 18).*

Se l'assegno straordinario annesso alle decorazioni concesse per fatti non di guerra sia soggetto ai limiti di riversibilità stabiliti nell'art. 18 r. d. 4 novembre 1932 n. 1423 (n. 23).

## NOTIFICAZIONE

*Società di capitali - Notificazione di atto tributario - Amministratore giudiziario scaduto - Prorogatio dei poteri - (Artt. 140 e 145 c.p.c.; t. u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 38; art. 2409 c.c.).*

Sulle modalità di notificazione di un atto non giudiziale ad una s.p.a. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 29).

Se sia configurabile una « prorogatio » dei poteri dell'amministratore giudiziario di una società di capitali, dopo la scadenza del termine prefissato dall'A.G. al suo mandato, ai fini della notifica *ex* art. 145, u. c., c.p.c. (n. 29).

*Violazione al Codice della Strada - Riscossione delle sanzioni - Ordinanza prefettizia - Notificazione - Modalità - (D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, artt. 479 e 137 e segg. c.p.c.).*

Se le modalità di notificazione delle ordinanze-ingiunzioni prefettizie relative a violazioni al codice stradale siano regolate dalle norme speciali di detto codice o da quello del c.p.c. (n. 30).

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

*Alloggi economici e popolari - Contratto di cessione in proprietà - Risoluzione per volontà dell'acquirente - (D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2; legge 27 aprile 1962 n. 231).*

Se l'acquirente di alloggio popolare ed economico possa, per gravi motivi di famiglia, in via unilaterale ottenere la risoluzione del contratto di cessione in proprietà (n. 51).

## OPERE PUBBLICHE

*Appalto di opere pubbliche - Esonero dal versamento di cauzione - Revisione prezzi - (R. d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 54).*

Se, nel caso in cui l'Amministrazione committente abbia concesso l'esonero della cauzione ed accettato in sostituzione la garanzia fideiussoria, la revisione dei prezzi vada calcolata sull'importo contrattuale netto, intendendo come tale il prezzo migliorato per effetto del concesso esonero (n. 95).

*Capitolato generale - Riserve - Inerzia della P.A. - Messa in mora - Termine - Domanda arbitrale - Proponibilità - Decadenza - (D.M. 28 maggio 1895, art. 45; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 46).*

Se, perdurando l'inerzia dell'Amministrazione appaltante nel decidere sulle riserve avanzate dall'appaltatore, la scadenza del termine assegnato da quest'ultimo nell'atto di diffida renda proponibile la domanda arbitrale e faccia decorrere il termine di decadenza per detta proposizione previsto (n. 96).

## PENSIONI

*Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente - Giudicato - Familiari non eredi - Pensione di riversibilità - Pignorabilità - Sequestrabilità - Limiti - (Legge 8 giugno 1966 n. 424).*

Se la pensione di riversibilità spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredità del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 134).

## PIANI REGOLATORI

*Sicilia - Urbanistica - Deliberazioni comunali - Potere di annullamento - Competenza - (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 6).*

Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 23).

## PIGNORAMENTO

*Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente - Giudicato - Familiari non eredi - Pensione di reversibilità - Pignorabilità - Sequestrabilità - Limiti - (Legge 8 giugno 1966 n. 424).*

Se la pensione di reversibilità spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredità del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 20).

## PRESCRIZIONE

*Vincita al lotto - Prescrizione - Sciopero personale finanziario - Proroga dei termini - (Legge 19 agosto 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art. 1).*

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonchè di quelli di adempimento di obbligazioni e formalità, previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.l. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 73).

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

*I.C.E. - Fondi integrativi di previdenza e di quiescenza - Disponibilità - (Art. 2117 c.c.; artt. 71 e 72 reg. appr. con d.m. 20 aprile 1961).*

Se siano utilizzabili, da parte dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, i fondi per il trattamento integrativo di previdenza e per il trattamento di quiescenza del personale dell'Istituto medesimo (n. 85).

## PROPRIETÀ

*Demanio lacuale - Distanza delle costruzioni - Opere di difesa idraulica - (R.d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 95; artt. 673, 879 c.c.).*

Se il proprietario privato, confinante con il demanio lacuale, possa costruire in adiacenza, al confine relativo, opere di difesa idraulica, anche in deroga al disposto degli artt. 873 e 879 c.c. (n. 48).

## REATI FINANZIARI

*Società a r.l. - Liquidazione - Omesso pagamento di imposte dirette - Precedente occultamento e realizzo di attività sociali - Responsabilità dell'amministratore - Falso in bilancio - Fraudolenta sottrazione di beni - (Art. 2621 c.c.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958).*

Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del t.u. delle imposte dirette contro l'amministratore di una società a responsabilità limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attività sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 c.c. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 8).

## REGIONE SICILIA

*Licitazione privata - Aggiudicazione - Annullamento - Atti viziati - Rinnovabilità - Offerte - Termini di efficacia - Opere pubbliche per la Regione Siciliana - Chiusura della gara - Determinazione - (R.d. 18 novembre 1923, n. 2440; r.d. 23 maggio 1924, n. 827; L. reg. Sic. 18 luglio 1961, n. 10, art. 5).*

Se ai procedimenti d'asta e di licitazione sia applicabile, in linea di principio, la regola, comune a tutti i procedimenti amministrativi, della rinnovabilità o riproducibilità dei soli atti viziati, ferma la validità e l'efficacia degli atti da questi indipendenti (n. 2).

Se l'efficacia delle offerte di concorrenti non aggiudicatari permanga soltanto fino alla chiusura della gara, ovvero fino all'approvazione del contratto stipulato con l'aggiudicatario (n. 2).

In quale momento debbano ritenersi chiuse le gare espletate nell'interesse dell'Assessorato ai LL.PP. per la Regione Siciliana (n. 2).

*Sicilia - Urbanistica - Deliberazioni comunali - Potere di annullamento - Competenza - (Legge 6 agosto 1967 n. 765, art. 7; r.d. 2 marzo 1934 n. 383, art. 6).*

Se il potere di annullare le determinazioni ed i provvedimenti dei Comuni della Sicilia in materia di urbanistica spetti al Presidente della Regione ovvero al Governo (n. 3).

## RIFORMA FONDIARIA

*Assegnatario deceduto prima del riscatto - Successione - Designazione erede - Procedimento giurisdizionale - Natura - (Legge 29 maggio 1967 n. 379, art. 7; legge 3 giugno 1940 n. 1078, art. 7).*

Se per la designazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, si debba procedere con il rito della camera di consiglio, previsto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione (n. 12).

Se per la designazione dell'erede che deve succedere all'assegnatario deceduto nell'assegnazione del fondo non ancora riscattato, il Tribunale debba sentire il P. M. e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio (n. 12).

## RISCOSSIONE

*Credito dello Stato per risarcimento danno causato da dipendente - Giudicato - Familiari non eredi - Pensione di reversibilità - Pignorabilità - Sequestrabilità - Limiti - (Legge 8 giugno 1966, n. 424).*

Se la pensione di reversibilità spettante alla vedova ed ai figli di un dipendente statale, all'eredità del quale essi abbiano rinunziato, sia sequestrabile o pignorabile (fino al limite di un quinto) per il realizzo di crediti da risarcimento del danno causato allo Stato dal dipendente, accertati mediante giudicato penale (n. 11).

*Violazioni di norme di polizia forestale - Sanzioni pecuniarie - Riscossione, anche coattiva - Competenza - (Legge 9 ottobre 1967 n. 950, art. 5; t.u. 14 aprile 1910 n. 639).*

Se nella competenza dell'Ufficio del Registro relativa alla riscossione della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria comminata per violazioni delle norme di polizia forestale, rientri anche il potere di procedere all'esecuzione forzata nei confronti del trasgressore inadempiente (n. 12).

## SCIOPERO

*Vincita al lotto - Prescrizione - Sciopero personale finanziario - Proroga dei termini - (Legge 19 ottobre 1938 n. 1933, art. 26; d.l. 2 giugno 1961 n. 498, art 1).*

Se la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza, nonchè di quelli di adempimento di obbligazioni e formalità, previsti dalle norme

riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'Erario, disposta dall'art. 1 del d.l. n. 498/61, si applichi anche al termine di prescrizione delle vincite al lotto (n. 6).

## SOCIETÀ

*Negoziazione di azioni - Tassa fissa - Pagamento del prezzo - Contestualità - (Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge reg.).*

Se, ai fini dell'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954, n. 603 (che modifica l'art. 105, Tab. A, e gli artt. 10 e 11, Tab. E, all. L.R.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento è avvenuto in precedenza (n. 128).

*Società a r.l. - Liquidazione - Omesso pagamento di imposte dirette - Precedente occultamento e realizzo di attività sociali - Responsabilità dell'amministratore - Falso in bilancio - Fraudolenta sottrazione di beni - (Art. 2621 c.c.; artt. 261, quarto comma, e 265 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645).*

Se l'Amministrazione possa procedere ai sensi dell'art. 265 del testo unico delle imposte dirette contro l'amministratore di una società a responsabilità limitata in carica all'epoca in cui furono occultate e poi realizzate attività sociali, senza provvedere al soddisfacimento del credito tributario e se possa, presentare denunzia a suo carico per i reati previsti dagli artt. 2621 c.c. e 261, quarto comma, t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 (n. 129).

*Società di capitali - Notificazione di atto tributario - Amministratore giudiziario scaduto - Prorogatio dei poteri - (Artt. 140 e 145 c.p.c.; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645,art. 38; art. 2409 c.c.).*

Sulle modalità di notificazione di un atto non giudiziale ad una S.p.A. priva di legale rappresentante e di cui sia sconosciuta la sede (n. 130).

Se sia configurabile una *prorogatio* dei poteri dell'amministratore giudiziario di una società di capitali, dopo la scadenza del termine fissato dall'autorità giudiziaria al suo mandato, ai fini della notifica ex art. 145, u.c., c.p.c. (n. 130).

## STRADE

*Opere idrauliche - Concorsi - Strade statali - Autostrade in concessione - Contribuzione dell'ANAS - (R. d. 25 luglio 1904 n. 523, art. 18; legge 24 luglio 1961 n. 729, art. 8).*

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza categoria), relativamente a tratti di strade statali compresi nel perimetro interessato (n. 90).

Se l'ANAS sia tenuta a contribuire alle spese del consorzio costituito per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche (nella specie, di terza

categoria), relativamente a tratti di autostrada compresi nel perimetro interessato, qualora la costruzione e gestione dell'autostrada medesima siano state concesse a privato (n. 90).

## SUCCESSIONI

*Eredità - Possesso di mobilia del* de cuius *- Accettazione tacita - (Art. 476 c.c.).*

Se la utilizzazione del mobilio appartenuto all'eredità costituisca accettazione tacita della eredità medesima (n. 84).

## TITOLI DI CREDITO

*Negoziazione di azioni - Tassa fissa - Pagamento del prezzo - Contestualità - (Legge 6 agosto 1954 n. 603, art. 36; artt. 105 Tab. A e 10, 11 Tab. E legge regionale).*

Se, ai fini dell'applicazione della tassa fissa di cui all'art. 36 legge 6 agosto 1954 n. 603 (che modifica l'art. 105 Tab. A e gli artt. 10 e 11 Tab. E all. legge reg.) possa ritenersi contestuale il pagamento del prezzo delle azioni, quando nell'atto di trasferimento si dichiari che detto pagamento è avvenuto in precedenza (n. 18).

# NOTIZIARIO

## CONVEGNI DI STUDI

L'U.D.D.A. - « Unione Democratica Dirigenti di Azienda » - ha organizzato in collaborazione con la « Fabian Society », il « Club di Roma », la Rivista « Proteus » una conferenza internazionale che ha avuto luogo a Roma nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 1972, sul tema « Processo alla Tecnologia? ».

Il convegno, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica nonchè di altri dicasteri e cui hanno già dato la loro adesione numerosi enti, fondazioni ed istituti nazionali e stranieri, è stato dedicato ai problemi di fronte a cui il mondo viene a trovarsi in relazione agli sconvolgimenti provocati nell'economia naturale e nella vita sociale da un troppo intenso ed irrazionale sviluppo delle attività umane. Dirigenti di azienda, economisti, sociologi, biologi, antropologi, urbanisti, giuristi sono stati chiamati a porre a confronto le loro opinioni in merito alla crisi della civiltà tecnologica e, soprattutto, circa gli indirizzi da seguire anche sul piano legislativo perchè il « progresso » si identifichi con il miglioramento della qualità della vita.

Le diverse relazioni hanno avuto per oggetto temi come: « Tecnologia e risorse », « Tecnologia ed inquinamento », « L'uomo e l'ambiente », « Tecnica e società », « Sviluppo demografico e condizione umana », « Le scelte di sviluppo economico e i problemi di sopravvivenza del consorzio umano » e « La qualità della vita ed i valori della società civile ».

Nel corso della conferenza è stato anche presentato e discusso il modello econometrico « WORLD 2 » elaborato da un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Technology per iniziativa del « Club di Roma ».

Tale modello è stato ideato al fine di fornire un contributo per un esame sistematico delle interazioni, a livello mondiale, tra una serie di variabili (popolazione, risorse naturali, produzioni alimentari, fenomeni di inquinamento) e per agevolare l'individuazione delle condizioni per la transizione da un'epoca di crescita incontrollata ad uno stato di equilibrio ecologico globale.

Un'ultima sezione è stata dedicata all'esame dei modi più opportuni di impegno dei principali problemi di convegni di massa (in particolare, del Servizio radiotelevisivo).